

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 febbraio 2007

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)	Pag. 5
Dichiarazioni della Commissione.	» 46
Decisione n. 1983/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008)	» 48
<i>Pubblicati nel n. L 412 del 30 dicembre 2006</i>	
Regolamento n. 1984/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.	» 55
Regolamento n. 1985/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ..	» 68
<i>Pubblicato nel n. L 387 del 29 dicembre 2006</i>	
Regolamento n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione	» 75
Regolamento n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	» 78
<i>Pubblicato nel n. L 381 del 28 dicembre 2006</i>	
Regolamento n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	» 98

<u>Regolamento n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n. 1260/1999</u>	Pag. 103
<u>Regolamento n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania Programma Ignalina</u>	» 107
<u>Regolamento n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari</u>	» 115
<i>Pubblicati nel n. L 411 del 30 dicembre 2006</i>	
<u>Regolamento n. 1992/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità</u>	» 124
<i>Pubblicato nel n. L 392 del 30 dicembre 2006</i>	
<u>Regolamento n. 1993/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea</u>	» 130
<u>Regolamento n. 1994/2006 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine</u>	» 132
<i>Pubblicati nel n. L 413 del 30 dicembre 2006</i>	
<u>Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee</u>	» 139
<i>Pubblicato nel n. L 390 del 30 dicembre 2006</i>	
<u>Regolamento n. 1996/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali e del riso in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea</u>	» 165
<i>Pubblicato nel n. L 398 del 30 dicembre 2006</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (versione codificata)</u>	Pag. 204
<u>Direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)</u>	» 211
<u>Direttiva n. 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)</u>	» 218
<i>Pubblicate nel n. L 376 del 27 dicembre 2006</i>	
<u>Direttiva n. 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)</u>	» 226
<i>Pubblicata nel n. L 372 del 27 dicembre 2006</i>	
<u>Direttiva (CE, Euratom) n. 2006/117 del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito</u>	» 233
<i>Pubblicata nel n. L 337 del 5 dicembre 2006</i>	
<u>Direttiva n. 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</u>	» 245
<i>Pubblicata nel n. L 372 del 27 dicembre 2006</i>	

Direttiva n. 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.	Pag. 258
<i>Pubblicata nel n. L 396 del 30 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorooctano sulfonati).	» 265
<i>Pubblicata nel n. L 372 del 27 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	» 268
<i>Pubblicata nel n. L 376 del 27 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	» 301
Direttiva n. 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata)	» 305
<i>Pubblicate nel n. L 339 del 6 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)	» 325
<i>Pubblicata nel n. L 403 del 30 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi	» 368
<i>Pubblicata nel n. L 343 dell'8 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/128/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare	» 371
Direttiva n. 2006/129/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	» 380
<i>Pubblicate nel n. L 346 del 9 dicembre 2006</i>	
Direttiva n. 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare	» 391
Direttiva n. 2006/131/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos	» 393
Direttiva n. 2006/132/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone	» 398
Direttiva n. 2006/133/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo	» 403
Direttiva n. 2006/134/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva	» 408
Direttiva n. 2006/135/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim	» 413
<i>Pubblicate nel n. L 349 del 12 dicembre 2006</i>	

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva n. 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (<i>GU L 281 del 10.11.1979</i>)	Pag. 418
Rettifica della direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (<i>GU L 266 del 26.9.2006</i>)	» 419

Pubbligate nel n. L 339 del 6 dicembre 2006

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

DECISIONE N. 1982/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è posta l'obiettivo, sancito dal trattato, di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, garantendo in tal modo un elevato livello di competitività a livello internazionale. A tal fine la Comunità ha il compito di promuovere tutte le attività di ricerca ritenute necessarie, in particolare incoraggiando le imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese («PMI»), i centri di ricerca e le università nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico. In questo contesto è opportuno dare priorità a settori e progetti per i quali il finanziamento e la cooperazione europei sono di particolare importanza e si traducono in valore aggiunto. Tramite il suo sostegno alla ricerca alle frontiere della conoscenza, alla ricerca applicata e all'innovazione, la Comunità intende favorire le sinergie nella ricerca europea e consolidare quindi le basi dello Spazio europeo della ricerca. Ciò fornirà un utile contributo al progresso economico, sociale e culturale di tutti gli Stati membri.
- (2) Il ruolo centrale della ricerca è stato riconosciuto dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 che ha posto per l'Unione europea un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il triangolo della conoscenza — istruzione, ricerca e innovazione — è essenziale per conseguire tale obiettivo. A tal fine la Comunità mira a mobilitare e rafforzare le capacità di ricerca e di innova-

zione necessarie. In questo contesto, il settimo programma quadro è uno strumento comunitario fondamentale, a complemento degli sforzi degli Stati membri e dell'industria europea.

- (3) In linea con la strategia di Lisbona, il Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 ha convenuto che la spesa globale dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo («R&ST») e dell'innovazione avrebbe dovuto essere aumentata per giungere al 3 % del PIL entro il 2010, due terzi del quale dovrebbe provenire da investimenti privati.
- (4) L'obiettivo prioritario del settimo programma quadro è contribuire a far sì che l'Unione diventi il principale spazio di ricerca a livello mondiale. Ciò richiede che il programma quadro sia fortemente incentrato sulla promozione della ricerca d'avanguardia e di alto livello e sugli investimenti nella stessa, basandosi principalmente sul principio dell'eccellenza scientifica.
- (5) Il Parlamento europeo ha sottolineato ripetutamente l'importanza della ricerca, dello sviluppo tecnologico e il ruolo crescente della conoscenza per la crescita economica e il benessere sociale ed ambientale, in particolare nella sua risoluzione del 10 marzo 2005 su scienza e tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione ⁽⁴⁾.
- (6) Tenendo conto delle esigenze di ricerca di tutte le politiche comunitarie e sulla base dell'ampio sostegno dell'industria europea, della comunità scientifica, delle università e di altri ambienti interessati, la Comunità dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e tecnologici da conseguire nell'ambito del settimo programma quadro nel periodo 2007-2013.
- (7) Le piattaforme tecnologiche europee (ETP) e le previste iniziative tecnologiche congiunte rivestono un'importanza particolare per la ricerca industriale. In questo contesto, le PMI dovrebbero essere coinvolte attivamente nel loro funzionamento. Le ETP aiutano gli operatori del settore a stabilire programmi strategici di ricerca a lungo termine e possono evolvere ulteriormente fino a diventare un importante meccanismo per rafforzare la competitività europea.

⁽¹⁾ GU C 65 del 17.3.2006, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 115 del 16.5.2006, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (8) Gli obiettivi del settimo programma quadro dovrebbero essere scelti con l'intento di basarsi sulle realizzazioni del sesto programma quadro ai fini della creazione dello Spazio europeo della ricerca, approfondendole in vista dello sviluppo di un'economia e una società della conoscenza in Europa in grado di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona nelle politiche comunitarie. Tra gli obiettivi del settimo programma quadro, quelli menzionati qui di seguito sono particolarmente importanti:
- è opportuno sostenere la cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'UE;
 - occorre incentivare il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea alle frontiere della conoscenza, riconoscendo la responsabilità e l'indipendenza dei ricercatori nella definizione dei grandi orientamenti della ricerca in questo settore. In tale prospettiva, la ricerca di base avviata su iniziativa dei ricercatori, basata sull'eccellenza, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del settimo programma quadro;
 - è opportuno rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nella ricerca e nella tecnologia in Europa; per raggiungere tale obiettivo sono innanzitutto necessari un'istruzione e una formazione alla ricerca migliori, un più agevole accesso alle opportunità della ricerca nonché il riconoscimento della «professione» di ricercatore, non da ultimo mediante un sensibile aumento della presenza delle donne nella ricerca e un incoraggiamento della mobilità e dello sviluppo della carriera dei ricercatori. I principi generali sanciti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per la loro assunzione, potrebbero aiutare a costruire un vero e proprio mercato europeo del lavoro per i ricercatori, sempre nel rispetto della natura volontaria di tali strumenti. Occorre inoltre sviluppare e rafforzare l'eccellenza delle istituzioni di ricerca e delle università europee.
- (9) Il dialogo fra scienza e società in Europa dovrebbe essere approfondito al fine di elaborare un'apposita agenda della scienza e della ricerca che venga incontro alle preoccupazioni dei cittadini, fra l'altro promuovendo la riflessione critica, e mira a ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nella scienza.
- (10) Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ad agevolare la carriera scientifica dei ricercatori nel periodo più produttivo della loro vita. I ricercatori nella fase iniziale di carriera possono essere una forza trainante della scienza in Europa.
- (11) È necessario rafforzare quantitativamente e qualitativamente le capacità di ricerca e innovazione nell'intero territorio europeo.
- (12) Occorre sostenere un'ampia diffusione e utilizzazione della conoscenza generata dalla ricerca finanziata con fondi pubblici.
- (13) Per conseguire questi obiettivi, è necessario promuovere quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico (il programma «Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori (il programma «Idee»), il sostegno ai singoli ricercatori (il programma «Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca (il programma «Capacità»).
- (14) Nell'ambito del programma «Cooperazione», si dovrebbe apportare un sostegno alla cooperazione transnazionale agli idonei livelli nell'Unione ed altrove, in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori del progresso delle conoscenze e delle tecnologie, in cui la ricerca dovrebbe essere sostenuta e potenziata per affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, ambientale, di salute pubblica ed industriale, per servire il bene pubblico e aiutare i paesi in via di sviluppo. Ove possibile, tale programma assicurerà flessibilità per progetti mirati, trasversali rispetto alle priorità tematiche.
- (15) Nell'ambito del programma «Idee», le attività dovrebbero essere attuate da un Consiglio europeo della ricerca (CER) che dovrebbe godere di un'ampia autonomia per sviluppare una ricerca alle frontiere della conoscenza di altissimo livello su scala europea, che valorizzi e evidenzii l'eccellenza in Europa a livello internazionale. Il CER dovrebbe avere contatti regolari con la comunità scientifica e con le istituzioni europee. Per quanto riguarda le strutture del CER, l'esame intermedio del settimo programma quadro può evidenziare la necessità di ulteriori miglioramenti che richiederanno appropriate modifiche.
- (16) Nel programma «Persone», si dovrebbero incoraggiare gli individui ad intraprendere la carriera di ricercatori convincere i ricercatori europei a rimanere in Europa, attirare ricercatori del mondo intero in Europa e si dovrebbe far sì che l'Europa sia in grado di attirare i migliori ricercatori. Sulla base dell'esperienza positiva acquisita con le azioni «Marie Curie» nell'ambito dei precedenti programmi quadro, il programma «Persone» dovrebbe incoraggiare le persone ad abbracciare la carriera di ricercatori, strutturare l'offerta e le opzioni di formazione alla ricerca, incoraggiare i ricercatori europei a rimanere o a rientrare in Europa; promuovere la mobilità intersettoriale e attirare in Europa ricercatori provenienti dal mondo intero. La mobilità dei ricercatori è fondamentale non solo per lo sviluppo della loro carriera, ma anche per la condivisione e il trasferimento delle conoscenze tra paesi e settori, nonché per assicurare che la ricerca innovativa di frontiera in diverse discipline possa beneficiare di ricercatori impegnati e competenti e di maggiori risorse finanziarie.

- (17) Nel programma «Capacità», si dovrebbe ottimizzare l'uso e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, potenziare la capacità di innovazione delle PMI e la loro capacità di trarre benefici dalle attività di ricerca, sostenere lo sviluppo di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca, esprimere il potenziale di ricerca esistente nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, avvicinare la scienza alla società nell'ambito della società europea, sostenere lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca a livello nazionale e comunitario e attuare misure e azioni orizzontali a sostegno della cooperazione internazionale.
- (18) Il Centro comune di ricerca (CCR) dovrebbe contribuire a fornire un sostegno scientifico e tecnologico orientato alla clientela per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il controllo delle politiche comunitarie. A questo proposito è utile che il CCR continui a operare come centro di riferimento indipendente per la scienza e la tecnologia nell'Unione europea, nei settori di sua specifica competenza.
- (19) Le regioni hanno un ruolo importante nell'attuazione dello Spazio europeo della ricerca. Esprimere il potenziale di sviluppo delle regioni e dare ampia diffusione ai risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico aiuta a colmare il divario tecnologico e contribuisce alla competitività europea.
- (20) Il settimo programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, a quelli concernenti i fondi strutturali, l'agricoltura, la pesca, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, l'occupazione e l'ambiente.
- (21) Andrebbero assicurate complementarità e sinergie reciproche con le politiche e i programmi comunitari, rispondendo così anche all'esigenza di un approccio rafforzato e semplificato al finanziamento della ricerca, che riveste particolare importanza per le PMI.
- (22) Il settimo programma quadro dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare un adeguato coinvolgimento delle PMI mediante misure concrete e azioni specifiche a loro vantaggio. Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI sostenute nell'ambito del presente programma quadro dovrebbero essere complementari rispetto a quelle svolte nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione».
- (23) La partecipazione alle attività del settimo programma quadro dovrebbe essere agevolata dalla pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti, che devono essere messe rapidamente e in maniera semplice a disposizione di tutti i potenziali partecipanti, e dall'uso adeguato di procedure rapide e semplici, senza condizioni finanziarie indebitamente complesse e inutili relazioni, in conformità delle regole di partecipazione applicabili al presente programma quadro, stabilite dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) ⁽¹⁾.
- (24) Alla luce dell'esame intermedio sull'uso dei nuovi strumenti effettuato nell'ambito del sesto programma quadro e della valutazione quinquennale del programma quadro, è stato definito un nuovo approccio che dovrebbe consentire di conseguire gli obiettivi strategici della politica di ricerca comunitaria in modo più agevole ed efficace, all'insegna di una maggiore flessibilità. A tal fine, per sostenere le varie tipologie di azioni si dovrebbe utilizzare un insieme ridotto di «meccanismi di finanziamento» più semplici, separatamente o in combinazione tra loro, che offrano una maggiore flessibilità e libertà, garantendo inoltre ai partecipanti una maggiore autonomia di gestione.
- (25) Attività di ricerca comunitarie sono necessarie considerati l'interesse generale per le azioni del programma quadro, l'effetto leva dei finanziamenti negli investimenti privati e nazionali, la necessità di consentire alla Comunità di affrontare nuove sfide scientifiche e tecnologiche e di sfruttare appieno il potenziale dei propri ricercatori senza discriminazioni, il ruolo fondamentale dell'azione della Comunità per rendere il sistema di ricerca europeo più efficiente ed efficace nonché il possibile contributo del programma quadro alla ricerca, tra l'altro, di soluzioni alle questioni del cambiamento climatico, della sostenibilità, del miglioramento della salute delle popolazioni europee e del rilancio della strategia di Lisbona.
- (26) L'attuazione del settimo programma quadro può dar luogo a programmi complementari che prevedono la partecipazione unicamente di determinati Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di altre strutture, ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.
- ⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente GU.

- (27) La Comunità ha concluso una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed è opportuno impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale in questo ambito al fine di raccogliere pienamente i frutti dell'internazionalizzazione della R&ST, contribuire alla produzione di beni pubblici globali e integrare ulteriormente la Comunità nella comunità mondiale dei ricercatori.
- (28) Esiste già un corpus significativo di conoscenze scientifiche in grado di migliorare drasticamente la vita di chi vive nei paesi in via di sviluppo; ove possibile il programma quadro contribuirà — nell'ambito delle attività descritte sopra — al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2010.
- (29) Il settimo programma quadro dovrebbe contribuire alla promozione della crescita, dello sviluppo sostenibile e della protezione ambientale, affrontando anche il problema del cambiamento climatico.
- (30) Le attività di ricerca finanziate nell'ambito del settimo programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie sono stati presi in considerazione e continueranno ad esserlo in futuro. Le attività di ricerca dovrebbero inoltre tener conto del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali e ridurre l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione, con l'obiettivo finale di una rinuncia al loro utilizzo.
- (31) Nell'ambito del settimo programma quadro il ruolo svolto dalle donne nella scienza e nella ricerca sarà oggetto di promozione attiva tramite adeguate misure, nell'intento di incoraggiare una loro maggiore partecipazione in tali ambiti lavorativi e di rafforzare ulteriormente il loro ruolo attivo nelle attività di ricerca.
- (32) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del settimo programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (33) È opportuno inoltre adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — atte a verificare l'efficacia del sostegno finanziario concesso e l'efficacia dell'uso di detti fondi per prevenire le irregolarità e le frodi, e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽²⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁴⁾.

- (34) È importante garantire la sana gestione finanziaria del settimo programma quadro, la sua attuazione nel modo più efficace e semplice possibile, assicurando la certezza del diritto e l'accessibilità del programma a tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, e con i requisiti della semplificazione e di una migliore regolamentazione,
- (35) Dato che l'obiettivo delle azioni da intraprendere a norma dell'articolo 163 del trattato per contribuire all'istituzione di un'economia ed una società della conoscenza in Europa non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il settimo programma quadro si limita a quanto necessario per raggiungere detto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Adozione del settimo programma quadro

Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma quadro di attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico («R&ST»), comprendente anche attività di dimostrazione, di seguito denominato il «settimo programma quadro».

Articolo 2

Obiettivi e attività

1. Il settimo programma quadro sostiene le attività precisate nei punti da i) a iv). Gli obiettivi e le grandi linee di queste attività sono precisati nell'allegato I.

- i) Cooperazione: a sostegno dell'intera gamma di azioni di ricerca svolte nell'ambito della cooperazione transnazionale, nelle aree tematiche seguenti:
- a) salute;
 - b) prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie;
 - c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- e) energia;
 - f) ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);
 - g) trasporti (ivi compresa l'aeronautica);
 - h) scienze socioeconomiche e scienze umanistiche;
 - i) spazio;
 - j) sicurezza.
- ii) Idee: a sostegno della ricerca avviata su iniziativa dei ricercatori svolta in tutti i settori da singole équipes nazionali o transnazionali in concorrenza a livello europeo.
- iii) Persone: per rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico in Europa ed incoraggiare la mobilità.
- iv) Capacità: a sostegno di aspetti chiave delle capacità europee di ricerca e innovazione come le infrastrutture di ricerca; i raggruppamenti regionali orientati alla ricerca; lo sviluppo del pieno potenziale di ricerca nelle regioni di convergenza e ultraperiferiche dell'Unione europea; ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese («PMI») ⁽¹⁾; questioni legate alla problematica «scienza nella società»; sostegno allo sviluppo coerente delle politiche; attività orizzontali di cooperazione internazionale.
2. Il settimo programma quadro sostiene anche le azioni dirette scientifiche e tecnologiche non nucleari svolte dal Centro comune di ricerca («CCR»), come precisato nell'allegato I.

Articolo 3

Programmi specifici

Il settimo programma quadro è attuato mediante programmi specifici. Tali programmi definiscono gli obiettivi precisi e le modalità dettagliate di esecuzione.

Articolo 4

Importo globale massimo e quote assegnate a ciascun programma

1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al settimo programma quadro ammonta a 50 521 milioni di EUR. Tale importo sarà ripartito tra le attività e le azioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, come segue (in milioni di EUR):

Cooperazione	32 413
Idee	7 510
Persone	4 750
Capacità	4 097
Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca	1 751

⁽¹⁾ Nell'intero settimo programma quadro, il termine «PMI» comprende anche le microimprese.

2. La ripartizione indicativa tra le aree tematiche di ciascuna attività di cui al paragrafo 1 è precisata nell'allegato II.

3. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al presente programma quadro figurano nell'allegato III.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Per le azioni comunitarie finanziate in base alla presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto comunitario, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base al programma e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio da essa gestito, con una voce di spesa ingiustificata.

Articolo 6

Principi etici

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del settimo programma quadro sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2. I seguenti settori di ricerca non sono finanziati a titolo del presente programma quadro:

- le attività di ricerca volte alla clonazione umana a fini riproduttivi,
- le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche ⁽²⁾,
- le attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali embrionali umane comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

⁽²⁾ Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

4. I settori di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e revisione

1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l'attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.

2. Entro il 2010 la Commissione, assistita da esperti esterni, procede ad una valutazione intermedia fondata su prove del presente programma quadro e dei relativi programmi specifici sulla base della valutazione ex-post del sesto programma quadro. Detta valutazione verte sulla qualità delle attività di ricerca in corso, oltre che sulla qualità dell'attuazione e della gestione, e sullo stato di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni e, se del caso, di proposte di adeguamento del presente programma quadro, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La valutazione intermedia è preceduta, non appena saranno disponibili dati sufficienti, da una relazione sullo stato di avanzamento che esponga le prime conclusioni sull'efficacia delle

nuove azioni avviate nell'ambito del settimo programma quadro e degli sforzi compiuti in materia di semplificazione.

3. Due anni dopo il completamento del presente programma quadro, la Commissione affida a esperti indipendenti una valutazione esterna delle motivazioni, dell'attuazione e dei risultati del programma quadro.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. VANHANEN

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, RANDI LINEE DEI TEMI E DELLE ATTIVITÀ

Il settimo programma quadro sarà attuato ai fini del conseguimento degli obiettivi di carattere generale descritti all'articolo 163 del trattato in modo da rafforzare la competitività industriale e soddisfare le esigenze in materia di ricerca di altre politiche comunitarie ed in tal modo contribuire alla creazione di una società della conoscenza, sulla base dello Spazio europeo della ricerca ed integrare le attività a livello nazionale e regionale. Promuoverà l'eccellenza nella ricerca, nello sviluppo e nella dimostrazione scientifici e tecnologici mediante i quattro programmi seguenti: cooperazione, idee, persone e capacità.

I. COOPERAZIONE

In questa parte del settimo programma quadro si offrirà sostegno alla cooperazione transnazionale in varie forme nell'Unione ed altrove, in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori della conoscenza e delle tecnologie, in cui la ricerca della massima qualità deve essere sostenuta e potenziata per affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, ambientale ed industriale. Lo sforzo maggiore sarà diretto al miglioramento della competitività industriale, con un programma di ricerca che riflette le esigenze degli utilizzatori in tutta Europa.

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo sostenibile.

I dieci temi individuati per l'azione comunitaria sono elencati qui di seguito:

- 1) salute;
- 2) prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie;
- 3) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- 4) nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;
- 5) energia;
- 6) ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);
- 7) trasporti (ivi compresa l'aeronautica);
- 8) scienze socioeconomiche e scienze umanistiche;
- 9) spazio;
- 10) sicurezza.

Questi temi sono definiti a grandi linee ad un livello relativamente generale, in modo da poter essere adattati alle esigenze mutevoli e alle opportunità che potrebbero emergere nel corso della durata del settimo programma quadro. Per ciascun tema sono state individuate una serie di attività che corrispondono alle grandi linee del sostegno comunitario. Le attività sono state individuate in base al loro contributo agli obiettivi comunitari, tenendo conto anche della transizione verso una società basata sulla conoscenza, del potenziale europeo di ricerca pertinente e del valore aggiunto dell'intervento a livello comunitario in questi ambiti.

Si presterà particolare attenzione all'obiettivo di assicurare un coordinamento efficace tra le aree tematiche, nonché alle aree scientifiche prioritarie che riguardano più temi come la ricerca forestale, il patrimonio culturale e le scienze e le tecnologie marine.

Si incentiverà la multidisciplinarietà mediante strategie intersettoriali congiunte su tematiche di ricerca o tecnologiche che rientrano in più temi; gli inviti congiunti a presentare proposte costituiranno un'importante forma di cooperazione intertematica.

In caso di argomenti di particolare importanza per l'industria, i temi sono stati scelti basandosi, tra l'altro, sul lavoro svolto da varie «piattaforme tecnologiche europee» istituite in settori in cui la competitività europea, la crescita economica e il benessere dipendono dagli importanti progressi realizzati, a medio e lungo termine, nel campo della ricerca e della tecnologia. Le piattaforme tecnologiche europee consentono di associare le parti interessate, sotto la guida industriale, per definire ed attuare un'agenda strategica di ricerca. Il presente programma quadro contribuirà alla realizzazione di queste agende strategiche di ricerca laddove esse presentano un vero valore aggiunto europeo. Le piattaforme tecnologiche europee, con l'eventuale partecipazione di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca, possono svolgere un ruolo nell'agevolare e organizzare la partecipazione dell'industria, incluse le PMI, ai progetti di ricerca attinenti ai loro specifici settori, compresi i progetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma quadro.

I dieci temi comprendono anche la ricerca indispensabile per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche comunitarie in materie quali la sanità, la sicurezza, la tutela dei consumatori, l'energia, l'ambiente, l'aiuto allo sviluppo, la pesca, gli affari marittimi, l'agricoltura, il benessere degli animali, i trasporti, l'istruzione e la formazione, l'occupazione, gli affari sociali, la coesione, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, parallelamente alla ricerca prenormativa e conformativa necessaria per migliorare l'interoperatività, la qualità delle norme e la loro attuazione, dando anche impulso alla competitività europea. Particolare attenzione sarà rivolta al coordinamento degli aspetti legati a un uso razionale ed efficiente dell'energia nell'ambito del programma quadro ed al coordinamento con altre politiche e altri programmi comunitari.

Nell'ambito di ogni tema, oltre a queste attività, saranno trattati due tipi di opportunità in modo aperto e flessibile:

- Tecnologie future ed emergenti: sostegno alla ricerca destinato ad individuare o approfondire nuove opportunità scientifiche e tecnologiche in un settore determinato e/o in combinazione con altri settori e discipline pertinenti mediante un sostegno specifico destinato a proposte di ricerca spontanee, anche con inviti congiunti a presentare proposte; sostegno a nuove idee e ad utilizzi radicalmente nuovi ed esplorazione di nuove opzioni nei programmi di ricerca, in particolare quelli con potenzialità di scoperte significative; sarà garantito un coordinamento adeguato con le attività svolte nell'ambito del programma «Idee» al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un utilizzo ottimale dei finanziamenti.
- Esigenze strategiche impreviste: si tratta di reagire in modo flessibile di fronte a nuove esigenze strategiche che emergono nel corso del programma quadro, quali sviluppi imprevisti o eventi che richiedono una reazione tempestiva, ad esempio nuove epidemie, nuove problematiche in materia di sicurezza alimentare o interventi in caso di disastri naturali.

La divulgazione ed il trasferimento delle conoscenze hanno un valore aggiunto fondamentale nelle azioni di ricerca europee, e saranno intraprese misure per incrementare l'utilizzo dei risultati da parte dell'industria, dei responsabili delle politiche e della società. Devono inoltre essere tutelati i diritti di proprietà intellettuale, anche nel contesto del sostegno alla lotta contro la contraffazione. La divulgazione sarà considerata un compito integrante nell'ambito di tutte le aree tematiche, con restrizioni appropriate per il tema della sicurezza a causa del carattere riservato delle attività, tra l'altro mediante il finanziamento di iniziative di rete, seminari, eventi, assistenza da parte di esperti esterni e servizi informativi ed elettronici, in particolare CORDIS.

Sarà garantita la complementarità e la sinergia tra questo programma e altri programmi comunitari. Nell'ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» saranno varate azioni a sostegno dell'innovazione.

Occorre adoperarsi in modo particolare al fine di garantire una partecipazione adeguata delle PMI ⁽¹⁾, in particolare le PMI ad alto coefficiente di conoscenze, alla cooperazione transnazionale. All'interno della parte «Cooperazione» del programma saranno adottate misure concrete, che includano azioni di sostegno per facilitare la partecipazione delle PMI, nel quadro di una strategia che sarà elaborata nell'ambito di ciascun tema. Tali strategie saranno accompagnate da controlli quantitativi e qualitativi rispetto agli obiettivi prestabiliti. Lo scopo è fare in modo che almeno il 15 % del finanziamento disponibile nell'ambito della parte «Cooperazione» del programma vada alle PMI.

Saranno altresì sostenute iniziative destinate ad avviare un dibattito su questioni scientifiche e risultati della ricerca con il più vasto pubblico possibile al di là della comunità dei ricercatori, nonché iniziative nel campo della comunicazione e dell'istruzione scientifica, ivi compreso il coinvolgimento, ove opportuno, di organizzazioni o reti di organizzazioni della società civile. In tutti i settori della ricerca si affronterà l'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere.

Il potenziamento della competitività della ricerca europea richiede di esprimere completamente il potenziale presente nell'intero Spazio europeo della ricerca. I progetti volti ad assicurare l'eccellenza scientifica dovrebbero essere gestiti in modo ottimale in particolare per quanto riguarda l'uso delle risorse.

In tutti questi temi, il sostegno alla cooperazione transnazionale avverrà tramite:

- ricerca in collaborazione;
- iniziative tecnologiche congiunte;
- coordinamento di programmi di ricerca non comunitari;
- cooperazione internazionale.

Ricerca in collaborazione

La maggior parte dei finanziamenti comunitari destinati alla ricerca sarà consacrata alla ricerca in collaborazione, che ne costituisce il nucleo centrale. L'obiettivo è avviare, nei principali settori di progresso delle conoscenze, progetti di ricerca e reti di elevata qualità in grado di attirare ricercatori ed investimenti dall'Europa e dal mondo intero.

(1) Nell'intero settimo programma quadro, il termine «PMI» comprende anche le microimprese.

A tal fine sarà sostenuta la ricerca in collaborazione mediante una serie di meccanismi di finanziamento: progetti in collaborazione, reti di eccellenza, azioni di coordinamento/sostegno (cfr. allegato III).

Iniziative tecnologiche congiunte

In un numero molto limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie potrebbero giustificare l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte. Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici della ricerca nel loro settore, assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal settimo programma quadro e prestiti e garanzie concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Ciascuna iniziativa tecnologica congiunta sarà decisa singolarmente a norma dell'articolo 171 del trattato (che prevede anche l'istituzione di imprese comuni) o sulla base delle decisioni concernenti i programmi specifici, a norma dell'articolo 166, paragrafo 3 del trattato.

Le iniziative tecnologiche congiunte potenziali sono individuate in modo aperto e trasparente sulla base di una valutazione fondata su una serie di criteri:

- incapacità degli strumenti esistenti di conseguire l'obiettivo,
- entità dell'impatto sulla competitività e la crescita industriali,
- valore aggiunto dell'intervento a livello europeo,
- grado di definizione e chiarezza dell'obiettivo e dei risultati tangibili da perseguire,
- portata dell'impegno finanziario e in termini di risorse dell'industria,
- importanza del contributo a favore di obiettivi strategici più ampi, incluso il vantaggio per la società,
- capacità di attirare aiuti nazionali supplementari e incentivare finanziamenti industriali, subito e in futuro.

La natura delle iniziative tecnologiche congiunte deve essere chiaramente definita, soprattutto per quanto riguarda le questioni concernenti:

- gli impegni finanziari;
- la durata dell'impegno dei partecipanti;
- le norme che regolano l'accesso e lo scioglimento del contratto;
- i diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce della particolare portata e complessità delle iniziative tecnologiche congiunte saranno compiuti notevoli sforzi per garantirne il funzionamento trasparente e far sì che qualsiasi stanziamento di finanziamenti comunitari da parte delle iniziative tecnologiche congiunte abbia luogo nel rispetto dei principi di eccellenza e di competitività del programma quadro.

Si presterà particolare attenzione alla coerenza e al coordinamento complessivi tra iniziative tecnologiche congiunte e programmi e progetti negli stessi settori ⁽¹⁾, nel rispetto delle relative procedure di attuazione vigenti, nonché a garantire che la partecipazione ai loro progetti sia aperta ad un'ampia gamma di partecipanti in tutta Europa, in particolare le PMI.

Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di due strumenti principali: lo schema ERA-NET e la partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (a norma dell'articolo 169 del trattato). L'azione può riguardare argomenti non direttamente collegati con i dieci temi menzionati, a condizione che abbiano un valore aggiunto europeo sufficiente. L'azione servirà anche a rafforzare la complementarità e le sinergie tra il settimo programma quadro e le attività svolte nell'ambito di strutture intergovernative, quali EUREKA e COST ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In particolare con le attività svolte dalla struttura intergovernativa EUREKA. Inoltre l'esperienza acquisita dai raggruppamenti EUREKA potrebbe essere importante per le iniziative tecnologiche congiunte nei settori connessi.

⁽²⁾ Ivi compreso il sostegno finanziario per le attività di amministrazione e coordinamento delle attività COST.

Lo schema ERA-NET svilupperà e rafforzerà il coordinamento delle attività nazionali e regionali di ricerca:

- fornendo un quadro di riferimento per i soggetti che attuano programmi di ricerca pubblici per rafforzare il coordinamento delle loro attività. Ciò comprende il sostegno di nuovi schemi ERA-NET, nonché l'ampliamento e l'approfondimento della portata degli ERA-NET esistenti, estendendo ad esempio la loro partnership e rendendo reciprocamente accessibili i loro programmi. Se opportuno gli ERA-NET potrebbero essere utilizzati per il coordinamento dei programmi tra regioni europee e Stati membri per consentire la loro cooperazione con iniziative su ampia scala;
- in un numero limitato di casi, fornendo un sostegno finanziario comunitario supplementare a quei partecipanti che mettono in comune risorse nel quadro di inviti congiunti a presentare proposte tra i loro rispettivi programmi nazionali e regionali («ERA-NET PLUS»).

La partecipazione della Comunità ai programmi avviati congiuntamente a norma dell'articolo 169 del trattato è particolarmente importante per la cooperazione europea su ampia scala, secondo una «geometria variabile» tra Stati membri che condividono esigenze e/o interessi. In casi ben definiti, tali iniziative basate sull'articolo 169, potrebbero essere avviate in stretta collaborazione con gli Stati membri, senza escludere una cooperazione con programmi intergovernativi sulla base di un insieme di criteri:

- pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari;
- definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del presente programma quadro;
- presenza di una base preesistente (programmi di ricerca esistenti o previsti);
- valore aggiunto europeo;
- massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, similitudine delle attività previste;
- efficacia dell'articolo 169 come mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.

Cooperazione internazionale

Le azioni di cooperazione internazionale, che presentano un valore aggiunto europeo e sono di interesse reciproco, previste da questa parte del settimo programma quadro sono:

- azioni per una partecipazione rafforzata dei ricercatori e degli istituti di ricerca dei paesi terzi nelle aree tematiche, con restrizioni appropriate, per ragioni di riservatezza, per il tema della sicurezza, con un forte incoraggiamento a cogliere tale opportunità;
- azioni specifiche di cooperazione in ciascuna area tematica, destinate ai paesi terzi qualora sussista un interesse reciproco alla cooperazione su temi particolari da selezionare sulla base del livello e delle esigenze dei paesi interessati sotto il profilo scientifico e tecnologico. Strettamente legate agli accordi di cooperazione bilaterale o ai dialoghi multilaterali tra l'UE e questi paesi o gruppi di paesi, queste azioni fungeranno da strumenti privilegiati per l'attuazione della cooperazione tra l'UE e questi paesi. In particolare si tratta di: azioni destinate a rafforzare le capacità di ricerca dei paesi candidati nonché dei paesi confinanti; attività di cooperazione destinate ai paesi in via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle loro esigenze particolari in settori quali la salute, compresa la ricerca relativa a malattie trascurate, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente e attuate in condizioni finanziarie adatte alle loro capacità.

La presente parte del programma quadro riguarda le azioni di cooperazione internazionale in ciascuna area tematica e le azioni trasversali. Tali azioni saranno attuate in coordinamento con le azioni previste dai programmi «Persone» e «Capacità» del programma quadro. Una strategia globale di cooperazione internazionale nell'ambito del settimo programma quadro sosterrà tali azioni.

TEMI

1. Salute

Obiettivo

Migliorare la salute dei cittadini europei e rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle industrie e delle aziende europee del settore della salute, affrontando nello stesso tempo questioni sanitarie di livello mondiale come le nuove epidemie. Si porrà l'accento sulla ricerca traslazionale (trasformazione di scoperte fondamentali in applicazioni cliniche compresa la validazione scientifica dei risultati sperimentali), lo sviluppo e la convalida di nuove terapie, i metodi di promozione della salute e di prevenzione compresa la promozione della salute dei bambini e di un invecchiamento sano, gli strumenti diagnostici e le tecnologie mediche, nonché sistemi sanitari sostenibili ed efficienti.

Motivazione

Il sequenziamento del genoma umano e i recenti progressi della postgenomica hanno rivoluzionato la ricerca nel campo della salute e delle patologie umane. L'integrazione delle ingenti quantità di dati, lo studio dei processi biologici sottostanti e lo sviluppo di tecnologie chiave per la bioindustria legata al settore sanitario richiedono la costituzione di masse critiche di competenze e risorse varie che non sono disponibili a livello nazionale, al fine di accrescere la conoscenza e la capacità di intervento.

Per conseguire progressi significativi nella ricerca traslazionale in campo sanitario, fondamentali per garantire che la ricerca biomedica produca benefici concreti e migliori la qualità della vita, sono anche necessarie multidisciplinarietà e strategie paneuropee che coinvolgono varie parti interessate. Tali strategie consentono all'Europa di contribuire più efficacemente alle attività internazionali per lottare contro malattie diffuse in tutto il mondo.

La ricerca clinica concernente numerose malattie (ad esempio cancro, malattie cardiovascolari e infettive, malattie mentali e disturbi neurologici, in particolare quelli collegati all'invecchiamento, come la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson) si basa su sperimentazioni multicentriche internazionali per conseguire il numero necessario di pazienti in un breve arco di tempo.

La ricerca epidemiologica richiede un'ampia diversità di popolazioni e di reti internazionali per giungere a conclusioni significative. Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapie per le malattie rare, insieme alla realizzazione di ricerche epidemiologiche su tali malattie, presuppone inoltre strategie «plurinazionali» per aumentare il numero di pazienti in ciascuno studio. Lo svolgimento di attività di ricerca al servizio delle politiche sanitarie a livello europeo consente inoltre di paragonare modelli, sistemi, dati e materiali concernenti i pazienti conservati nelle basi dati e nelle biobanche nazionali.

Una ricerca biomedica forte a livello di UE contribuirà al rafforzamento della competitività delle biotecnologie sanitarie, della tecnologia medica e delle industrie farmaceutiche europee. La collaborazione dell'UE con i paesi in via di sviluppo consentirà a tali paesi di sviluppare capacità di ricerca. L'UE deve inoltre svolgere un ruolo attivo nella creazione di un ambiente favorevole all'innovazione nei settori pubblico e farmaceutico che risponda alle esigenze in materia di sanità pubblica, al fine in particolare di ottimizzare i successi della ricerca clinica. Le PMI orientate alla ricerca sono i principali motori economici delle industrie delle biotecnologie sanitarie e delle tecnologie mediche. Sebbene l'Europa vanti attualmente un numero più elevato di imprese biotecnologiche rispetto agli Stati Uniti, la maggior parte di esse sono di dimensioni inferiori e meno mature dei loro concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-privato a livello di UE agevoleranno il loro sviluppo. La ricerca a livello UE contribuirà inoltre all'elaborazione di nuove regole e norme per istituire un quadro legislativo adeguato per le nuove tecnologie mediche (ad esempio per la medicina rigenerativa). Il ruolo guida della ricerca e dell'innovazione europee nel settore delle strategie di sperimentazione alternative, in particolare metodi non basati sugli animali, dovrebbe essere assicurato.

Le attività che saranno prese in considerazione, che comprendono la ricerca indispensabile per le esigenze delle politiche, sono definite qui di seguito. Se del caso saranno sostenuti i programmi di ricerca a lungo termine sul modello dei programmi istituiti dalle piattaforme tecnologiche europee, come quella sui farmaci innovativi. Per soddisfare nuove esigenze politiche, possono essere finanziate altre azioni, ad esempio nei settori della politica sanitaria e della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Sarà riservata un'attenzione specifica a questioni strategiche quali la salute dei bambini e le malattie pediatriche nonché la salute degli anziani, di cui si dovrà tener conto ove opportuno nell'ambito di tutte le attività attinenti al presente tema.

Nell'ambito di ciascuna delle seguenti attività si terrà conto di questioni etiche, giuridiche e socioeconomiche.

Attività

— Biotecnologie, strumenti generici e tecnologie mediche per la salute umana

- Ricerca ad alto rendimento (high-throughput). Si tratta di catalizzare i progressi nella genomica fondamentale (genomica e postgenomica) e nella ricerca biomedica perfezionando la produzione, la standardizzazione, l'acquisizione e l'analisi di dati.
- Individuazione, diagnosi e monitoraggio. Si porrà l'accento su strategie e tecnologie non invasive o poco invasive, quali i nuovi strumenti preventivi per la medicina rigenerativa (ad esempio mediante l'immaginografia e la diagnostica molecolare).

- Previsione dell'adeguatezza, della sicurezza e dell'efficacia delle terapie. Si intende sviluppare e convalidare marcatori biologici, metodi e modelli in vitro e in vivo, ivi compresa la simulazione, la farmacogenomica, le strategie selettive e di somministrazione e le alternative alla sperimentazione animale.
- Strategie ed interventi terapeutici innovativi. Si mira a ricercare, consolidare e sviluppare ulteriormente terapie e tecnologie avanzate con potenziali applicazioni per numerosi disturbi e malattie, quali nuovi strumenti terapeutici per la medicina rigenerativa.
- Ricerca traslazionale al servizio della salute umana
- Integrazione di dati e processi biologici: rilevazione su ampia scala di dati, biologia dei sistemi (compresa la modellizzazione di sistemi complessi). Generazione e analisi dell'ingente quantità di dati necessari per comprendere meglio le complesse reti di regolazione di migliaia di geni e prodotti genici che controllano processi biologici fondamentali in tutti gli organismi pertinenti ed a tutti i livelli di organizzazione.
- Ricerca sul cervello e relative patologie, sviluppo umano e invecchiamento. Esplorazione del processo di un invecchiamento sano e del modo in cui i geni e l'ambiente interagiscono con l'attività cerebrale, sia in condizioni normali sia in presenza di patologie del cervello e patologie pertinenti connesse con l'età (ad esempio la demenza).
- Ricerca traslazionale concernente le malattie infettive. Lotta contro la resistenza ai farmaci, le minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nonché l'epatite ed epidemie potenzialmente nuove e riemergenti (ad esempio la SARS e tipi di influenza altamente patogeni).
- Ricerca traslazionale nelle principali malattie: cancro, malattie cardiovascolari, diabete/obesità; malattie rare; altre malattie croniche comprese l'artrite e le malattie muscoloscheletriche e reumatiche e le malattie respiratorie, comprese quelle causate da allergie. Sviluppo di strategie incentrate sul paziente, dalla prevenzione alla diagnosi con particolare attenzione per la cura, ivi compresa la ricerca clinica e l'uso di ingredienti attivi. Si terrà conto di aspetti della medicina palliativa.
- Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei
- Trasferire i risultati clinici nella pratica clinica. Creazione della base di conoscenze per il processo decisionale clinico e per le modalità di trasferimento dei risultati della ricerca clinica nella pratica clinica, con particolare attenzione per la sicurezza dei pazienti e un uso più adeguato dei farmaci (ivi compresi alcuni aspetti di farmacovigilanza e dei farmaci complementari e alternativi scientificamente testati) e per specificità dei bambini, delle donne e degli anziani.
- Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi di assistenza sanitaria, ivi compresi i sistemi sanitari transitori e le strategie di assistenza a domicilio. Trasformazione degli interventi concreti in decisioni gestionali, valutazione dei costi, dell'efficacia e dei benefici di vari interventi, anche per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti, definizione delle esigenze e delle condizioni per un'adeguata offerta di risorse umane, analisi dei fattori che condizionano l'equità dell'accesso alle cure sanitarie di elevata qualità (anche per le persone svantaggiate), ivi compresa l'analisi dei cambiamenti della popolazione (ad esempio invecchiamento, mobilità e migrazione, evoluzione del lavoro).
- Perfezionamento della prevenzione delle malattie ed uso più adeguato dei farmaci. Elaborazione di interventi efficienti in materia di sanità pubblica concernenti i determinanti generali della salute (come lo stress, i regimi alimentari, lo stile di vita o i fattori ambientali e la loro interazione con i farmaci). Individuazione di interventi efficaci in contesti sanitari diversi per perfezionare la prescrizione di medicinali ed ottimizzare l'uso da parte dei pazienti (ivi compresi gli aspetti di farmacovigilanza e di interazione dei farmaci).
- Uso adeguato di terapie e tecnologie sanitarie nuove. Valutazione della sicurezza e dell'efficacia a lungo termine e monitoraggio dell'uso su ampia scala di nuove tecnologie mediche (ivi compresi singoli dispositivi) e terapie avanzate che garantiscano un elevato livello di protezione e beneficio per la sanità pubblica.

2. Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie

Obiettivo

Creazione di una bioeconomia europea basata sulla conoscenza ⁽¹⁾ associando scienza, industria ed altre parti interessate, per sfruttare opportunità di ricerca nuove e emergenti che riguardino problematiche sociali, ambientali ed economiche come la crescente richiesta di alimenti più sicuri, più sani e di migliore qualità e di un uso e una produzione sostenibili di risorse biologiche rinnovabili; il rischio in aumento di malattie epizootiche e zoonotiche e di disturbi legati all'alimentazione; le minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della produzione agricola, dell'acquacoltura e della pesca; la crescente domanda di prodotti alimentari di elevata qualità, nel rispetto del benessere degli animali e dei contesti rurali e costieri nonché delle esigenze dietetiche specifiche dei consumatori.

Motivazione

Le innovazioni e il progresso delle conoscenze in materia di gestione, produzione ed uso sostenibili delle risorse biologiche (microrganismi, piante ed animali) costituiranno la base per prodotti nuovi, sostenibili, sicuri, efficienti e competitivi per l'agricoltura, la pesca, i mangimi, l'alimentazione, la salute, la silvicoltura e le relative industrie. In linea con la strategia europea concernente le scienze della vita e le biotecnologie ⁽²⁾, ciò contribuirà a rafforzare la competitività dell'agricoltura e dell'industria biotecnologica, delle sementi e alimentare europea, in particolare le PMI ad alta tecnologia, migliorando nel contempo la protezione sociale e il benessere.

Le ricerche concernenti la sicurezza della catena alimentare umana e animale, le patologie legate all'alimentazione, le scelte alimentari e l'impatto dei prodotti alimentari e dell'alimentazione sulla salute concorreranno a combattere i disturbi legati all'alimentazione (tra cui obesità e allergie) e le malattie infettive (ad esempio le encefalopatie spongiformi trasmissibili, l'influenza aviaria), contribuendo nello stesso tempo all'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni vigenti e all'elaborazione di quelle future nel settore della sanità pubblica, della salute degli animali, della fitosanità e della tutela dei consumatori.

La diversità delle industrie europee e le loro dimensioni prevalentemente ridotte in queste aree, pur rappresentando un punto di forza e un'opportunità dell'Unione, danno origine ad approcci diversi nei confronti di problemi analoghi che si affrontano meglio mediante una maggiore collaborazione e la condivisione di competenze, ad esempio in materia di metodologie, tecnologie, processi e norme nuovi risultanti dalle modifiche della legislazione comunitaria.

Molte piattaforme tecnologiche europee contribuiscono alla determinazione di priorità di ricerca comuni in settori quali la genomica e la biotecnologia vegetali, la silvicoltura e le relative industrie, la salute degli animali a livello mondiale, la cura degli animali da allevamento, le biotecnologie alimentari e industriali. La ricerca svolta consentirà di acquisire la base di conoscenze necessaria per sostenere la politica agricola comune e la strategia forestale europea; le problematiche in materia di agricoltura e commercio; gli aspetti di sicurezza relativi agli organismi geneticamente modificati («OGM»); la regolamentazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; le norme comunitarie in materia di salute, controllo delle patologie e benessere degli animali; la riforma della politica comune della pesca ai fini dello sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e la sicurezza dei prodotti alimentari provenienti dal mare ⁽³⁾. Data la rilevanza sociale, si prevede inoltre una reazione flessibile alle nuove esigenze strategiche, in particolare in relazione ai nuovi rischi e alle nuove tendenze ed esigenze economiche e sociali.

Attività

- Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: agevolare la ricerca in tecnologie quali la genomica, la proteomica, la metabolomica, la biologia dei sistemi, la bioinformatica e le tecnologie convergenti per i microrganismi, le piante e gli animali, ivi compresa la ricerca sullo sfruttamento e sull'uso sostenibile della loro biodiversità.

Per le risorse biologiche del suolo la ricerca verterà sui seguenti aspetti: fertilità dei terreni, raccolti migliorati e sistemi di produzione perfezionati, in tutta la loro diversità, ivi compresa l'agricoltura biologica, i sistemi di produzione di qualità ed il controllo e la valutazione degli impatti degli OGM sull'ambiente e sugli esseri umani; la fitosanità; agricoltura e silvicoltura sostenibili, competitive e multifunzionali; sviluppo rurale; salute e benessere degli animali, allevamento e produzione animale; malattie infettive degli animali compresi studi epidemiologici, le zoonosi ed i loro meccanismi patogeni e le malattie legate ai mangimi animali; altre minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della produzione alimentare, compresi i cambiamenti climatici; smaltimento sicuro dei rifiuti animali.

⁽¹⁾ Il termine «bioeconomia» comprende tutte le industrie ed i settori economici che producono, gestiscono e sfruttano, in un modo o nell'altro, risorse biologiche e relativi servizi, industrie di produzione o di consumo, come l'agricoltura, i prodotti alimentari, la pesca, la silvicoltura ecc.

⁽²⁾ «Le scienze della vita e la biotecnologia — Una strategia per l'Europa»; COM(2002)0027.

⁽³⁾ La ricerca complementare concernente la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse naturali rientra nell'ambito del tema «Ambiente» (che comprende i cambiamenti climatici).

Per le risorse biologiche provenienti dagli ambienti acquatici la ricerca mirerà alla sostenibilità e alla competitività della pesca, fornirà la base scientifica e tecnica di gestione della pesca e sosterrà lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura compresi l'allevamento e il benessere.

Sviluppo degli strumenti (compresi gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) necessari ai responsabili delle politiche e ad altri operatori in settori quali l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e lo sviluppo rurale (paesaggio, pratiche di gestione del territorio ecc); contesti socioeconomici ed etici della produzione.

- «Dalla tavola ai campi» — Prodotti alimentari (compresi i frutti di mare), salute e benessere: aspetti dei prodotti alimentari e dei mangimi legati alla sanità, all'industria, alla cultura, alla società e al consumo oltre che alle tradizioni, comprendenti anche le scienze comportamentali e cognitive; nutrizione, malattie e disturbi legati all'alimentazione, compresa l'obesità in età infantile e adulta e le allergie; nutrizione in relazione alla prevenzione delle malattie (compreso l'aumento delle conoscenze in materia di componenti e proprietà dei prodotti alimentari benefici per la salute); tecnologie innovative di trattamento dei prodotti alimentari e dei mangimi (compreso l'imballaggio e le tecnologie derivanti da settori non alimentari); perfezionamento della qualità e della sicurezza, sul piano chimico e biologico, dei prodotti alimentari, delle bevande e dei mangimi; metodologie che garantiscano il miglioramento della sicurezza alimentare; integrità (e controllo) della catena alimentare; impatti ambientali sotto il profilo fisico e biologico della catena alimentare/umana e animale e sulla stessa; impatto e resistenza della catena alimentare ai cambiamenti a livello planetario; concetto di catena alimentare intera (anche per i frutti di mare ed altre materie prime e componenti alimentari); tracciabilità e suo ulteriore sviluppo; autenticità dei prodotti alimentari; sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti.
- Scienze della vita, biotecnologie e biochimica, per prodotti e processi non alimentari sostenibili: Miglioramento dei raccolti e delle risorse forestali, materie prime alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi comprese le risorse marine) per la produzione di energia, la tutela dell'ambiente e la fabbricazione di prodotti ad elevato valore aggiunto, come i materiali e le sostanze chimiche (ivi comprese le risorse biologiche utilizzabili nell'industria farmaceutica ed in medicina), tra cui i sistemi di allevamento/coltivazione, i bioprocessi e i concetti di «bioraffinamento» innovativi; biocatalisi; nuovi e migliori microrganismi e enzimi; prodotti e processi della silvicoltura; bio-risanamento ambientale e sistemi di bio-trattamento meno inquinanti, utilizzo di rifiuti e sottoprodotti agroindustriali.

3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Obiettivo

Migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di dominare e plasmare gli sviluppi futuri delle TIC in modo da soddisfare la domanda della società e dell'economia. Le TIC costituiscono il nucleo della società basata sulla conoscenza. Le attività rafforzeranno la base scientifica e tecnologica dell'Europa e garantiranno la sua leadership globale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione e la creatività nei prodotti, nei servizi e nei processi mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Queste attività contribuiranno inoltre a ridurre il divario digitale e l'esclusione sociale.

Motivazione

Le TIC sono fondamentali per il futuro dell'Europa e indispensabili per la realizzazione dell'agenda di Lisbona. Esse hanno un impatto catalitico in tre settori chiave: produttività ed innovazione, ammodernamento dei servizi pubblici e progresso scientifico e tecnologico. Nelle nostre economie metà degli aumenti di produttività sono legati all'impatto delle TIC sui prodotti, i servizi e i processi aziendali. Le TIC costituiscono il fattore principale di innovazione e creatività e consentono di controllare i cambiamenti delle catene di valore nei settori industriali e dei servizi.

Le TIC sono essenziali per far fronte all'aumento della domanda di cure sanitarie e sociali, in particolare per le persone con bisogni particolari compresi gli anziani, e per modernizzare i servizi in settori di pubblico interesse, quali l'istruzione, il patrimonio culturale, la sicurezza, l'energia, i trasporti e l'ambiente, nonché per promuovere l'accessibilità e la trasparenza dei processi di governance e di sviluppo delle politiche. Le TIC svolgono un ruolo importante nella gestione e nella comunicazione delle attività di RST ed esercitano un effetto catalizzatore sul progresso in altri settori scientifici e tecnologici in quanto modificano il modo in cui i ricercatori lavorano, cooperano e innovano.

Le esigenze economiche e sociali crescenti, insieme all'integrazione costante delle TIC e all'esigenza di superare i limiti tecnologici, nonché di sviluppare prodotti e servizi innovativi e di elevato valore, basati sulle TIC, impongono un programma di ricerca sempre più denso. Avvicinare la tecnologia alle persone e alle esigenze organizzative significa: nascondere la complessità della tecnologia, illustrandone, su richiesta, le funzionalità; renderla funzionale, facile da usare, disponibile e a buon mercato; offrire applicazioni, soluzioni e servizi nuovi basati sulle TIC che siano sicuri, affidabili e adattabili alla situazione in cui si trova l'utilizzatore e alle sue preferenze. Condizionati dalla richiesta di «più per meno», i ricercatori nel settore delle TIC sono coinvolti in una gara a livello mondiale incentrata sulla miniaturizzazione, sulla padronanza della convergenza delle tecnologie informatiche, di comunicazione e dei media, comprese un'ulteriore interoperabilità tra sistemi e la convergenza con altre scienze e discipline pertinenti, sulla costruzione di sistemi in grado di imparare ed evolvere.

Una nuova ondata di tecnologie sta nascendo da queste varie attività. Le attività di ricerca sulle TIC fanno ricorso anche ad un'ampia gamma di discipline scientifiche e tecnologiche, come le scienze della vita e le scienze biologiche, la chimica, la psicologia, la pedagogia, le scienze cognitive e le scienze sociali e umanistiche.

Le TIC rappresentano uno dei settori a più elevata densità di ricerca, in cui le attività, del settore pubblico e privato, rappresentano un terzo dell'insieme delle attività di ricerca di tutte le principali economie. Sebbene l'Europa vanti già una posizione di leadership industriale e tecnologica in settori chiave delle TIC, essa registra un certo ritardo, rispetto ai suoi principali concorrenti, per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca in tale settore. Saremo in grado di beneficiare al massimo delle opportunità offerte dai progressi nelle TIC solo concentrando nuovamente e in modo più adeguato le attività di ricerca a livello europeo. L'attività di ricerca sulle TIC basata sul modello di sviluppo «fonte aperta» sta dimostrando la propria utilità come fonte di innovazione e di crescente collaborazione. I risultati delle ricerche sulle TIC possono seguire diverse vie di utilizzo e portare a diversi modelli imprenditoriali.

Le attività di ricerca sulle TIC si articoleranno strettamente con le azioni strategiche a favore della loro diffusione e con le misure di regolamentazione nell'ambito di una strategia globale ed olistica. Le priorità sono state fissate a seguito di vastissime consultazioni e sulla base dei contributi di una serie di piattaforme tecnologiche europee e iniziative industriali in settori quali la nanoelettronica, i microsistemi, i sistemi incorporati, le comunicazioni mobili e senza fili, i mezzi di comunicazione elettronici, la fotonica, la robotica e il software, i servizi e i grid, incluso il software gratuito, libero e con codice sorgente aperto (FLOSS — Free, Libre and Open Source Software). Occorre altresì tener conto delle tematiche correlate con la sostenibilità, specie in campo elettronico.

Attività

Il ruolo della ricerca nelle tecnologie future ed emergenti è particolarmente rilevante nell'ambito di questo tema: si tratta di sostenere la ricerca alle frontiere della conoscenza nel settore delle TIC di base e nelle loro associazioni con altre aree e discipline pertinenti; elaborare nuove idee e usi radicalmente nuovi ed esplorare nuovi percorsi di ricerca in materia di TIC, ivi compresi lo sfruttamento degli effetti quantici, l'integrazione di sistemi e i sistemi intelligenti.

— I pilastri tecnologici delle TIC:

- Nanoelettronica, fotonica e micro/nanosistemi integrati: superare i limiti della miniaturizzazione, integrazione, varietà, immagazzinamento e densità; potenziare le prestazioni e la producibilità a costi ridotti; agevolare l'incorporazione delle TIC in vari tipi di applicazioni; interfacce; ricerca a monte che richiede l'esplorazione di nuovi concetti.
- Reti di comunicazione universali e a capacità illimitata: accesso universale mediante reti eterogenee — fisse, mobili, senza filo e di radiodiffusione che vanno dalla sfera personale all'area regionale e mondiale — che consentono la fornitura continua di volumi sempre più consistenti di dati e servizi in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.
- Sistemi, informatica e controllo incorporati: sistemi e prodotti informatici, di immagazzinamento e di comunicazione potenti, sicuri e distribuiti, affidabili ed efficienti, incorporati in oggetti e in infrastrutture fisiche e in grado di rilevare e controllare il proprio ambiente e di adattarvisi; interoperabilità di sistemi discreti e continui.
- Software, grid, sicurezza e affidabilità: software e servizi dinamici, adattabili, dal funzionamento sicuro e affidabili, piattaforme per software e servizi, sistemi complessi e nuove architetture di trattamento, ivi compresa la loro offerta come servizio.
- Sistemi di conoscenza, cognitivi e di apprendimento: sistemi semantici; acquisizione e sfruttamento delle conoscenze incorporate nel web e dei contenuti multimediali; sistemi artificiali «bio-ispirati» che percepiscono, comprendono, apprendono ed evolvono ed agiscono in modo autonomo; apprendimento da parte di macchine di facile utilizzo e di persone basato su una comprensione più profonda della cognizione umana.
- Simulazione, visualizzazione, interazione e realtà miste: strumenti per la progettazione innovativa e la creatività nei prodotti, i servizi e i mezzi di comunicazione digitali e per l'interazione e la comunicazione naturali con funzioni linguistiche integrate ed un contesto ricco.
- Nuove prospettive delle TIC, sulla base di altre discipline scientifiche e tecnologiche, che si avvalgono di elementi tratti dalla matematica e dalla fisica, dalle biotecnologie, dalle scienze della vita e dei materiali, per la miniaturizzazione di dispositivi TIC fino a dimensioni compatibili con gli organismi viventi e interagenti con essi per incrementare le prestazioni e la facilità d'uso dell'ingegneria dei sistemi e del trattamento delle informazioni, nonché per la modellizzazione e la simulazione del mondo vivente.

- Integrazione di tecnologie:
 - Ambienti personali: dispositivi personali informatici e di comunicazione, accessori, prodotti indossabili (wearables), impianti; e loro interfacce e interconnessioni con servizi e risorse.
 - Ambienti domestici: comunicazione, monitoraggio, controllo, assistenza; interoperabilità continua ed utilizzo di tutti i dispositivi; contenuti e servizi digitali interattivi.
 - Sistemi robotici: sistemi autonomi avanzati; cognizione, controllo, attitudine all'azione, interazione naturale e cooperazione; miniaturizzazione, tecnologie umanoidi.
 - Infrastrutture intelligenti: strumenti che rendono le infrastrutture indispensabili per la vita quotidiana più efficaci e più facili da utilizzare, più adattabili e di manutenzione più agevole, più robuste e resistenti ai guasti.
- Ricerca sulle applicazioni:
 - TIC per affrontare le sfide della società: nuovi sistemi, nuovi materiali, strutture, tecnologie e servizi in settori di interesse pubblico per migliorare la qualità, l'efficienza, l'accesso e l'inclusione, compresa l'accessibilità per i disabili; applicazioni di facile uso, integrazione di nuove tecnologie ed iniziative quali la domotica per categorie deboli (ambient assisted living):
 - nell'ambito della sanità, migliorare la prevenzione e la fornitura di assistenza sanitaria, la diagnosi precoce, la terapia e la personalizzazione; l'autonomia, la sicurezza, il controllo e la mobilità dei pazienti; spazio di informazione sanitaria per trarre conoscenze nuove e gestirle;
 - rafforzare l'inclusione e l'equa partecipazione e impedire i divari digitali; tecnologie per l'assistenza di anziani e disabili; approccio progettuale detto «progettare per tutti» (design for all);
 - per la mobilità, sistemi di trasporto intelligenti basati sulle TIC, veicoli e soluzioni per servizi intelligenti a scopi turistici, che consentano la circolazione di persone e merci con la massima sicurezza, confort, efficienza e nel rispetto dell'ambiente;
 - a sostegno dell'ambiente, della gestione dei rischi e dello sviluppo sostenibile, prevenire o ridurre la vulnerabilità ed attenuare le conseguenze dei disastri naturali, degli incidenti industriali e delle attività umane connesse allo sviluppo economico;
 - per i governi a tutti i livelli: efficienza, apertura ed affidabilità per un'amministrazione pubblica di livello eccezionale e collegamenti con cittadini e imprese, a sostegno della democrazia e in modo da consentire a tutti di accedere alle informazioni.
 - TIC per i contenuti, la creatività e lo sviluppo personale:
 - nuovi paradigmi per i mezzi di comunicazione e nuove forme di contenuto, incluso l'intrattenimento; creazione di contenuti digitali interattivi e accesso agli stessi; arricchimento delle esperienze degli utilizzatori; fornitura di contenuti efficace rispetto ai costi; gestione dei diritti digitali; media ibridi;
 - apprendimento potenziato dalla tecnologia; soluzioni di apprendimento adattivo e contestualizzato; apprendimento attivo;
 - sistemi basati sulle TIC a sostegno dell'accessibilità e dell'uso nel tempo di risorse e mezzi culturali e scientifici digitali in un ambiente multilingue e multiculturale, anche per quanto riguarda il patrimonio culturale.
 - TIC al servizio delle imprese e dell'industria:
 - nuove forme di processi aziendali in rete, cooperativi e dinamici, ecosistemi digitali, anche per rendere possibile la cooperazione tra le organizzazioni e le collettività di piccole e medie dimensioni; organizzazione ottimale del lavoro e ambienti di lavoro in collaborazione mediante condivisione delle conoscenze e servizi interattivi (ad esempio nel settore del turismo);
 - produzione, comprese le industrie tradizionali: progettazione rapida e adattiva; produzione e consegna di merci altamente personalizzate; produzione digitale e virtuale; strumenti di modellizzazione, simulazione, ottimizzazione e presentazione; prodotti TIC miniaturizzati e integrati.
 - TIC al servizio della fiducia: gestione dell'identità; autenticazione ed autorizzazione; tecnologie a sostegno della riservatezza; gestione di diritti e mezzi; protezione contro le minacce informatiche, in coordinamento con altri temi, in particolare col tema della sicurezza.

4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

Obiettivo

Rafforzare la competitività dell'industria europea e generare conoscenze per garantire la sua trasformazione da un'industria ad alta intensità di risorse in un'industria ad alto coefficiente di conoscenze, generando cambiamenti graduali nelle conoscenze e l'attuazione di conoscenze decisive per nuove applicazioni all'intersezione tra tecnologie e discipline diverse. Questo apporterà benefici sia alle nuove industrie ad alta tecnologia sia alle industrie tradizionali di valore superiore fondate sulla conoscenza, con particolare attenzione per la diffusione appropriata dei risultati RST tra le PMI. Tali attività sono principalmente destinate a rendere possibili tecnologie che hanno un impatto su tutti i settori industriali e su molti altri temi del settimo programma quadro.

Motivazione

Le difficoltà crescenti che caratterizzano molte attività industriali non si registrano solo nei settori tradizionali ad alta intensità di manodopera, ma si osservano ormai anche in settori intermedi — che costituiscono i punti di forza dell'industria europea — e anche in alcuni settori di alta tecnologia. È necessario mantenere una solida base industriale rafforzando i contenuti in conoscenze dell'industria esistente nonché sviluppando in Europa un'industria forte basata sulla conoscenza, ad alto coefficiente di conoscenze, ponendo l'accento sullo sfruttamento della ricerca di base finalizzata ad applicazioni industriali. Questo processo comprenderà la modernizzazione della base di PMI esistenti e l'istituzione e successiva crescita di nuove PMI «guidate dalla conoscenza», grazie alla diffusione delle conoscenze e delle competenze e ai programmi di collaborazione.

La competitività dell'industria in futuro dipenderà ampiamente dalle nanotecnologie e dalle loro applicazioni. La RST in materia di nanoscienze e nanotecnologie intrapresa in vari settori può accelerare la trasformazione dell'industria europea. L'UE vanta una leadership riconosciuta in settori quali le nanoscienze, le nanotecnologie, i materiali e le tecnologie di produzione, che deve essere rafforzata per proteggere e potenziare la posizione dell'UE in un contesto mondiale estremamente competitivo.

I materiali con nuove proprietà sono di fondamentale importanza per la competitività futura dell'industria europea e alla base del progresso tecnico in vari settori.

Priorità interessanti per l'industria e l'integrazione di tali priorità in applicazioni settoriali possono essere realizzate mediante attività quali le piattaforme tecnologiche europee in settori quali la nanoelettronica, la fabbricazione, la produzione di energia, l'acciaio, la chimica, l'energia, l'industria dei trasporti, l'edilizia, la sicurezza industriale, i tessuti, la ceramica, l'industria forestale e la nanomedicina. Ciò contribuirà a stabilire priorità ed obiettivi di ricerca comuni. Inoltre, reagendo in modo flessibile alle nuove esigenze strategiche che dovessero sorgere nel corso del periodo di applicazione del settimo programma quadro, saranno affrontate le questioni strategiche, regolamentari, di standardizzazione pertinenti e gli aspetti legati all'impatto.

Attività

— Nanoscienze e nanotecnologie

— Generazione di nuove conoscenze sui fenomeni legati all'interfaccia e alle dimensioni; controllo su scala nanometrica delle proprietà dei materiali per nuove applicazioni; integrazione di tecnologie su scala nanometrica, compreso il monitoraggio e il rilevamento; proprietà autoassemblanti; nanomotori; nanomacchine e nanosistemi; metodi e strumenti di caratterizzazione e manipolazione su scala nanometrica; tecnologie nanometriche e di alta precisione nel settore della chimica per la produzione di materiali di base e componenti; studio e fabbricazione di componenti nanometrici precisi; impatto sulla sicurezza umana, sulla salute e sull'ambiente; metrologia, monitoraggio e rilevamento, nomenclatura e norme, esplorazione di nuovi concetti e strategie per le applicazioni settoriali, ivi compresa l'integrazione e la convergenza di tecnologie emergenti. Le attività esamineranno inoltre l'impatto delle nanotecnologie sulla società e la pertinenza delle nanoscienze e delle nanotecnologie per la soluzione dei problemi della società.

— Materiali

— Generazione di nuove conoscenze sui materiali e sulle superfici ad alte prestazioni per nuovi prodotti e processi, nonché per la loro riparazione; materiali basati sulle conoscenze con proprietà personalizzate e prestazioni prevedibili; progettazione e simulazione più affidabili; modellizzazione computazionale; maggiore complessità; compatibilità ambientale; integrazione della funzionalità nano-micro-macro nella tecnologia chimica e nelle industrie di trattamento dei materiali; nuovi nanomateriali, compresi i nanocomposti, biomateriali e materiali ibridi, ivi compresa la progettazione e il controllo del loro trattamento, delle loro proprietà e delle loro prestazioni.

- Nuove modalità di produzione
 - Creare le condizioni e i mezzi per una produzione sostenibile ad alto coefficiente di conoscenze, ivi compresa l'elaborazione, lo sviluppo e la convalida di nuovi paradigmi che soddisfino le esigenze industriali emergenti, e promuovere la modernizzazione della base industriale europea; sviluppo di mezzi di produzione generici per una produzione adattiva, in rete e basata sulla conoscenza; sviluppo di nuovi concetti di ingegneria che valorizzino la convergenza delle tecnologie (ad es. nanotecnologie, microtecnologie, biotecnologie, geotecnologie, tecnologie dell'informazione, ottiche, cognitive e loro requisiti ingegneristici) per la prossima generazione di prodotti e servizi nuovi o rinnovati ad alto valore aggiunto e adeguamento all'evoluzione delle esigenze; impegnare tecnologie di produzione ad alto rendimento.
- Integrazione di tecnologie per applicazioni industriali
 - Integrazione di nuove conoscenze, delle nanotecnologie e delle microtecnologie, dei materiali e della produzione in applicazioni settoriali e transettoriali, tra cui: salute, prodotti alimentari, edilizia ed edifici, trasporti, energia, informazione e comunicazione, chimica, ambiente, tessili e abbigliamento, calzature, industria forestale, acciaio, ingegneria meccanica.

5. Energia

Obiettivo

Adeguare l'attuale sistema energetico rendendolo maggiormente sostenibile, meno dipendente da combustibili importati, fondato su una gamma diversificata di fonti di energia, in particolare fonti rinnovabili, vettori energetici e fonti non inquinanti; rafforzare l'efficienza energetica, anche razionalizzando l'utilizzo e l'immagazzinamento dell'energia; far fronte alle sfide, sempre più pressanti, della sicurezza dell'approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la competitività delle industrie europee.

Motivazione

I sistemi energetici devono far fronte a importanti sfide. Le tendenze allarmanti della domanda energetica mondiale a fronte della limitatezza delle risorse convenzionali di greggio e di gas naturale, nonché l'esigenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per attenuare le conseguenze devastanti del cambiamento climatico, la volatilità dannosa dei prezzi del petrolio (soprattutto per il settore dei trasporti che dipende fortemente dal petrolio) e l'instabilità geopolitica delle regioni produttrici impongono di individuare e sviluppare con urgenza soluzioni adeguate e tempestive. La ricerca energetica reca un notevole contributo per garantire prezzi energetici accessibili ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Per sviluppare tecnologie e misure quanto più possibile ecologiche ed efficaci rispetto ai costi sono necessarie attività di ricerca e dimostrazione che consentano all'UE di conseguire i suoi obiettivi, compresi quelli stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto, e rispettare gli impegni assunti in materia energetica, come illustrato nel Libro verde del 2000 sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽¹⁾, nel Libro verde del 2005 sull'efficienza energetica ⁽²⁾ e nel Libro verde del 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura ⁽³⁾.

L'Europa ha acquisito una posizione di leadership mondiale in una serie di tecnologie di produzione e di efficienza energetica. È una pioniera nel settore delle tecnologie rinnovabili moderne, come l'energia solare, la bioenergia e l'energia eolica. L'UE è inoltre una concorrente mondiale per le tecnologie di produzione e distribuzione dell'energia e vanta una forte capacità di ricerca nel settore della cattura e del sequestro del carbonio. Questa posizione, tuttavia, fa fronte attualmente a una temibile concorrenza (in particolare degli Stati Uniti e del Giappone). L'Europa deve pertanto mantenere e sviluppare la sua posizione guida che richiede ampi sforzi e collaborazione a livello internazionale.

La trasformazione radicale del sistema energetico in un sistema energetico affidabile, competitivo e sostenibile le cui emissioni di CO₂ siano ridotte o nulle presuppone l'adozione di nuove tecnologie e nuovi materiali, con rischi troppo elevati e profitti troppo incerti perché le imprese private apportino la totalità degli investimenti necessari per la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la fase operativa. Il sostegno pubblico dovrebbe pertanto svolgere un ruolo fondamentale nella mobilitazione degli investimenti privati e l'impegno e le risorse europee dovrebbero essere associati in un modo più coerente ed efficace per competere con le economie che stanno investendo massicciamente e in modo continuato in tecnologie analoghe. Le piattaforme tecnologiche europee svolgono un ruolo importante da questo punto di vista, mobilitando le attività di ricerca necessarie in modo coordinato. Le attività da realizzare per conseguire l'obiettivo sono specificate qui di seguito. È compresa un'attività specifica incentrata sulle conoscenze per il processo di elaborazione delle politiche in materia energetica, attività che può fornire sostegno anche alle nuove esigenze strategiche emergenti, ad esempio riguardanti il ruolo della politica energetica europea negli sviluppi delle azioni internazionali sul cambiamento climatico e le interruzioni nell'approvvigionamento o le instabilità dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia. Un aumento di efficienza in tutto il sistema energetico, dalla fonte all'utente, è la base essenziale su cui si regge tutto il tema dell'energia. Dato il loro importante contributo ai sistemi energetici sostenibili del futuro, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica allo stadio dell'utilizzazione finale costituiranno la parte fondamentale di questo tema. Sarà rivolta particolare attenzione alla promozione della ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione nonché dello sviluppo di capacità in questo settore. Saranno sfruttate appieno a tal fine le sinergie con il programma «Energia intelligente — Europa» nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione. Sarà inoltre esplorata la possibilità di future iniziative su vasta scala che integrino finanziamenti da varie fonti (ad es. iniziative tecnologiche congiunte).

È compresa un'attività specifica incentrata sulle conoscenze per il processo di elaborazione delle politiche in materia energetica, attività che può fornire sostegno anche alle nuove esigenze strategiche emergenti, ad esempio riguardanti il ruolo della politica energetica europea negli sviluppi delle azioni internazionali sul cambiamento climatico e le interruzioni nell'approvvigionamento o le instabilità dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia.

⁽¹⁾ COM(2000)0769.

⁽²⁾ COM(2005)0265.

⁽³⁾ COM(2006)0105.

Attività

— Idrogeno e celle a combustibile

Azione integrata destinata a fornire una solida base tecnologica per garantire la competitività delle industrie dell'UE dell'idrogeno e delle celle a combustibile per applicazioni fisse, mobili e nei trasporti. La piattaforma tecnologica europea per l'idrogeno e le celle a combustibile contribuisce a questa attività proponendo una strategia integrata di ricerca e dispiegamento.

— Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Tecnologie destinate a rafforzare l'efficienza generale di conversione, il rapporto costi-efficienza e l'affidabilità, riducendo il costo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili interne, compresi i rifiuti, e per lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie adatte a condizioni regionali diverse.

— Produzione di combustibile rinnovabile

Sistemi integrati di produzione di combustibile e tecnologie integrate di conversione: sviluppare e ridurre il costo unitario dei combustibili solidi, liquidi e gassosi (compreso l'idrogeno) prodotti da fonti energetiche rinnovabili, compresi la biomassa e i rifiuti, ai fini di una produzione, un immagazzinamento, una distribuzione e un uso redditizio di combustibili «a zero emissioni di CO₂», in particolare biocarburanti per i trasporti e la generazione di elettricità.

— Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie e dispositivi, comprese le tecnologie di immagazzinamento, destinate a rafforzare l'efficienza e ridurre i costi del riscaldamento e della refrigerazione attivi e passivi da fonti energetiche rinnovabili, garantendone l'uso in condizioni regionali diverse allorché si può individuare un potenziale sufficiente.

— Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO₂ per la generazione di elettricità ad emissioni zero

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie per ridurre drasticamente l'impatto ambientale dei combustibili fossili in vista della creazione di centrali per la produzione di elettricità e/o di calore ad elevato rendimento ed efficaci rispetto ai costi, con emissioni vicino allo zero, grazie alle tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO₂, in particolare di immagazzinamento sotterraneo.

— Tecnologie pulite del carbone

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie per migliorare sostanzialmente in termini di efficienza, affidabilità e costi gli impianti, mediante lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone, e di altri combustibili solidi, compresi i processi chimici, anche per la produzione di vettori energetici secondari (ivi compreso l'idrogeno) e combustibili liquidi e gassosi. Le attività saranno collegate se del caso alle tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO₂ o all'utilizzo congiunto di biomassa.

— Reti di energia intelligenti

Ricerca, sviluppare e dimostrare i modi per aumentare l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità e la qualità delle reti e dei sistemi europei di gas ed elettricità, segnatamente nel contesto di un mercato energetico europeo più integrato, trasformando ad esempio le attuali reti di elettricità in una rete di servizio interattiva (clienti/operatori), sviluppando opzioni di immagazzinamento dell'energia ed eliminando gli ostacoli alla diffusione su ampia scala e all'effettiva integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e distribuite.

— Efficienza e risparmi energetici

Ricerca, sviluppare e dimostrare nuovi concetti, ottimizzare i concetti e le tecnologie comprovati per potenziare l'efficienza energetica e per consentire ulteriori risparmi dei consumi energetici finali e primari, durante il rispettivo ciclo di vita, degli edifici, (inclusa l'illuminazione), dei trasporti, dei servizi e del comparto industriale. Ciò presuppone l'integrazione di strategie e tecnologie di efficienza energetica (compresa la cogenerazione e la poligenerazione), l'uso di tecnologie energetiche nuove e rinnovabili e misure e dispositivi per la gestione della domanda di energia, nonché la dimostrazione di edifici con un minimo impatto sul clima.

— Conoscenze per l'elaborazione della politica energetica

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per valutare le principali problematiche economiche e sociali legate alle tecnologie energetiche e fornire obiettivi quantificabili e scenari a medio e lungo termine, ivi compreso il sostegno scientifico all'elaborazione delle politiche.

6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

Obiettivo

Gestione sostenibile dell'ambiente e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra clima, biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione, l'attenuazione e l'adeguamento delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

Motivazione

I problemi ambientali superano le frontiere nazionali e richiedono una strategia coordinata a livello paneuropeo e spesso a livello mondiale. Le risorse naturali della Terra e l'ambiente antropizzato subiscono forti pressioni dovute all'aumento demografico, all'urbanizzazione, all'edilizia, alla continua espansione dei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca, dei trasporti e dell'energia, nonché alla variabilità e al riscaldamento del clima a livello locale, regionale e globale. L'Europa deve istituire con l'ambiente un nuovo rapporto sostenibile, migliorando, nel contempo, la competitività e rafforzando l'industria europea. La cooperazione a livello di UE è indispensabile per raggiungere la massa critica, data la portata, la dimensione e la grande complessità della ricerca ambientale. Tale cooperazione agevolerà la programmazione comune, l'uso di basi di dati interconnesse e interoperabili e lo sviluppo di sistemi di osservazione e previsione coerenti e su larga scala. La ricerca dovrebbe concentrarsi sulle esigenze legate alla gestione dei dati ed ai servizi di informazione e sui problemi connessi al trasferimento, all'integrazione e alla mappatura dei dati.

Sono necessarie attività di ricerca a livello di UE per garantire il rispetto degli impegni internazionali quali la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed il relativo protocollo di Kyoto, la Convenzione dell'ONU sulla diversità biologica, la Convenzione dell'ONU per la lotta contro la desertificazione, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, gli obiettivi del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, compresa l'iniziativa «Acqua» dell'UE, e per i contributi al gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici e all'iniziativa «Osservazione globale della Terra».

Anche le politiche vigenti o in fase di elaborazione nell'UE, l'attuazione del sesto piano d'azione per l'ambiente e le relative strategie tematiche (ad esempio, la strategia dell'UE per l'ambiente marino), i piani d'azione, i programmi e le direttive in materia di tecnologie ambientali e ambiente e salute, la direttiva quadro sulle acque e la rete NATURA 2000 richiedono importanti attività di ricerca.

L'UE ha bisogno di rafforzare la propria posizione nei mercati mondiali per quanto riguarda le tecnologie ambientali. Tali tecnologie contribuiscono al consumo e alla produzione sostenibili ai fini di una crescita sostenibile, fornendo soluzioni «eco-efficaci» ai problemi ambientali a vari livelli e proteggendo il nostro patrimonio culturale e naturale. I vincoli ambientali incentivano l'innovazione e possono fornire opportunità commerciali e rafforzare la competitività, garantendo nel contempo un futuro più sostenibile per le prossime generazioni. Le piattaforme tecnologiche europee sull'approvvigionamento idrico e l'igienizzazione dell'acqua e sulla chimica sostenibile confermano l'esigenza di un'azione a livello di UE; le attività descritte di seguito tengono conto dei programmi di ricerca di tali piattaforme. Anche altre piattaforme (ad esempio sull'edilizia e la silvicoltura), di cui si tiene pari merito conto, trattano in parte questioni relative alle tecnologie ambientali. Gli aspetti socioeconomici influiscono in modo particolarmente marcato sullo sviluppo e sull'introduzione sul mercato di tecnologie ambientali e sulla loro conseguente applicazione, come ad esempio nel caso della gestione delle risorse idriche. Le attività devono tener conto degli aspetti socioeconomici delle politiche e degli sviluppi tecnologici ove siano pertinenti alla materia trattata.

Molte delle attività elencate di seguito ⁽¹⁾ rispondono direttamente ad esigenze strategiche. Potrà tuttavia essere fornito un sostegno supplementare anche per nuove esigenze strategiche emergenti, legate ad esempio alle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità delle politiche comunitarie, al follow-up dell'azione post-Kyoto sui cambiamenti climatici e a nuove politiche ambientali come la strategia europea per il suolo e la politica, la normativa e la regolamentazione marittime.

⁽¹⁾ La ricerca complementare concernente la produzione e l'uso delle risorse biologiche è ripresa nell'ambito del tema «Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie».

Attività

- Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi
 - Pressioni sull'ambiente e il clima: funzionamento del clima e del sistema terrestre e marino, comprese le regioni polari; misure di adattamento e di attenuazione; inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; cambiamenti nella composizione atmosferica e nel ciclo dell'acqua; interazioni globali e regionali tra clima e atmosfera, superficie terrestre, ghiacci e oceani; ripercussioni sulla biodiversità e sugli ecosistemi, compresi gli effetti dell'innalzamento del livello del mare sulle zone costiere e l'impatto su zone particolarmente sensibili.
 - Ambiente e salute: interazione tra fattori di stress ambientali e salute umana, compresa l'individuazione delle fonti di stress, la ricerca in materia di biovigilanza per la salute correlata all'ambiente, la qualità dell'aria all'interno degli edifici, i collegamenti con l'ambiente all'interno degli edifici, l'ambiente urbano, le emissioni degli autoveicoli e le conseguenze e i fattori di rischio emergenti; metodi integrati di valutazione dei rischi concernenti le sostanze pericolose, comprese le alternative alla sperimentazione animale; quantificazione e analisi costi-benefici dei rischi per la salute legati all'ambiente e elaborazione di indicatori per le strategie di prevenzione.
 - Pericoli naturali: migliorare la previsione e la valutazione integrata dei pericoli, della vulnerabilità e del rischio in materia di catastrofi di natura geologica (quali terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e climatica (quali tempeste, smottamenti, slavine; siccità, inondazioni, incendi boschivi e altri eventi estremi) e delle loro conseguenze; sviluppare sistemi di allarme tempestivo e migliorare le strategie di prevenzione, attenuazione e gestione, anche nell'ambito di un approccio multirischio.
- Gestione sostenibile delle risorse
 - Conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e antropiche e della biodiversità: ecosistemi; gestione delle risorse idriche; gestione e prevenzione dei rifiuti; protezione e gestione della biodiversità, incluso il controllo delle specie aliene invasive, protezione del suolo, dei fondali marini, delle lagune e delle zone costiere, metodi di lotta contro la desertificazione e il degrado del terreno, conservazione del paesaggio; uso e gestione sostenibili delle foreste; gestione e pianificazione sostenibili dell'ambiente urbano, comprese le zone postindustriali; gestione dei dati e servizi di informazione; valutazione e previsioni relative ai processi naturali.
 - Gestione degli ambienti marini: ripercussioni delle attività antropiche sull'ambiente marino e le sue risorse; inquinamento e eutrofizzazione nei mari regionali e nelle zone costiere; ecosistemi delle profondità marine; esame delle tendenze della biodiversità marina, dei processi degli ecosistemi e della circolazione oceanica; geologia dei fondali marini. Sviluppo di strategie, concetti e strumenti per un uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse.
- Tecnologie ambientali
 - Tecnologie ambientali per l'osservazione, la simulazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'adeguamento, il risanamento e il ripristino dell'ambiente naturale e antropizzato: concernenti le acque, il clima, l'aria, l'ambiente marino, urbano e rurale, il suolo, il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, i processi produttivi «puliti» e i prodotti sostenibili, la sicurezza delle sostanze chimiche.
 - Protezione, conservazione e miglioramento del patrimonio culturale, compreso l'habitat umano: miglioramento della valutazione dei danni al patrimonio culturale, sviluppo di strategie di conservazione innovative, promozione dell'integrazione del patrimonio culturale nel contesto urbano.
 - Valutazione, verifica e collaudo delle tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare il rischio ambientale e il ciclo di vita di processi, tecnologie e prodotti, comprese strategie di sperimentazione alternative e, in particolare, metodi di sperimentazione dei prodotti chimici industriali non basata sugli animali; sostegno alle piattaforme per la chimica sostenibile, la tecnologia del settore forestale, l'approvvigionamento idrico e l'igienizzazione delle acque ⁽¹⁾; aspetti scientifici e tecnologici di un futuro programma europeo di verifica e collaudo delle tecnologie ambientali, ad integrazione di strumenti di valutazione di terzi.

⁽¹⁾ I programmi di ricerca delle pertinenti piattaforme tecnologiche europee saranno presi in considerazione nelle diverse attività.

— Osservazione della terra e strumenti di valutazione

- Sistemi di osservazione e metodi di monitoraggio della terra e degli oceani ai fini dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile: contribuire allo sviluppo e all'integrazione di sistemi di osservazione per gli aspetti ambientali e relativi alla sostenibilità in ambito GEOSS (a cui il GMES è complementare); interoperabilità tra sistemi e ottimizzazione delle informazioni ai fini della comprensione, dell'elaborazione di modelli e della previsione dei fenomeni ambientali, nonché ai fini della valutazione, dello studio e della gestione delle risorse naturali.
- Metodi di previsione e strumenti di valutazione per lo sviluppo sostenibile che considerino le diverse scale di osservazione; modellizzazione dei collegamenti tra economia, ambiente e società — compresi gli strumenti basati sul mercato, le esternalità, i valori soglia e lo sviluppo della base di conoscenze e metodologie per la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità in settori importanti quali l'utilizzo del suolo e gli aspetti marini; sviluppo urbano, tensioni sociali e economiche connesse con i cambiamenti climatici.

7. Trasporti (compresa l'aeronautica)

Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici ed operativi e della politica dei trasporti europea, sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più ecologici e «intelligenti» a vantaggio di tutti i cittadini, della società e della politica in materia di clima, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire la competitività che le industrie europee hanno raggiunto nel mercato mondiale.

Motivazione

I trasporti costituiscono un punto di forza dell'Europa — il settore dei trasporti aerei rappresenta il 2,6 % del PIL dell'UE (con 3,1 milioni di posti di lavoro) e il settore dei trasporti di superficie genera l'11 % del PIL dell'UE (e dà lavoro a 16 milioni di persone). Tuttavia, i trasporti sono responsabili del 25 % dell'insieme delle emissioni di CO₂ dell'Unione. Sorge pertanto l'assoluta necessità di rendere più ecologico il sistema per garantire modalità di trasporto più sostenibili e la compatibilità con i tassi di crescita, come indicato nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» ⁽¹⁾.

L'allargamento (che ha comportato un aumento del 25 % del territorio dell'Unione e del 20 % della sua popolazione) e lo sviluppo economico dell'UE comportano nuove sfide in termini di trasporti efficienti, economici e sostenibili di persone e merci. I trasporti hanno inoltre una rilevanza diretta per altre politiche di primo piano, ad esempio in materia di commercio, concorrenza, occupazione, ambiente, coesione, energia, sicurezza e mercato interno.

Gli investimenti nella RST delle industrie dei trasporti dell'UE sono indispensabili per assicurare il vantaggio tecnologico competitivo nei mercati mondiali ⁽²⁾. Le attività a livello europeo favoriranno inoltre la ristrutturazione dell'industria e comporteranno altresì l'integrazione della catena di approvvigionamento, in particolare per le PMI.

I programmi di ricerca elaborati dalle piattaforme tecnologiche europee ⁽³⁾ confermano la necessità di adottare una nuova prospettiva dei «sistemi di trasporto», che tenga conto delle possibili interazioni tra veicoli o natanti, reti di trasporto o infrastrutture e uso dei servizi di trasporto, prospettiva che può essere sviluppata soltanto a livello europeo. I costi della RST in tutti questi settori tendono ad aumentare considerevolmente e la collaborazione a livello UE è fondamentale per raggiungere la «massa critica» di esecutori di RST diversi in grado di affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta scala in modo economicamente efficiente, nonché le sfide di natura politica, tecnologica e socioeconomica poste ad esempio dal «veicolo pulito e sicuro» del futuro, l'interoperabilità e l'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per via navigabile e ferroviario e, l'accessibilità dei prezzi, la sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di protezione e l'impatto ambientale in un'Unione allargata. Inoltre, lo sviluppo di tecnologie a sostegno del sistema Galileo e delle sue applicazioni sarà un elemento fondamentale nell'attuazione delle politiche europee.

⁽¹⁾ COM(2001)0370.

⁽²⁾ L'industria aeronautica europea investe il 14 % del suo fatturato nella ricerca, l'industria automobilistica europea quasi il 5 % e il vantaggio competitivo di cui gode il settore cantieristico europeo deriva interamente dalla RST.

⁽³⁾ ACARE: Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe). Avviato nel 2001, è il primo esempio operativo di una piattaforma tecnologica; ERRAC: Comitato consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (European Rail Research Advisory Council); ERTRAC: Comitato consultivo europeo di ricerca sul trasporto su strada (European Road Transport Research Advisory Council); Piattaforma tecnologica WATERBORNE (WATERBORNE Technology Platform).

Oltre alla loro elevata rilevanza per l'industria, i temi e le attività indicate di seguito rispondono anche alle esigenze dei responsabili politici in modo integrato, tenendo conto degli aspetti economici, sociali e ambientali della politica dei trasporti. Inoltre, sarà fornito un sostegno per rispondere alle esigenze strategiche, attuali e future, ad esempio in relazione all'evoluzione della politica marittima o all'attuazione del cielo unico europeo.

Attività

— Aeronautica e trasporti aerei

- Rendere più ecologici i trasporti aerei: riduzione delle emissioni, compresi i gas ad effetto serra, e dell'inquinamento acustico, comprendente ricerche sui motori e i combustibili alternativi, le strutture e la progettazione di nuovi aeromobili inclusi gli aeromobili ad ala rotante (compresi elicotteri e convertiplani), le operazioni aeroportuali e la gestione del traffico.
- Aumentare l'efficienza temporale: miglioramento dell'efficienza dei programmi operativi incentrati su sistemi innovativi di gestione del traffico aereo in linea con l'effettiva attuazione della politica del «Cielo unico» che integra le componenti aeree, terrestri e spaziali, incluso il flusso di traffico e una maggiore autonomia dell'aeromobile.
- Garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela: miglioramento del comfort dei passeggeri, servizi a bordo innovativi e una più efficiente gestione dei passeggeri; miglioramento di tutti gli aspetti di sicurezza del trasporto aereo; ampliamento della gamma di aeromobili, dagli aeromobili a fusoliera larga a quelli di dimensioni più piccole adatti ad utilizzi diversi (ivi compresi utilizzi regionali).
- Migliorare il rapporto costi-efficienza: riduzione dei costi di sviluppo del prodotto, dei costi di costruzione e dei costi operativi, incentrando l'attenzione su aeromobili innovativi e a «manutenzione, riparazione e revisione zero», maggiore ricorso all'automazione e alla simulazione.
- Protezione degli aeromobili e dei passeggeri: potenziare le misure di protezione per i viaggiatori, l'equipaggio, l'aeromobile ed il sistema di trasporto aereo, perfezionando ad esempio i dati e i metodi di identificazione, la protezione dell'aeromobile da eventuali attacchi e la progettazione dell'aeromobile sul piano della sicurezza.
- Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro: affrontare le sfide a lungo termine dell'aviazione grazie a combinazioni tecnologiche più radicali, ecologiche, accessibili e innovative che portino a significativi progressi nel settore del trasporto aereo.

— Trasporti sostenibili di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d'acqua)

- Rendere più ecologici i trasporti di superficie: riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico, compresi i gas ad effetto serra; riduzione dell'impatto dei trasporti sui cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni con mezzi tecnologici e socioeconomici e la formazione degli utenti; sviluppo di motori e apparati propulsori puliti ed efficienti, compresa la tecnologia ibrida e l'utilizzo di combustibili alternativi per le applicazioni relative ai trasporti quali l'idrogeno e le celle a combustibile, tenendo conto di considerazioni in tema di efficienza dei costi ed energetica; strategie per i veicoli e le navi al termine del loro ciclo di vita.
- Incentivare ed incrementare il trasferimento modale e decongestionare gli assi di trasporto: sviluppo in Europa di reti, infrastrutture e sistemi di trasporto e di logistica innovativi, intermodali e interoperativi che siano sostenibili, a livello regionale e nazionale; internalizzazione dei costi; scambi di informazione tra veicoli/navi e infrastrutture di trasporto; ottimizzazione delle capacità delle infrastrutture; strategie di trasferimento modale volte ad incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico.
- Garantire una mobilità urbana sostenibile per tutti i cittadini, ivi compresi quelli svantaggiati: modelli organizzativi innovativi, compresi veicoli «puliti» e sicuri e mezzi di trasporto meno inquinanti, nuove modalità di trasporto pubblico di alta qualità e razionalizzazione dei trasporti privati, infrastrutture di comunicazione, pianificazione integrata dell'urbanistica e dei trasporti tenendo conto della loro relazione con la crescita e l'occupazione.
- Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di protezione: miglioramenti inerenti al sistema di trasporto, delle condizioni di trasporto per i conducenti, i passeggeri, gli equipaggi, i ciclisti e pedoni, nonché per le merci, della progettazione e del funzionamento dei veicoli, delle navi e delle infrastrutture, nell'ambito del sistema generale dei trasporti.
- Potenziare la competitività: migliorare i processi di progettazione; sviluppo di tecnologie avanzate per apparati propulsori, veicoli e navi; sistemi di produzione innovativi ed economici e costruzione e manutenzione di infrastrutture; architetture integrative.
- Sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite (Galileo e EGNOS): servizi accurati di sincronizzazione e di navigazione per una vasta gamma di settori; uso efficiente della navigazione via satellite e sostegno alla definizione delle tecnologie e delle applicazioni di seconda generazione.

8. Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche

Obiettivo

Generare una comprensione approfondita e condivisa delle sfide socioeconomiche, complesse e interconnesse, che l'Europa deve affrontare, ad esempio la crescita, l'occupazione e la competitività, la coesione sociale, le sfide in campo sociale, culturale e nel settore dell'istruzione in un'UE allargata nonché la sostenibilità, le sfide ambientali, il cambiamento demografico, la migrazione e l'integrazione, la qualità della vita e l'interdipendenza globale, in particolare nell'intento di istituire una base di conoscenze più adeguata per le politiche nei settori interessati.

Motivazione

L'Europa dispone di una base di ricerca solida e di elevata qualità nelle scienze socioeconomiche e socioculturali e nel settore delle scienze umanistiche. La diversità degli approcci adottati all'interno dell'UE nel settore economico, sociale, politico e culturale offre un terreno estremamente fertile per la ricerca in questi campi a livello di UE. La ricerca in collaborazione sugli aspetti socioeconomici e socioculturali europei nei settori sopra menzionati presenta un elevato valore aggiunto europeo. In primo luogo, i temi e le sfide in questione costituiscono un'alta priorità per l'UE e sono oggetto di politiche comunitarie. In secondo luogo, la ricerca comparativa negli Stati membri dell'UE o in altri paesi offre uno strumento particolarmente efficace e importanti opportunità di apprendimento in tutti i paesi e regioni.

In terzo luogo, la ricerca a livello di UE gode di particolari vantaggi in quanto può effettuare una rilevazione di dati su scala europea e applicare la molteplicità di prospettive necessaria per comprendere problematiche complesse. Infine, lo sviluppo di un'autentica base europea delle conoscenze socioeconomiche su questi temi fondamentali contribuirà in modo determinante alla promozione della loro comprensione condivisa in tutta l'Unione europea e — ciò che più importa — da parte dei cittadini europei.

Le attività che saranno finanziate sono precisate qui di seguito; si ritiene che esse contribuiranno in modo significativo a migliorare la formulazione, l'attuazione, l'impatto e la valutazione delle politiche e la definizione di misure di regolamentazione in una vasta gamma di settori, quali l'economia, le scienze sociali, la cultura, l'istruzione e la formazione, la parità di genere, le imprese, il commercio internazionale, i consumatori, le relazioni esterne, le scienze e tecnologie, le statistiche ufficiali e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, si offrirà l'opportunità di affrontare le sfide socioeconomiche emergenti e di intraprendere attività di ricerca su esigenze politiche nuove o impreviste. Per discutere i futuri programmi di ricerca si potrà anche ricorrere alle piattaforme sociali.

Attività

- Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza: sviluppare e integrare la ricerca sulle problematiche che incidono sulla crescita, l'equilibrio socioeconomico, l'occupazione e la competitività, comprendendo temi quali l'innovazione, l'istruzione, compresa la formazione continua, e il ruolo della conoscenza scientifica e di altra natura e dei beni immateriali su scala globale, i giovani e le politiche giovanili, l'adeguamento delle politiche del mercato del lavoro e i contesti istituzionali nazionali.
- Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva europea: affrontando i due temi chiave, altamente interconnessi, della continua evoluzione dei modelli socioeconomici europei e della coesione economica e sociale e regionale in un'UE allargata, tenendo conto della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, di un'urbanistica sostenibile, dell'interazione tra ambiente, energia e società nonché del ruolo delle città e delle regioni metropolitane nonché dell'impatto socioeconomico delle politiche e della normativa europee.
- Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni: ad esempio l'evoluzione demografica, compresi l'invecchiamento della popolazione ed i suoi effetti sui regimi pensionistici, le migrazioni e l'integrazione, l'analisi delle implicazioni dell'evoluzione demografica per lo sviluppo urbano; gli stili di vita, l'occupazione, le famiglie, la conciliazione tra vita professionale e familiare, le questioni di genere, le questioni delle disabilità, la salute e la qualità della vita; la protezione economica dei consumatori; le disuguaglianze; la criminalità; il ruolo dell'impresa nella società e la diversità demografica, l'etnicità, il pluralismo religioso, le interazioni culturali, i temi multiculturales e i temi connessi alla tutela dei diritti fondamentali ed alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.
- L'Europa nel mondo: capire le mutevoli interazioni, le relazioni transculturali e le interdipendenze tra le regioni del mondo, incluse le regioni in via di sviluppo, e le loro implicazioni; e affrontare le minacce e i rischi emergenti senza limitare i diritti umani, la libertà e il benessere, e promuovere la pace.

- Il cittadino nell'Unione europea: nel contesto del futuro sviluppo dell'UE allargata, affrontare i temi relativi all'acquisizione di un sentimento di «appartenenza» democratica e di partecipazione attiva dei popoli d'Europa; governanza efficace e democratica a tutti i livelli, anche sotto il profilo economico e giuridico e compreso il ruolo della società civile, nonché i processi di governanza innovativa volti ad aumentare la partecipazione del cittadino e la cooperazione fra attori pubblici e privati; ricerca di una visione condivisa e del rispetto delle diversità e degli aspetti comuni europei, sotto l'aspetto culturale, religioso, del patrimonio culturale, istituzionale e del sistema giuridico, storico, linguistico e dei valori, quali elementi costitutivi della nostra identità e del nostro patrimonio europeo multiculturali.
- Indicatori socioeconomici e scientifici: loro uso nell'elaborazione delle politiche e loro attuazione e monitoraggio, miglioramento degli indicatori esistenti, tecniche per analizzarli e approntamento di nuovi a tal fine e per la valutazione dei programmi di ricerca, compresi gli indicatori basati sulle statistiche ufficiali.
- Attività di previsione sui principali aspetti scientifici, tecnologici e socioeconomici connessi, come ad esempio le future tendenze demografiche e la globalizzazione della conoscenza, la diffusione della conoscenza, e l'evoluzione dei sistemi di ricerca, nonché gli sviluppi futuri all'interno e tra i principali settori di ricerca e le discipline scientifiche.

9. Spazio

Obiettivo

Sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES), a beneficio dei cittadini e della competitività dell'industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati membri e da altri organismi importanti quali l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Motivazione

In questo settore la Comunità può contribuire ad una migliore definizione degli obiettivi comuni, sulla base dei requisiti degli utilizzatori e degli obiettivi politici, al coordinamento delle attività per evitare una duplicazione dei lavori e ottimizzare l'interoperabilità, al miglioramento del rapporto costi/benefici nonché alla definizione di norme. Le autorità pubbliche e i responsabili politici costituiscono importanti utilizzatori potenziali, ma anche l'industria europea trarrà profitto da una politica europea dello spazio ben definita e attuata sotto forma di un programma spaziale europeo, sostenuto anche dalle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico proposte. Le azioni a livello europeo risultano inoltre necessarie per sostenere gli obiettivi strategici della Comunità, ad esempio in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca, ambiente, salute, telecomunicazioni, sicurezza, trasporti così come per garantire che l'Europa sia un partner rispettato della cooperazione regionale e internazionale.

Negli ultimi 40 anni, a livello nazionale e attraverso l'ESA, l'Europa ha acquisito una competenza tecnologica eccezionale. Il sostegno a favore di un'industria competitiva (che comprenda i produttori, i prestatori di servizi e gli operatori) richiede nuove ricerche e nuove tecnologie. Le applicazioni spaziali apportano significativi vantaggi ai cittadini, in virtù degli effetti tecnologici derivati, e sono indispensabili in una società ad alta tecnologia.

Le attività elencate di seguito, incentrate in particolare sull'utilizzo delle capacità esistenti in Europa, hanno per oggetto l'efficace sfruttamento dei mezzi offerti dallo spazio (in coordinamento con i mezzi in situ, compresi quelli a bordo di aeromobili) ai fini dell'attuazione di applicazioni quali il GMES ed il loro contributo al controllo dell'applicazione della legge nelle politiche comunitarie; l'esplorazione dello spazio, che offre opportunità di cooperazione internazionale e spettacolari progressi tecnologici e permette di effettuare missioni efficienti sotto il profilo dei costi; lo sfruttamento e l'esplorazione dello spazio sostenuti da attività di diffusione che consentano all'Unione europea di svolgere il suo ruolo strategico. Tali attività saranno integrate da altre azioni previste nel programma quadro «Competitività e innovazione» e nel programma per l'istruzione e la formazione. Le attività descritte di seguito avranno inoltre un notevole impatto positivo sul piano delle politiche generali, nella misura in cui contribuiranno a soddisfare eventuali nuove esigenze di intervento: soluzioni basate sulle tecnologie spaziali a favore dei paesi in via di sviluppo e utilizzo di strumenti e metodi di osservazione dello spazio a sostegno dello sviluppo delle politiche comunitarie.

Attività

- Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al servizio della società europea
- GMES: sviluppo di sistemi di monitoraggio via satellite e in situ e sistemi di allarme tempestivo, anche per la protezione dei cittadini, e tecniche in materia di gestione dell'ambiente e della sicurezza (compresa la gestione dei disastri naturali) e loro integrazione con componenti situate a terra o imbarcate su navi o aeromobili; sostegno all'integrazione, all'armonizzazione, all'uso e all'offerta di dati GMES (sia via satellite che in situ, con strumenti situati a terra o a bordo di navi o aeromobili) e servizi.

- Servizi innovativi di comunicazione satellitare, integrati senza soluzione di continuità nelle reti globali di comunicazione elettronica per i cittadini e le imprese, in settori di applicazione quali la protezione civile, l'e-government, la telemedicina, la teleistruzione, gli interventi di ricerca e soccorso, il turismo e le attività ricreative, la navigazione personale, la gestione del parco veicoli, l'agricoltura e la silvicoltura, la meteorologia e gli utilizzatori in generale.
- Sviluppo di tecnologie e di sistemi di controllo volti a ridurre la vulnerabilità dei servizi basati sulle tecnologie spaziali e a contribuire alla sorveglianza dello spazio.
- Applicazioni di sistemi spaziali per la prevenzione e la gestione del rischio e di tutti i tipi di emergenza, migliorando la convergenza con i sistemi non spaziali.
- Esplorazione dello spazio
- Fornire il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo e massimizzare il valore aggiunto scientifico mediante sinergie con le iniziative dell'ESA o delle agenzie spaziali nazionali nel campo dell'esplorazione dello spazio; facilitare l'accesso ai dati scientifici.
- Sostegno al coordinamento degli sforzi per lo sviluppo di telescopi e sensori spaziali nonché in materia di analisi dei dati nel settore delle scienze spaziali.
- RST per rafforzare le basi della tecnologia spaziale
- Ricerca e sviluppo a lungo termine nel settore spaziale anche nel campo del trasporto spaziale; attività di ricerca per incrementare la competitività e il rapporto costi/benefici del settore europeo della tecnologia spaziale.
- Scienze dello spazio, comprese la biomedicina e le scienze della vita e le scienze fisiche nello spazio.

10. Sicurezza

Obiettivo

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di costruire le capacità necessarie al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini dalle minacce quali il terrorismo, le calamità naturali e la criminalità, pur nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo inclusa la vita privata; consentire un utilizzo ottimale e concertato delle tecnologie disponibili a beneficio della sicurezza civile europea, incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorando la competitività dell'industria europea della sicurezza e producendo i risultati di ricerche mirate al fine di ridurre le lacune in materia di sicurezza.

Motivazione

La sicurezza in Europa è un prerequisito per la prosperità e la libertà. La strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo, risponde alla necessità di una strategia di sicurezza generale che comprenda misure di sicurezza in campo civile e in campo militare.

La ricerca nel campo della sicurezza è una componente importante per conseguire un livello di sicurezza elevato all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Contribuirà altresì allo sviluppo delle tecnologie e delle capacità a sostegno di altre politiche comunitarie in settori quali i trasporti, la protezione civile, l'energia e l'ambiente e la salute. La ricerca in materia di sicurezza necessita di norme di attuazione specifiche per tener conto della sua natura particolare.

Le attività di ricerca attuali nell'area della sicurezza in Europa soffrono di frammentazione, mancanza di massa critica in termini di dimensioni e di portata e mancanza di contatti e interoperabilità. L'Europa deve migliorare la coerenza dei suoi sforzi sviluppando dispositivi istituzionali efficienti e incoraggiando i vari operatori nazionali e internazionali a cooperare e coordinare le loro attività per evitare le duplicazioni e cercare le sinergie laddove possibile. La ricerca sulla sicurezza a livello comunitario manterrà un orientamento esclusivamente civile e verterà sulle attività di evidente valore aggiunto rispetto al livello nazionale. Di conseguenza, la ricerca in materia di sicurezza civile nell'ambito del settimo programma quadro rafforzerà la competitività dell'industria europea della sicurezza. Poiché vi sono settori di tecnologia a duplice uso, sarà necessario uno stretto coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la difesa al fine di garantire la complementarità.

La ricerca nel campo della sicurezza porrà l'accento sulle capacità dell'Europa in materia di sorveglianza e distribuzione di informazione e conoscenza relativamente a minacce e incidenti, nonché su sistemi che consentano una valutazione e un controllo migliori della situazione grazie a un impiego più efficace dei sistemi TIC comuni nei vari campi di operazione.

Le speciali esigenze in materia di riservatezza in tale settore saranno rafforzate, ma la trasparenza dei risultati della ricerca non sarà inutilmente limitata. Inoltre, saranno individuati i settori nei quali i risultati della ricerca possono essere resi pubblici.

Le attività non connesse alla difesa descritte di seguito completeranno ed integreranno la ricerca orientata verso la tecnologia e i sistemi che presenta interesse per la sicurezza civile ma è condotta nell'ambito di altri temi. Si tratterà di attività mirate intese a sviluppare le tecnologie e le capacità richieste dagli specifici obiettivi di sicurezza. Sono concepite all'insegna della flessibilità, in modo da poter far fronte a future minacce alla sicurezza ancora sconosciute e alle relative necessità di intervento che potrebbero sorgere, stimolando il reciproco arricchimento e l'adozione delle tecnologie esistenti nel settore della sicurezza civile. La ricerca europea in materia di sicurezza incoraggerà anche lo sviluppo di tecnologie multiuso al fine di estendere al massimo il loro campo di applicazione.

Attività

- Sicurezza dei cittadini: elaborare soluzioni tecnologiche per la protezione civile, ivi compresa la biosicurezza e la protezione contro i rischi derivanti dalla criminalità e dagli attacchi terroristici.
- Sicurezza delle infrastrutture e servizi pubblici: analizzare e rendere sicuri le infrastrutture (ad esempio, nei settori dei trasporti, dell'energia, delle TIC), i sistemi e i servizi (inclusi i servizi finanziari e amministrativi) essenziali e collegati in rete, pubblici e privati, esistenti e futuri.
- Sorveglianza intelligente e sicurezza alle frontiere: ricerca incentrata sulle tecnologie e le capacità di potenziare l'efficacia e l'efficienza di tutti i sistemi, attrezzature, strumenti, processi e metodi di identificazione rapida necessari per migliorare la sicurezza delle frontiere terrestri e costiere dell'Europa, compresi il controllo e la sorveglianza alle frontiere.
- Ripristino della sicurezza e dei sistemi di protezione in caso di crisi: ricerca incentrata sulle tecnologie che forniscano una visione globale e un sostegno a varie operazioni di gestione dell'emergenza (ad esempio protezione civile, compiti umanitari e di salvataggio) e su temi quali la preparazione, il coordinamento e la comunicazione interorganizzativi, le architetture distribuite e i fattori umani.

Alle quattro aree summenzionate si aggiungono i temi seguenti di natura più trasversale:

- Integrazione, interconnettività e interoperabilità dei sistemi di sicurezza: intelligence, raccolta di informazioni e sicurezza civile, ricerca incentrata sulle tecnologie atte a migliorare l'interoperabilità di sistemi, attrezzature, servizi e processi, comprese le infrastrutture informative delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei servizi sanitari, così come l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, la tutela della riservatezza e dell'integrità delle informazioni e la tracciabilità di tutte le operazioni e trattamenti.
- Sicurezza e società: ricerca mirata che verterà sulle analisi socioeconomiche e culturali, l'elaborazione di scenari e attività concernenti la dimensione culturale, sociale, politica ed economica della sicurezza, la comunicazione con la società, il ruolo dei valori umani e il processo decisionale, la psicologia e il contesto sociale del terrorismo, la percezione che i cittadini hanno della sicurezza, le questioni etiche, la protezione della privacy, le previsioni su aspetti della società e l'analisi del rischio sistemico. La ricerca riguarderà anche le tecnologie più idonee a salvaguardare la privacy e le libertà e affronterà gli aspetti delle vulnerabilità e delle nuove minacce, nonché la gestione e la valutazione d'impatto delle possibili conseguenze.
- Coordinamento e strutturazione della ricerca in materia di sicurezza: coordinamento delle attività di ricerca, europee e internazionali, in materia di sicurezza e sviluppo delle sinergie tra ricerca civile, sicurezza e difesa, miglioramento del quadro giuridico e incentivazione di un uso ottimale delle strutture esistenti.

II IDEE

Obiettivo

Il programma è inteso a incentivare il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea alle frontiere della conoscenza. Tale attività sarà attuata sostenendo progetti di ricerca avviati su iniziativa dei ricercatori stessi e svolti in tutti i settori da singole équipe che competono a livello europeo. I progetti saranno finanziati sulla base di proposte presentate dai ricercatori sia del settore privato che di quello pubblico su temi di loro scelta e valutati in base all'unico criterio della qualità scientifica di eccellenza accertata da valutazioni *inter pares*. La comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscono un aspetto importante del programma.

Motivazione

La ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori nel quadro delle attività comunemente considerate come «ricerca di base» rappresenta un incentivo fondamentale per il benessere e il progresso sociale, in quanto apre nuove opportunità di avanzamento scientifico e tecnologico e serve a produrre nuove conoscenze che porteranno ad applicazioni e mercati futuri.

Nonostante molte realizzazioni e prestazioni di elevato livello in un gran numero di settori, l'Europa non sfrutta al meglio il suo potenziale di ricerca e le sue risorse, e deve sviluppare urgentemente maggiori capacità di generare conoscenza e di convertirla in valore e crescita economici e sociali.

Una struttura di finanziamento competitiva su scala europea (in aggiunta al finanziamento nazionale, non in sostituzione di esso) per la ricerca di frontiera svolta da singole équipe di ricercatori, che può avere carattere nazionale o transnazionale, è una componente essenziale dello Spazio europeo della ricerca, a complemento di altre attività comunitarie e nazionali. Contribuirà a rafforzare il dinamismo e l'attrattiva esercitata dall'Europa sui migliori ricercatori provenienti tanto dagli Stati membri che dai paesi terzi, e ai fini dell'investimento industriale.

Attività

L'azione è rivolta alle più promettenti e produttive aree di ricerca e alle migliori opportunità di progresso scientifico e tecnologico, inter- e intradisciplinari, comprese le scienze ingegneristiche, sociali e umanistiche. Sarà attuata indipendentemente dagli orientamenti tematici delle altre parti del settimo programma quadro e si rivolgerà tanto alla nuova generazione di ricercatori e ai nuovi gruppi che alle équipe consolidate.

Le attività della Comunità nella ricerca di frontiera saranno attuate da un Consiglio europeo della ricerca (CER), composto da un consiglio scientifico indipendente assistito da una speciale struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa. La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi funzionari delle istituzioni dell'UE, e coprirà solo le reali esigenze amministrative, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie ad una amministrazione efficiente.

Il consiglio scientifico sarà composto da rappresentanti della comunità scientifica europea, garantendo la diversità dei settori di ricerca, al più alto livello, i quali agiranno a titolo personale, indipendentemente da interessi politici o di altra natura. I membri del CER saranno nominati dalla Commissione in esito ad una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che comprende una consultazione della comunità scientifica e la presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Essi saranno nominati per un periodo limitato a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicurerà la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

Il consiglio scientifico, tra l'altro, definirà una strategia globale, avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare e agirà da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. I compiti assegnatigli comprenderanno, in particolare, l'elaborazione di un programma di lavoro annuale, l'istituzione di una procedura per la valutazione inter pares, così come il monitoraggio e il controllo di qualità dell'esecuzione del programma dal punto di vista scientifico. Adotterà un codice di condotta inteso, tra l'altro, ad evitare conflitti d'interessi.

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di valutazione inter pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico, e provvederà alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

Le spese amministrative e per il personale del CER (relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica) saranno ispirate ad una gestione snella ed economicamente efficace; le spese amministrative saranno mantenute al minimo e non saranno superiori al 5 % del totale dello stanziamento per il CER, compatibilmente con l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un'attuazione di elevata qualità al fine di portare al massimo i finanziamenti per la ricerca di frontiera.

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. Assicurerà che il CER operi in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e che segua rigorosamente la strategia e la metodologia di attuazione stabilite dal consiglio scientifico. La Commissione redigerà, in cooperazione con il Consiglio scientifico, una relazione annuale sull'operato del CER e sulla realizzazione degli obiettivi e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CER avrà facoltà di condurre propri studi strategici finalizzati alla preparazione e al sostegno delle sue attività operative. In particolare, potrà procedere a consultazioni concernenti azioni europee, intergovernative e nazionali in modo da programmare le proprie attività alla luce di altre ricerche a livello europeo e nazionale.

L'attuazione e la gestione delle attività saranno riesaminate e valutate costantemente per verificarne le realizzazioni e adeguare e migliorare le procedure sulla base dell'esperienza maturata. Nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 7, paragrafo 2 si procederà anche ad un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Questo comprenderà il processo e i criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Il riesame verterà esplicitamente sui vantaggi e svantaggi di una struttura fondata su un'agenzia esecutiva e una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato. Sulla base di tale riesame, le strutture e i meccanismi suddetti dovrebbero essere se del caso modificati. La Commissione garantirà che venga svolto e presentato non appena possibile al Parlamento europeo e al Consiglio tutto il necessario lavoro di preparazione, comprese eventuali proposte legislative ritenute necessarie, come richiesto dal trattato, per il passaggio alle strutture eventualmente modificate. A tal fine il programma quadro sarà adattato o completato in codecisione a norma dell'articolo 166, paragrafo 2 del trattato. La relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, esporrà le prime conclusioni sul funzionamento del CER.

III PERSONE

Obiettivo

Rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l'ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirando ricercatori provenienti dal mondo intero, rendendo l'Europa più attraente per i migliori ricercatori. Sulla base dell'esperienza acquisita con le azioni «Marie Curie» nell'ambito dei precedenti programmi quadro, tale obiettivo sarà conseguito istituendo una serie coerente di azioni «Marie Curie», tenendo conto in particolare del valore aggiunto europeo in termini di impatto sullo Spazio europeo della ricerca. Queste azioni sono destinate ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, dalla formazione iniziale, rivolta soprattutto ai giovani, alla formazione continua fino allo sviluppo professionale nel settore pubblico e privato. Si cercherà inoltre di aumentare la partecipazione delle ricercatrici, promuovendo le pari opportunità in tutte le azioni «Marie Curie», concepéndole in modo tale da assicurare ai ricercatori un adeguato equilibrio della vita professionale e privata e agevolando la ripresa del lavoro dopo un periodo di interruzione.

Motivazione

La disponibilità di ricercatori altamente qualificati e in grande numero costituisce una condizione necessaria per far progredire la scienza e sostenere l'innovazione, ma rappresenta altresì un fattore importante per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici e privati. Sullo sfondo di una crescente competitività a livello mondiale, lo sviluppo di un mercato del lavoro aperto e libero da ogni forma di discriminazione in Europa per i ricercatori e la diversificazione delle competenze e delle carriere dei ricercatori sono fondamentali per mantenere una circolazione proficua dei ricercatori e delle loro conoscenze, sia all'interno dell'Europa che su scala mondiale. Saranno introdotte misure speciali intese ad incoraggiare i giovani ricercatori e a sostenere le prime fasi della carriera scientifica, come anche misure volte a ridurre il fenomeno della «fuga di cervelli», come, ad esempio, l'erogazione di contributi per la reintegrazione dei ricercatori.

La mobilità, sia transnazionale sia intersettoriale, che può essere incentivata mediante la partecipazione del comparto industriale e l'apertura delle carriere di ricercatore e delle cariche accademiche a livello europeo, rappresenta una componente essenziale dello Spazio europeo della ricerca ed è un fattore indispensabile per aumentare le capacità e le prestazioni europee nella ricerca. La competizione internazionale tra ricercatori continuerà a svolgere un ruolo centrale per assicurare la più elevata qualità di ricerca possibile nell'ambito di questa attività. L'intensificazione della mobilità dei ricercatori e il rafforzamento delle risorse degli istituti in grado di attrarre ricercatori provenienti da altri paesi sono fattori atti a promuovere i centri di eccellenza nell'intera Unione europea. Al fine di assicurare la formazione e la mobilità nell'ambito di nuovi settori tecnologici e di ricerca, sarà garantito un coordinamento adeguato con altre parti del settimo programma quadro e si cercherà di creare sinergie con altre politiche comunitarie, ad esempio l'istruzione, la coesione e l'occupazione. La sezione «Scienza e società» nell'ambito del programma «Capacità» prevede azioni volte a collegare l'insegnamento delle scienze alle opportunità di occupazione, nonché le azioni di ricerca e coordinamento sui nuovi metodi di didattica delle scienze.

Attività

- Formazione iniziale dei ricercatori, per migliorare le loro prospettive di carriera, tanto nel settore privato che pubblico, mediante l'ampliamento delle loro competenze scientifiche e generiche, comprese quelle concernenti il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità, e per attirare un maggior numero di giovani verso la carriera scientifica. Questa attività sarà attuata tramite le reti «Marie Curie» con l'obiettivo primario di superare la frammentazione e rafforzare a livello europeo la formazione iniziale e lo sviluppo della carriera dei ricercatori. Si prevede un sostegno a favore dell'integrazione dei migliori ricercatori nella fase iniziale di carriera nelle équipes di ricercatori di chiara fama. I membri delle reti transnazionali devono sfruttare le loro competenze complementari tramite programmi di formazione integrati. Nell'ambito del sostegno si potranno assumere ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, predisporre azioni di formazione per ricercatori esterni alla rete e cattedre universitarie e/o posti di dirigenza industriale a vario livello, ai fini del trasferimento della conoscenza e della supervisione.

- Formazione continua e evoluzione delle carriere per sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori con esperienza. Al fine di integrare o acquisire nuove conoscenze e competenze o di migliorare la mobilità inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si prevede un sostegno a favore dei ricercatori che hanno particolare necessità di acquisire conoscenze ulteriori/complementari, dei ricercatori che rientrano nell'attività professionale dopo un periodo di inattività e dei ricercatori che desiderano essere (re)integrati in un posto di ricerca a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale. Questa azione sarà attuata tramite borse di studio individuali concesse direttamente a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali laddove essi soddisfano i criteri del valore aggiunto europeo, della trasparenza e dell'apertura.

Inizialmente, la modalità di cofinanziamento sarà attuata su scala limitata fintantoché non sia acquisita la necessaria esperienza.

- Partenariati e passerelle tra industria e università: il sostegno ai programmi di cooperazione a lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali, in particolare le PMI, comprese le tradizionali industrie manifatturiere, stimolerà la mobilità intersettoriale e a migliorare la condivisione delle conoscenze tramite partenariati di ricerca congiunti, favoriti dall'assunzione di ricercatori esperti nel partenariato, da distaccamenti di personale tra i due settori e dall'organizzazione di manifestazioni.
- La dimensione internazionale, per aumentare la qualità della ricerca europea attirando i ricercatori di talento dai paesi extraeuropei e promuovendo la collaborazione di reciproca utilità con ricercatori provenienti da paesi terzi. Tale attività sarà attuata tramite borse internazionali «in uscita» (con una fase di rientro obbligatorio), borse internazionali «in entrata» e partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori. Saranno sostenute le iniziative comuni tra le organizzazioni europee e le organizzazioni dai paesi limitrofi dell'UE e dei paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi scientifici e tecnologici. L'attività prevede misure volte a contrastare il fenomeno della «fuga di cervelli» dai paesi in via di sviluppo e dalle economie emergenti e misure volte a creare reti di ricercatori europei che lavorano all'estero. Queste azioni saranno attuate in coordinamento con le attività internazionali svolte nell'ambito dei programmi «Cooperazione» e «Capacità».
- Azioni specifiche per sostenere la creazione di un autentico mercato del lavoro europeo per i ricercatori, eliminando gli ostacoli alla mobilità e migliorando la prospettiva di carriera dei ricercatori in Europa. Saranno incentivati anche istituti pubblici che promuovono la mobilità, la qualità e il profilo dei loro ricercatori. Inoltre, saranno erogate sovvenzioni per sensibilizzare il pubblico alle azioni Marie Curie e alle loro finalità.

IV CAPACITÀ

Questa parte del settimo programma quadro migliorerà le capacità di ricerca e di innovazione in tutta Europa e ne garantirà un utilizzo ottimale. Tale finalità sarà conseguita tramite le seguenti azioni:

- ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;
- potenziare le capacità di innovazione delle PMI e la loro capacità di trarre benefici dalle attività di ricerca;
- sostenere lo sviluppo di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca;
- esprimere il potenziale di ricerca esistente nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE;
- avvicinare la scienza e la società in vista di un'armoniosa integrazione della scienza e della tecnologia nella società europea;
- sostenere lo sviluppo coerente delle politiche in materia di ricerca;
- attuare azioni orizzontali e misure a favore della cooperazione internazionale.

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Obiettivo

Ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa; contribuire alla creazione in tutti i campi della scienza e della tecnologia di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere all'avanguardia nella ricerca e tali da aiutare le imprese a rafforzare la loro base di conoscenze e il loro know-how tecnologico.

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca rivestono un'importanza crescente nel progresso delle conoscenze e della tecnologia e del loro sfruttamento. L'importanza di queste infrastrutture è già comprovata in settori quali l'energia, la fisica spaziale e la fisica delle particelle, e sta crescendo in altri settori. Ad esempio, le sorgenti radioattive, le banche dati della genomica e quelle relative alle scienze sociali, gli osservatori per le scienze ambientali e spaziali, i sistemi di imaging o le clean room per lo studio e lo sviluppo di nuovi materiali o della nanoelettronica sono strumenti indispensabili per le attività di ricerca. Tali infrastrutture sono costose, il loro sviluppo richiede un'ampia gamma di competenze tecniche e dovrebbero essere utilizzate e sfruttate da una vasta comunità di scienziati e imprese-clienti su scala europea.

La definizione di un'impostazione europea nei confronti delle infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche di calcolo e di comunicazione e le infrastrutture virtuali, così come lo svolgimento di attività in questo settore a livello di Unione, possono contribuire in modo significativo ad accrescere il potenziale di ricerca europeo e lo sfruttamento dei risultati ottenuti, nonché contribuire a sviluppare lo Spazio europeo della ricerca.

Mentre gli Stati membri continueranno a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e finanziamento delle infrastrutture, la Comunità può e deve agire da catalizzatore e da leva, garantendo un più ampio e più efficiente accesso e utilizzo delle infrastrutture presenti nei diversi Stati membri, incentivando lo sviluppo di tali infrastrutture e la loro connessione in rete in modo coordinato e promuovendo lo sviluppo, nel medio e lungo termine, di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. A questo proposito, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures — ESFRI) svolge un ruolo chiave nell'identificare le esigenze e fornire una tabella di marcia per le infrastrutture di ricerca europee.

Attività

Le attività svolte in questo settore verteranno su tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia. La loro attuazione avverrà in stretta cooperazione con le attività svolte nelle aree tematiche al fine di assicurare che tutte le azioni varate a livello europeo nell'ambito della Comunità rispondano al fabbisogno di infrastrutture di ricerca di ciascun settore interinteressato, compresa la cooperazione internazionale.

Le attività saranno le seguenti:

— Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti

- Attività di integrazione, per strutturare meglio, su scala europea, il funzionamento delle infrastrutture europee in un determinato campo e promuovere il loro uso e sviluppo coerenti, in particolare attraverso l'accesso transnazionale, per garantire ai ricercatori europei, compresi quelli provenienti dall'industria e dalle PMI, l'accesso alle infrastrutture più efficienti nelle quali condurre le loro ricerche, indipendentemente dall'ubicazione di dette infrastrutture;
- potenziamento di infrastrutture di ricerca on line, promuovendo lo sviluppo, l'evoluzione e la connettività globale ulteriori delle infrastrutture di comunicazione ad elevata capacità ed alto rendimento e delle infrastrutture di grid, e rafforzando le capacità europee di calcolo, nonché incoraggiando, ove opportuno, l'adozione da parte delle comunità di utenti, rafforzandone l'interesse a livello globale e aumentando il livello di fiducia, sulla base dei risultati delle infrastrutture GEANT e GRID e di norme aperte di interoperabilità.

— Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca

- Costruzione di nuove infrastrutture e miglioramenti importanti di quelle esistenti, prestando particolare attenzione alle fasi preparatorie, per promuovere l'emergere di nuove infrastrutture di ricerca, secondo il principio della «geometria variabile», principalmente sulla base dei lavori condotti da ESFRI ⁽¹⁾;
- studi di progettazione, con un approccio «bottom-up» a partire dagli inviti a presentare proposte, per promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca mediante il finanziamento di premi esplorativi e studi di fattibilità per nuove infrastrutture.

I progetti di infrastrutture proposti ai fini di un finanziamento saranno selezionati sulla base di una serie di criteri, che comprendono in particolare:

- incapacità degli strumenti esistenti di conseguire l'obiettivo;
- il valore aggiunto del sostegno finanziario comunitario;

⁽¹⁾ L'ESFRI è stato istituito nell'aprile 2002. L'ESFRI riunisce i rappresentanti dei 25 Stati membri dell'UE, designati dai Ministri responsabili per la ricerca, nonché un rappresentante della Commissione. I paesi associati al programma quadro per la ricerca sono stati invitati ad aderire al Forum nel 2004.

- la capacità di offrire un servizio in risposta alle esigenze degli utenti della comunità scientifica (università e imprese) in tutta Europa, con un valore aggiunto per lo Spazio europeo della ricerca;
- l'eccellenza scientifica;
- la rilevanza a livello internazionale;
- il contributo alla capacità di sviluppo tecnologico;
- il contributo allo sviluppo di «raggruppamenti di eccellenza orientati alla ricerca»;
- la fattibilità tecnologica e organizzativa;
- la possibilità di istituire partenariati europei e il forte impegno finanziario e di altra natura degli Stati membri e delle altre principali parti interessate, nonché la possibilità di fruire di prestiti della BEI e dei fondi strutturali;
- la stima dei costi di costruzione e di gestione operativa.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture, si dovrebbe tener conto ove opportuno del potenziale in termini di eccellenza scientifica delle regioni di convergenza nonché delle regioni ultraperiferiche. Sarà assicurato un efficiente coordinamento degli strumenti finanziari della Comunità, in particolare il settimo programma quadro e i fondi strutturali.

RICERCA A FAVORE DELLE PMI

Obiettivi

Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee e il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, aiutandole ad esternalizzare le attività di ricerca, incrementare le proprie attività in questo settore, ampliare le loro reti, sfruttare meglio i risultati della ricerca, acquisire un know-how tecnologico e colmare il divario esistente tra ricerca e innovazione.

Motivazione

Le PMI sono al centro dell'industria europea. Dovrebbero costituire un elemento fondamentale del sistema di innovazione e della catena di trasformazione delle conoscenze in nuovi prodotti, processi e servizi. Confrontate ad una crescente concorrenza nel mercato interno e globale, le PMI europee devono potenziare l'intensità di conoscenze e ricerca, rafforzare lo sfruttamento della ricerca, espandere le loro attività imprenditoriali su mercati più vasti e sviluppare a livello internazionale le loro reti di conoscenza. La maggior parte degli interventi degli Stati membri in relazione alle PMI non incoraggiano né sostengono la cooperazione transnazionale finalizzata alla ricerca o i trasferimenti di tecnologie. Si impongono delle azioni a livello di UE per integrare e rafforzare l'impatto delle azioni varate a livello nazionale e regionale. Oltre alle azioni menzionate nel seguente paragrafo, la partecipazione delle PMI sarà promossa e agevolata nell'insieme del settimo programma quadro, che terrà anche in debito conto le specifiche necessità di tale tipo di impresa.

Attività

Le azioni specifiche a sostegno delle PMI sono destinate a sostenere PMI o associazioni di PMI che hanno necessità di esternalizzare le loro attività di ricerca. Si tratta principalmente di PMI a bassa-media tecnologia che dispongono di poca o nessuna capacità di ricerca. Le PMI ad alta intensità di ricerca possono partecipare in qualità di fornitori di servizi di ricerca o appaltare esternamente la ricerca ad integrazione della loro capacità interna. Le azioni verteranno su tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia con un approccio «bottom-up». Le azioni comprenderanno il sostegno alla dimostrazione e ad altre attività volte ad agevolare lo sfruttamento dei risultati della ricerca, assicurando la complementarità con il programma quadro «Competitività e innovazione». Gli strumenti finanziari saranno distribuiti in base a due meccanismi:

- ricerca per le PMI: sostenere piccoli gruppi di PMI innovative affinché risolvano problemi tecnologici comuni o complementari.
- Ricerca per le associazioni di PMI: sostenere le associazioni di PMI e i raggruppamenti di PMI affinché sviluppino soluzioni tecniche a problemi comuni ad un gran numero di PMI in determinati settori industriali o segmenti della catena del valore.

Si porrà l'accento sul sostegno a progetti di ricerca. Sarà inoltre concesso un sostegno ai programmi nazionali che forniscono strumenti finanziari alle PMI o ad associazioni di PMI al fine di elaborare proposte di azioni nel quadro della Ricerca a favore delle PMI. Nel corso dell'attuazione del programma quadro comunitario di RST saranno assicurate la complementarità e la sinergia con le azioni nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione.

Il programma quadro «Competitività e innovazione» incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro mediante i suoi servizi orizzontali di sostegno alle imprese e all'innovazione. Sarà garantita la complementarità e la sinergia con altri programmi comunitari.

REGIONI DELLA CONOSCENZA

Obiettivi

Rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, in particolare promuovendo e sostenendo lo sviluppo, in tutta Europa, dei «raggruppamenti regionali orientati alla ricerca», che associano università, istituti di ricerca, imprese e autorità regionali.

Motivazione

Sempre più si riconosce l'importanza del ruolo che le regioni svolgono nel panorama della ricerca e dello sviluppo dell'UE. La politica e le attività in materia di ricerca a livello regionale sono spesso basate sullo sviluppo di raggruppamenti che associano operatori del settore pubblico e di quello privato. L'azione pilota concernente le «Regioni della conoscenza» ha dimostrato la dinamica di questa evoluzione e la necessità di sostenere e promuovere lo sviluppo di tali strutture.

Le azioni intraprese in questo settore consentiranno alle regioni europee di potenziare la loro capacità di investire nella RST e effettuare attività di ricerca e, al contempo, incrementare il loro potenziale affinché i rispettivi operatori possano essere fattivamente coinvolti nei progetti di ricerca europea agevolando la creazione di raggruppamenti regionali a favore dello sviluppo regionale in Europa. Le azioni agevoleranno la creazione di raggruppamenti regionali che contribuiranno allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

Attività

La nuova iniziativa «Regioni della conoscenza» coinvolgerà e riunirà gli operatori regionali che partecipano ad attività di ricerca quali università, centri di ricerca, imprese, autorità pubbliche (consigli regionali o agenzie di sviluppo regionale). I progetti verteranno sull'analisi comune dei programmi di ricerca dei raggruppamenti regionali (di concerto con altre attività concernenti la questione più vasta dei raggruppamenti regionali di innovazione) e sull'elaborazione di una serie di strumenti volti ad integrarli in specifiche attività di ricerca, anche mediante un «tutorato» delle regioni con un profilo di ricerca meno avanzato da parte delle regioni altamente sviluppate e il sostegno alle regioni della conoscenza emergenti.

Ciò comporterà misure volte a migliorare il collegamento in rete delle attività di ricerca e l'accesso alle fonti di finanziamento per la ricerca, oltre ad una maggiore integrazione e un migliore collegamento degli operatori del settore e delle istituzioni nelle economie regionali. Tali attività saranno attuate con stretto riferimento alle politiche regionali comunitarie (fondi strutturali) e al programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché ai programmi di istruzione e formazione.

Nel contesto della specifica attività relativa alle «Regioni della conoscenza» si cercheranno sinergie con la politica regionale comunitaria nonché con i pertinenti programmi nazionali e regionali, segnatamente per quanto riguarda le regioni di convergenza e ultraperiferiche.

POTENZIALE DI RICERCA

Obiettivo

Incentivare la realizzazione del pieno potenziale di ricerca dell'Unione allargata esprimendo e sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni di convergenza e ultraperiferiche dell'UE ⁽¹⁾ e aiutando a rafforzare le capacità dei loro ricercatori in modo che possano partecipare con successo alle attività di ricerca a livello comunitario.

⁽¹⁾ Le regioni di convergenza sono quelle individuate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Tale concetto include le regioni dell'obiettivo di convergenza, le regioni ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche.

Motivazione

L'Europa non sfrutta appieno il suo potenziale di ricerca, tanto meno nelle regioni meno avanzate, lontane dal centro dello sviluppo industriale e di ricerca europeo. Per aiutare i ricercatori e le istituzioni di queste regioni, sia nel settore pubblico che in quello privato, a contribuire alle attività generali di ricerca in Europa, beneficiando al contempo delle conoscenze e esperienze maturate in altre regioni europee, la presente azione mira a instaurare le condizioni che permetteranno loro di sfruttare il loro potenziale e intende contribuire alla piena realizzazione dello Spazio europeo della ricerca nell'Unione allargata. Tali azioni si fonderanno su misure realizzate in passato, quali i Centri europei di eccellenza, negli ex paesi in via di adesione ed ex paesi candidati nell'ambito del Quinto programma quadro, e le borse di ospitalità Marie Curie per il trasferimento delle conoscenze.

Attività

L'azione in questo settore comporterà il sostegno a:

- distacchi transnazionali nei due sensi di ricercatori tra organismi selezionati nelle regioni di convergenza e uno o più organismi partner; sostegno a centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti ai fini dell'assunzione di ricercatori esperti «in entrata», compresi i dirigenti, provenienti da altri paesi;
- acquisizione e sviluppo di attrezzature di ricerca e sviluppo di un ambiente materiale che consenta il pieno sfruttamento del potenziale intellettuale presente nei centri di eccellenza esistenti o emergenti selezionati nelle regioni di convergenza;
- organizzazione di workshop e conferenze per facilitare il trasferimento delle conoscenze; attività promozionali e iniziative volte alla diffusione ed al trasferimento dei risultati delle ricerche in altri paesi e sui mercati internazionali;
- «meccanismi di valutazione» mediante i quali qualsiasi centro di ricerca nelle regioni di convergenza può ottenere da parte di esperti internazionali indipendenti una valutazione del livello di qualità delle sue ricerche in generale e delle sue infrastrutture.

Si cercheranno forti sinergie con la politica regionale comunitaria. Le azioni sostenute a questo titolo individueranno le necessità e le opportunità di rafforzare le capacità di ricerca dei centri di eccellenza esistenti ed emergenti nelle regioni di convergenza che possono essere obiettivi realizzabili tramite i fondi strutturali e di coesione.

Si punterà a conseguire sinergie anche con il programma quadro «Competitività e innovazione», allo scopo di promuovere la commercializzazione regionale della R&ST in collaborazione con le imprese.

LA SCIENZA NELLA SOCIETÀ

Obiettivo

Allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica, l'obiettivo è incentivare l'integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero spettro della società e della cultura.

Motivazione

L'influenza della scienza e della tecnologia sulla vita di tutti i giorni sta diventando sempre più profonda. Prodotti dell'attività sociale, plasmati da fattori sociali e culturali, la scienza e la tecnologia rimangono comunque un settore remoto, lontano dalle preoccupazioni quotidiane di una vasta parte della popolazione e dei responsabili politici, e continuano ad essere oggetto di malintesi. Gli aspetti controversi relativi alle tecnologie emergenti dovrebbero essere affrontati dalla società sulla base di una discussione informata che porti a scelte e decisioni fondate.

Attività

L'ampia iniziativa integrata intrapresa in questo settore comprenderà il sostegno a:

- un rafforzamento e miglioramento del sistema scientifico europeo e affronterà le seguenti questioni: migliore uso e monitoraggio dell'impatto delle consulenze e delle competenze scientifiche nella formulazione delle politiche (compresa la gestione dei rischi); futuro delle pubblicazioni scientifiche; agevolazione dell'accesso alle stesse per il pubblico interessato; misure di salvaguardia dei settori scientifici esposti al rischio di pratiche abusive nonché frodi, fiducia e autoregolamentazione;
- un impegno più ampio dei ricercatori e della popolazione in generale, compresa la società civile organizzata, sulle questioni attinenti alla scienza, in modo da anticipare e chiarire gli aspetti politici e sociali, comprese le questioni etiche;

- una riflessione e discussione sul tema della scienza e della tecnologia e del loro ruolo nella società, sulla base di discipline quali la storia, la sociologia e la filosofia della scienza e della tecnologia;
- una ricerca di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori della ricerca e la promozione del ruolo delle donne nella ricerca e negli organi decisionali in ambito scientifico;
- la creazione di un ambiente aperto che sappia suscitare la curiosità dei bambini e dei giovani per le scienze, intensificando l'istruzione scientifica a tutti i livelli, comprese le scuole, e promuovendo l'interesse e la piena partecipazione alle scienze tra i giovani provenienti da ogni settore;
- un rafforzamento del ruolo della ricerca condotta presso le università ed altri istituti d'istruzione superiore e del loro impegno nelle sfide poste dalla globalizzazione;
- una migliore interazione nella comunicazione e comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più vasto pubblico dei responsabili politici, dei mezzi di comunicazione e della popolazione in generale, aiutando gli scienziati a comunicare e a presentare con maggiore efficacia il loro lavoro e sostenendo l'informazione, le pubblicazioni e i mezzi di comunicazione scientifici.

Tali attività assumeranno principalmente la forma di progetti di ricerca, studi, collegamenti in rete e scambi, eventi pubblici e iniziative, premi, inchieste e raccolta di dati. In molti casi comporteranno partenariati internazionali con organizzazioni di paesi terzi.

SOSTENERE LO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA

Obiettivi

Accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte del settore privato.

Motivazione

Aumentare gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo fino all'obiettivo del 3 % e migliorarne l'efficacia è una delle principali priorità della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Pertanto, la definizione di politiche efficaci volte ad accrescere gli investimenti pubblici e privati nel settore della ricerca rappresenta una delle principali preoccupazioni delle autorità pubbliche, nella prospettiva di accelerare la transizione verso un'economia competitiva basata sulla conoscenza. Ciò richiede un'adattabilità delle politiche di ricerca, la mobilitazione di una vasta gamma di strumenti, il coordinamento delle iniziative attraverso le frontiere nazionali e l'impiego di altre politiche atte a creare condizioni migliori per la ricerca.

Attività

Le attività intraprese in questo ambito integreranno le attività di coordinamento previste dal programma di cooperazione e saranno volte a migliorare la coerenza e l'incidenza delle politiche e delle iniziative regionali, nazionali e comunitarie (ad es. programmi di finanziamento, legislazione, raccomandazioni e orientamenti). Le attività saranno le seguenti:

- il monitoraggio e l'analisi delle politiche pubbliche e delle strategie industriali nel campo della ricerca, compreso il loro impatto e lo sviluppo di indicatori volti a produrre informazioni e dati a sostegno della definizione, dell'attuazione, della valutazione e del coordinamento transnazionale delle politiche;
- il rafforzamento, su base volontaria, del coordinamento delle politiche nel settore della ricerca mediante azioni volte ad attuare il «metodo aperto di coordinamento» (OMC) e iniziative di cooperazione transnazionale di tipo «bottom-up» intraprese a livello nazionale o regionale su temi di interesse comune.

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per diventare competitiva e svolgere un ruolo trainante a livello mondiale, la Comunità europea ha bisogno di una politica internazionale forte e coerente in materia di scienza e tecnologia. Le azioni internazionali realizzate a titolo dei diversi programmi nell'ambito del settimo programma quadro saranno attuate nel contesto di una strategia globale di cooperazione internazionale.

Tale politica internazionale persegue tre obiettivi interdipendenti:

- sostenere la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici selezionati e invitando i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in e con l'Europa;
- agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle ricerche condotte nel mondo;
- affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata mondiale, sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci.

La cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del settimo programma quadro coinvolgerà in particolare i seguenti gruppi di paesi:

- i paesi candidati;
- i paesi confinanti con l'UE, i paesi partner mediterranei, i paesi dei Balcani occidentali ⁽¹⁾ e i paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale ⁽²⁾;
- i paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascuno dei paesi o delle regioni in questione ⁽³⁾;
- le economie emergenti.

Le azioni di cooperazione internazionale di orientamento tematico saranno svolte nell'ambito del programma «Cooperazione». Le azioni internazionali concernenti il potenziale umano saranno condotte nell'ambito del programma «Persone».

Nell'ambito del programma «Capacità» saranno attuate azioni di sostegno orizzontale e misure vertenti su argomenti che non rientrano in un'area tematica o interdisciplinare specifica contemplata nel programma «Cooperazione» e potrebbero essere integrate, in un numero limitato di casi, da azioni di cooperazione specifiche di interesse reciproco. Si cercherà di migliorare la coerenza delle attività nazionali sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali in materia di cooperazione scientifica internazionale. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'INTAS e sulla base dei lavori svolti da questa associazione nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, saranno intraprese nell'ambito del presente programma e dei programmi «Cooperazione» e «Persone» attività che offrano continuità.

Sarà assicurato il coordinamento generale delle azioni di cooperazione internazionale nell'ambito dei diversi programmi del settimo programma quadro, nonché con altri strumenti comunitari.

AZIONI NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

Obiettivo

Fornire un supporto scientifico e tecnico orientato alle esigenze dei clienti nel processo di elaborazione delle politiche comunitarie, facilitando l'attuazione e il controllo delle politiche esistenti e rispondendo alle nuove esigenze strategiche.

Motivazione

L'indipendenza del CCR dagli interessi particolari, tanto privati che nazionali, assieme alle competenze tecniche di cui dispone, consente al Centro di favorire la comunicazione e la ricerca del consenso tra le parti interessate (associazioni industriali, gruppi di azione in materia ambientale, autorità competenti degli Stati membri, altri istituti di ricerca, ecc.) e i responsabili dell'elaborazione delle politiche, soprattutto a livello comunitario e in particolare con il Parlamento europeo. Grazie al sostegno scientifico e tecnologico che offre, il CCR contribuisce a rendere il processo decisionale delle politiche comunitarie più efficace, trasparente e basato su validi fondamenti scientifici. Se e quando opportuno le attività di ricerca realizzate dal CCR dovrebbero essere coordinate con le attività di ricerca realizzate nell'ambito dei temi del programma specifico «Cooperazione», al fine di evitare sovrapposizioni e doppiioni.

⁽¹⁾ Diversi dai paesi candidati associati.

⁽²⁾ In precedenza chiamati nuovi Stati indipendenti: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

⁽³⁾ Tenendo presente che l'America Latina comprende sia paesi in via di sviluppo sia economie emergenti.

Il CCR rafforzerà la sua posizione nel settore della ricerca europea. Facilitando l'accesso alle sue strutture da parte di ricercatori europei e non europei, compresi ricercatori all'inizio della loro attività, intensificherà la sua cooperazione con altre organizzazioni di ricerca pubbliche e private, migliorerà continuamente la qualità scientifica delle sue attività e contribuirà in modo più scientifico alla formazione, che resterà un'importante priorità per il CCR.

L'utilità e la credibilità del sostegno del CCR alle politiche comunitarie sono strettamente collegate alla qualità delle sue competenze scientifiche e alla sua integrazione nella comunità scientifica internazionale. Pertanto, il CCR continuerà ad investire nelle attività di ricerca e di istituzione di reti con altri centri di eccellenza in settori rilevanti. Parteciperà ad azioni indirette relative a tutti i settori della ricerca, prestando particolare attenzione ai sistemi di riferimento scientifici comuni, alla creazione di reti, alla formazione e alla mobilità, alle infrastrutture di ricerca e alla partecipazione alle Piattaforme tecnologiche e agli strumenti di coordinamento, nella misura in cui possiede le competenze necessarie per apportare un valore aggiunto.

Il CCR continuerà a promuovere attivamente l'integrazione dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati nelle sue attività alla stregua degli Stati membri dell'UE dei 15.

Attività

Le priorità del CCR verteranno su settori che rivestono importanza strategica per l'Unione e nei quali il suo contributo si traduce in un elevato valore aggiunto. Continuerà a fornire sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie in settori chiave quali lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, l'energia, i trasporti, le sostanze chimiche, i metodi alternativi alla sperimentazione animale, la politica in materia di ricerca, le tecnologie dell'informazione, i metodi e i materiali di riferimento, la biotecnologia, i rischi, i pericoli e le ripercussioni socioeconomiche. Le sue attività saranno intensificate nei settori di principale interesse per la Comunità:

- Prosperità in una società ad alto coefficiente di conoscenze
 - Elaborare e applicare avanzate tecniche di analisi e modellizzazione econometrica nel contesto della definizione e dell'attuazione delle politiche, ad esempio la strategia di Lisbona, il mercato interno e le politiche comunitarie in materia di ricerca e di istruzione.
 - Sviluppare modelli intesi a sostenere in maniera responsabile un nuovo equilibrio tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la competitività.
 - Fornire sostegno scientifico/tecnico allo sviluppo della valutazione dei rischi e alle procedure di gestione quale strumento del processo decisionale europeo.
- Solidarietà e gestione responsabile delle risorse
 - Diventare un centro di riferimento scientifico e tecnologico riconosciuto nel settore dell'agricoltura sostenibile con particolare attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla sicurezza dei prodotti alimentari (compresi i prodotti e i mangimi geneticamente modificati), alla gestione dello spazio e alla condizionalità, e sostenere l'attuazione della politica agricola comune.
 - Fornire sostegno scientifico e tecnologico alla politica comune della pesca.
 - Migliorare la produzione di dati georeferenziati e di sistemi di informazione geografica armonizzati a livello europeo (supporto a INSPIRE) e continuare a elaborare nuovi metodi di monitoraggio globale dell'ambiente e delle risorse (supporto al GMES).
 - Fornire consulenza e partecipare alle attività di ricerca del GMES e allo sviluppo di nuove applicazioni in questo settore.
 - Sostenere l'attuazione del Piano d'azione dell'UE a favore dell'ambiente e della salute, sostenendo le attività in corso volte a costituire un sistema informativo integrato a livello comunitario in materia di ambiente e salute.
 - Promuovere e favorire lo sviluppo e la convalida di strategie alternative, in particolare di metodi che non utilizzano animali in tutti i settori interessati della ricerca (valutazione della sicurezza, sperimentazione di vaccini, ricerca sanitaria e biomedica, ecc.).
- Libertà, sicurezza e giustizia
 - Sviluppare attività volte a contribuire all'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto nei settori concernenti la protezione contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la frode, la sicurezza delle frontiere e la prevenzione dei grandi rischi, in cooperazione con gli organismi pertinenti.
 - Sostenere l'intervento comunitario in risposta alle catastrofi naturali e tecnologiche.
- L'Europa, un partner mondiale
 - Rafforzare il sostegno alle politiche esterne della Comunità in settori specifici quali gli aspetti esterni della sicurezza interna, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA I PROGRAMMI

La ripartizione indicativa tra i programmi è la seguente (in milioni di EUR):

I. operazione ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	32 413
Salute	6 100
Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie	1 935
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	9 050
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	3 475
Energia	2 350
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)	1 890
Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)	4 160
Scienze socioeconomiche e umanistiche	623
Spazio	1 430
Sicurezza	1 400
II. dee	7 510
III. Persone	4 750
IV. Capacità	4 097
Infrastrutture di ricerca	1 715
Ricerca a favore delle PMI	1 336
Regioni della conoscenza	126
Potenziale di ricerca	340
Scienza nella società	330
Sviluppo coerente di politiche di ricerca	70
Attività di cooperazione internazionale	180
V. Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca	1 751
TOTALE	50 521

⁽¹⁾ Compresa le Iniziative tecnologiche congiunte (corredate del piano finanziario, ecc.) e la parte delle attività di coordinamento e di cooperazione internazionale da finanziare nell'ambito dei temi.

⁽²⁾ Lo scopo è quello di far sì che almeno il 15% dei fondi disponibili nell'ambito del settore «Cooperazione» del programma sia destinato alle PMI.

Disposizioni particolari relative al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF)

I bilanci indicativi per i programmi «Cooperazione» e «Capacità» comprendono contributi alla BEI per la costituzione dell'RSFF di cui all'allegato III. Le decisioni del Consiglio che adottano i programmi specifici fonti di contributo stabiliranno, tra l'altro, le modalità di esecuzione secondo cui la Commissione deciderà come ridistribuire ad altre attività del programma quadro il contributo comunitario all'RSFF, e le entrate da esso generate, non utilizzati dalla BEI.

Il settimo programma quadro apporterà all'RSFF un contributo massimo di 500 milioni di EUR all'RSFF fino al 2010. Per il periodo 2010-2013, vi sarà la possibilità di mobilitare fino ad un ulteriore importo di 500 milioni di EUR a seguito della valutazione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della procedura descritta all'articolo 7, paragrafo 2 della presente decisione sulla base di una relazione della Commissione contenente informazioni sulla partecipazione delle PMI e delle università, sull'adempimento dei criteri di selezione del settimo programma quadro, il tipo di progetti sostenuti e la domanda per lo strumento in questione, la durata della procedura di autorizzazione, i risultati dei progetti e la distribuzione dei fondi.

All'importo reso disponibile dal settimo programma quadro deve associarsi un importo equivalente proveniente dalla BEI. Il contributo deriverà dai programmi «Cooperazione» (fino a un massimo di 800 milioni di EUR con contributo proporzionale di tutte le priorità tematiche, tranne la ricerca relativa alle scienze socioeconomiche e umanistiche) e «Capacità» (fino a 200 milioni di EUR dalla linea per le infrastrutture di ricerca).

L'importo sarà messo progressivamente a disposizione della BEI tenendo conto del livello della domanda.

Ai fini di un avvio rapido con una massa critica di risorse, sarà progressivamente stanziato nel bilancio un importo dell'ordine di 500 milioni di EUR per il periodo precedente la valutazione intermedia del settimo programma quadro, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della presente decisione.

ALLEGATO III

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Azioni indirette

Le attività che beneficeranno del sostegno del settimo programma quadro saranno finanziate tramite una serie di «meccanismi di finanziamento». Tali meccanismi saranno utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, per finanziare azioni realizzate tramite il programma quadro.

Le decisioni relative ai programmi specifici, i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificheranno, se del caso:

- il tipo o i tipi di meccanismi utilizzati per finanziare le diverse azioni;
- le categorie di partecipanti (ad esempio, gli istituti di ricerca, le università, le imprese, le PMI e le autorità pubbliche) che ne sono destinatarie;
- i tipi di attività (quali ricerca e sviluppo tecnologico, dimostrazione, gestione, formazione, divulgazione e altre attività correlate) che possono essere finanziate tramite ciascun meccanismo.

Ove siano applicabili più meccanismi di finanziamento, i programmi di lavoro possono precisare quale meccanismo debba essere utilizzato per il tema oggetto dell'invito a presentare proposte.

I meccanismi di finanziamento sono i seguenti:

a) A sostegno delle azioni realizzate principalmente sulla base degli inviti a presentare proposte:

1. Progetti in collaborazione

Sostegno a progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti, attività di dimostrazione o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, la portata e l'organizzazione interna dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. Le dimensioni dei progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o media scala fino ai progetti di integrazione di grandi dimensioni in vista del conseguimento di un obiettivo definito. I progetti saranno destinati anche a gruppi specifici quali le PMI e altri soggetti più piccoli.

2. Reti di eccellenza

Sostegno al programma congiunto di attività attuato da diversi organismi di ricerca che mettono in comune le loro attività in un determinato settore, condotti da équipe di ricercatori nell'ambito di una cooperazione a lungo termine. La realizzazione di detto programma congiunto di attività richiederà un impegno formale da parte degli organismi di ricerca che mettono in comune parte delle loro risorse e delle loro attività.

3. Azioni di coordinamento e di sostegno

Sostegno ad azioni destinate al coordinamento o al sostegno di attività e politiche in materia di ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.). Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte.

4. Sostegno alla ricerca di frontiera

Sostegno a progetti svolti da singole équipe di ricercatori nazionali o transnazionali. Questo meccanismo sarà applicato per sostenere i progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori stessi, finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca.

5. Sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori

Sostegno alla formazione e allo sviluppo professionale dei ricercatori, da utilizzare principalmente ai fini dell'attuazione delle azioni Marie Curie.

6. Ricerca a favore di determinati gruppi (in particolare le PMI)

Sostegno a progetti di ricerca nei quali la maggior parte della ricerca e dello sviluppo tecnologico è svolta da università, centri di ricerca o altri soggetti giuridici a favore di determinati gruppi, in particolare PMI o associazioni di PMI. Si intraprenderanno sforzi per mobilitare finanziamenti supplementari della BEI e di altri organismi finanziari.

b) Per sostenere le azioni attuate in forza delle decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo), sulla base di una proposta della Commissione, la Comunità fornirà un sostegno finanziario alle iniziative su grande scala che beneficiano di una pluralità di finanziamenti.

- Contributo finanziario comunitario alla realizzazione in comune di programmi nazionali di ricerca specificamente individuati, sulla base dell'articolo 169 del trattato. Detta realizzazione comune richiederà l'istituzione o l'esistenza di una struttura di esecuzione specifica. Il sostegno finanziario comunitario sarà subordinato alla definizione di un piano di finanziamento basato su impegni formali delle autorità nazionali competenti.

- Contributo finanziario comunitario all'attuazione di iniziative tecnologiche congiunte volte a conseguire obiettivi che non possono essere raggiunti tramite i meccanismi di finanziamento di cui alla parte a). Le iniziative tecnologiche congiunte attiveranno una combinazione di finanziamenti di diversa natura e da diverse fonti, private e pubbliche, a livello europeo e nazionale. Tale finanziamento può assumere forme diverse e può essere attribuito o mobilitato attraverso una serie di strumenti: sostegno da parte del programma quadro, prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), sostegno al capitale di rischio. Le iniziative tecnologiche congiunte possono essere decise e attuate sulla base dell'articolo 171 del trattato (e possono includere la costituzione di imprese comuni) o tramite le decisioni che istituiscono i programmi specifici. Il sostegno della Comunità sarà subordinato alla definizione di un piano globale di ingegneria finanziaria basato su impegni formali di tutte le parti interessate.
- Contributo finanziario della Comunità allo sviluppo di nuove infrastrutture di interesse europeo. Tale contributo può essere deciso sulla base dell'articolo 171 del trattato o tramite le decisioni che adottano i programmi specifici. Lo sviluppo di nuove infrastrutture attiverà una combinazione di finanziamenti di diversa natura e da diverse fonti: finanziamenti nazionali, programma quadro, fondi strutturali, prestiti della BEI e altro. Il sostegno della Comunità sarà subordinato alla definizione di un piano finanziario basato su un impegno di tutte le parti interessate.

La Comunità darà esecuzione ai meccanismi di finanziamento descritti nella parte a) in conformità delle disposizioni del regolamento che sarà adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, delle pertinenti misure di aiuto di Stato, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, nonché delle regole internazionali applicabili in questo campo. Conformemente al citato quadro internazionale, dovrà essere possibile adeguare di volta in volta la portata e la forma della partecipazione finanziaria del programma quadro, in particolare se si prevede l'intervento di altre fonti di finanziamento del settore pubblico, anche comunitarie quali la BEI.

Oltre al sostegno finanziario diretto concesso ai partecipanti alle azioni di ricerca e sviluppo europee, la Comunità deve facilitare l'accesso di questi ultimi al finanziamento con ricorso al credito mediante il «meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio» concedendo una sovvenzione alla BEI. La sovvenzione comunitaria sarà utilizzata dalla BEI, partner nella ripartizione del rischio, per contribuire alla dotazione e all'allocazione dei capitali destinati al finanziamento dei prestiti e delle garanzie sulle risorse proprie. Non vi sarà alcun impegno ulteriore per il bilancio comunitario. Fatte salve e nel rispetto delle modalità che saranno stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 167 del trattato e delle decisioni del Consiglio che adottano i programmi specifici, il meccanismo consentirà alla BEI di aumentare l'ammontare dei finanziamenti per le azioni di ricerca e sviluppo europee (ad esempio iniziative tecnologiche congiunte, progetti di grandi dimensioni compresi i progetti Eureka, nuove infrastrutture di ricerca e progetti realizzati dalle PMI) in modo da contribuire a ovviare alle carenze del mercato.

Per i partecipanti ad un'azione indiretta stabiliti in una regione in ritardo di sviluppo (regioni di convergenza e regioni ultraperiferiche ⁽¹⁾), ogniqualvolta sia possibile e opportuno sarà attivato un finanziamento complementare dei Fondi strutturali. Nel caso della partecipazione di organismi dei paesi candidati, un contributo supplementare dagli strumenti finanziari di preadesione può essere concesso a condizioni analoghe. Le disposizioni finanziarie dettagliate relative alle azioni della parte «Infrastrutture di ricerca» del programma «Capacità» del settimo programma quadro saranno definite in modo da assicurare un'effettiva complementarità tra il finanziamento comunitario per la ricerca e altri strumenti nazionali e comunitari, in particolare i Fondi strutturali.

Azioni dirette

Le attività intraprese dalla Comunità e attuate dal Centro comune di ricerca sono definite azioni dirette.

⁽¹⁾ Le regioni di convergenza sono quelle individuate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Tale concetto include le regioni dell'obiettivo di convergenza, le regioni ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 6

Per il 7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 6° programma per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenerlo in quanto, in base all'esperienza accumulata, ha consentito di elaborare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca a cui partecipano ricercatori di molti paesi in cui esistono normative alquanto diverse.

- (1) La decisione concernente il 7° programma quadro esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:
 - attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;
 - attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
- (2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. Non saranno finanziate in uno Stato membro attività proibite in tale paese.
- (3) La decisione concernente il 7° PQ e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano alcun giudizio di valore in merito al quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.
- (4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi comunitari per la ricerca sulle cellule staminali è destinata a cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi nell'ambito del 7° PQ.
- (5) I progetti che prevedono l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane devono superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale degli esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
- (6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono successivamente oggetto di un esame etico rigoroso organizzato dalla Commissione europea. In tale esame si tiene conto dei principi contenuti nella Carta UE dei diritti fondamentali e nelle convenzioni internazionali in materia come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino la normativa dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
- (7) In determinati casi l'esame etico può svolgersi nel corso della realizzazione del progetto.
- (8) Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le regole e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso parentale e assenza di incentivi finanziari ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.
- (9) Le singole proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo possono essere presentate, ai fini dell'approvazione, agli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato di regolamentazione. I progetti che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane e non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

- (10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca comunitaria sulle cellule staminali, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.
- (11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane (HESC) secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione finanzia un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'uso da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
- (12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà alla Comunità di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Tema «Energia»

I dieci temi del programma Cooperazione comprendono attività di ricerca che stanno alla base della formulazione, attuazione e valutazione delle politiche comunitarie alle quali la Commissione attribuisce un ruolo determinante. La Commissione accoglie positivamente l'importanza che il Parlamento europeo riserva alla politica energetica in generale e alla promozione dell'efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabili in particolare. Per consentire al Parlamento di seguire l'attuazione del programma, la Commissione intende proseguire la politica di trasparenza e continuare a fornire le informazioni necessarie. Le informazioni sui progetti finanziati dal programma quadro saranno interamente disponibili al pubblico su Internet. In particolare, almeno ogni due anni si cercherà di offrire una presentazione esauriente dei progetti che si occupano dell'uso razionale ed efficiente dell'energia e del ruolo delle fonti energetiche rinnovabili.

Idee

Nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento citata all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la prima metà del 2008, una comunicazione sulla metodologia e sui criteri applicabili alla valutazione che gli esperti indipendenti dovranno realizzare sulle strutture e sui meccanismi del Consiglio Europeo della Ricerca. Eventualmente, la Commissione presenterà una proposta volta ad adeguare il programma quadro.

DECISIONE N. 1983/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Secondo il trattato che la istituisce, la Comunità europea ha il compito di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa e di contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2) L'effetto combinato degli allargamenti successivi dell'Unione europea (UE), della maggiore mobilità dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione degli scambi con il resto del mondo attraverso il commercio, l'istruzione, le attività ricreative e la globalizzazione in generale, accresce le interazioni tra cittadini europei e quanti vivono nell'UE e le diverse culture, lingue, etnie e religioni in Europa e altrove.

(3) I cittadini europei e tutti coloro che vivono nell'UE in modo temporaneo o permanente dovrebbero pertanto avere l'opportunità di partecipare al dialogo interculturale e realizzarsi pienamente in una società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.

⁽¹⁾ GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 206 del 29.8.2006, pag. 44.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1º giugno 2006, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) Al centro del progetto europeo, è importante fornire i mezzi per il dialogo interculturale e il dialogo tra i cittadini per rafforzare il rispetto della diversità culturale e rispondere alle complesse esigenze delle nostre società e della coesistenza di identità culturali e credi diversi. È inoltre importante sottolineare il contributo delle varie culture al patrimonio e al modo di vivere degli Stati membri dell'UE e riconoscere che la cultura e il dialogo interculturale costituiscono gli strumenti per eccellenza per imparare a vivere insieme armoniosamente.

(5) Il dialogo interculturale contribuisce così alla realizzazione di varie priorità strategiche dell'UE, in particolare:

— rispettando e promuovendo la diversità culturale in Europa, migliorando la coesistenza e contribuendo a creare una cittadinanza europea attiva e aperta al mondo fondata sui valori comuni dell'UE;

— contribuendo a garantire le pari opportunità e la non discriminazione all'interno dell'UE includendo la strategia di Lisbona rinnovata, per la quale l'economia della conoscenza ha bisogno di persone capaci di adattarsi ai cambiamenti e di sfruttare tutte le fonti d'innovazione possibili per accrescere la prosperità;

— accentuando la dimensione culturale ed educativa contestuale alla strategia di Lisbona rinnovata, e, così facendo, incentivando l'economia culturale e creativa nell'UE generatrice di crescita e di occupazione;

— sostenendo l'impegno dell'UE a favore della solidarietà, della giustizia sociale, dello sviluppo di un'economia sociale di mercato, della cooperazione e di una maggiore coesione nel rispetto dei suoi valori comuni;

- permettendo all'UE di fare meglio sentire la sua voce nel mondo e di stringere rapporti di cooperazione efficaci con i paesi vicini, estendendo una zona di stabilità, di democrazia e di prosperità comune al di là dell'UE e, in questo modo, incrementando il benessere e la sicurezza dei cittadini europei e di quanti vivono nell'UE.
- (6) Il dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e strumenti comunitari, nei settori dei fondi strutturali, dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della parità di genere, dell'occupazione e degli affari sociali, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca.
- (7) Esso costituisce altresì un aspetto di rilievo crescente nelle relazioni esterne dell'UE, in particolare con i paesi in fase di adesione e candidati all'adesione, i paesi dei Balcani occidentali, i paesi candidati ad accordi di associazione con l'UE, i paesi partner della politica europea di vicinato e altri paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo.
- (8) Sulla base di esperienze e iniziative comunitarie, è fondamentale promuovere la partecipazione ad un dialogo interculturale di ogni cittadino, uomo e donna in modo paritetico, di ogni Stato membro e della società europea nel suo insieme, specie tramite la cooperazione strutturata con la società civile. Questa impostazione contribuisce a creare un sentimento d'identità europea integrando le differenze e dando forma ai vari aspetti dell'appartenenza a una comunità.
- (9) Ai fini della presente decisione, la nozione di «cittadinanza attiva europea» non dovrebbe applicarsi ai soli cittadini dell'UE secondo la definizione dell'articolo 17 del trattato CE, ma ad ogni persona che viva in modo permanente o temporaneo nell'UE.
- (10) I valori comuni dell'UE sono quelli definiti nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
- (11) È essenziale assicurare la complementarità e un'impostazione orizzontale di tutte le azioni comunitarie, nazionali, regionali e locali che comportano una forte dimensione di dialogo interculturale, visto che l'anno europeo del dialogo interculturale contribuirà a renderle più visibili e coerenti. La pianificazione di azioni a livello sia comunitario sia nazionale deve tener conto, se del caso, dell'esperienza maturata con le azioni realizzate nell'ambito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007).
- (12) L'anno europeo del dialogo interculturale dovrebbe anche contribuire a integrare il dialogo interculturale quale priorità orizzontale e trasversale delle politiche, nelle azioni e nei programmi comunitari enucleando e condividendo le migliori prassi nella sua promozione. Un riconoscimento visibile delle prassi e dei progetti migliori nel settore del dialogo interculturale incoraggerà le parti interessate e promuoverà l'idea in seno alla società civile.
- (13) Potrebbe essere sviluppata, se del caso, la cooperazione con altre istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, in particolare per tener conto della loro esperienza e competenza nella promozione del dialogo interculturale.
- (14) Occorrerà altresì garantire la complementarità tra l'anno europeo del dialogo interculturale e tutti gli aspetti esterni delle iniziative di promozione del dialogo interculturale sviluppate nei quadri appropriati, comprese quelle con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della politica europea di vicinato. Sarà inoltre importante assicurare la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, che sia pertinente per gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale.
- (15) Le azioni di dialogo interculturale da sviluppare nell'ambito degli strumenti pertinenti in materia di relazioni esterne dovrebbero fra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi e promuovere la conoscenza reciproca, il rispetto e la comprensione delle rispettive culture.
- (16) La presente decisione si rivolge agli Stati membri. I paesi candidati all'adesione dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'anno europeo del dialogo interculturale attraverso iniziative di promozione dello sviluppo del dialogo interculturale nei quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'UE e di tali paesi ⁽¹⁾.
- (17) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾.
- ⁽¹⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2005 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al dialogo tra le società civili dell'UE e dei paesi candidati.
- ⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (18) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Un comitato consultivo è ritenuto appropriato al tipo e alla portata dell'azione prevista.
- (19) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della necessità, in particolare, di partenariati multilaterali e di scambi transnazionali su scala comunitaria, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2008 è proclamato «anno europeo del dialogo interculturale» per contribuire a dare espressione e un elevato profilo a un processo sostenuto di dialogo interculturale che continuerà oltre l'anno stesso.

Articolo 2

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'anno europeo del dialogo interculturale sono di contribuire a:
- promuovere il dialogo interculturale come processo in cui quanti vivono nell'UE possono migliorare la loro capacità di adattarsi ad un ambiente culturale più aperto ma anche più complesso in cui, nei diversi Stati membri e anche all'interno di ciascuno di essi, coesistono identità culturali e credenze diverse;
 - mettere in evidenza il dialogo interculturale come opportunità di contribuire a una società pluralistica e dinamica, in Europa e nel mondo intero, e da essa trarre profitto;
 - sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di sviluppare una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni dell'UE definiti nell'articolo 6 del trattato UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Gli obiettivi specifici dell'anno europeo del dialogo interculturale sono i seguenti:

- cercare di sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di partecipare al dialogo interculturale nella vita quotidiana;
- adoperarsi per identificare, condividere e dare un riconoscimento europeo visibile alle migliori pratiche di promozione del dialogo interculturale in tutta l'UE, in particolare tra i giovani e i bambini;
- rafforzare il ruolo dell'istruzione come mezzo importante per insegnare la diversità, aumentare la comprensione delle altre culture e sviluppare competenze e migliori prassi sociali, nonché mettere in evidenza il ruolo centrale dei mezzi di comunicazione nella promozione del principio di uguaglianza e della comprensione reciproca;
- rendere più visibili e coerenti e promuovere tutti i programmi e le azioni della Comunità che contribuiscono al dialogo interculturale e assicurarne la continuità;
- contribuire ad esplorare nuovi approcci al dialogo interculturale che implicino la cooperazione di un'ampia varietà di attori dei diversi settori.

Articolo 3

Contenuto dei provvedimenti

I provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono specificati nell'allegato.

Essi comprendono la realizzazione delle seguenti attività o un sostegno alle stesse:

- a) manifestazioni e iniziative di portata europea che mirano a promuovere il dialogo interculturale, coinvolgendo direttamente o raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone, e mettono in rilievo le realizzazioni e le esperienze sul tema dell'anno europeo del dialogo interculturale;
- b) manifestazioni ed iniziative a livello nazionale e regionale con una forte dimensione europea dirette a promuovere gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale, coinvolgendo direttamente o raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone con specifico riferimento ad azioni relative all'educazione civica e alla percezione dell'altro nella sua differenza;
- c) campagne d'informazione e di promozione, in particolare in cooperazione con organi d'informazione e organizzazioni della società civile a livello comunitario e nazionale per diffondere i messaggi chiave relativi agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e al riconoscimento delle migliori prassi, soprattutto tra i giovani e i bambini;

- d) indagini e studi su scala comunitaria o nazionale e consultazioni con reti transnazionali e con le parti interessate della società civile al fine di valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto dell'anno europeo del dialogo interculturale per gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo termine.

Articolo 4

Cooperazione degli Stati membri

Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato membro all'anno europeo del dialogo interculturale e comunica alla Commissione la sua designazione entro un mese dall'adozione della presente decisione.

Ogni Stato membro provvede a che il summenzionato organismo associ in modo appropriato le varie parti interessate al dialogo interculturale a livello nazionale, regionale e locale.

Il suddetto organismo provvede al coordinamento, a livello nazionale, delle azioni relative all'anno europeo del dialogo interculturale.

Articolo 5

Attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Occorre rivolgere un'attenzione particolare alla cooperazione con le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. I rappresentanti nazionali nel comitato sono nominati, di preferenza, dall'organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari all'80 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le misure di cui alla parte B dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari al 50 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 8.
3. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte C dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 8

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1. Le decisioni di concessione di sovvenzioni sono prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equa ed equilibrata tra gli Stati membri e tra i diversi settori di attività interessati, tenendo conto al tempo stesso della qualità dei progetti proposti.
2. Le domande di sovvenzione, presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dall'organismo di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Organizzazioni internazionali

Ai fini dell'anno europeo del dialogo interculturale, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali appropriate, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, cercando con scrupolo di garantire la visibilità della partecipazione dell'UE.

Articolo 10

Ruolo della Commissione

1. La Commissione assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.
2. La Commissione si adopera affinché i paesi candidati siano associati all'anno europeo del dialogo interculturale sulla base della loro partecipazione a numerosi programmi comunitari che comprendono una dimensione di dialogo interculturale e sviluppando iniziative specifiche nei quadri adeguati, in particolare nell'ambito del dialogo tra le società civili dell'UE e di paesi candidati.

3. La Commissione assicura la complementarità tra le misure adottate per raggiungere gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e le iniziative che possono essere sviluppate in quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della politica europea di vicinato.

4. La Commissione assicura la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, pertinenti per gli obiettivi di dialogo interculturale per l'anno europeo.

Articolo 11

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 è pari a 10 000 000 EUR. L'azione preparatoria deve limitarsi al 30 % del bilancio globale.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità sono salvaguardati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

2. Per quanto riguarda le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 s'intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto

⁽¹⁾ GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità, attraverso una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del contributo finanziario a favore di un'azione se accerta irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione, della decisione individuale o del contratto che assegna il contributo finanziario in questione, o se risulta che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, l'azione è stata oggetto di una modifica rilevante incompatibile con la natura o con le condizioni d'attuazione della suddetta azione.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾.

Articolo 13

Vigilanza

1. Per ogni azione finanziata a norma della presente decisione il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e l'oggetto delle relazioni.

2. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in relazione a tale azione.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati siano realizzati correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽⁴⁾ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 14

Seguito e valutazione

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale delle misure di cui all'articolo 3 per fungere da base a future politiche, misure ed azioni dell'UE in tale settore.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM

ALLEGATO

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A. Cofinanziamento di azioni su scala comunitaria

Un numero limitato di azioni emblematiche di portata europea miranti alla sensibilizzazione, specie dei giovani, agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale può fruire di un contributo comunitario fino all'80 % del costo totale.

Queste azioni possono in particolare consistere in manifestazioni, tra cui manifestazioni comunitarie di apertura e di chiusura dell'anno europeo del dialogo interculturale in cooperazione con le presidenze in esercizio nel corso dell'anno 2008.

Indicativamente, circa il 30 % della dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni.

B. Cofinanziamento di azioni su scala nazionale

Azioni a livello nazionale con una forte dimensione europea possono soddisfare le condizioni richieste per fruire di un contributo comunitario fino al 50 % del costo totale.

Queste azioni possono riguardare in particolare il cofinanziamento di un'iniziativa nazionale per Stato membro.

Indicativamente, circa il 30 % della dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni.

C. Azioni su scala comunitaria**1) Azioni di informazione e di promozione comprendenti:**

- a) una campagna di informazione coordinata su scala comunitaria e articolata negli Stati membri, basata sulle migliori pratiche di dialogo interculturale a tutti i livelli;
- b) cooperazione con il settore privato, gli organi d'informazione, gli istituti di istruzione e altri partner della società civile per diffondere informazioni sull'anno europeo del dialogo interculturale;
- c) l'ideazione di un logo e di slogan da utilizzare in collegamento con qualsiasi attività legata all'anno europeo del dialogo interculturale e la produzione di strumenti promozionali da rendere disponibili in tutta la Comunità;
- d) misure idonee per fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e per far avere un riconoscimento europeo alle prassi migliori, soprattutto tra i giovani e i bambini;
- e) la diffusione di materiali e strumenti didattici destinati in modo primario agli istituti di istruzione, la promozione di scambi sulla diversità culturale e il dialogo interculturale;
- f) la creazione di un portale web per rendere le azioni nel campo del dialogo interculturale accessibili al grande pubblico e per guidare i promotori di progetti relativi al dialogo interculturale attraverso le varie azioni e i programmi comunitari pertinenti.

2) Altre azioni:

Indagini, studi su scala comunitaria e consultazioni con reti transnazionali e con i soggetti interessati della società civile al fine di valutare e di riferire sulla preparazione per l'anno europeo del dialogo interculturale e gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo termine.

3) Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e di servizi tramite gare con procedura aperta e/o ristretta; potrà anche avvenire tramite sovvenzioni.

Le risorse finanziarie dedicate alla voce C non superano il 40 % della dotazione finanziaria totale.

D) Azioni che fruiscono di un sostegno comunitario non finanziario

La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo interculturale, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2008, possono contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale. Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'anno europeo del dialogo interculturale e non finanziate nell'ambito dello stesso potranno anch'esse fruire del sostegno non finanziario della Comunità e utilizzare il logo e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo interculturale.

n. 2535a/2006 del 14.12.2006 (C) Eni 30162v60a6p our n o a t De h l i e g l a m t o
(C) Eni 320010'16 p p i c a i t t i o l p r e i p r e i d i c o t i n e g a t l i c h n i i z a n l i 9 e n n a i
2007n, c'è s i n c o s r e t n r d a p i p c h a i n e d i f f e t r a p e i c o t i n e g i t t r a f f a i l i c s i l p i n t a
d a l g a m t o (C) Eni 2523050'1 r i p a i l i l p r e i d o d i n o a r z i n i e n i a i l ' o l u g d
2007.

- (2) A i s r e s i d d ' r a c i c o l 9 d e l g a m t o (C) Eni 25320/0 ill, i c m o i s n e t o r d e l g
i m p t a i r e n s e a e g u i g o n 200 d i o a d l ' u l g d 00160 a i g n o 200e7
d i p s o z i n i d e l g a m n e d (C) Eni 32010/0 r e a l v i e a l r i e n d i n n e n o n v o n o
p a t t a p i p t a s p i m d a e l 9 g b i 2007
- (3) I l g a m t o (C) Eni 83290/0 d e l C n o g i b i, l e 8 n o n v e r 2006 e l a v o
a l d ' t a u z i n d e l g c a c d i c o c n l s u i d d a C E n s e u g i t i a a g z o i t a c o n o d t t i l d ' n a b i t o
d d l a t c i o l X I V d e l T I T 9 9 h a n c o f d i a e n e r g a l ' l a e a g o l l a e g l a m t o
(C) Eni 208578 l a v t a l l a n o m a e l t r u a t a i f f a e t a t t i s a d a l t a i f a f a l g n a e l
c o m u n ⁴, e p e r v e d u q u a t a t o v u s p m l a e r i d 370 n d a t l e i l a t s e r m o a n i
p o l v e r d l m b i d e o n n t g n e t a i f f a o i m a n o d i n o a r z i n E . e p a t t o t o p t a r
a d g e u r a i l u q a t i n t a d i v l l a t s e r m o a n i p v o e d r p e i s t o l d ' n a b i d e o n n t g n e t e
n . 09.45u910a1 d e g d . A l g a m t o (C) Eni 2535/2001.
- (4) L a l c e i s o e n C / 990/2006 d e l d m b r 2006 e a l v i a l l a c o n l s u i n e d d l a c d o i n
f o r a m i d s a m o b i l e t e e f r a l a C n o i t n e u o r p a e e l R g o n d N r o g e i a s g l i
a d g e u m a e i n e d l p e r f e e r n e z o m o m e e i r l p i d f r a n g i g n a p e r s i l u d a e s e d l a i t l o
19 l d ' a c d o u d l s o p z a i o e c n o c n e u o r p o e p e r v e d l u f o i n, e a d c o r e e r a l l o
g e n n a i 200 d e l l a t u l a u d e c o t i n e g i t t r a f f a i r i n e s n i n e n a l g n a e l p e r f o r a n g i g
o g i a n r d l a N o r i g E p a t t o p p u o n r o d i c i f a e l ' l a e a g d H l a e g l a m m t (E C)
n . 2535/2001.
- (5) I l g a m t o (C) Eni 1524090 d l a d c o m m i s s i o e d e l 7 o t t o r b e 2006 e m o f d a c
l ' l a e a g o l d e l g a m t o (C) Eni 208578 l d 6 n g s b i e r l a v t o a l l a n o m a e l t r u a
t a i f f a e t a i s t a i c e d l a t a i f a f a l g n a e l o m o u p e r v e d u a s e i e d i m o f d i h c e p e r
a l o n u p r o t d i c e d o i d e N 0046 ' a l l e a g t d A l a e g l a m t o (C) Eni 2523050' l e d
e s s e u q i n d o i d i n c f a i n c o s r e u g e a z
- (6) L a l c e i s o e n n 2009090 C d e l 6 n g s b i ⁵, d d l 7 t o r b e 2006 p a o l v a p a z s i n e h a e l
C o u m n a i t e n C o s i n g i d a s s o a z e n C- E r u i h a i n m e t r a l l m o f d a c e l p r o t l o i l l
e 2 d l d a l e i s i n o n . 918 l d 6 n g s b i d s s o a z e n C- E r u i h a d l e 2 e f b d i o l 998,
r e a l v i a l r e i g n a p i p c h a e l g a l s a m i b i l p o o d t t a n g i e l i h m d i c f a d l d a l e i s i n o e
n . 918 l d 6 n g s b i d a s s o i a z o e n C- E r u i h a e t a t a p p r a d a l C n o g i b i
d ' s a s o a z o e n C- E r u i h a c o h a d e s i n o e n 2.020/6.
- (7) P r e d t e n r i t n i a p o d t t a n g i e l i f a i q a l i o f r a n g i g o g i a n r d l d a l u h a i l r p o t c l o o l
l m d i c f a p r v e e d u n o c o t i n e g i t t r a f f a i r o m u a i r i e l a m d o i f a d g l i a t u l a

⁴ GUL [...] del [...], pag. [...].

⁵ GUL [...] del [...], pag. [...].

⁶ GUL 301 del 31.10.2006, pag. 1.

⁷ GUL 367 del 22.12.2006, pag. 68.

c o t i n e g i t t r a i f f i a o u n n a i t i s a i l i t è R e l g a m m e (C) E n 7 4 2 0 1 0 d e 6 n g s b i ,
d e 9 p a t i 2 0 0 h f i s s a l e m a d d i g e t s o e n e l i c o t i n e g i t t r a f f a r e i e d i q u a t t a t t i v
d i r i f e m m o t c o m t u a i r i p r i p o o d t t d h q s s o b n e o n e f a d i p r f e n e z e n v r i t u d i
a c c o i c r o n h u i n p e i s m d e t r r a i n e h a r b a g i r g a l m t a i (E n) 1 8 9 1 / 0 4 (E)
n . 9 3 8 4 E q u i d a c e s i a d g e u r e i q a i n t i v d i e i n o n i g n e t e e l d g i n z a i n d e i
p r o t t i o n p d i r m e t a l l e a g t a l g a l m t o (n C) E n 2 5 2 3 0 5 0 1 .

(8) O c c o r r e p d a t t r o m o f d a c r i e n c o s r e u g e a l i e r g l a m m e (C) E n . 2 5 3 5 / 2 0 0 1 .

(9) L e n s i e r i d u a l p r e s e t t e r e o g l a m m e o s o n c o n f i n o i l p r e r e l k o i n t a t d i g s e t o i n e
p e i r l l t a t e p o r d o l t t t i e f a c s e i a ,

H A A T D A O T T I I R E E S N R E O G L M A E T N O :

A i r d l o o l

I l r e g l a m m e (C) E n 2 3 5 / 2 0 0 0 h o f d a c t o :

1) A l l i t l o o 2 e g g u t t m i l e s g e u n t a p r g a r f a o :

“ S v a d s p s i o i z o e n a n a i a l p r e s e t t e r e o g l a m m e s i a p b i a l i e r g l a m m e (C) E
n . 1 2 0 0 1 0 6 1 d e n m i s s e o

* G U 2 1 3 8 1 ' d i 9 . 1 2 0 0 g 6 l , 3 p ' a

2) A l l i t l o o 6 , l i o m m l a s o t t i u i t d d a t s e t o s g u n e t e

“ N l e l l e a g o l f i g m a o i o n n t i g n e t i t a i f f i a , i a d z i a p b i a l i b i j i q a i n t a t i a n u i
m a s i n a l m i p t a e j e p r o i d c i o t i n e g a t l i e a l o l r o i p i t z n o e n p a r g u l a i d a u
s e e n s i f ”.

3) L ' r a c i o l 8 s o t t i u i t d d a t s e t o s g u n e t e

A i r c l o 8

I n d e o r g a l f r a c i o l 5 p , m i p a r g a r f o d l r e g l a m m e (C) E n 1 3 2 0 0 1 0 6 c o s e s i l
r i e n d i n c t e o n i r i l e i d e e i n l e e , r o i l ' 0 1 p a t i e d i o g m a i n o , e p e a n o u n d m a l a
a l l a u t t a c o p m e t i t d l l S a t t o m m e b r e n l q u e a b s n d a i s l i t i n d e q a e l o s n o
r e i g a r t i a i f r i d d 1 V A a c o p m a n g a t a l l p a r o v d h , d u m e t a m m b i i d e a n n i
p r e e d t e e n s s h i r a n m p t a o o s e p r o t a o n d a o d l a C o u n n a i a l a n n a S n o n l e a l t e
d p r o t t i o t i e f a c s e i d i u a i C p a o t l 0 4 l d a o e r m a c t u a C o b n i a a i .

4) L ' r a c i o l 1 2 o p p s e o .

⁸ G U L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione (G U L 4 del 7.1.2006, pag. 7).

5) L'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1 le parole « omnia » sono sostituite dalle seguenti:

“ Tutti i preincogniti di cui l'articolo 5, lettera d) e f) del presente articolo sono definiti, sono definiti in base al principio di non contraddizione.”

b) Il paragrafo 2 è così modificato.

6) L'articolo 15 è così modificato:

“ Articolo 5

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecnologia e di innovazione, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano e di favorire la crescita economica del paese. La presente legge è approvata dal Parlamento e ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007.”

7) L'articolo 16 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è così modificato:

“ 1. Il titolo di ingegnere si attribuisce a chi ha conseguito la laurea in ingegneria e ha superato l'esame di Stato. Il titolo di ingegnere si attribuisce anche a chi ha conseguito la laurea in ingegneria e ha superato l'esame di Stato, ma non ha superato l'esame di Stato, se non ha superato l'esame di Stato.”

b) Il paragrafo 2 è così modificato;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

“ 3. Il titolo di ingegnere si attribuisce a chi ha conseguito la laurea in ingegneria e ha superato l'esame di Stato, ma non ha superato l'esame di Stato, se non ha superato l'esame di Stato.”

8) L'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1 al terzo comma è così modificato:

“ d) nella parte 210, anche il diritto di partecipazione è garantito;”

b) il paragrafo 3 è così modificato.

9) Al fine di garantire la partecipazione è così modificato.

10) Al fine di garantire la partecipazione è così modificato:

“ La tōttà p rpeoas t a illiacsi odle t iltood in p tōim ec osrevral ’oignlæ d io g n i
c eirftact d M p s etmot .”

1 1) A l l i t l o o 2 8 , p i a g a r f o è p s p s o .

1 2) A l l i t l o o 3 2 l , p r g a r f a o l è s o t t i u i t d d a t s e t o s g e u n e t e

“ 1 . U a n q o i a d l e c e i f f a c t o l M È r p e s m a t t a d b e a t m t e a m u e t r i e t a a , a s s i m a a l
c o r i p s o n e e i n t o d i n i p t o a i m e e a p o r d t o t u c i s i r i f r e s e a l a t o i t a
d o g a l d l l o S a t t o m m e b r d m p t a i m e a l d t t o d l e l p a s e e t m i z o e n a l l a
d i l c i r a i z o e n i d i m s n i o i s n l i b r a p r t a c a f t t o l a v d a i t l o o 2 6 , r p r g a f b i l
c e i r f t a c t o è r p e s m a t t o d r u a t r e i l u s o r p i o o d v l a d j t a l o w a c s i d i f n o z a
m g g r o e” .

1 3) L l a e a g d A è s o t t i u i t d d a t s e t o r p i o a r t t o l d l a e a g d a p r s e e t r e e g l m e o n .

1 4) I l t e t s o d d l l a l e a g d D è s o t t i u i t d o a q u l l d i u l a l l a e a g d l a p e r s n e t e g a l m t o n

1 5) L l a e a g d H è s o t t i u i t d d a t s e t o r p i o a r t t o l d l a e a g d l a p e r s e a m e g l m e o n .

1 6) L l a e a g d . I B è o s i t u o i t d a s e t o r p i o a r t t o l d l a e a g d V a p e r s e a m e g l m e o n .

1 7) G l a l e a g t V d I M s c o n s o e p s p i

A r t l o o 2

I l p r s e e t r e e g l m e o e r r t i n v i o g r e l t e z o g o i r n s u c c e s s i o n l a p u b i b z a i m e n d d G a e t u
u f f i l a e d l l i o n m o e p a

E s s o i a p i p a d e r e d e a l g e n n a o i 2 0 0 7 .

T u a t i v a i u p n t i 2 d a a e d l a i t l o o 1 i s p a c l a n a o e d e r e r r e l a l u l g d 2 0 p z e q a u m t
r i g a d r a i o n n t i g n e t i t a i f i f i a d i c u i a l l a l e a g o l , p r a t i A F d l e e g l a m m e (C) E
n . 2 5 3 5 / 2 0 0 1 .

I l p u n t o d l a i t l o o 1 i s p a c l a e p q u a n i g a u r a d e l a l m n a d e i t o p l i s e e t r a t a p a i r d l a
l o u g d 2 0 0 7 .

I l p r s e e t r e e g l m e o e b g l a t o i n i u t t t i s u i o k e m t e r i e t a m t e a p p b i a l b e i n c i a s o n
d e l g t a n i e m i . b

F a o t t a B u r x l e s i o d e m e b 0 0 6 .

P r e d C m i n i s t r o e
M i a a m S C E H B O L E
M m e b r d l a C o m m i s s i o e

A L G H O T I« I . A

C O T N C E N T F A R N I N O S U I V S I D E R A S D E Ø R I I I E N

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (1)	Paese di origine	Contingente annuo In tonnellate	Contingente semestrale In tonnellate	Dazio all'importazione (in EUR per 100 kg peso netto)
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Tutti i paesi terzi	68 537	34 268,5	47,50
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (8) 0405 90 90 (8)	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	Tutti i paesi terzi	11 360	5 680	94,80
					In equivalente burro	

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (1)	Paese di origine	Contingente annuo In tonnellate	Contingente semestrale In tonnellate	Dazio all'importazione(in EUR per 100 kg peso netto)
09.4591	ex 0406 10 20	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	Tutti i paesi terzi	5 360	2 680	13,00
	ex 0406 10 80					
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	Tutti i paesi terzi	18 438	9 219	71,90
	0406 90 13	Emmental				85,80
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	Tutti i paesi terzi	5 413	2 706,5	71,90
	0406 90 15	Gruyère, Shrinz				85,80
09.4594	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (2)	Tutti i paesi terzi	20 007	10 003,5	83,50
	0406 90 21	Cheddar				21,00
09.4596	ex 0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	Tutti i paesi terzi	19 525	9 762,5	92,60
	ex 0406 10 80					106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere	Tutti i paesi terzi			94,10
	0406 30 31	Altri formaggi fusi				69,00
	0406 30 39					71,90

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (1)	Paese di origine	Contingente annuo In tonnellate	Contingente semestrale In tonnellate	Dazio all'importazione(in EUR per 100 kg peso netto)
	0406 30 90					102,90
	0406 40 10	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da <i>Penicillium roqueforti</i>				70,40
	0406 40 50					
	0406 40 90					
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell				85,80

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (1)	Paese di origine	Contingente annuo	Contingente semestrale	Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto)
09.4596	0406 90 18	"Fromage fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine				75,50
	0406 90 23	Eidam				
	0406 90 25	Tilsit				
	0406 90 27	Butterkäse				
	0406 90 29	Kashkaval				
	04 06 90 32	Feta				
	0406 90 35	Kefalo-Tyri				
	0406 90 37	Finlandia				
	0406 90 39	Jarlsberg				
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala				
	ex 0406 90 63	Pecorino				
	0406 90 69	Altro				94,10
	0406 90 73	Provolone				75,50
	ex 0406 90 75	Caciocavallo				
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso				
	0406 90 78	Gouda				

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (1)	Paese di origine	Contingente annuo	Contingente semestrale	Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto)
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico, Kemhem, Saint-Paulin				
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey				
	0406 90 82	Camembert				
	0406 90 84	Brie				
	0406 90 86	superiore al 47% e inferiore o uguale al 52%				
	0406 90 87	superiore al 52% e inferiore o uguale al 62%				
	0406 90 88	superiore al 62% e inferiore o uguale al 72%				
	0406 90 93	superiore al 72 %				92,60
	0406 90 99	Altro				106,40

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della Nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93."

»

A L G R T "O I D I

C O N N E G N T R I F F A I R N E U L A O D R I O R O O T C D N 1 D L D A E S C I D N 1 / 9 D 8 E C N O S G I O D I
A S S O A C Z E N I C - T R U C A I

N u e m p o C d i d N C	D e g a n z o i n ⁹ e	P a s e d i o g i i e n	G h o n i g n e t a n n u a l l d ° g e m m a i a l 3 e m l e b (i n t o n l e a l l e	D a o z i a l i l m p t a i m e (i n E R U e p r 1 0 0 k s g n d o)
0 9 . 4 1	0406 90 29	T u r a i	2 3 0 0	0
	ex 0406 90 32			
	0406 90 50			
	ex0406 90 86			
	ex0406 90 87			
	ex0406 90 88			

"

9 Ferme restando le regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

A L C H T O I I I

" H

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO I ALL'ACCORDO CON L REGNO DI NORVEGIA

Contingente Numero	Codice NC	Designazione (1)	Dazio doganale	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno	
				annuo	semestrale
09.4782	04 06 10	Formaggio fresco	esenzione	533	266.5
	ex 0406 90 23	Edam norvegese		3467	4733.5
0 94. 1 7	90406 90 39	Jarlsberg		4 0 0 0	2 0 0 0
	ex 0406 90 78	Gouda norvegese			
	0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	Altri formaggi			

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

A L C H T O I V**" I B.**

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE - TURCHIA				
Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Paese di origine	Dazio all'importazione (in EUR per 100 kg peso netto senza altra indicazione)
1	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	67,19
2	ex 0406 90 32	Feta ottenuta da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra	Turchia	67,19
	ex0406 90 50	Altri formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra		
3	ex0406 90 86 ex0406 90 87 ex0406 90 88	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg	Turchia	67,19

"

Regolamento (CE) n. 1985/2006 della Commissione**del 22 dicembre 2006****relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura², è stato modificato in modo sostanziale³. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce, segnatamente all'articolo 15, paragrafo 1, le condizioni generali relative alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 5 e, eventualmente, il riconoscimento specifico di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁴.
- (3) Onde assicurare pari condizioni per la concessione e il finanziamento di tali aiuti, occorre precisare le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata attraverso le organizzazioni dei produttori, nonché i costi di gestione di dette organizzazioni. Tale calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti. Va tenuto tuttavia conto della difficoltà, in taluni casi, di disporre di dette basi, adottando a titolo sussidiario un metodo forfettario.

¹ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

² GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2438/2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 37).

³ V. allegato I.

⁴ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

- (4) È opportuno stabilire un massimale per gli aiuti di cui può beneficiare un'associazione di organizzazioni di produttori, dato che ciascuna delle organizzazioni aderenti può fruire degli aiuti per la costituzione e il funzionamento.
- (5) Occorre precisare le modalità per la definizione delle spese relative all'attuazione di un piano di miglioramento della qualità da parte di una organizzazione di produttori.
- (6) È necessario definire le modalità per il rimborso del contributo comunitario relativo agli aiuti concessi dagli Stati membri posteriormente al 1° gennaio 2000, in base agli articoli 7 e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio⁵.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti che possono essere accordati alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Articolo 2

1. I produttori aderenti la cui produzione può essere presa in considerazione per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono:

- a) i produttori già membri dell'organizzazione alla data in cui questa è stata riconosciuta e che hanno mantenuto la qualifica di membri nel corso dell'intero anno per il quale è chiesto l'aiuto;
- b) i produttori che hanno aderito all'organizzazione dopo la data del suo riconoscimento e che ne sono stati membri nel corso degli ultimi nove mesi dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può beneficiare di un aiuto a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 fino all'importo massimo di 180 000 euro.

Articolo 3

1. Per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999, il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori è

⁵ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 104/2000.

stabilito forfettariamente, per ciascun anno, moltiplicando per ogni prodotto a cui si applica l'azione dell'organizzazione:

- a) la produzione media ponderata, espressa in 100 kg netti, commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti il periodo per il quale è chiesto l'aiuto, per
- b) il prezzo medio ponderato alla produzione ottenuto da tali produttori nel corso dello stesso periodo, calcolato per 100 kg netti.

2. Per il calcolo della produzione media di cui al paragrafo 1, lettera a), la produzione commercializzata dai produttori aderenti nel corso di ciascuno dei tre anni ivi indicati è determinata:

- a) sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante, o, in mancanza,
- b) sulla base di una valutazione forfettaria effettuata dai competenti servizi dello Stato membro, utilizzando parametri da essi precedentemente stabiliti in funzione del tipo di produzione di cui trattasi.

3. Per il calcolo del prezzo medio di cui al paragrafo 1, lettera b), il prezzo medio ottenuto dai produttori per ciascuno dei tre anni in questione è determinato dai servizi competenti dello Stato membro:

- a) sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante, o, in mancanza,
- b) calcolando il corso medio annuo praticato per ciascun prodotto sul mercato principale per la zona di attività dell'organizzazione di produttori in questione.

Articolo 4

1. Le spese di gestione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per la propria costituzione e il proprio funzionamento, che rientrano nelle voci seguenti:

- a) spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione nonché spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica;
- b) spese relative al controllo del rispetto delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000;
- c) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;
- d) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni;

- e) spese relative al materiale degli uffici e all'ammortamento o alle spese di leasing per le attrezzature di tali uffici;
- f) spese relative ai mezzi di cui dispongono le organizzazioni per il trasporto del personale;
- g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi realmente pagati nonché altre spese e oneri risultanti dall'occupazione degli edifici necessari per il funzionamento amministrativo dell'organizzazione di produttori;
- h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale, ai locali amministrativi e alle loro attrezzature.

2. L'organizzazione di produttori ha la facoltà di ripartire l'importo delle spese di cui al paragrafo 1 sugli anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. L'importo delle spese di gestione, definite conformemente al paragrafo 1, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante.

Articolo 5

1. Le spese di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità approvato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000, che rientrano nelle voci seguenti:

- a) spese relative agli studi preliminari, alla definizione e alla modifica del piano;
- b) spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del presente regolamento;
- c) spese relative alle azioni destinate a informare gli aderenti sulle tecniche o sulle conoscenze in materia di miglioramento della qualità;
- d) spese relative all'elaborazione e all'attuazione di un sistema destinato a controllare il rispetto delle misure decise dall'organizzazione per applicare il piano di miglioramento della qualità.

2. L'organizzazione di produttori ha la facoltà di ripartire l'importo delle spese di cui al paragrafo 1 sugli anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. L'importo delle spese di gestione, definite conformemente al paragrafo 1, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante, da cui risulta chiaramente che tali spese sono destinate all'esecuzione del piano.

Articolo 6

Per gli aiuti per i quali gli Stati membri hanno adottato la decisione di concessione successivamente al 1° gennaio 2000, in base agli articoli 7 e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92, il rimborso

avviene nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali per i singoli Stati membri relativa al periodo 2000-2006.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 908/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Presidente

ALLEGATO I**Regolamento abrogato e sua modificazione successiva**

Regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 2438/2000 della Commissione (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 37)

ALLEGATO II**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CE) n. 908/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	-
Articolo 6, secondo comma	-
Articolo 6, terzo comma	Articolo 6
-	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
-	Allegato I
-	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli ⁽³⁾ dispone che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica è possibile ricorrere a una rete elettronica.

⁽¹⁾ GU C 65 del 17.3.2006, pag. 27.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

- (2) Il regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., e la decisione 2006/.../GAI del Consiglio, del ... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, che costituisce una banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc., dati relativi a rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e a roulotte e dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

- (3) Il regolamento (CE) n. .../2006 e la decisione 2006/.../GAI sostituiscono gli articoli da 92 a 119 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽⁶⁾ («la convenzione di Schengen»), salvo l'articolo 102 bis. Quest'ultimo riguarda l'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli.

- (4) È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. .../2006 e della decisione 2006/.../GAI, per consentire l'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli e sostituire l'articolo 102 bis della convenzione di Schengen.

- (5) Le segnalazioni di oggetti, fra cui i veicoli a motore, sono inserite nel SIS II a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, a norma della decisione 2006/.../GAI.

⁽⁴⁾ GU L ...

⁽⁵⁾ GU L ...

⁽⁶⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

- (6) A norma della decisione 2006/.../GAI, l'accesso alle segnalazioni di oggetti inserite nel SIS II è prerogativa esclusiva delle autorità responsabili del controllo delle frontiere e degli altri controlli doganali e di polizia, delle autorità giudiziarie e di Europol.
- (7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte e carte di circolazione e targhe per i veicoli che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.
- (8) A tal fine è necessario concedere a detti servizi l'accesso a tali dati e consentire loro di utilizzarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.
- (9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrebbe essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/.../GAI, che sia garante della conformità alle norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri di cui alla decisione suddetta.
- (10) La decisione 2006/.../GAI stabilisce la linea di condotta da seguire quando l'accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel SIS II.
- (11) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, disciplina il trattamento dei dati personali a cura dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Le disposizioni specifiche della decisione 2006/.../GAI concernenti la protezione dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza e i registri integrano o chiariscono i principi sanciti nella richiamata direttiva quando quei servizi elaborano dati personali nell'ambito del SIS II.
- (12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire garantire l'accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell'effettiva natura del SIS II in quanto sistema comune d'informazione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽³⁾, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE ⁽⁴⁾ e 2004/860/CE ⁽⁵⁾.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

⁽⁵⁾ Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della decisione 2006/.../GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:

- a) ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;
- b) ai dati relativi ai rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e alle roulotte;
- c) ai dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 40 della decisione menzionata al paragrafo 1. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.

4. L'articolo 39 di tale decisione non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento sostituisce l'articolo 102 bis della convenzione di Schengen.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data fissata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2 della decisione 2006/.../GAI.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen («SIS»), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽²⁾, firmata il 19 giugno 1990 («convenzione di Schengen») e il suo sviluppo SIS 1+, rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione («SIS II») è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 ⁽³⁾ del Consiglio e decisione n. 2001/886/GAI ⁽⁴⁾ del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS creato a norma della convenzione di Schengen.
- (3) Il presente regolamento costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (il «trattato»). La decisione 2006/.../GAI del Consiglio, del ... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁵⁾, costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea.

(4) Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS II costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea sostenendo l'attuazione delle politiche connesse alla circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen, integrate nella parte terza, titolo IV del trattato.

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'interconnessione delle segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(7) Il SIS II dovrebbe includere un sistema centrale (SIS II centrale) e applicazioni nazionali. Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

(8) È necessario redigere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione richiesta con le segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.

(9) Durante un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione. Tuttavia, per garantire un passaggio graduale al SIS II, essa può delegare, del tutto o in parte, queste competenze a due organismi nazionali del settore pubblico. A lungo termine e in seguito ad una valutazione d'impatto, contenente un'analisi di merito sulle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo e proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione incaricato di svolgere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dalla data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L ...

- (10) Il SIS II dovrebbe contenere segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. È necessario prendere ulteriormente in considerazione l'armonizzazione delle disposizioni sui motivi per introdurre segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno e il chiarimento dell'uso di tali segnalazioni nell'ambito delle politiche di asilo, immigrazione e rimpatrio. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare, tre anni dopo la data in cui si applica il presente regolamento, le disposizioni sugli obiettivi e sulle condizioni dell'introduzione di segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno.
- (11) Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state fornite. In linea generale, le segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo un periodo di tre anni. Le decisioni di conservarle per un lungo periodo dovrebbero essere basate su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le segnalazioni entro detto periodo di tre anni e tenere statistiche sul numero di segnalazioni per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.
- (12) Il SIS II, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS II dovrebbe inoltre consentire il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS II. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.
- (14) I dati trattati nel SIS II in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
- (15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e restrizioni alla portata di alcuni dei diritti e degli obblighi previsti in detta direttiva, compreso il diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE siano integrati o precisati dal presente regolamento.
- (16) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare le disposizioni dello stesso per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza del trattamento, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organismi comunitari nell'esercizio dei loro compiti di gestione operativa del SIS II. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 45/2001 siano integrati o precisati dal presente regolamento.
- (17) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS II.
- (18) È opportuno che le autorità nazionali di controllo controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE ⁽³⁾ dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali tenuto conto dei compiti limitati svolti dalle istituzioni e dagli organismi comunitari riguardo ai dati stessi.
- (19) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere un piano di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.
- (20) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni la Commissione o, se previsto, l'organo di gestione presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

- (21) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici il presente regolamento non può trattare con esautività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l'inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l'inserimento di una segnalazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. E' pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. Previa una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, si dovrebbe decidere in quale misura le disposizioni di attuazione potrebbero essere di competenza dell'organo di gestione, una volta istituito.
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (23) È opportuno stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS 1+ che devono essere trasferite nel SIS II. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non abbiano esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. La compatibilità delle segnalazioni di persone dovrebbe essere esaminata in via prioritaria. Inoltre, qualsiasi modifica, complemento, rettifica o aggiornamento di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, nonché qualsiasi risposta positiva su tale segnalazione, dovrebbe attivare l'esame immediato della sua compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.
- (24) È necessario stabilire disposizioni specifiche riguardo alla parte del bilancio assegnata alle operazioni del SIS che non rientrano nel bilancio generale dell'Unione europea.
- (25) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende o meno recepirlo nel suo diritto interno.
- (28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽³⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (30) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.
- (31) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (32) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi ⁽¹⁾, allegato al summenzionato accordo.

- (33) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE ⁽²⁾ e 2004/860/CE ⁽³⁾.

- (34) È opportuno definire un regime per consentire a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato al summenzionato accordo.

- (35) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.

- (36) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al Regno Unito e all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tali Stati,

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione e scopo generale del SIS II

1. È istituito il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).

2. Scopo del SIS II è, a norma del presente regolamento, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno nello Stato membro.

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS II, sulle competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione di cui all'articolo 15, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone e sulla responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica;
- b) «informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
 - i) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;

- ii) in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l'azione appropriata;
 - iii) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
 - iv) con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
 - v) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
 - vi) con riguardo ai diritti di accesso;
- c) «dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
- d) «cittadino di paese terzo»: chi non è
- i) né cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
 - ii) né cittadino di un paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea;
- e) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («una persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente;
- f) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
- b) un sistema nazionale («N. SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;
- c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
2. I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi N. SIS II. La copia nazionale è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N. SIS II degli altri Stati membri.
3. Il CS-SIS, che svolge funzioni di controllo e gestione tecniche, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:
- a) fornisce l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;
 - b) assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II;
 - c) fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.

Articolo 4

Architettura tecnica e modalità operative del SIS II

1. Il SIS II consta di:
- a) un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:
 - un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II»;
 - un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

Articolo 5

Costi

1. I costi relativi all'istituzione, all'esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

3. I costi per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione di ciascun N. SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del suo N. SIS II ed il collegamento del suo N. SIS II all'NI-SIS.

Articolo 7

Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N. SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N. SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N. SIS II, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N. SIS II.

2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.

Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.

3. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione il rispettivo ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del «manuale SIRENE» e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicuri per lo scambio di informazioni supplementari.

2. Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

3. Alle richieste di informazioni supplementari formulate da uno Stato membro è data una risposta quanto più rapida possibile

4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 sotto forma del manuale SIRENE, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.

Articolo 9

Compatibilità tecnica

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N. SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N-SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.

2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, costantemente identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un'interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.

Articolo 10

Sicurezza - Stati membri

1. Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N. SIS II, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:

- a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
- c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);

- e) impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
- f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
- g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni di elaborazione dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 44, paragrafo 1 a richiesta di queste (profili personali);
- h) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- i) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell'inserimento);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali o durante il trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.

Articolo 11

Riservatezza - Stati membri

Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Articolo 12

Tenuta dei registri a livello nazionale

1. Gli Stati membri che non usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nel proprio N. SIS II per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento di N. SIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati.

2. Gli Stati membri che usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati SIS II e tutti gli scambi dei medesimi siano registrati ai fini di cui al paragrafo 1. Ciò non vale per i trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

3. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.

4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.

5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.

6. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità delle interrogazioni, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento dell'NSIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.

Articolo 13

Autocontrollo

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS II adotti le misure necessarie per assicurare l'osservanza del presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

Articolo 14

Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

CAPO III

COMPETENZE DELL'ORGANO DI GESTIONE

Articolo 15

Gestione operativa

1. Dopo un periodo transitorio un organo di gestione («l'organo di gestione»), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. L'organo di gestione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici, siano utilizzate per il SIS II centrale.

2. L'organo di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione:

- a) controllo;
- b) sicurezza;
- c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:

- a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
- b) acquisizione e rinnovo;
- c) aspetti contrattuali.

4. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può delegare tale compito e compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹).

(¹) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:

- a) deve dimostrare che ha maturato una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala dotato delle funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
- b) deve possedere conoscenze specialistiche notevoli in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione dotato di funzioni paragonabili a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
- c) deve disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, come quello richiesto dal SIS II;
- d) deve disporre di un'infrastruttura sicura costituita da installazioni e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi TI su larga scala;
- e)
- e) il suo contesto amministrativo deve permettergli di adempiere adeguatamente ai propri compiti ed evitare conflitti d'interesse.

6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.

7. Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.

8. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.

Articolo 16**Sicurezza**

1. L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:

- a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
- c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
- e) impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
- f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
- g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 45 a richiesta di quest'ultimo (profili personali);
- h) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- i) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 17**Riservatezza - Organo di gestione**

1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 18**Tenuta dei registri a livello centrale**

1. L'organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

3. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.

4. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.

5. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.

Articolo 19

Campagna informativa

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati lancia, in concomitanza con l'entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l'organo di gestione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS II in generale.

CAPO IV

SEGNALAZIONI DI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

Articolo 20

Categorie di dati

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti nell'articolo 24.

2. Le informazioni sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:

- a) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;
- b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- c) luogo e data di nascita;
- d) sesso;

- e) fotografie;
- f) impronte digitali;
- g) cittadinanza(e);
- h) indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa;
- i) ragione della segnalazione;
- j) autorità che effettua la segnalazione;
- k) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
- l) azione da intraprendere;
- m) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'articolo 37.

3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.

4. Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 21

Proporzionalità

Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II.

Articolo 22

Norme specifiche per fotografie e impronte digitali

L'uso di fotografie e impronte digitali di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f) è soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione;
 - b) fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l'identità di un cittadino di un paese terzo individuato grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici;
 - c) possono essere usate impronte digitali, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare un cittadino di un paese terzo in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.
- b) se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
 - 3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull'inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo.
 - 4. Il presente articolo non si applica alle persone di cui all'articolo 26.

Articolo 23

Requisito per inserire una segnalazione

1. Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), d), k) e l).
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 24

Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno

1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.
2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
 - a) se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;

5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo tre anni dopo la data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Alla luce di tale riesame, la Commissione, esercitando il diritto di iniziativa in conformità del trattato, presenta le proposte necessarie per modificare le disposizioni del presente articolo al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.

Articolo 25

Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità

1. La segnalazione relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ⁽¹⁾, è conforme alle norme adottate in esecuzione di tale direttiva.
2. In caso di risposta positiva riguardo a una segnalazione di cui all'articolo 24 su un cittadino di un paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, lo Stato membro che effettua la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, tramite il suo ufficio SIRENE e in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Articolo 26

Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea

1. Fatto salvo l'articolo 25, le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono segnalati nel SIS II, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno.

2. L'articolo 23 non si applica alle segnalazioni inserite sulla base del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato membro responsabile per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione di queste segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione dei pertinenti provvedimenti presi a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 27

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi per:

- a) i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾;
- b) gli altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e il relativo coordinamento da parte delle autorità designate.

2. Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell'avvio dell'azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

3. Inoltre, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e ai dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/.../GAI e il diritto di consultare tali dati direttamente può essere esercitato dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e dalle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di circolazione delle persone. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro.

4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Articolo 28

Ambito dell'accesso

Gli utenti possono accedere esclusivamente ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 29

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

2. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso.

3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione.

4. Nel periodo di riesame, lo Stato membro che effettua la segnalazione può decidere, a seguito di una valutazione individuale approfondita, di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.

5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.

6. Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.

Articolo 30

Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni

Le segnalazioni relative a persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità sono cancellate non appena lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 34 di tale acquisizione.

CAPO V

REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 31

Trattamento dei dati SIS II

1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno nei loro territori.

2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 27. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N. SIS II in altri archivi di dati nazionali.

3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.

Fatto salvo il primo comma, le copie tecniche che portano alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti non sono più permesse un anno dopo che l'autorità in questione è stata collegata con successo all'infrastruttura di comunicazione per il sistema d'informazione da prevedere in un futuro regolamento concernente il sistema d'informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.

Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla loro autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, vengano applicate a tali copie.

4. L'accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 27 e riservato al personale debitamente autorizzato.

5. I dati non possono essere usati a scopi amministrativi. A titolo di deroga, i dati inseriti a norma del presente regolamento possono essere usati conformemente alle legislazioni di ciascuno Stato membro dalle autorità di cui all'articolo 27, paragrafo 3 nell'assolvimento dei loro doveri.

6. I dati inseriti a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e i dati relativi a documenti concernenti persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/.../GAI possono essere usati conformemente alle legislazioni nazionali di ciascun Stato membro ai fini indicati all'articolo 27, paragrafo 3 del presente regolamento.

7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

8. Ciascuno Stato membro invia all'organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento e delle eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L'organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9. Sempreché il diritto comunitario non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro è applicabile ai dati inseriti nel rispettivo N. SIS II.

Articolo 32

Dati SIS II e archivi nazionali

1. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.

2. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS II da quello stesso Stato membro.

Articolo 33

Informazione in caso di mancata segnalazione

Se un'azione richiesta non può essere eseguita lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

Articolo 34

Qualità dei dati trattati nel SIS II

1. Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.

2. Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest'ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.

5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 36.

6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base dello scambio di informazioni supplementari.

Articolo 35

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS II è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, occorre seguire la procedura seguente:

- a) l'Ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona;
- b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e la persona già registrata nel SIS II sono la stessa, l'Ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 34, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'Ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

Articolo 36

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione vi aggiunge, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.

2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:

- a) consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
 - b) permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS II soltanto i seguenti dati personali:

- a) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" eventualmente registrati a parte;
- b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- c) data e luogo di nascita;
- d) sesso;
- e) fotografie;
- f) impronte digitali;
- g) cittadinanza(e);
- h) numero del o dei documenti d'identità e data del rilascio.

4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.

5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.

6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente e all'unico scopo di evitare errori di identificazione.

Articolo 37

Connessioni fra segnalazioni

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accedere a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.

4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.

5. Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.

6. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.

7. Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.

Articolo 38

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l'Ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.

2. I dati personali archiviati dall'Ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione.

3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.

Articolo 39

Trasferimento di dati personali a terzi

I dati trattati nel SIS II a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 40

Trattamento di categorie di dati sensibili

È vietato il trattamento delle categorie di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 41

Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente

1. Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente al presente regolamento è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.

2. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità deve comunicare informazioni.

3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.

4. L'informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.

5. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.

6. L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

Articolo 42

Diritto di informazione

1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. Le informazioni sono fornite per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione o a un riferimento a detta decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

2. Le informazioni non sono fornite:

a) qualora:

i) i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di un paese terzo interessato;

e

ii) la fornitura dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati;

b) qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia già informato;

c) laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati.

Articolo 43

Mezzi di impugnazione

1. Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48.

3. La Commissione valuta le norme sui mezzi di impugnazione di cui al presente articolo entro....

Articolo 44

Controllo di N. SIS II

1. L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE («autorità nazionale di controllo») controllano autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.

2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N. SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità nazionale di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.

Articolo 45

Controllo dell'organo di gestione

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali dell'organo di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'organo di gestione ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 46

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.

2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono reciprocamente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

Articolo 47

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l'effettuazione di controlli in loco o l'esercizio dei poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 48

Responsabilità

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'N. SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.

2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.

3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'organo di gestione o un altro Stato membro partecipante al SIS II non abbiano omissso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.

Articolo 49

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50

Controllo e statistiche

1. L'organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.

3. Ogni anno l'organo di gestione pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.

4. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.

5. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

8. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della presentazione e della trasmissione delle relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 51

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato esercita la sua funzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 52

Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen

1. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, il presente regolamento sostituisce, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le disposizioni degli articoli da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l'articolo 102 bis.

2. Esso sostituisce anche, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen che attuano quegli articoli ⁽¹⁾:

- a) Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del Sistema d'informazione Schengen (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);
- b) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
- c) Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35);
- d) Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C. SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11);
- e) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
- f) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);
- g) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5);
- h) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.);
- i) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 439.

Articolo 53

Abrogazione

Alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, sono abrogati i regolamenti (CE) n. 378/2004 e (CE) n. 871/2004 e le decisioni 2005/451/GAI, 2005/728/GAI e 2006/628/CE.

Articolo 54

Periodo transitorio e bilancio

1. Le segnalazioni sono trasferite dal SIS 1+ al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia conforme alle disposizioni del presente regolamento prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 96 della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, fatte salve le seguenti regole:

- a) in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni del presente regolamento a decorrere dall'introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione;
- b) in caso di risposta positiva su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia ritardare l'azione da intraprendere in base alla stessa.

2. Alla data fissata a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 il residuo del bilancio approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi degli Stati membri in conformità alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del SIS.

3. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.

Articolo 55

Entrata in vigore, applicabilità e migrazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3. Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite:

- a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;
- b) quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari;

c) quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+;

d) quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N. SIS II degli Stati membri interessati.

4. La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c).

5. Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì del 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2424/2001² costituisce, insieme alla decisione 2001/886/GAI³, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione europea degli stanziamenti di bilancio necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. Il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI giungono a scadenza il 31 dicembre 2006.
- (2) Lo sviluppo del SIS II richiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

¹ Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

³ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

- (3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2424/2001 affinché la Commissione possa eseguire tale bilancio dopo il 2006 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell'infrastruttura di comunicazione.
- (4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l'unità centrale sarà ubicata in Francia e l'unità centrale di riserva sarà ubicata in Austria, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all'Austria.
- (5) È inoltre necessario assegnare alla Commissione la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2424/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica l'adozione futura degli strumenti normativi per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (9) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito alla sua adozione e applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.

¹ GU L 131 del 1° 6.2000, pag. 43.

- (10) L'Irlanda sta partecipando all'adozione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e degli articoli 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen², che rientrano nel settore di cui all'art. 1, punto G della decisione 1999/437/CE³ del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo⁴.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁴ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2424/2001 è così modificato:

- 1) All'articolo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Lo sviluppo comprende la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004."

- 2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema, l'unità centrale del SIS II è ubicata a Strasburgo (Francia) e l'unità centrale di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).
2. La Francia e l'Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l'unità centrale e l'unità centrale di riserva del SIS II durante lo sviluppo del sistema.
3. L'autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l'allestimento e la manutenzione del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo."

3) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa scade il 31 dicembre 2008".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KORKEAOJA

Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio**del 21 dicembre 2006**

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania², in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio³ stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

² GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (3) È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento**(di cui all'articolo 53)**

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85% della media UE a 25 nello stesso periodo.	Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia	85% per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	85%
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80% per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50% per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni d'integrazione graduale	85%

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2).	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75% per l'obiettivo "Convergenza"	-
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2).	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"	-
(5) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20.	Spagna, Francia e Portogallo	50%	-
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85% nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	-

"

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio**del 21 dicembre 2006**

relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania "Programma Ignalina"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003 e in particolare l'articolo 56 e il suo protocollo n. 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ ("il regolamento finanziario"),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario²,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è impegnata a fornire ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania, anche dopo la sua adesione all'Unione, fino al 2006 e oltre. Il suddetto impegno è formalizzato nel protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione del 2003 relativo alla centrale di Ignalina in Lituania.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

- (2) Tenendo in considerazione questo segno di solidarietà dell'Unione, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 entro il 31 dicembre 2009 e successivamente a smantellare queste unità. Per il periodo 2004-2006 è stato realizzato un programma di assistenza con una dotazione finanziaria di 285 milioni di EUR.
- (3) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con due reattori RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell'ex Unione sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese. La disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie della Comunità.
- (4) Ai sensi del protocollo n. 4 il programma Ignalina 2004-2006 è proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006 conformemente alla procedura di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003. Il programma prorogato si baserà sugli stessi elementi e principi del programma 2004-2006.
- (5) È quindi necessario adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza comunitaria supplementare per il periodo 2007-2013 per affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina.
- (6) Ai sensi del protocollo n. 4 per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie gli stanziamenti globali medi a titolo del programma Ignalina prorogato devono essere congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.
- (7) Il protocollo n. 4 prevede diverse modalità di attuazione dell'assistenza per realizzare i suddetti obiettivi, compresa la fornitura diretta di assistenza alla Lituania mediante un ente di gestione nazionale, accreditato per il totale decentramento, attraverso il quale sono stati attuati i programmi annuali nel periodo 2004-2006. Pertanto, la Lituania dispone di un'adeguata struttura nazionale per l'attuazione delle misure di cui al protocollo n. 4 attraverso un'agenzia nazionale in linea con la delega delle funzioni di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 53, paragrafo 2 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
- (8) Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) il cui principale contribuente è la Comunità mediante il programma PHARE.

- (9) Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione europea per il finanziamento dello smantellamento della centrale nucleare di Ignalina durante il periodo 2007-2013.
- (10) L'assistenza finanziaria può continuare ad essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla BERS.
- (11) Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.
- (12) Tra le funzioni della BERS è compresa la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione degli impianti nucleari e il controllo della gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l'utilizzazione dei fondi pubblici. Inoltre la BERS esegue le operazioni di bilancio assegnate dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento finanziario.
- (13) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sarà realizzata conformemente alla legislazione in materia ambientale, in particolare alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹.
- (14) L'importo del riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria², è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza alcun pregiudizio delle competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato che istituisce la Comunità europea.
- (15) È opportuno adottare le misure necessarie all'esecuzione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³,

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità di esecuzione per il periodo 2007-2013 del protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, allegato all'atto di adesione del 2003.

Queste modalità assicurano, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo n. 4, la continuazione senza interruzioni e la proroga del "Programma Ignalina".

Articolo 2

Il programma Ignalina contempla, tra l'altro, misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina senza deteriorazione della sicurezza nucleare, misure atte a sostenere le autorità competenti per la sicurezza nucleare nella valutazione della sicurezza e nell'approvazione di progetti di disattivazione, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'*acquis* e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.

Il programma Ignalina include anche misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa della centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario necessario per l'attuazione del programma Ignalina di cui all'articolo 2 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 837 milioni di EUR a prezzi correnti¹.

¹ Ossia 743 milioni di EUR a prezzi 2004.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite del quadro finanziario.
3. L'importo degli stanziamenti assegnati al programma Ignalina può essere modificato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell'esecuzione del programma e garantire che la programmazione e l'allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.

Articolo 4

Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine, da un lato, di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza di preadesione e l'assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e, dall'altro, ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Articolo 5

1. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 2 e dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
2. L'assistenza finanziaria per misure nel quadro del programma Ignalina o di sue parti può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla BERS.
3. Le misure e l'assistenza finanziaria nel quadro del programma Ignalina sono approvate ai sensi dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 6

1. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie e internazionali finalizzati:
 - al ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte

sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina, e

- alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina

sono compatibili con le norme relative al mercato interno definite nel trattato.

2. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie ed internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze delle chiusure e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili con le norme del trattato relative al mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 1 del protocollo n. 4, la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'atto di adesione del 2003 si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.

Articolo 8

1. La Commissione può far effettuare, direttamente tramite suoi agenti oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una verifica contabile sull'utilizzo dell'assistenza. Tali verifiche contabili possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo. I risultati di queste verifiche contabili possono, se necessario, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.
2. Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di un accesso, in particolare agli uffici del beneficiario nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili.

La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi ed altre irregolarità, l'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare

controlli e verifiche sul posto nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹.

3. Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹ comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione del contraente che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità.
4. Gli accordi conclusi tra la Comunità e la BERS relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco.

Articolo 9

La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa effettua una valutazione intermedia a norma dell'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio**del 21 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario portare avanti l'attuazione del Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d'insieme.
- (2) I prodotti biologici importati nella Comunità dovrebbero essere autorizzati ad essere immessi sul mercato comunitario etichettati con un riferimento all'agricoltura biologica se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti a un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.
- (3) I paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità dovrebbero essere riconosciuti e ne dovrebbe essere pubblicato un elenco. Gli organismi o le autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti dovrebbero anch'essi essere riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità alla normativa comunitaria dovrebbero essere autorizzati a sottoporre le proprie attività agli organismi e alle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a tal fine.

¹ Parere del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (4) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari¹, prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di singoli prodotti. È quindi opportuno modificare sostituendo detto regime d'importazione con un regime applicabile dopo tale data.
- (5) Per non perturbare gli scambi internazionali, è necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni caso per caso agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d'importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o sono stati importati a norma dell'articolo 11;
- tuttavia, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del regime di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e in particolare al paragrafo 4 dello stesso.";

¹ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/0/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).

- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:
 - a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loro attività ad un organismo o a un'autorità di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2; e
 - c) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali un documento giustificativo che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo, e che consenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore alle lettere a) e b), e il periodo di validità.
2. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, sono competenti a effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la pertinente norma europea EN 45011 o la guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti", nella versione da ultimo pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C*. Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se opportuno, dall'autorità competente in materia di valutazione, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di supervisione è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:
 - a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 per la produzione biologica nella Comunità;
 - b) l'operatore è stato soggetto a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui agli articoli 8 e 9 e siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficiente;
 - c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo o ad un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5; e

- d) il prodotto è munito di un certificato di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario. L'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.
4. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa le norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 e i cui regimi di controllo sono di efficacia equivalente a quelli di cui agli articoli 8 e 9 e può compilare un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può affidare ad esperti il compito di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione del loro regime di controllo.

Sulla base delle informazioni di dette relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti tramite il riesame su base regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

5. Per i prodotti non importati ai sensi del paragrafo 1, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riconoscere gli organismi e le autorità di controllo, inclusi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi, ai fini del paragrafo 3, e

compilare un elenco di detti organismi e autorità di controllo. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi o dalle autorità di controllo dei paesi terzi.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto a regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può affidare ad esperti il compito di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono relazioni di valutazione rilasciate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività.

Sulla base di dette relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti tramite il riesame regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

6. Per un periodo che ha inizio il 1° gennaio 2007 e termina dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro in cui l'importatore ha notificato la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di

controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5. Il prodotto importato è munito di un certificato di controllo rilasciato dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un'autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Se tale esame rileva che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a revocarla.

Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo concesse, prima del 31 dicembre 2006, dall'autorità competente del rispettivo Stato membro ad un importatore ai sensi del presente paragrafo, scade al più tardi il 31 dicembre 2007.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:
 - a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti; e

- b) al documento giustificativo di cui al paragrafo 1 e al certificato di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo, tenendo conto dei vantaggi della certificazione elettronica inclusa la maggiore protezione contro la frode.";
- 3) Il secondo comma dell'articolo 16, paragrafo 3 è soppresso;
- 4) la parte C dell'allegato III è modificata come segue:
 - a) al primo comma il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– "primo destinatario": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare o di immetterla sul mercato comunitario."; e
 - b) al punto 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e il certificato d'ispezione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) o all'articolo 11, paragrafo 6 ed il documento giustificativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

modifiche degli allegati I e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi si applichino retroattivamente a partire dall'1 gennaio 2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

- (4) Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati secondo l'allegato del presente regolamento.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato di conseguenza.

Articolo 2

- (3) Al fine di assicurare che la riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi a decorrere dal 1° gennaio 2006 sia correttamente rispecchiata nelle disposizioni europee di coordinamento a partire dalla data in cui essa ha preso effetto e che possa così essere garantita la certezza del diritto con riguardo al coordinamento delle prestazioni di malattia, è necessario provvedere affinché le

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

⁽¹⁾ Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM

—

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.

1. L'allegato I è così modificato:

- a) nella parte I, la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X. SVEZIA

Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).»;

- b) nella parte II, la sezione «Q. PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:

«Q. PAESI BASSI

Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.».

2. Nell'allegato II, parte III, la sezione «R. AUSTRIA» è sostituita dalla seguente:

«R. AUSTRIA

Senza oggetto».

3. L'allegato II bis è modificato come segue:

- a) la sezione «M. LITUANIA» è sostituita dalla seguente:

«M. LITUANIA

- a) Pensione di assistenza sociale (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 5).

- b) Indennità speciale di assistenza (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 15).

- c) Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).»;

- b) nella sezione «V. SLOVACCHIA», viene inserita la lettera a) davanti all'attuale testo e viene aggiunta la seguente lettera:

«b) pensione sociale accordata prima dell'1 gennaio 2004.».

4. Nell'allegato III, parte A, il punto 187 è soppresso.

5. L'allegato IV è modificato come segue:

- a) nella parte A, la sezione «V. SLOVACCHIA», è sostituita dalla seguente:

«V. SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).»;

- b) nella parte B, la sezione «G. SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«G. SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.»;

c) la parte C è modificata come segue:

i) la sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«V. SLOVACCHIA

Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.»;

ii) la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X. SVEZIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).»;

d) la parte D è modificata come segue:

i) il punto 1, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i) la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1° gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a partire da tale data e le indennità compensative svedesi di malattia e per inabilità correlate al reddito.»;

ii) il punto 2, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i) l'indennità compensativa svedese di malattia e l'indennità compensativa svedese per inabilità sotto forma di indennità compensativa di garanzia (legge 1962:381, come modificata dalla legge 2001:489), le pensioni di reversibilità calcolate sulla base dei periodi di assicurazione utili (leggi 2000:461 e 2000:462) e le pensioni di vecchiaia svedesi sotto forma di pensioni di garanzia calcolate sulla base di periodi fittizi (legge 1998:702).»;

iii) il punto 3 è modificato nel modo seguente:

— la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Convenzione nordica del 18 agosto 2003 sulla sicurezza sociale.»;

— è aggiunta la seguente lettera:

«c) Accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.».

6. L'allegato VI è modificato come segue:

a) la sezione «E. ESTONIA», è sostituita dalla seguente:

«E. ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali i periodi di occupazione in Stati membri diversi dall'Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio di contributi sociali versati durante i periodi di occupazione in Estonia con cui sono totalizzati. Se durante l'anno di riferimento il lavoratore ha lavorato soltanto in altri Stati membri il calcolo delle prestazioni sarà considerato come basato sui contributi sociali medi versati in Estonia tra l'anno di riferimento e il congedo di maternità.»;

b) nella sezione «Q. PAESI BASSI», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Assicurazione malattia

- a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento, si intende:
- i) la persona che, ai sensi dell'articolo 2 della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia
 - e,
 - ii) se non già inclusa nel caso di cui al punto i), la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.
- b) La persona di cui alla lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il *College voor zorgverzekering* (Consiglio per le assicurazioni malattia).
- c) Le disposizioni della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia) e della *Algemene wet bijzondere ziektekosten* (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria.
- d) Le disposizioni della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano *mutatis mutandis* nel caso di iscrizione tardiva presso il *College voor zorgverzekering* (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).
- e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla *Algemene wet bijzondere ziektekosten* (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).
- f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù delle disposizioni legali di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti pensioni:
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (*Algemene burgerlijke pensioenwet*) (legge generale sulle pensioni civili);
 - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (*Algemene militaire pensioenwet*) (legge generale sulle pensioni militari);
 - le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie olandesi (*NV Nederlandse Spoorwegen*) e dei loro superstiti (*Spoorwegpensioenwet*) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);
 - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle Ferrovie olandesi (*Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen*);
 - le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;
 - le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;
- g) Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.»;
- c) nella sezione «W. FINLANDIA», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente punto:
- «1. In sede di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell'occupazione in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi

da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia divisa per il numero di mesi per il quale vi sono stati periodi di assicurazione in Finlandia durante il periodo di riferimento.».

Il numero dei punti 3, 4 e 5 è modificato rispettivamente in 2, 3 e 4;

d) la sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:

i) il punto 1 soppresso;

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di soggiorno non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937, o in anni precedenti, che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798).»;

iii) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del calcolo del reddito fittizio per l'indennità compensativa di malattia e l'indennità compensativa per inabilità correlate ai redditi da lavoro conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni), vale quanto segue:

a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 40 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.»;

iv) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«3.

a) Ai fini del calcolo del capitale convenzionale per la pensione di reversibilità basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.».

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006**

recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari¹, per poter beneficiare di una restituzione i prodotti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale². In particolare, i prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (2) La decisione 2006/.../CE [C(2006) 7028] della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania³, prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° gennaio al 31 dicembre

¹ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

² GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

³ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti anteriormente al 1° gennaio 2007.

- (3) È opportuno derogare al regolamento (CE) n. 1282/2006 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2006/.../CE [C(2 06) 7028] e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 siano ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, i prodotti ottenuti anteriormente alla data di adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare nella Comunità ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra la data di adesione e il 31 dicembre 2007 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché siano conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, lettera a), della decisione 2006/.../CE [C(2006) 7028] e siano accompagnati dal documento di cui all'allegato II della decisione 2004/438/CE della Commissione⁴, con l'aggiunta della seguente dicitura:

“Prodotto anteriormente al 1° gennaio 2007, in conformità della decisione 2006/.../CE* della Commissione”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dalla data della sua entrata in vigore al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁴ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72. Rettifica pubblicata nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2006****recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine¹, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quando segue:

- (1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2007. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2007.
- (2) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra², ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10% del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1° febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte altre 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2007.
- (3) Nel quadro dell'Accordo di Cotonou³, sono stati concessi agli Stati ACP alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine.
- (4) Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1° luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2007 corrispondono alla metà del quantitativo relativo al

¹ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

² GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

- (5) Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
- (6) I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁴. Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁵.
- (7) I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, conformemente agli articoli 308 *quater*, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
- (8) È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- (9) Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall'operatore alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.
- (10) A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁶, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che

⁴ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

⁵ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

⁶ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁷, possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.

- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti in conformità al presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.
2. Per calcolare i quantitativi di "equivalente peso carcassa" di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
 - a) per animali vivi: 0,47;
 - b) per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;
 - c) per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
 - d) per prodotti non disossati: 1,00.

Per "capretto" si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

⁷ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento devono essere gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.

Articolo 5

1. Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi. L'origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.
2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:
 - a) nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;
 - b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:
 - il codice NC (almeno le prime quattro cifre);
 - il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente di cui trattasi;
 - il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - c) nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.

3. Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:
 - a) "prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica";

b) “prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica”;

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO
CARNI OVINE E CAPRINE (in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa)
CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2007

Gruppo di paesi N.	Codici NC	Dazi ad valorem %	Dazi specifici EUR/100 Kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"				Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
				Animali vivi (coefficiente= 0,47)	Carne di agnello disossata ¹ (coefficiente= 1,67)	Carne di montone e di pecora disossata ² (coefficiente= 1,81)	Carne non disossata e carcasse (coefficiente = 1,00)		
1	0204	Zero	Zero	---	09.2101	09.2102	09.2011	Argentina	23 000
				---	09.2105	09.2106	09.2012	Australia	18 786
				---	09.2109	09.2110	09.2013	Nuova Zelanda	227 854
				---	09.2111	09.2112	09.2014	Uruguay	5 800
				---	09.2115	09.2116	09.1922	Cile	5 800
				---	09.2119	09.2120	09.0790	Isola	1 350
				---	09.2121	09.2122	09.0781	Norvegia	300
				---	09.2125	09.2126	09.0693	Groenlandia	100
				---	09.2129	09.2130	09.0690	Isole Fær Øer	20
				---	09.2131	09.2132	09.0227	Turchia	200
				---	09.2171	09.2175	09.2015	Altre ³	200

1 E di capretto.
2 E di capra, escluso il capretto.
3 Per "Altre" si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

2	0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90. Solo per le specie "diverse dalla specie ovina domestica": ex0204, ex0210 99 21 ed ex0210 99 29.	Zero	Zero	09.2141	09.2145	09.2149	09.1622	Stati ACP	100
	Solo per le specie "diverse dalla specie ovina domestica": ex0204, ex0210 99 21 ed ex0210 99 29.	Zero	65% riduzione dei dazi specifici	----	09.2161	09.2165	09.1626	Stati ACP	500
3	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10 %	Zero	09.2181	-----	----	09.2019	Erga omnes ⁴	92

4 Per "Erga omnes" si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) n. 1995/2006 DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2006****recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾

considerando quanto segue:

(3) Tutte le modifiche dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, e ad assicurare una sana gestione finanziaria, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.

(4) Occorrerebbe tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti giuridici di base adottati per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario.

(5) Occorrerebbe chiarire che una sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente e definire le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali dei sistemi di controllo interno.

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, in seguito denominato «il regolamento finanziario», getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne dovrebbero mantenere e potenziare gli elementi essenziali. In particolare è opportuno rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei fondi comunitari. Inoltre, i principi di bilancio enunciati in tale regolamento dovrebbero essere rispettati in tutti gli atti normativi, e le deroghe dovrebbero essere limitate al minimo strettamente necessario.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita nella prassi, occorrerebbe apportare talune modifiche al regolamento finanziario nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi, in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE.

(6) Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia.

(7) Riguardo al principio dell'unità del bilancio, si dovrebbe semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L'onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario.

(8) Riguardo al principio dell'annualità, per rispondere alle esigenze funzionali occorrerebbe introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. Il riporto di stanziamenti dovrebbe essere consentito a titolo eccezionale nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell'ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) istituito dal regolamento (CE) n. 1290/

⁽¹⁾ Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽²⁾ GU C 13 del 18.1.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 28 del 3.2.2006, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

- (9) I pagamenti richiesti dagli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s'incentreranno prevalentemente all'inizio dell'esercizio n. Di conseguenza, la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell'esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell'esercizio n) dovrebbe essere portata a tre quarti degli stanziamenti corrispondenti nell'ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, è opportuno modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio, escludendo pertanto gli storni di stanziamenti.
- (10) L'impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all'attuazione di tali misure, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese occorrerebbe quindi consentire l'impiego di stanziamenti dissociati, il che sarebbe maggiormente conforme al carattere pluriennale delle azioni.
- (11) Per quanto riguarda il principio dell'universalità, all'elenco delle entrate con destinazione specifica si dovrebbero aggiungere due voci. Anzitutto, per analogia con quanto previsto attualmente nell'ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc, a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a ottenere in tale vendita i massimi prezzi.
- (12) Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione dovrebbe essere resa obbligatoria soltanto nel caso di liberalità che superino un determinato valore e comportino oneri considerevoli.
- (13) È opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare.
- (14) Ai fini dell'efficienza, si dovrebbe consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base manchi al momento della formazione del bilancio, ma sia adottato nel corso dell'esercizio.
- (15) Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione dovrebbero essere adattate alla nuova struttura di formazione del bilancio per attività (ABB). Si dovrebbe quindi prevedere un esonero dalla «procedura di notifica». Nell'ultimo mese dell'esercizio occorrerebbe consentire alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale, entro certi limiti.
- (16) In seguito alla soppressione della riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalla Comunità a paesi terzi e in seguito all'adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, è opportuno modificare una serie di articoli del regolamento finanziario.
- (17) Al fine di accelerare la mobilitazione di fondi in casi eccezionali di catastrofi umanitarie e crisi internazionali che si verificassero alla fine dell'esercizio, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti di bilancio non utilizzati dalla pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio interessati.
- (18) Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall'adozione, si è rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. Nel regolamento finanziario occorrerebbe introdurre il concetto di «rendiconti di attività», per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell'ABB e definirne meglio il contenuto al fine di renderli operativi. Lo scadenziario dei pagamenti dovrebbe essere incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio elencati nel regolamento finanziario invece che nel bilancio stesso, poiché esso non è pertinente alla procedura di bilancio ed è inutilmente gravoso.
- (19) Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, sono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza del diritto, la forma che gli atti di base possono rivestire ai sensi del trattato CE e dei titoli V e VI del TUE dovrebbero essere indicate nel regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.
- (20) Per quanto riguarda i metodi di gestione, è opportuno ristrutturare a fini di chiarezza il relativo articolo del regolamento finanziario. Si deve anche sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai Fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si devono rendere più chiare le disposizioni relative alla gestione congiunta. Le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario dovrebbero essere completate per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti in quanto organismi comunitari a cui la Commissione può delegare compiti. Occorre-

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

rebbe semplificare i criteri enunciati nel regolamento finanziario per ricorrere agli organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si dovrebbe estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi internazionali pubblici. Nel regolamento finanziario occorrerebbe anche chiarire la posizione dei consiglieri speciali e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della PESC.

- (21) È opportuno stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di scarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. A seguito dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare ogni anno una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in relazione ai fondi in gestione concorrente.
- (22) Occorrerebbe modificare, nel regolamento finanziario, il divieto di delegare atti d'esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un'agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.
- (23) Occorrerebbe consentire l'istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.
- (24) Occorrerebbe chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmesse dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.
- (25) Occorrerebbe chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi dovrebbero comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto confermare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondono agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno dovrebbe essere in grado di procedere a valutazioni della qualità dell'attività di revisione contabile interna.
- (26) Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la

Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione di tale termine di prescrizione risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.

- (27) Il regolamento finanziario dovrebbe rispecchiare l'importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici. Esso dovrebbe incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.
- (28) Occorrerebbe procedere ad alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾. Si dovrebbe conferire alle istituzioni comunitarie la possibilità, prevista in tale direttiva, per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro.
- (29) In linea con la direttiva 2004/18/CE, si dovrebbero chiarire le norme sull'esclusione da una procedura di appalto. Per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, inoltre, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Alla luce della direttiva 2004/18/CE, dovrebbe essere prevista un'eccezione alle norme sull'esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.
- (30) Il regolamento finanziario dovrebbe rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell'ambito delle procedure di appalto, certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica che presenta l'offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario. Gli offerenti non dovrebbero essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all'esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l'aggiudicazione di un contratto di valore molto modesto.
- (31) Al fine di potenziare l'efficacia delle procedure di appalto, la base di dati relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui al regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

- (32) Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che la firma di un contratto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.
- (33) Si dovrebbero chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di un contratto, a norma del regolamento finanziario nei casi di frodi e d'irregolarità per rendere più operative le disposizioni pertinenti di tale regolamento.
- (34) È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si deve chiarire la definizione di sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito o di partecipazione azionaria, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell'istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario.
- (35) Ai fini della chiarezza e della trasparenza si dovrebbe autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
- (36) Ai fini della certezza del diritto si dovrebbero includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell'assenza di profitti, attualmente previste nelle modalità d'esecuzione. Inoltre, si dovrebbe chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.
- (37) La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certi casi, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari; siffatti casi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale norma.
- (38) Si dovrebbe adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario. Alcuni atti giuridici di base consentono invece di combinare finanziamenti comunitari provenienti da fonti diverse e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle spese. Nondimeno il regolamento finanziario dovrebbe chiarire che i medesimi costi non possono essere finanziati due volte dal bilancio comunitario.
- (39) La norma secondo la quale non si può firmare la convenzione su una sovvenzione di funzionamento oltre quattro mesi dopo l'inizio dell'anno contabile del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere esteso a sei mesi.
- (40) Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di pagamenti forfettari o a tasso fisso, va eliminata la norma secondo cui le sovvenzioni diminuiscono gradualmente.
- (41) Si dovrebbero sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In linea con il principio di proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l'ordinatore può astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.
- (42) Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi è la necessità concreta di far valutare tali criteri da un comitato appositamente istituito a tal fine; di conseguenza, si dovrebbe sopprimere tale disposizione.
- (43) Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale del regolamento finanziario non è chiara e dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un'azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.
- (44) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità per l'ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell'ambito del consolidamento dei conti, essendo inteso che il consolidamento dei conti non comporta storni di fondi da organismi autofinanziati al bilancio generale dell'Unione europea, né incide sulla loro autonomia finanziaria e operativa e sulle procedure di scarico per i loro conti.
- (45) Nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 1º gennaio 2007 sostituirà il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), è opportuno procedere ad un adeguamento terminologico del regolamento finanziario per quanto riguarda le misure di finanziamento del mercato. Si devono inoltre apportare chiarimenti in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Si dovrebbero chiarire le disposizioni speciali del regolamento finanziario relative agli storni.
- (46) Si dovrebbe anche adeguare la terminologia, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si dovrebbero sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma del regolamento finanziario, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di «forza maggiore», la disposizione

al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di «errore manifesto» imputabile alla Commissione.

- (47) È opportuno aggiungere al regolamento finanziario una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.
- (48) È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.
- (49) Per quanto riguarda le azioni esterne, in linea con la prassi esistente si dovrebbe chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi dovrebbero applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si dovrebbe applicare la «norma n+3» in base a cui i singoli contratti e convenzioni che attuano tali convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Occorrerebbe prevedere norme specifiche per i casi di gestione decentrata di programmi pluriennali ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽²⁾.

- (50) Si dovrebbe conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si dovrebbero lievemente ristrutturare i pertinenti articoli del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.
- (51) È opportuno chiarire la procedura in virtù della quale l'autorità di bilancio può formulare un parere su un progetto di costruzione.
- (52) Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri programmi.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽²⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

- (53) Occorrerebbe aggiungere disposizioni transitorie. In primo luogo, per quanto concerne la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati corrispondenti agli stanziamenti effettuati nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, il caso di forza maggiore dovrebbe continuare ad applicarsi come attualmente previsto nel regolamento finanziario fino alla chiusura degli interventi. L'obiettivo è di non perturbare il sistema vigente visto che i casi di forza maggiore sono trattati diversamente nel regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽³⁾ dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. In secondo luogo al regolamento finanziario andrebbe aggiunta una disposizione transitoria ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla banca dati centrale per l'esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto e di sovvenzione. Infine, un'analoga disposizione andrebbe prevista per consentire il pagamento degli impegni comunitari che rimangono da liquidare al fine di poter chiudere gli interventi ai sensi dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e il fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006. Per quanto concerne gli stanziamenti riguardanti le spese operative, occorre salvaguardare la possibilità della Commissione di effettuare storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione siano destinati allo stesso obiettivo. Parimenti, la Commissione dovrebbe poter continuare a procedere a storni di stanziamenti da titolo a titolo quando gli stanziamenti in questione riguardano iniziative comunitarie o assistenza tecnica e misure innovative, a condizione che essi siano assegnati a misure della stessa natura. Ciò significa per esempio che si possono effettuare storni da una iniziativa comunitaria all'altra, in un titolo diverso.

- (54) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in seguito denominato "il bilancio", e alla presentazione e alla revisione dei conti.»

- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.»

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- 3) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis, 18 e 74.»

- 4) Nella parte prima, titolo II, capo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

1. Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento, in seguito denominato "le modalità d'esecuzione" prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.

2. Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:

- a) prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d'esecuzione, non costituiscono importi ingenti;
- b) prefinanziamenti versati a norma dei contratti d'appalto di cui all'articolo 88;
- c) prefinanziamenti versati a Stati membri;
- d) prefinanziamenti versati nell'ambito di aiuti di preadesione;
- e) anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominato "lo statuto";
- f) prefinanziamenti versati nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c).»

- 5) L'articolo 9 è così modificato:

- a) nella frase introduttiva del paragrafo 2 le parole «Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti : «Per gli stanziamenti d'impegno»;
- b) nella prima frase del paragrafo 3 le parole «Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti : «Per gli stanziamenti di pagamento».

- 6) All'articolo 11, l'espressione «l'articolo 157» è sostituita dalla seguente «l'articolo 157 e l'articolo 160 bis».

- 7) All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi,

l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d'esecuzione.»

- 8) All'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 1 bis e l'articolo 161, paragrafo 2, le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:»

- b) È inserita la seguente lettera:

«a bis) i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;»

- c) È inserita la seguente lettera:

«e bis) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;»

- 9) All'articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione.»

- 10) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

- a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
- b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.»

11) L'articolo 23 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;»

ii) è aggiunta la seguente lettera:

«d) storni, non appena l'atto di base è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, dal titolo "stanziamenti accantonati", di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base mancava al momento della formazione del bilancio;»

iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante il periodo di tre settimane uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.»

iv) sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:

«Negli ultimi due mesi dell'esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli

stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del primo comma.»

b) Al paragrafo 2, i termini «dal paragrafo 1, lettera c)» sono sostituiti da «dal paragrafo 1».

12) L'articolo 26 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.»

b) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'emergenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 15 dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.»

13) L'articolo 28 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato CE o del trattato sull'Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica».

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di prevenire i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 presenta tutte le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.»

14) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,
- b) affidabilità delle relazioni,
- c) salvaguardia degli attivi e informazione,
- d) prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,
- e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.»

15) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

16) All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi

provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (**), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»

17) L'articolo 33, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) rendiconti di attività contenenti:

- informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredate di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;
- una giustificazione esauriente e un approccio costo benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;
- chiara motivazione dell'intervento a livello dell'UE nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;
- informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio trascorso e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso.»

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.»

- b) È aggiunta la seguente lettera:
- «e) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.»
- 18) All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente
- «Prima di presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una redistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.»
- 19) All'articolo 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) uno stato generale delle entrate e delle spese;»
- 20) Il secondo comma dell'articolo 43, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
- «Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.»
- 21) Al secondo comma dell'articolo 44, i termini «agli articoli 22, 23 e 25» sono sostituiti dai seguenti «agli articoli 23 e 25».
- 22) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 45
1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.
2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.»
- 23) L'articolo 46, paragrafo 1 è così modificato:
- a) Il punto 1) è così modificato:
- i) La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «nello stato generale delle entrate e delle spese.»
- ii) La lettera f) è soppressa.
- iii) La lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1»
- b) Il punto 2) è sostituito dal seguente:
- «2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);»
- c) Al punto 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;»
- d) Il punto 5) è sostituito dal seguente:
- «5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.»
- 24) Al secondo comma dell'articolo 47, paragrafo 1, i termini «gradi A1, A2 e A3» sono sostituiti da «gradi AD 16, AD 15 e AD 14».
- 25) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 49
- «1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o dell'Unione europea è preliminarmente adottato un atto di base.
- Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spesa corrispondente iscritte in bilancio.
2. In applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE o di decisione sui generis.
3. In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune — PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
4. In applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
5. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle Comunità o di quella dell'Unione:

- a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;
- b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato sull'Unione europea, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

- c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, con la piena associazione della Commissione. A tal fine, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

- d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;
- e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.»

26) All'articolo 50 è aggiunto il seguente comma:

«Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.»

27) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

«1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.»

28) L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

- a) in modo centralizzato;
- b) con una gestione concorrente o decentrata; o
- c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.»

29) Gli articoli seguenti sono inseriti :

«Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

Articolo 53 ter

1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda.

2. Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:

- a) accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;
- b) prevenire le irregolarità, e le frodi e intervenire se esse si verificano;
- c) recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d'irregolarità o errori;
- d) garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis. Se necessario ed appropriato, essi avviano azioni legali.

3. Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

4. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

Articolo 53 quater

1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell'articolo 56 e del titolo IV della parte seconda, fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

2. Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

3. I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

Articolo 53 quinquies

1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d'esecuzione, nei seguenti casi:

- a) se la Commissione e l'organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;
- b) se la Commissione e l'organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;
- c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono specificati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.

2. Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

3. Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

30) L'articolo 54 è così modificato:

- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. «La Commissione non può delegare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implicino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

La delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio deve rispondere al principio di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni d'esecuzione così delegate non possono generare conflitti d'interessi.»

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta o gestione decentrata, ai sensi dell' articolo 53 bis o 53 ter, può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio: [...]»

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base.»

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.»

iv) è aggiunta la seguente lettera:

«d) a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato dell'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento.»

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Detti organismi o persone adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.»

31) Gli articoli 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 55

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (*).

2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1. La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l'esecuzione:

- a) di procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d'interessi, ai sensi delle disposizioni rispettivamente dei titoli V e VI;
- b) di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l'effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;
- c) un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e che rispecchi tale utilizzazione nei conti della Comunità;
- d) una revisione contabile esterna indipendente;
- e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;
- f) una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto delle norme internazionalmente riconosciute.

2. In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto tra la Commissione e il paese terzo o gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 169 bis, la Commissione può decidere

- in caso di utilizzazione in comune di fondi e
- alle condizioni previste nell'atto di base,

di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori.

Prima di prendere tale decisione, la Commissione deve aver ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di

trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente.

Il paese terzo, gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati si impegnano ad adempiere i seguenti obblighi:

- a) rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo;
- b) assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;
- c) procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;
- d) adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.

3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

(*) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.»

- 32) All'articolo 57, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.»

- 33) L'articolo 59 è così modificato:

- a) È inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Ai fini del presente titolo, il termine agenti indica le persone soggette allo statuto.»

- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di

ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.»

- c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«33. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.»

- 34) All'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

- 35) L'articolo 61 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1, lettera e) è aggiunta la frase seguente:

«il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di liquidazione;»

- b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

2 quater. I contabili delle altre istituzioni e agenzie approvano i rispettivi conti annuali e li inviano al contabile della Commissione.».

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.

36) All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.».

37) L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.».

38) All'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.».

39) L'articolo 66 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.»;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.».

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.».

d) Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.».

40) L'articolo 73, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.».

41) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 73 bis

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.».

42) All'articolo 75, paragrafo 2, i termini «all'articolo 49, paragrafo 2» sono sostituiti da «all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e)».

43) All'articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.».

44) All'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.».

45) All'articolo 86, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.».

46) All'articolo 87, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

47) L'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b) gli appalti di forniture;

c) gli appalti di lavori;

d) gli appalti di servizi.

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3. Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.».

48) All'articolo 89, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.».

49) L'articolo 90 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*).

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.»

50) L'articolo 91 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) il concorso di progettazione;
- d) la procedura negoziata;
- e) il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 e ogniquale volta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.»;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell'Unione europea.».

51) L'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.».

52) L'articolo 93 è così modificato:

a) il paragrafo 1, è così modificato:

i) l'alinea è sostituito dal seguente testo:

«Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti;»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.»;

iii) è aggiunto il seguente comma:

«Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziaro o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

- a) quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica;
- b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.»;

c) è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.».

- 53) Gli articoli 94, 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
- c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 95

1. La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3. Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Articolo 96

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

- a) a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

- b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

- a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o
- b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.».

- 54) L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.».

- 55) L'articolo 98 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.».

56) Gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 102

1. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

- a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;
- b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospendere l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.».

57) All'articolo 104 è aggiunta la seguente frase:

«Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.».

58) L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

1. Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

- a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;
- b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
- c) i termini corrispondenti.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente

selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.».

59) Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPO 1

Portata e forma delle sovvenzioni».

60) L'articolo 108 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.»

- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

- a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;
- b) i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;
- c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
- d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;
- e) le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;
- f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;
- g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola; (*)

- h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.

(*) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).»

- c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

- a) i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;
- b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.»

- 61) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 108 bis

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- b) somme forfetarie;
- c) finanziamenti a tasso fisso;
- d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.»

- 62) Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

Principi»

- 63) L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2. Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3. Il paragrafo 2 non si applica a:

- a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;
- b) premi attribuiti in seguito a concorsi;
- c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.»

- 64) All'articolo 110 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.»

- 65) Gli articoli 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 111

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 112

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.»

66) All'articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).»

67) L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

1. Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

- a) persone giuridiche; le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie;
- b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

3. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a).

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione per le sovvenzioni di valore molto modesto, come specificato nelle modalità di esecuzione.

4. L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.»

68) All'articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.»

69) L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Articolo 118

1. L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

2. L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.»

70) All'articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.»

71) L'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità di esecuzione.

2. Quando l'esecuzione dell'azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché :

- a) la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell'azione;
- b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;
- c) tale sostegno riguardi importi esigui.

Ai fini della lettera c), l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito

nelle modalità di esecuzione.

3. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»

72) L'articolo 121 è così modificato :

a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126, degli organismi di cui all'articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;»

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).»

73) L'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Articolo 122

1. I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.»

74) L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione, accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori.

Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo

comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.»

75) L'articolo 129 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 121 formano i rispettivi conti definitivi a norma dell'articolo 61 e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei Conti entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.»

c) È inserito il seguente paragrafo:

«2 bis Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.»

d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.»

e) Al paragrafo 4, i termini «31 ottobre» sono sostituiti da «15 novembre».

76) L'articolo 131 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, i termini «La Commissione» sono sostituiti da «Il contabile della Commissione».

b) Al paragrafo 2, i termini «la Commissione» sono sostituiti da «il contabile della Commissione».

77) All'articolo 133, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

78) All'articolo 134, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

79) All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

80) All'articolo 139, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.»

81) L'articolo 143 è così modificato:

a) al paragrafo 2, i termini «15 giugno» sono sostituiti da «30 giugno» e i termini «30 settembre» sono sostituiti da «15 ottobre»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

c) Al paragrafo 6, i termini «15 febbraio» sono sostituiti da «28 febbraio».

82) L'articolo 144 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.»

b) Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

83) All'articolo 145, paragrafo 1, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio».

84) Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA»

85) All'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo il FEAGA), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.»

86) L'articolo 149 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).»

87) All'articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre

quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.»

- 88) All'articolo 151, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.»

- 89) L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»

- 90) All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.»

- 91) L'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Articolo 154

1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.»

- 92) Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»

- 93) L'articolo 155 è così modificato:

- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni delle parti prima del presente regolamento e terza si applicano alle spese effettuate

dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (*), sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (**), sul Fondo sociale europeo (FSE) (***), sul Fondo di coesione (****) e sul Fondo europeo per la pesca (FEP) (*****) in prosieguo i Fondi, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

(*) Regolamento (CE) n. 1290/2005.

(**) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(***) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

(****) Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

(*****) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1);»

- b) Il paragrafo 3 è soppresso.

- 94) All'articolo 157, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.»

- 95) L'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.»

- 96) All'articolo 160, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.»

- 97) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 160 bis

1. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale

o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3. L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno *n* non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno *n-1*.

4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno *n*.

Alla conclusione dell'anno *n*, l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.»

98) All'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.»

99) L'articolo 164 è soppresso.

100) L'articolo 166 è così modificato:

a) Al primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- a) «a conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, in prosieguo beneficiari;
- b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la

Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.»

b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»

c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno *n* + 1, dove l'anno *n* è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

I singoli contratti, decisioni e convenzioni di sovvenzione per l'attuazione di dette convenzioni di finanziamento sono conclusi o adottati entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione possono essere conclusi successivamente.»

d) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3 La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali nei seguenti casi:

- le componenti Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno Strumento di assistenza preadesione (IPA) (*);
- la componente Cooperazione transfrontaliera del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (**).

In tali casi si applicano le seguenti regole:

- a) In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno *n*, vale a dire quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio:
 - i) non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure
 - ii) non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure

- iii) non sono state presentate in relazione ad esso dichiarazioni di spesa.
- b) La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.
- (*) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(**) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.»
- 101) L'articolo 167 è così modificato:
- a) Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) un organismo di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l'attuazione di un'azione esterna.»
- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione di cui all'articolo 166.»
- 102) Nel titolo IV della parte seconda il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:
- «CAPO 4
- Sovvenzioni»**
- 103) È inserito il seguente articolo:
- «Articolo 169 bis
- Le procedure di concessione delle sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166. Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.»
- 104) L'articolo 170 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 170
- Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»
- 105) All'articolo 171, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.»
- 106) L'articolo 173 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 173
- Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.»
- 107) All'articolo 174, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.»
- 108) È inserito il seguente articolo:
- «Articolo 174 bis
1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.
2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.»
- 109) L'articolo 175 è così sostituito:
- «Articolo 175
- Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.»
- 110) L'articolo 176 è soppresso.
- 111) L'articolo 178 è così modificato:
- a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.»
- b) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
- «In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.»
- 112) All'articolo 179, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
- «Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende

formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.»

113) È inserito il seguente titolo VII:

«TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 179 bis

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.»

114) L'articolo 180 è soppresso.

115) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.

2. La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1° gennaio 2009.

3. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:

- siano destinati allo stesso obiettivo, oppure
- riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.»

4. L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.»

116) L'articolo 185 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio.»

- b) Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dalla data di applicazione del regolamento della Commissione di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e al più tardi dal 1° maggio 2007.

Tuttavia i punti 80 ed i punti da 84 a 94 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali e del riso in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare taluni adattamenti tecnici ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) Alcuni regolamenti del settore dei cereali contengono diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno completare gli elenchi di queste diciture in bulgaro e in rumeno e modificare di conseguenza i regolamenti della Commissione (CE) n. 2622/71 ⁽¹⁾, (CE) n. 1722/93 ⁽²⁾, (CEE) n. 2131/93 ⁽³⁾, (CE) n. 1501/95 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1839/95 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2058/96 ⁽⁶⁾, (CE) n. 196/97 ⁽⁷⁾, (CE) n. 327/98 ⁽⁸⁾, (CE) n. 1342/2003 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2236/2003 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 955/2005 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 972/2006 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 1482/2006 ⁽¹³⁾.

- (3) A seguito dell'adesione, è necessario sopprimere dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso ⁽¹⁴⁾, i riferimenti alla Bulgaria e alla Romania in quanto paesi di destinazione per le restituzioni e i prelievi all'esportazione.

- (4) In seguito all'adesione della Romania, Constanta diventa un porto comunitario. Per tale motivo, la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/1993 diviene priva di oggetto e va pertanto adattata.

- (5) In seguito all'adesione, i contingenti tariffari comunitari con la Bulgaria aperti dai regolamenti (CE) n. 2133/2001 ⁽¹⁵⁾ e (CE) n. 958/2003 ⁽¹⁶⁾ della Commissione diventano privi di oggetto e vanno pertanto soppressi.

- (6) In seguito all'adesione, il contingente tariffario comunitario con la Romania previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione ⁽¹⁷⁾ diventa privo di oggetto e va pertanto soppresso.

- (7) Il regolamento (CE) n. 1342/2003 ha stabilito, in seguito agli accordi commerciali fra la Comunità europea e la Bulgaria e la Romania, una procedura specifica per le esportazioni di prodotti cerealicoli verso questi paesi. Tali disposizioni devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei due paesi all'Unione europea.

- (8) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione ⁽¹⁸⁾ decadono per quanto concerne l'esclusione della Bulgaria e della Romania dalla gara riguardante il frumento tenero comunitario da esportare verso i paesi terzi. Tali disposizioni devono essere pertanto soppresse.

⁽¹⁾ GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1465/2006 (GU L 273 del 4.10.2006, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽⁵⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

⁽⁶⁾ GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005.

⁽⁷⁾ GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005.

⁽⁸⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

⁽⁹⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽¹⁰⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005.

⁽¹¹⁾ GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53.

⁽¹³⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 51.

⁽¹⁴⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005.

⁽¹⁵⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 899/2006 (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 18).

⁽¹⁶⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 5).

⁽¹⁷⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1024/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

- (9) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, paragrafo 2, nonché l'allegato del regolamento (CE) n. 1278/2006 ⁽¹⁾ decadono per quanto concerne l'esclusione della Bulgaria e della Romania dall'elenco dei paesi terzi verso cui sono destinate le esportazioni di avena a partire dalla Finlandia e della Svezia. Tali disposizioni devono essere pertanto soppresse.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2622/71 è così modificato:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1234/71 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A. TR.1. In tal caso, una delle diciture di cui all'allegato del presente regolamento è apposta nella casella "Osservazioni" a cura dell'autorità competente.»

- 2) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 sono soppressi i termini «Bulgaria» e «Romania».

Articolo 3

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1722/93 è sostituito dal testo che figura all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, il secondo comma del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente paragrafo, i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»

- 2) All'articolo 17 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.»

⁽¹⁾ GU L 233 del 26.8.2006, pag. 6.

- 3) Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1501/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato III, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.»

- 2) Il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1839/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»

- 2) Il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis.

Articolo 7

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 2058/96 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

L'allegato del regolamento (CE) n. 196/97 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 327/98 è così modificato:

- 1) Gli allegati V, VI, VII e VIII sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato VIII, parte A, del presente regolamento.

- 2) L'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII, parte B, del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2133/2001 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso.
- 2) Nell'allegato I sono soppressi i riferimenti al contingente recante il numero d'ordine 09.5732.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 573/2003 è abrogato.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 958/2003 è abrogato.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VII del presente regolamento.»

2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VIII.»

- 2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (*) e dell'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 3072/95, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata una delle diciture di cui all'allegato IX del presente regolamento.

(*) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.»

- 3) All'articolo 7, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato IX.»

- 4) All'articolo 8, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato XI.»

- 5) All'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, le lettere e) ed f) sono sostituite dal testo seguente:

«e) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato XII;

f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 e, se del caso, quella prevista all'articolo 7, paragrafo 2, una delle diciture di cui all'allegato XIII.»

- 6) L'allegato IV è soppresso.

- 7) Il testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento è aggiunto come allegati VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Articolo 14

L'allegato del regolamento (CE) n. 2236/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento.

Articolo 15

L'allegato del regolamento (CE) n. 955/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 16

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 936/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso i paesi terzi ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Liechtenstein, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia (*) e della Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 972/2006 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII, parte A, del presente regolamento.

- 2) L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 1278/2006 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 100 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Norvegia e dalla Svizzera.»

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Norvegia e dalla Svizzera.»

- 3) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Norvegia e dalla Svizzera».

Articolo 19

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1482/2006 è sostituito dal testo che figura all'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 1

- *in bulgaro*: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на ...
- *in spagnolo*: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) n.º 1234/71 satisfecha con la suma de ...
- *in ceco*: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši ...
- *in danese*: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på ...
- *in tedesco*: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von... entrichtet
- *in estone*: Ekspordi erimaks makstud summas ... vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71
- *in greco*: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό ...
- *in inglese*: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of ...
- *in francese*: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) n.º 1234/71 acquittée pour un montant de ...
- *in italiano*: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di ...
- *in lettone*: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva ... apmērā
- *in lituano*: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas ... dydžio specialusis eksporto mokestis.
- *in ungherese*: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó ... összegben megfizetve
- *in maltese*: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imhallsa għall-ammont ta' ...
- *in olandese*: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van ... voldaan
- *in polacco*: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości ...
- *in portoghese*: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.º 1234/71, paga num montante de ...
- *in rumeno*: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de ...
- *in slovacco*: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške ...
- *in sloveno*: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek ...
- *in finlandese*: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään ...
- *in svedese*: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på ...»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 6

- *in bulgaro*: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.
- *in spagnolo*: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) n.º 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.
- *in ceco*: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.
- *in danese*: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.
- *in tedesco*: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.
- *in estone*: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.
- *in greco*: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
- *in inglese*: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.
- *in francese*: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n.º 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.
- *in italiano*: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
- *in lettone*: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienų teritorijas.
- *in lituano*: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.
- *in ungherese*: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelle irányuló felhasználásra.
- *in maltese*: Biex jintuża' għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b'konformità ma' l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.
- *in olandese*: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.
- *in polacco*: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.
- *in portoghese*: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.º do Regulamento (CEE) n.º 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.
- *in rumeno*: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunității
- *in slovacco*: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

- *in sloveno*: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.
 - *in finlandese*: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.
 - *in svedese*: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.»
-

ALLEGATO III

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 17 bis, secondo comma

- *in bulgaro*: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93
- *in spagnolo*: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2131/93
- *in ceco*: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93
- *in danese*: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93
- *in tedesco*: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a
- *in estone*: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a
- *in greco*: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93
- *in inglese*: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93
- *in francese*: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) n° 2131/93, article 17 bis
- *in italiano*: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93
- *in lettone*: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants
- *in lituano*: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis
- *in ungherese*: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk
- *in maltese*: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
- *in olandese*: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93
- *in polacco*: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
- *in portoghese*: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.º A, Regulamento (CEE) n.º 2131/93
- *in rumeno*: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a
- *in slovacco*: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93
- *in sloveno*: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93
- *in finlandese*: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla
- *in svedese*: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 13, secondo comma

- *in bulgaro*: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95
- *in spagnolo*: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) n° 1501/95
- *in ceco*: Vývoz obilovin po mori — čl. 13 nařízení (ES) c. 1501/95
- *in danese*: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95
- *in tedesco*: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
- *in estone*: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13
- *in greco*: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95
- *in inglese*: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95
- *in francese*: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) n° 1501/95, article 13
- *in italiano*: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
- *in lettone*: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants
- *in lituano*: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis
- *in ungherese*: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk
- *in maltese*: Esportazzjoni ta' cereali bil-baħar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95
- *in olandese*: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13
- *in polacco*: Wywóz zbóż droga morską — Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1501/95
- *in portoghese*: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.º, Regulamento (CE) n.º 1501/95
- *in rumeno*: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13
- *in slovacco*: Vývoz obilnín po mori — článok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95
- *in sloveno*: Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95
- *in finlandese*: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla
- *in svedese*: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95»

ALLEGATO V

«ALLEGATO I BIS

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

- *in bulgaro*: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]
Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]
- *in spagnolo*: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) n° 1839/95]
Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) n° 1839/95]
- *in ceco*: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
- *in danese*: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)
Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- *in tedesco*: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- *in estone*: Tollimaksu vähendamise: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)
Tollimaksu vähendamise: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)
- *in greco*: Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ισπανία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Πορτογαλία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- *in inglese*: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)
Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)
- *in francese*: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95]
Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) n° 1839/95]
- *in italiano*: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]
Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
- *in lettone*: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]
Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]
- *in lituano*: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
- *in ungherese*: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)
Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)
- *in maltese*: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]
Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

- *in olandese*: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- *in polacco*: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
- *in portoghese*: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.º 1839/95]
Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.º 1839/95]
- *in rumeno*: Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]
– Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]
- *in slovacco*: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
- *in sloveno*: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95)
Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95)
- *in finlandese*: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
- *in svedese*: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

- *in bulgaro*: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10
- *in spagnolo*: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- *in ceco*: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10
- *in danese*: Brudris, henhÅrende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte nÅjringsmidler, henhÅrende under KN-kode 1901 10
- *in tedesco*: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- *in estone*: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks
- *in greco*: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10
- *in inglese*: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10
- *in francese*: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- *in italiano*: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- *in lettone*: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10
- *in lituano*: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai
- *in ungherese*: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs
- *in maltese*: Ross miksuri tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta' preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10
- *in olandese*: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- *in polacco*: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10
- *in portoghese*: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- *in rumeno*: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10
- *in slovacco*: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

- *in sloveno*: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10
- *in finlandese*: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi
- *in svedese*: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

- *in bulgaro*: Освободено от мито [Регламент (EO) № 2058/96]
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 2058/96]
- *in ceco*: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)
- *in danese*: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
- *in tedesco*: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
- *in estone*: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)
- *in greco*: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]
- *in inglese*: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
- *in francese*: Exemption du droit de douane [règlement (CE) n° 2058/96]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]
- *in lettone*: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)
- *in lituano*: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)
- *in ungherese*: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)
- *in maltese*: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)
- *in olandese*: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)
- *in polacco*: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)
- *in portoghese*: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.º 2058/96]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]
- *in slovacco*: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)
- *in sloveno*: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)
- *in finlandese*: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)
- *in svedese*: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

- *in bulgaro*: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10
- *in spagnolo*: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- *in ceco*: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10
- *in danese*: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, hørende under KN-kode 1901 10
- *in tedesco*: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- *in estone*: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks
- *in greco*: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10
- *in inglese*: For production of food preparations of CN code 1901 10
- *in francese*: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- *in italiano*: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- *in lettone*: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10
- *in lituano*: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai
- *in ungherese*: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt
- *in maltese*: Għall-produzzjoni ta' preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10
- *in olandese*: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- *in polacco*: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10
- *in portoghese*: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- *in rumeno*: Destinat producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10
- *in slovacco*: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10
- *in sloveno*: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10
- *in finlandese*: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen
- *in svedese*: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

- *in bulgaro*: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96
- *in spagnolo*: Reglamento (CE) n° 2058/96 - artículo 4
- *in ceco*: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96
- *in danese*: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4
- *in tedesco*: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4
- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4
- *in greco*: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4
- *in inglese*: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
- *in francese*: Règlement (CE) n° 2058/96 - article 4
- *in italiano*: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants
- *in lituano*: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis
- *in ungherese*: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk
- *in maltese*: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96
- *in olandese*: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4
- *in polacco*: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96
- *in portoghese*: Regulamento (CE) n.º 2058/96 - artigo 4.º
- *in rumeno*: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4
- *in slovacco*: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96
- *in sloveno*: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla
- *in svedese*: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro*: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (EO) № 196/97]
- *in spagnolo*: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) n° 196/97]
- *in ceco*: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)
- *in danese*: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)
- *in tedesco*: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)
- *in estone*: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)
- *in greco*: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]
- *in inglese*: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)
- *in francese*: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) n° 196/97]
- *in italiano*: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]
- *in lettone*: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)
- *in lituano*: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)
- *in ungherese*: 25 %-kal csökkentett vámátétel (196/97/EK rendelet)
- *in maltese*: Dazju mnaqqas b' 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)
- *in olandese*: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)
- *in polacco*: Oplata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)
- *in portoghese*: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.º 196/97]
- *in rumeno*: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]
- *in slovacco*: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)
- *in sloveno*: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)
- *in finlandese*: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)
- *in svedese*: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).»

ALLEGATO VIII

PARTE A

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Reglamento (EO) № 327/98]
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) n.º 327/98]
- *in ceco*: Osвобоzeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)
- *in greco*: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- *in francese*: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n.º 327/98]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]
- *in lettone*: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)
- *in lituano*: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsnuose
- *in ungherese*: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)
- *in maltese*: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità muriġa fit-taqsimiet 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)
- *in olandese*: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- *in polacco*: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)
- *in portoghese*: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98]
- *in rumeno*: Scuturi de drepturi vamale până la concurența cantităților menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 327/98]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)
- *in sloveno*: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förfordning (EG) nr 327/98)

ALLEGATO VI

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

- *in bulgaro*: Мита, ограничени до 15 % *ad valorem* до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]
- *in spagnolo*: Derechos de aduana limitados al 15 % *ad valorem* hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
- *in ceco*: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)
- *in danese*: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)
- *in tedesco*: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- *in estone*: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)
- *in greco*: Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 15 % κατ' αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
- *in inglese*: Customs duties limited to 15 % *ad valorem* up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- *in francese*: Droits de douane limités à 15 % *ad valorem* jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n° 327/98]
- *in italiano*: Dazio limitato al 15 % *ad valorem* fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]
- *in lettone*: Muitas nodoklis 15 % *ad valorem* par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē
- *in lituano*: Ne didesnis nei 15 % muitas *ad valorem* neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)
- *in ungherese*: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)
- *in maltese*: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % *ad valorem* sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)
- *in olandese*: Douanerecht beperkt tot 15 % *ad valorem* voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- *in polacco*: Cło ograniczone do 15 % *ad valorem* do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)
- *in portoghese*: Direito aduaneiro limitado a 15 % *ad valorem* até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98]
- *in rumeno*: Drepturi vamale limitate la 15 % *ad valorem* până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 327/98]
- *in slovacco*: Clá znížené na 15 % *ad valorem* až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]
- *in sloveno*: Carinska dajatev, omejena na 15 % *ad valorem* do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

- *in finlandese*: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- *in svedese*: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

ALLEGATO VII

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

- *in bulgaro*: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]
- *in spagnolo*: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 *quinquies* del Reglamento (CE) n.º 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n.º 327/98]
- *in ceco*: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)
- *in danese*: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)
- *in tedesco*: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)
- *in greco*: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
- *in inglese*: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- *in francese*: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l'article 11 *quinquies* du règlement (CE) n.º 1785/2003 jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n.º 327/98]
- *in italiano*: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all'articolo 11 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]
- *in lettone*: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)
- *in lituano*: Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)
- *in ungherese*: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)
- *in maltese*: Dazju mnaqqas ta' 30,77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta' dan iċ-certifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)
- *in olandese*: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 *quinquies* van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- *in polacco*: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)
- *in portoghese*: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.º-D do Regulamento (CE) n.º 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98]
- *in rumeno*: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurența cantităților menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

- *in slovacco*: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]
- *in sloveno*: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)
- *in finlandese*: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- *in svedese*: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n.º 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]
- *in ceco*: Osвобоzení od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)
- *in greco*: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))
- *in francese*: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n.º 327/98, article 1^{er}, paragraphe 1, point d)]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]
- *in lettone*: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)
- *in lituano*: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)
- *in ungherese*: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)
- *in maltese*: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]
- *in olandese*: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)
- *in polacco*: Zwolnienie z cla ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)
- *in portoghese*: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98, alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantităților menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licence [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]
- *in sloveno*: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettua määrää asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)»

PARTE B

«ALLEGATO XI

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n.º 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]
- *in ceco*: Osвобоzení od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))
- *in greco*: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))
- *in francese*: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n.º 327/98, article 1^{er}, paragraphe 1, point e)]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]
- *in lettone*: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)
- *in lituano*: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)
- *in ungherese*: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)
- *in maltese*: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)
- *in olandese*: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)
- *in polacco*: Zwolnienie z cla ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))
- *in portoghese*: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98, alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

- *in sloveno*: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)
 - *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)
 - *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).»
-

ALLEGATO IX

«ALLEGATO VII

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

- *in bulgaro*: Офериян размер на основното възстановяване при износ
- *in spagnolo*: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado
- *in ceco*: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu
- *in danese*: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen
- *in tedesco*: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung
- *in estone*: Pakkumiskutsega kinnitatus eksporditoetus
- *in greco*: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή
- *in inglese*: Tendered rate of basic export refund
- *in francese*: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
- *in italiano*: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato
- *in lettone*: Pamata izvešanas kompensācijas likme
- *in lituano*: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis
- *in ungherese*: Az alap export-visszatérítés megítelt hányada
- *in maltese*: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni
- *in olandese*: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer
- *in polacco*: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej
- *in portoghese*: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
- *in rumeno*: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat
- *in slovacco*: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania
- *in sloveno*: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil
- *in finlandese*: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
- *in svedese*: Anbudssats för exportbidrag

ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2

- *in bulgaro*: Офериран размер на износна такса
- *in spagnolo*: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
- *in ceco*: Nabídková výše vývozního cla
- *in danese*: Tilslagssats for eksportafgiften
- *in tedesco*: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
- *in estone*: Pakkumiskutsega kinnitatus ekspordimaks
- *in greco*: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή
- *in inglese*: Tendered rate of export tax
- *in francese*: Taux de la taxe à l'exportation adjudgé
- *in italiano*: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
- *in lettone*: Izvešanas muitas nodevas likme
- *in lituano*: Eksporto muito mokesčio dydis
- *in ungherese*: Az exportadó megítélt mértéke
- *in maltese*: Rata agġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni
- *in olandese*: Gegunde belasting bij uitvoer
- *in polacco*: Przyznana stawka podatku eksportowego
- *in portoghese*: Taxa de exportação adjudicada
- *in rumeno*: Rată din taxa de export adjudecată
- *in slovacco*: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania
- *in sloveno*: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino
- *in finlandese*: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä
- *in svedese*: Anbudssats för exportavgift

ALLEGATO IX

Diciture di cui all'articolo 5

- *in bulgaro*: Не се прилага износна такса
- *in spagnolo*: Gravamen a la exportación no aplicable
- *in ceco*: Vývozní clo se nepoužije
- *in danese*: Eksportavgift ikke anvendelig
- *in tedesco*: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- *in estone*: Ekspordimaksu ei kohaldata
- *in greco*: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή
- *in inglese*: Export tax not applicable
- *in francese*: Taxe à l'exportation non applicable
- *in italiano*: Tassa all'esportazione non applicabile
- *in lettone*: Exportadó nem alkalmazandó
- *in lituano*: Eksporto muitas netaikytinas
- *in ungherese*: Izvešanas muita netiek piemērota
- *in maltese*: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
- *in olandese*: Uitvoerbelasting niet van toepassing
- *in polacco*: Podatku eksportowego nie stosuje się
- *in portoghese*: Taxa de exportação não aplicável
- *in rumeno*: Taxă la export neaplicabilă
- *in slovacco*: Vývozný poplatok sa neuplatňuje
- *in sloveno*: Izvozni davek ni sprejemljiv
- *in finlandese*: Vientimaksua ei sovelleta
- *in svedese*: Exportavgift icke tillämplig.

ALLEGATO X

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma

- *in bulgaro*: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003
- *in spagnolo*: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- *in ceco*: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003
- *in danese*: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- *in tedesco*: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- *in estone*: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2
- *in greco*: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- *in inglese*: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
- *in francese*: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
- *in italiano*: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- *in lettone*: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā
- *in lituano*: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje
- *in ungherese*: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
- *in maltese*: Limitazzjoni mahsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- *in olandese*: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- *in polacco*: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- *in portoghese*: Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
- *in rumeno*: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003
- *in slovacco*: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- *in sloveno*: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- *in svedese*: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

ALLEGATO XI

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

- *in bulgaro*: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003
- *in spagnolo*: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- *in ceco*: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003
- *in danese*: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- *in tedesco*: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- *in estone*: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2
- *in greco*: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- *in inglese*: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
- *in francese*: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
- *in italiano*: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- *in lettone*: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā
- *in lituano*: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje
- *in ungherese*: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
- *in maltese*: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- *in olandese*: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- *in polacco*: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- *in portoghese*: Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
- *in rumeno*: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003
- *in slovacco*: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- *in sloveno*: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- *in svedese*: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

ALLEGATO XII

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera e)

- *in bulgaro*: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003
- *in spagnolo*: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- *in ceco*: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
- *in danese*: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
- *in tedesco*: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- *in estone*: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9
- *in greco*: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- *in inglese*: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003
- *in francese*: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003
- *in italiano*: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
- *in lettone*: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu
- *in lituano*: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu
- *in ungherese*: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export
- *in maltese*: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- *in olandese*: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- *in polacco*: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- *in portoghese*: Exportação conforme o artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
- *in rumeno*: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003
- *in slovacco*: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- *in sloveno*: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
- *in svedese*: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

ALLEGATO XIII

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera f)

- *in bulgaro*: Без възстановяване при износ
- *in spagnolo*: Sin restitución por exportación
- *in ceco*: Žádná vývozní náhrada
- *in danese*: Uden eksportrestitution
- *in tedesco*: Ohne Ausfuhrerstattung
- *in estone*: Eksporditoetuseta
- *in greco*: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
- *in inglese*: No export refund
- *in francese*: Sans restitution à l'exportation
- *in italiano*: Senza restituzione all'esportazione
- *in lettone*: Izvešanas kompensācijas nav
- *in lituano*: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra
- *in ungherese*: Export-visszatérítés nélkül
- *in maltese*: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni
- *in olandese*: Zonder uitvoerrestitutie
- *in polacco*: Bez refundacji wywozowej
- *in portoghese*: Sem restituição à exportação
- *in rumeno*: Fără restituire la export.
- *in slovacco*: Bez vývoznjej náhrady
- *in sloveno*: Brez izvoznih nadomestil
- *in finlandese*: Ilman vientitukea
- *in svedese*: Utan exportbidrag»

ALLEGATO X

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

- *in bulgaro*: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94
- *in spagnolo*: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94
- *in ceco*: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94
- *in danese*: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94
- *in tedesco*: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94
- *in estone*: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt
- *in greco*: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94
- *in inglese*: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94
- *in francese*: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94
- *in italiano*: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94
- *in lettone*: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu
- *in lituano*: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį
- *in ungherese*: Visszatérítés nélkül exportálанд az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint
- *in maltese*: Għall-esportazzjoni minghajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94
- *in olandese*: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren
- *in polacco*: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94
- *in portoghese*: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.º 1868/94
- *in rumeno*: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94
- *in slovacco*: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94
- *in sloveno*: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94
- *in finlandese*: Viedään tuettua asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti
- *in svedese*: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94»

ALLEGATO XI

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro*: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]
- *in spagnolo*: Derecho cero [Reglamento (CE) n.º 955/2005]
- *in ceco*: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)
- *in danese*: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)
- *in tedesco*: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)
- *in estone*: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)
- *in greco*: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]
- *in inglese*: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)
- *in francese*: Droit zéro [règlement (CE) n.º 955/2005]
- *in italiano*: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]
- *in lettone*: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)
- *in lituano*: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)
- *in ungherese*: Nulla vám-tétel (955/2005/EK rendelet)
- *in maltese*: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)
- *in olandese*: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)
- *in polacco*: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)
- *in portoghese*: Direito nulo [Reglamento (CE) n.º 955/2005]
- *in rumeno*: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]
- *in slovacco*: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)
- *in sloveno*: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)
- *in finlandese*: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)
- *in svedese*: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).»

ALLEGATO XII

PARTE A

«ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro*: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № ... издаден от [име на компетентния орган]
- *in spagnolo*: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) nº 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad nº ... expedido por [nombre de la autoridad competente]
- *in ceco*: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. ... vydané [název příslušného subjektu]
- *in danese*: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
- *in tedesco*: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
- *in estone*: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr ...
- *in greco*: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
- *in inglese*: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]
- *in francese*: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) nº 972/2006, accompagné du certificat d'authenticité nº ... établi par [nom de l'autorité compétente]
- *in italiano*: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]
- *in lettone*: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievadmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. ..., ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]
- *in lituano*: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentą (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. ..., išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]
- *in ungherese*: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámértel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolással együtt
- *in olandese*: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
- *in polacco*: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr ... sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

- *in portughese*: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.º 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.º ... estabelecido por [nome da autoridade competente]
- *in rumeno*: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 și importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoțit de certificatul de autenticitate nr. ... eliberat de (numele autorității competente)
- *in slovacco*: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]
- *in sloveno*: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ...n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o ...
- *in svedese*: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importerats tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].»

PARTE B

«ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro*: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № ... издаден от [и/или на компетентния орган]
- *in spagnolo*: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) nº 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad nº ... expedido por [nombre de la autoridad competente]
- *in ceco*: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dovází za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. ... vydané [název příslušného subjektu]
- *in danese*: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
- *in tedesco*: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
- *in estone*: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr ... koopia
- *in greco*: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
- *in inglese*: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]
- *in francese*: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) nº 972/2006, accompagné d'une copie du certificat d'authenticité nº ... établi par [nom de l'autorité compétente]
- *in italiano*: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]
- *in lettone*: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievadmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. ... kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]
- *in lituano*: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. ..., išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija
- *in ungherese*: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámérték mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolás másolatával együtt
- *in olandese*: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
- *in polacco*: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr ... sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

- *in portoghese*: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.º 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.º ... estabelecido por [nome da autoridade competente]
- *in rumeno*: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoțit de certificatul de autenticitate nr. ... eliberat de (numele autorității competente)
- *in slovacco*: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]
- *in sloveno*: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana onn [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o ... jäljennös
- *in svedese*: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].»

ALLEGATO XIII

«ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

- *in bulgaro*: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006
- *in spagnolo*: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1482/2006
- *in ceco*: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006
- *in danese*: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006
- *in tedesco*: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006
- *in estone*: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode
- *in greco*: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006
- *in inglese*: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006
- *in francese*: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) n.º 1482/2006
- *in italiano*: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006
- *in lettone*: Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punktā
- *in lituano*: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose
- *in ungherese*: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék
- *in olandese*: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006
- *in polacco*: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006
- *in portoghese*: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1482/2006
- *in rumeno*: Produs destinat prelucrării menționate la articolul 3, literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.
- *in slovacco*: Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006
- *in sloveno*: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote
- *in svedese*: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/113/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale ⁽³⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(3) È necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente ⁽⁴⁾ prevede che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri rilevanti per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(5) La disparità delle disposizioni in vigore negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri devono designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione.

(7) Per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato I. Tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni.

(8) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri ed è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

(9) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽⁵⁾.

(10) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate alla molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

⁽²⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽³⁾ V. allegato II, Parte A.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3. Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁾, sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano le acque destinate alla molluschicoltura e possono in seguito procedere a designazioni supplementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisi al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato I, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, per quanto riguarda:

- a) il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;

⁽¹⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

- b) il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;

- c) il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato I, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato I, i valori e le osservazioni di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere rispettati per tutti i campioni.

2. L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva.

Articolo 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato I sono adottate dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

- a) le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;
- b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9.

2. In caso di ricorso all'articolo 11, lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo.

3. Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La direttiva 79/923/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA

	Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
1.	pH unità pH		7 — 9	— Elettrometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
2.	Temperatura °C	La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate		— Termometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
3.	Colorazione (dopo filtrazione) mg Pt/l		Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi — nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico — di oltre 10 mg Pt/l dal colore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto	Trimestrale
4.	Materie in sospensione mg/l		L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 30 % il tenore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura — Centrifugazione (tempo minimo: 5 minuti; accelerazione media di 2 800 — 3 200 g) essiccazione a 105 °C e pesatura	Trimestrale
5.	Salinità ‰	12 — 38 ‰	≤ 40 ‰ La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 10 % la salinità misurata nelle acque non influenzate	Conduttometria	Mensile
6.	Ossigeno disciolto % di saturazione	≥ 80 %	≥ 70 % (valore medio) Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70 % le misurazioni vengono proseguite Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60 % soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi	Metodo di Winkler Metodo elettrochimico	Mensile, con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno

	Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
7.	Idrocarburi di origine petrolifera		Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale: — da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi — da avere effetti nocivi per i molluschi	Esame visivo	Trimestrale
8.	Sostanze organo-alogenate	La limitazione della concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve	Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione	Semestrale
9.	Metalli Argento Ag Arsenico As Cadmio Cd Cromo Cr Rame Cu Mercurio Hg Nickel Ni Piombo Pb Zinco Zn mg/l	La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e le loro larve. È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli	Spettrometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione	Semestrale
10.	Coliformi fecali/100 ml	≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervallare		Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C	Trimestrale
11.	Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi		Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi	Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze	
12.	Sassitossina (prodotta dai dinoflagellati)				

Abbreviazioni:

G = indicativo

I = vincolante

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

Direttiva 79/923/CEE del Consiglio
(GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47)

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio
(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

Soltanto l'allegato I, lettera e)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno

(di cui all'articolo 16)

Direttiva	Termine di attuazione
79/923/CEE	6 novembre 1981
91/692/CEE	1° gennaio 1993

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/923/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13, primo comma, alinea	Articolo 13, paragrafo 1, alinea
Articolo 13, primo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 13, primo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 13, primo comma, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 13, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1	—
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

DIRETTIVA 2006/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****concernente la pubblicità ingannevole e comparativa****(versione codificata)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ⁽³⁾ è stata più volte modificata in modo sostanziale ⁽⁴⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Esistono grandi disparità delle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole. La pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e quindi ha un'incidenza diretta sul corretto funzionamento del mercato interno.

(3) La pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa può condurre ad una distorsione di concorrenza nel mercato interno.

(4) La pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei consumatori e dei professionisti.

(5) La difformità delle disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità che induce in inganno le imprese ostacola la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini nazionali e quindi incide sulla libera circolazione di merci e servizi.

(6) Il completamento del mercato interno comporta una grande varietà dell'offerta. Poiché i consumatori e i professionisti possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa dovrebbero essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri dovrebbero essere armonizzate. Il rispetto di queste condizioni contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili. La pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori.

(7) Si dovrebbero fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole.

(8) La pubblicità comparativa che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse. È opportuno definire un concetto generale di pubblicità comparativa per includere tutte le forme della stessa.

(9) È opportuno stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori. Tali condizioni di pubblicità lecita dovrebbero includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi.

(10) Le convenzioni internazionali sui diritti d'autore nonché le disposizioni nazionali in materia di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale dovrebbero essere applicate quando si fa riferimento, o si riproduce, nella pubblicità comparativa, il risultato di test comparativi effettuati da terzi.

(11) Le condizioni della pubblicità comparativa dovrebbero essere cumulative e soddisfatte nella loro interezza. A norma del trattato, la scelta della forma e dei mezzi di applicazione di tali condizioni dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, nella misura in cui forma e mezzi non siano già determinati dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

⁽³⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁽⁴⁾ V. allegato I, Parte A.

- (12) Queste condizioni dovrebbero, in particolare, tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 e le altre disposizioni adottate dalla Comunità nel settore agricolo.
- (13) L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa ⁽²⁾, conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti.
- (14) Per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace può, tuttavia, essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale.
- (15) Una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze.
- (16) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso di specie dovrebbero avere la possibilità di agire contro la pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
- (17) I tribunali o gli organi amministrativi dovrebbero avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa. In certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico. Tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità.
- (18) I controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati.
- (19) Pur spettando al diritto nazionale stabilire l'onere della prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato.
- (20) La regolamentazione della pubblicità comparativa appare necessaria per il buon funzionamento del mercato interno e un'azione a livello comunitario s'impone. L'adozione di una direttiva è la misura appropriata poiché stabilisce i principi generali uniformi, pur consentendo agli Stati membri di scegliere la forma e i mezzi appropriati per raggiungere detti obiettivi. Essa è conforme al principio di sussidiarietà.
- (21) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- a) «pubblicità», qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
- b) «pubblicità ingannevole», qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
- c) «pubblicità comparativa», qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
- d) «professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

- e) «responsabile del codice», qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

Articolo 3

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.

Articolo 4

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

- a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) ⁽¹⁾;
- b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

(1) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

- f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse dei professionisti e dei concorrenti.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche a norma delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse a combattere la pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

- a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità
- o
- b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
2. Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali dei mezzi di cui al paragrafo 1, secondo comma si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 6.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

- a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico
- e
- b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.

3. Nel contesto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:

- a) di far sospendere la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità,

o

- b) qualora la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità.

Il primo comma si applica anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati con procedimento d'urgenza con effetto provvisorio o con effetto definitivo, a discrezione degli Stati membri.

4. Al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere:

- a) di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna;
- b) di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.

5. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b) devono:

- a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;
- b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi

e

- c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.

6. Allorché le competenze di cui ai paragrafi 3 e 4 sono esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possono essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 6

La presente direttiva non esclude il controllo volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità ingannevole o comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma possano adire tali organismi a condizione che sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui a detto articolo.

Articolo 7

Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 5:

- a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di tempo breve;

e

- b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo.

Articolo 8

1. La presente direttiva non osta al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.

Il primo comma non si applica alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa.

3. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a mezzi di comunicazione di massa particolari, la presente direttiva si applica ai mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.

4. Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 84/450/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e di applicazione che figurano all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il 12 dicembre 2007.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio	limitatamente all'articolo 14
(GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17)	
Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	
(GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18)	
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22)	

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all'articolo 10)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
84/450/CEE	1° ottobre 1986	—
97/55/CE	23 aprile 2000	—
2005/29/CE	12 giugno 2007	12 dicembre 2007

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 84/450/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, alinea	Articolo 2, alinea
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, punto 2bis	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, lettera e)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3 bis, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 4 paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase	Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, primo comma lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, parole finali	Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, parole finali	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, alinea	Articolo 5, paragrafo 4, alinea
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, primo comma	—
Articolo 8, secondo comma	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
—	Allegato I
—	Allegato II

DIRETTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale****(versione codificata)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un'importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(3) L'adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità.

(4) La protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica.

(5) Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(6) Queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi. La prestazione di queste attività dovrebbe essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità. Nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, il loro esercizio dovrebbe essere agevolato anche da una tutela giuridica armonizzata nella Comunità.

(7) Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi.

(8) Il quadro giuridico comunitario, in materia di diritto di noleggio e di prestito, nonché di alcuni diritti connessi col diritto d'autore, può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscano i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari, oltre a stabilire i diritti di fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi.

(9) È necessario definire le nozioni di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva.

(10) È auspicabile, a fini di chiarezza, escludere dal diritto di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva talune forme di cessione, quali ad esempio la cessione di fonogrammi o di pellicole ai fini della loro proiezione in pubblico o della radiodiffusione, la cessione a fini di esposizione o la messa a disposizione a scopo di consultazione in loco. Ai sensi della presente direttiva, il prestito non dovrebbe comprendere la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁽³⁾ V. allegato I, Parte A.

- (11) Quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva.
- (12) È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano.
- (13) L'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione del contratto o successivamente. Essa dovrebbe tener conto dell'importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola.
- (14) È anche necessario proteggere i diritti almeno degli autori, in ordine al prestito pubblico, prevedendo un regime specifico. Tuttavia ogni misura presa in deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico dovrebbe essere conforme in particolare all'articolo 12 del trattato.
- (15) Le disposizioni della presente direttiva in ordine ai diritti connessi col diritto d'autore non dovrebbero impedire agli Stati membri di estendere a tali diritti esclusivi la presunzione contemplata dalla presente direttiva per i contratti relativi a una produzione cinematografica conclusi individualmente o collettivamente da artisti interpreti o esecutori con il produttore. Inoltre tali disposizioni non dovrebbero impedire agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale presunzione sia compatibile con la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (qui di seguito denominata convenzione di Roma).
- (16) Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d'autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico.
- (17) I diritti di noleggio e di prestito armonizzati e la tutela armonizzata dei diritti connessi col diritto d'autore non dovrebbero essere esercitati in maniera da provocare una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, o da contravvenire alla norma della cronologia dei mezzi di comunicazione quale riconosciuta nella sentenza *Société Cinéthèque/FNCF* ⁽¹⁾.
- (18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

⁽¹⁾ Cause riunite 60/84 e 61/84 (Raccolta della Giurisprudenza della Corte 1985, pag. 2 605).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO

Articolo 1

Oggetto dell'armonizzazione

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

- a) «noleggio» la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto;
- b) «prestito» la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico;
- c) «pellicola» un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, con o senza accompagnamento sonoro.

2. Il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri possono disporre che altre persone siano considerate coautori.

Articolo 3

Titolari ed oggetto del diritto di noleggio e di prestito

1. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito spetta alle persone seguenti:

- a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;

- b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
- c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
- d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

2. La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.

3. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali.

4. Fatto salvo il paragrafo 6, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l'artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l'articolo 5.

5. Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 4 si applichi agli autori.

6. Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra un artista interprete o esecutore e un produttore in merito ad una produzione cinematografica abbia l'effetto di un'autorizzazione di noleggio, purché detto contratto preveda un'equa remunerazione ai sensi dell'articolo 5. Gli Stati membri possono anche prevedere che il presente paragrafo si applichi *mutatis mutandis* ai diritti di cui al capo II.

Articolo 4

Noleggio di programmi per elaboratore

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ⁽¹⁾.

Articolo 5

Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

⁽¹⁾ GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentino autori o artisti interpreti o esecutori.

4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Articolo 6

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2. Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO II

TUTELA DEI DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO DI AUTORE

Articolo 7

Diritto di fissazione

1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

Articolo 8

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 9

Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato «diritto di distribuzione»):

- a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
- c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
- d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 7, paragrafo 2.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.

Articolo 10

Eccezioni alla protezione

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

- a) quando si tratti di utilizzazione privata;

- b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;
- c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
- d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Efficacia temporale

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole contemplati nella presente direttiva che al 1° luglio 1994 fosse ancora tutelata dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, fosse conforme ai requisiti di tutela previsti dalla presente direttiva.

2. Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione, in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1° luglio 1994.

3. Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il prestito di una realizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) per la quale risulti dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata acquistata anteriormente al 1° luglio 1994.

Tuttavia, in particolare se la realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 2, alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio 1994.

5. Fermo restando il paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 7, la presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente al 19 novembre 1992.

6. Gli Stati membri possono disporre che, fatto salvo il paragrafo 7, qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva abbiano espresso il loro consenso per l'utilizzazione anteriormente al 1° luglio 1994, si debba presumere che essi abbiano trasferito i nuovi diritti esclusivi.

7. Per i contratti conclusi anteriormente al 1° luglio 1994, il diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 5 si applica solo qualora gli autori o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano presentato richiesta anteriormente al 1° gennaio 1997. In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.

Articolo 12

Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi

La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore.

Articolo 13

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 92/100/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio	
(GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61)	
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio	limitatamente all'articolo 11, paragrafo 2
(GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)	
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	limitatamente all'articolo 11, paragrafo 1
(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)	

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno

(di cui all'articolo 14)

Direttiva	Termine di attuazione
92/100/CEE	1° luglio 1994
93/98/CEE	30 giugno 1995
2001/29/CE	21 dicembre 2002

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/100/EEC	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, alinea	Articolo 3, paragrafo 1, alinea
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, prima frase	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5, paragrafi da 1 a 3	Articolo 6, paragrafi da 1 a 3
Articolo 5, paragrafo 4	—
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1, alinea e parole finali	Articolo 9, paragrafo 1, alinea
Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 3, prima frase	Articolo 11, paragrafo 3, primo comma
Articolo 13, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	—
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 6

Direttiva 92/100/EEC	Presente direttiva
Articolo 13, paragrafo 8	—
Articolo 13, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 7
Articolo 14	Articolo 12
Articolo 15, paragrafo 1	—
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
—	Allegato I
—	Allegato II

DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi****(versione codificata)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ⁽³⁾, è stata modificata in modo sostanziale ⁽⁴⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma) contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma.
- (3) Di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. È pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.
- (4) È importante stabilire non soltanto la durata dei periodi di protezione, ma anche talune modalità di attuazione quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri,

dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna.

- (6) Il periodo di protezione minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti. In seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni.
- (7) Alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di protezione oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere.
- (8) Per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico.
- (9) La conferenza diplomatica tenutasi nel dicembre 1996 sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha concluso i suoi lavori con l'adozione del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, relativo alla protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. Tale trattato rappresenta un importante aggiornamento della protezione internazionale dei diritti connessi.
- (10) Il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Quindi, la durata dei periodi di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi istituiti dal diritto comunitario non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui fruibano gli aventi diritto nella Comunità prima dell'entrata in vigore della direttiva 93/98/CEE. Allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi.
- (11) Il livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe essere elevato, in quanto questi diritti sono indispensabili alla creazione intellettuale. La loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività.

⁽¹⁾ Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

⁽³⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

- (12) Per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata licitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione.
- (13) Le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali. Tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte. Di conseguenza, durate specifiche di protezione possono essere applicate alle opere incluse nelle raccolte.
- (14) In tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte. La questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera a un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali.
- (15) La durata della protezione dovrebbe essere calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma.
- (16) La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regolamentazioni diverse. Un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale.
- (17) Al fine di evitare differenze nella durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, è necessario prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità. Per calcolare la durata della protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico, vale a dire i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico.
- (18) I diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non dovrebbero essere perpetui. È dunque necessario che la durata della protezione cominci a decorrere soltanto dalla prima diffusione di una specifica emissione. Questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra per un'emissione identica a una precedente.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione.
- (20) Va precisato che la presente direttiva non si applica ai diritti morali.
- (21) Per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva.
- (22) Qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia identica a quella prevista dalla presente direttiva. Tuttavia tale durata non dovrebbe superare quella prevista per il paese di cui il titolare ha la nazionalità.
- (23) Il confronto delle durate di protezione non dovrebbe comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.
- (25) I diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Gli Stati membri hanno segnatamente la facoltà di prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico.
- (26) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Durata dei diritti d'autore

1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa licitamente accessibile al pubblico.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere. A tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

Articolo 2

Opere cinematografiche o audiovisive

1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

Articolo 3

Durata dei diritti connessi

1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tuttavia, il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere nuovamente i diritti dei produttori di fonogrammi, che per effetto della scadenza della durata della protezione loro riconosciuta in forza dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE nella versione precedente alla modifica operata dalla direttiva 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti.

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Articolo 4

Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblici lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Articolo 5

Edizioni critiche e scientifiche

Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

Articolo 6

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.

Articolo 7

Protezione nei confronti dei paesi terzi

1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

3. Gli Stati membri che, alla data del 29 ottobre 1993, in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantivano una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Articolo 8

Calcolo dei termini

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 9

Diritti morali

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.

Articolo 10

Applicazione nel tempo

1. Qualora in uno Stato membro, alla data del 1° luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.

2. Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale] ⁽¹⁾.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio 1994.

Articolo 11

Notifica e comunicazione

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Abrogazione

La direttiva 93/98/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/29/CE.

Articolo 14

Fatto a Strasburgo, del 12 dicembre 2006.

Destinatari*Per il Parlamento europeo**Per il Consiglio**Il presidente**Il presidente*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio
(GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)

soltanto l'articolo 11, paragrafo 2

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all'articolo 12)

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
93/98/CEE	1° luglio 1995 (dall'articolo 1 all'articolo 11)	19 novembre 1993 (articolo 12) entro il 1° luglio 1997, con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 (articolo 10, paragrafo 5)
2001/29/CE	22 dicembre 2002	

ALLEGATO II
tavola di concordanza

Direttiva 93/98/CEE	Presente direttiva
Articoli 1-9	Articoli 1-9
Articolo 10, paragrafi 1-4	Articolo 10, paragrafi 1-4
Articolo 10, paragrafo 5	—
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	—
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 2	—
—	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
—	Allegato I
—	Allegato II

DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2006****relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, secondo comma, e l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell'articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerato quanto segue:

- (1) Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.
- (2) Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.
- (3) Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio, del 22 maggio 2002, sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri ⁽³⁾, è importante ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

⁽¹⁾ GU C 286 del 17.11.2005, pag. 34.

⁽²⁾ Parere espresso il 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 7.

- (4) La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ⁽⁴⁾ ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, che si è dimostrato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario modificarlo onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l'attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito «la convenzione comune») alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.

- (5) Nell'ambito della quinta fase dell'iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest'ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.

- (6) La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che è dunque considerato come «rifiuto radioattivo» ai fini di detta direttiva. Da un punto di vista radiologico, l'esclusione da tale procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno che la presente direttiva copra tutte le spedizioni di combustibile esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento.

- (7) Ciascuno Stato membro dovrebbe continuare ad essere pienamente responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all'interno della sua giurisdizione; alcuni Stati membri optano per il ritrattamento del combustibile esaurito, altri preferiscono lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi; la presente direttiva dovrebbe dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e nulla nella presente direttiva dovrebbe implicare che uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di respedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

- (8) La semplificazione della procedura esistente non dovrebbe ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesto il loro consenso o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non dovrebbero essere arbitrarie e dovrebbero basarsi sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. La presente direttiva dovrebbe trovare applicazione fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dal diritto internazionale, e in particolare l'esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.
- (9) La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica per dare il proprio consenso alle spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L'obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l'avviso di ricevimento della domanda, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, dovrebbe consentire di presumere l'approvazione tacita con un elevato grado di certezza.
- (10) Le «autorizzazioni» delle spedizioni ai fini della presente direttiva non dovrebbero sostituire i requisiti nazionali specifici per le spedizioni come le licenze di trasporto.
- (11) Per proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, si dovrebbe tenere conto dei rischi che possono sorgere all'esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto dovrebbe essere informato della spedizione, ma dovrebbe altresì dare il suo consenso.
- (12) Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione dovrebbero cooperare e mettersi in contatto con le altre autorità competenti interessate per evitare ingiustificati ritardi e per assicurare un buon funzionamento della procedura di assenso stabilita dalla presente direttiva.
- (13) Il requisito che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie in caso di mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l'applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale.
- (14) Il requisito che il detentore assuma a proprio carico i costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l'applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale o di eventuali patti contrattuali tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.
- (15) Fermo restando che i rifiuti radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la gestione sicura di tale materiale, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, si riconosce che gli Stati membri dovrebbero promuovere tra di loro accordi volti a facilitare una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito provenienti da Stati membri che ne producono piccole quantità o in cui la creazione di appositi impianti non sarebbe giustificata da un punto di vista radiologico.
- (16) Qualora sia stato concluso un accordo tra un destinatario in un paese terzo e un detentore in un paese terzo ai sensi dell'articolo 27 della convenzione comune, lo stesso accordo potrebbe essere usato ai fini della presente direttiva.
- (17) Ai fini della presente direttiva e alla luce dell'esperienza passata è opportuno adattare il documento uniforme esistente. Per maggiore chiarezza si dovrebbe stabilire l'obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, si dovrebbero prevedere, in caso di inosservanza di questo termine, disposizioni transitorie per l'utilizzo del documento uniforme esistente. Inoltre, l'adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.
- (18) Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dovrebbero fornire un'utile visione d'insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuare eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.
- (19) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾, si applica tra l'altro al trasporto, all'importazione e all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti. Queste disposizioni rientrano pertanto nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- (20) Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione della direttiva abrogata.

(1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

- (21) Conformemente al paragrafo 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione.
2. La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando:
 - a) il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità; e
 - b) le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.
3. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto.
4. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi.
5. La presente direttiva non si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.
6. La presente direttiva non pregiudica diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale.

Articolo 2

Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro:

- a) cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o
- b) cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi,

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

di rispedire, dopo l'avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di ritrattamento.

Articolo 3

Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al ritrattamento

Fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro nella definizione delle proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci. Tali spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d'origine:

- a) spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; e
- b) rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d'origine.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «rifiuti radioattivi», materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;
- 2) «combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

- 3) «ritrattamento», un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
- 4) «spedizione», tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal paese o Stato membro di origine al paese o Stato membro di destinazione;
- 5) «spedizione all'interno della Comunità», una spedizione effettuata tra un paese di origine e un paese di destinazione che sono Stati membri;
- 6) «spedizione al di fuori della Comunità», una spedizione in cui il paese di origine e/o il paese di destinazione sono paesi terzi;
- 7) «smaltimento», il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
- 8) «stoccaggio», la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
- 9) «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
- 10) «destinatario», la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;
- 11) «paese o Stato membro di origine» e «paese o Stato membro di destinazione», rispettivamente qualsiasi paese o Stato membro in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese o Stato membro verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;
- 12) «paese o Stato membro di transito», qualsiasi paese o Stato membro, diverso dal paese o Stato membro di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;
- 13) «autorità competenti», qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito;
- 14) «sorgente sigillata» ha il significato datogli dalla direttiva 96/29/Euratom ed include la capsula, ove applicabile, che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
- 15) «sorgente dismessa», una sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
- 16) «impianto riconosciuto», un impianto situato nel territorio di un paese, autorizzato dalle autorità competenti di tale paese, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti sigillate o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti sigillate;
- 17) «domanda debitamente compilata», il documento uniforme che soddisfa tutti i requisiti, come stabilito in conformità dell'articolo 17.

CAPO 2

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 6

Domanda di autorizzazione della spedizione

1. Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all'interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata.
2. La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:
 - a) i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e
 - b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e
 - c) qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

Articolo 7

Trasmissione della domanda alle autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano la domanda di cui all'articolo 6, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni coperte dalla presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.

Articolo 8

Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni

1. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito verificano che la domanda sia debitamente compilata, ai sensi dell'articolo 5, punto 17.

2. In caso di domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati ritengano che la domanda non sia debitamente compilata, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e informano le altre autorità competenti di tale richiesta. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono le informazioni richieste alle autorità competenti interessate.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate.

4. I termini stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3 per l'invio dell'avviso di ricevimento possono essere ridotti se le autorità competenti di destinazione e di transito ritengono che la domanda sia debitamente compilata.

Articolo 9

Consenso e rifiuto del consenso

1. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al primo comma.

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

3. Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base:

- a) per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo;
- b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.

Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri, siano essi paesi di transito o di destinazione, non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all'interno di tali Stati membri.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi:

- a) se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;
- b) nei casi descritti all'articolo 12, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.

5. Ogni ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è segnalato alla Commissione.

Articolo 10

Autorizzazione delle spedizioni

1. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

3. Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.

4. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

Nello stabilire questo periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.

Articolo 11

Avviso di ricevimento della spedizione

1. Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell'avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell'avviso di ricevimento al detentore originario.

Articolo 12

Mancata esecuzione della spedizione

1. Lo Stato membro di destinazione, di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva.

Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti degli altri Stati membri implicati nella spedizione in causa.

2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Queste autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

3. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

CAPO 3

SPEDIZIONI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ

Articolo 13

Importazioni nella Comunità

1. Qualora sia prevista l'introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo, che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di qualsiasi Stato membro o paese terzo di origine o di transito.

Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell'avviso di ricevimento al paese di origine e a qualsiasi eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

5. Lo Stato membro di destinazione o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine.

6. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

Articolo 14

Transito attraverso il territorio della Comunità

1. Qualora sia previsto l'ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all'interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario («primo Stato membro di transito») presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di tale paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di

transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito o di origine.

Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l'avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5. Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Esportazioni al di fuori della Comunità

1. Quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un paese terzo, il detentore presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) notificano la spedizione prevista alle autorità competenti del paese di destinazione e chiedono il loro consenso; e

b) inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trova applicazione l'articolo 8.

3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese terzo di destinazione e di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine l'avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5. Lo Stato membro di origine o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Trova applicazione l'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Articolo 16

Divieto di esportazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:

- a) destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
- b) uno Stato parte dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l'articolo 2; oppure
- c) un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune. Nel formare un'opinione sulla questione gli Stati membri tengono in debito conto

ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri. A questo proposito gli Stati membri informano con scadenza annuale la Commissione e il comitato consultivo istituito dall'articolo 21.

2. Conformemente alla procedura fissata all'articolo 21, la Commissione stabilisce i criteri, tenendo debito conto, tra l'altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Utilizzo di un documento uniforme

1. Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, stabilisce il documento uniforme, che include in allegato un elenco dei requisiti minimi di una domanda debitamente compilata.

Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.

3. La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15 sono trasmesse in una lingua accettabile per le autorità competenti dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva.

Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.

4. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l'autorizzazione della spedizione sono allegate al documento uniforme.

5. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.

6. Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di qualsiasi eventuale paese di transito.

Articolo 18

Autorità competenti

1. Entro il 25 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e l'indirizzo (gli indirizzi) dell'autorità o delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.

2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 19

Trasmissione

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva.

2. La Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare:

- a) il nome (i nomi) e l'indirizzo (gli indirizzi) dell'autorità o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;
- b) le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro; e
- c) tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione.

Articolo 20

Relazioni periodiche

1. Entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull'applicazione della presente direttiva.

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 21, riservando particolare attenzione all'applicazione dell'articolo 4.

Articolo 21

Comitato consultivo

1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (di seguito «il comitato»).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando sono adottate dagli Stati membri, queste disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1. La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal 25 dicembre 2008, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della suddetta direttiva.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

*Articolo 24***Disposizioni transitorie**

1. Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del 25 dicembre 2008, la direttiva 92/3/Euratom si applica a tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione.

2. In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del 25 dicembre 2008, riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

- a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;
- b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda;
- c) dell'opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.

3. Fintanto che il documento uniforme di cui all'articolo 17 della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione ⁽¹⁾.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1° ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio (GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83).

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/3/Euratom	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 5
Articolo 3	Primo considerando
Articolo 4, primo comma, prima frase	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, primo comma, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Nessuna
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 7, primo comma	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 7, terzo comma	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1, parte finale della frase	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, prima frase	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 10, paragrafo 1, parte finale della prima frase	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 11	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 15, paragrafo 4, primo comma
Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma

Direttiva 92/3/Euratom	Presente direttiva
Articolo 13	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 2
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 16	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20 (primo, secondo e terzo trattino)	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 20, quarto trattino	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 20, quinto trattino	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 26
	Articolo 3 (nuovo)
	Articolo 4 (nuovo)
	Articolo 8 (nuovo)
	Articolo 19 (nuovo)
	Articolo 23 (nuovo)
	Articolo 24 (nuovo)
	Articolo 25 (nuovo)

DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 28 novembre 2006,

considerando quanto segue:

- (1) Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal deterioramento e dall'inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano.
- (2) Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni.
- (3) Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁴⁾.
- (4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁵⁾ comprende l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente.

- (5) Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi.

- (6) La direttiva 2000/60/CE prevede le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. A norma dell'articolo 17 di tale direttiva, si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, compresi criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza.

- (7) Data l'esigenza di conseguire per le acque sotterranee livelli coerenti di protezione, occorrerebbe stabilire norme di qualità e valori soglia e sviluppare metodologie basate su un approccio comune onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

- (8) Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza, rispettivamente, con la direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽⁶⁾, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾, e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁸⁾.

- (9) In talune zone, la protezione delle acque sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali suscettibile di comportare una perdita di reddito. La Politica agricola comune prevede meccanismi di finanziamento per attuare misure volte a garantire il rispetto degli standard comunitari, nello specifico attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) ⁽⁹⁾. Con riferimento alle misure di protezione delle

⁽¹⁾ GU C 112 del 30.4.2004, pag. 40.

⁽²⁾ GU C 109 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 (GU C 126 E del 30.5.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽⁸⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

⁽⁹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

acque sotterranee, sarà responsabilità degli Stati membri individuare le proprie priorità e i propri progetti.

- (10) Le disposizioni sullo stato chimico delle acque sotterranee non si applicano né agli elevati livelli di sostanze o ioni, o loro indicatori, naturalmente presenti nel corpo idrico sotterraneo o nei corpi idrici superficiali connessi, a seguito di condizioni idrogeologiche specifiche che esulano dalla definizione di inquinamento, né alle variazioni temporanee e limitate nello spazio della direzione del flusso e della composizione chimica che non sono equiparabili a un'intrusione.
- (11) Si dovrebbero stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che ne dipendono.
- (12) Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure statistiche, purché esse rispettino le norme internazionali e contribuiscano alla raffrontabilità sul lungo periodo dei risultati del monitoraggio dei vari Stati membri.
- (13) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose⁽¹⁾ va abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee.
- (14) È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico.
- (15) Le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽²⁾. Tali misure possono altresì includere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.
- (16) Al fine di assicurare una protezione coerente delle acque sotterranee, gli Stati membri che hanno corpi idrici sotterranei in comune dovrebbero coordinare le iniziative di monitoraggio, di fissazione dei valori soglia e di individuazione delle pertinenti sostanze pericolose.
- (17) I metodi di monitoraggio delle acque sotterranee che siano affidabili e confrontabili costituiscono uno strumento importante per la valutazione della qualità delle acque sotterranee e per scegliere le misure più appropriate. L'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 20 della direttiva 2000/60/CE prevedono l'adozione di metodi standardizzati per l'analisi e il monitoraggio dello status delle acque e, ove necessario, delle linee guida sull'attuazione, incluso il monitoraggio.
- (18) In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. Le deroghe dovrebbero basarsi su criteri trasparenti ed essere descritte dettagliatamente nei piani di gestione dei bacini idrografici.
- (19) È necessario analizzare quale sia l'impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, dei differenti valori soglia per le acque sotterranee che gli Stati membri stabiliranno.
- (20) È opportuno eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione o nella revisione della presente direttiva. È necessario che i suddetti lavori di ricerca, al pari della diffusione delle conoscenze e dell'esperienza al riguardo, oltretutto dei risultati della ricerca siano incoraggiati e finanziati.
- (21) È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della presente direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE.
- (22) La direttiva 2000/60/CE stabilisce il requisito di misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (23) La direttiva 2000/60/CE include, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato VI, parte B sui programmi di misure, un elenco non esaustivo di misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare nell'ambito dei programmi di misure, e segnatamente:
- provvedimenti legislativi
 - provvedimenti amministrativi
 - accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.
- (24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (25) È necessario in particolare ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,
- 2) «valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3;
- 3) «tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5;
- 4) «immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee;
- 5) «concentrazione di fondo»: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate;
- 6) «livello di base»: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE o, nel caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante il primo periodo per il quale sia disponibile un periodo rappresentativo di dati di monitoraggio.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare:

- a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e
- b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

2. La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni:

- 1) «norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Articolo 3

Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

- a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;
- b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.

I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane.

2. I valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

4. Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.

5. Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri stabiliscono per la prima volta valori soglia in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, comprendenti una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C della presente direttiva.

6. Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.

I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento.

Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici.

7. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.

Articolo 4

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE quando si avvalgono di tale procedura.

2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

- a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono rispettate; oppure che
- b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero
- c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriate indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:
 - i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;
 - ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
 - iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
 - iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

4. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri

prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia.

Articolo 5

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza

1. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.

2. Gli Stati membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

3. Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.

4. Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:

a) il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza, e

b) le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3.

5. Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la

salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 6

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

1. Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 11 di tale direttiva comprenda:

a) tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi;

b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento o non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Siffatte misure tengono quantomeno conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria.

Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose.

2. Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee.

3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono:

a) il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE;

b) considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o

futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

- c) le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
- d) il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE;
- e) considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere
 - i) a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso, o
 - ii) a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi, oppure
- f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE.

Si può ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere da a) a f) solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee in oggetto, ai sensi dell'Allegato V, punto 2.4.2 della direttiva 2000/60/CE, o un monitoraggio di altro tipo che sia adeguato.

4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tiene conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della presente direttiva.

Articolo 8

Adeguamenti tecnici

1. L'allegato II, parti A e C, nonché gli allegati III e IV possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico

secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.

2. L'allegato II, parte B, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori.

Articolo 9

Procedura di Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Revisione

Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione rivede gli allegati I e II della presente direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni. Sulla base di detta revisione, presenta se opportuno proposte legislative secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato per modificare gli allegati I e/o II. Nella sua revisione e nell'elaborazione di proposte, la Commissione tiene conto di tutte le pertinenti informazioni che potrebbero includere i risultati dei programmi di controllo attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, di programmi di ricerca comunitari e/o di raccomandazioni del Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle organizzazioni aziendali europee e delle organizzazioni ambientali europee.

Articolo 11

Valutazione

La relazione della Commissione prevista all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE comprende, per le acque sotterranee, una valutazione del funzionamento della presente direttiva in relazione ad altra pertinente normativa in materia ambientale, inclusa la coerenza con quest'ultima.

Articolo 12

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 16 gennaio 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee in conformità dell'articolo 4, le seguenti norme di qualità per le acque sotterranee sono le norme di qualità di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e stabilite in conformità dell'articolo 17 di tale direttiva.

Inquinante	Norme di qualità
Nitrati	50 mg/l
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. ⁽¹⁾	0,1 µg/l 0,5 µg/l (totale) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE.

⁽²⁾ «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione.

2. I risultati dell'applicazione delle norme di qualità per i pesticidi nel modo specificato ai fini della presente direttiva lasciano impregiudicati i risultati delle procedure di valutazione del rischio prescritte dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
3. Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità in materia possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tale valore soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.

ALLEGATO II

VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E GLI INDICATORI DI INQUINAMENTO*Parte A***Linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri in conformità dell'Articolo 3**

Gli Stati membri stabiliscono valori soglia per tutti gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, secondo la caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, caratterizzano i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio di non poter conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee

I valori soglia sono stabiliti in modo che, qualora i risultati del monitoraggio in un punto di monitoraggio rappresentativo superino le soglie, ciò sia indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii), iii) e iv).

Quando stabiliscono valori soglia, gli Stati membri tengono conto delle seguenti linee guida:

1. La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere basata sui seguenti elementi:
 - a) l'entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da esse;
 - b) l'interferenza con legittimi usi o funzioni delle acque sotterranee, presenti o futuri;
 - c) tutti gli inquinanti che caratterizzano i corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto dell'elenco minimo di cui alla parte B;
 - d) caratteristiche idrogeologiche comprendenti informazioni sui livelli di fondo e sul bilancio idrico.
2. La determinazione dei valori soglia dovrebbe parimenti tenere conto delle origini degli inquinanti nonché della loro possibile presenza naturale, della loro tossicologia e tendenza alla dispersione, nonché della loro persistenza e del loro potenziale di bioaccumulo.
3. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia.
4. La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere supportata da un meccanismo di controllo per i dati raccolti, basato su una valutazione della qualità dei dati, su considerazioni analitiche e sui livelli di fondo per le sostanze che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane.

*Parte B***Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell'Articolo 3**

1. sostanze o ioni o indicatori che possono essere presenti in natura e/o come risultato di attività umana

Arsenico

Cadmio

Piombo

Mercurio

Ammonio

Cloruro

Solfato

2. sostanze artificiali di sintesi

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

3. parametri indicatori di intrusioni saline o di altro tipo ⁽¹⁾

Conduttività

Parte C

Informazioni che gli Stati Membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE le modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano, se possibile:

- a) informazioni sul numero di corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e sugli inquinanti e indicatori di inquinamento che contribuiscono a questa classificazione, comprese le concentrazioni o i valori riscontrati;
- b) informazioni su ciascuno dei corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, in particolare le dimensioni dei corpi, il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente nonché, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;
- c) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;
- d) il rapporto tra i valori soglia e
 - i) nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo riscontrati;
 - ii) gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale e
 - iii) qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda le concentrazioni saline causate dalle attività umane, gli Stati membri possono decidere di stabilire valori soglia per il solfato ed il cloruro o per la conduttività.

ALLEGATO III

VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei.
2. Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:
 - a) le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 del suo allegato II;
 - b) i risultati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee ottenuti conformemente all'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE e
 - c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II.
3. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iv) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entità del corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad una norma di qualità delle acque sotterranee o ad un valore soglia.
4. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:
 - a) gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo;
 - b) la quantità e le concentrazioni degli inquinanti che sono o che è probabile siano trasferiti dal corpo idrico sotterraneo alle acque superficiali connesse o agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
 - c) l'impatto probabile delle quantità e concentrazioni degli inquinanti trasferiti alle acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
 - d) l'entità delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo, e
 - e) il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.
5. Gli Stati membri presentano su mappe, conformemente all'allegato V, punti 2.4.5 e 2.5 della direttiva 2000/60/CE, lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Essi indicano inoltre su tali mappe, laddove pertinente e fattibile, tutti i punti di monitoraggio in cui le norme di qualità e/o i valori soglia relativi alle acque sotterranee sono superati.

ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE E INVERSIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL'AUMENTO

Parte A

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento

Gli Stati membri individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'allegato II della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1. in conformità dell'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE, il programma di monitoraggio dev'essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva;
2. la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento è la seguente:
 - a) le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a
 - i) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilità e precisione;
 - ii) far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e successivamente almeno ogni sei anni;
 - iii) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo;
 - b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualità, inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualità scientifica e comparabilità equivalenti;
 - c) la valutazione è basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli punti di monitoraggio;
 - d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a metà del valore del limite di quantificazione delle serie temporali più elevato, eccetto per il totale dei pesticidi;
3. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attività umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Parte B

Punti di partenza per l'inversione di tendenza

Gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza dell'articolo 5, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1. Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, a meno che:
 - a) sia necessario un punto di partenza più tempestivo per far sì che le misure atte a provocare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile;

- b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75 % dei valori parametrici; o
- c) il tasso di aumento e la reversibilità della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a prorogare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza potrebbe non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con tale direttiva e con la direttiva 2000/60/CE e più specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

- 2. Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio conformemente all'allegato V, punto 2.4.4. della direttiva 2000/60/CE e ai sensi del precedente punto 1, il punto di partenza non viene cambiato nel corso del ciclo di validità di sei anni del piano di gestione del bacino idrografico prescritto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
- 3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla parte A, punto 2.

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**del 18 dicembre 2006**

che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ GU C 294 del 25.11.2005, pag. 38.

² Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006¹, la direttiva 67/548/CEE² dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c);
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g);
- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze

I test relativi alle sostanze realizzati nell'ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche**.

** GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;

¹ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

² GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e dei criteri di cui all'allegato VI della presente direttiva e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o sino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.»;

5) gli articoli da 7 a 15 sono soppressi;

6) l'articolo 16 è soppresso;

7) gli articoli da 17 a 20 sono soppressi;

8) l'articolo 27 è soppresso;

- 9) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Riferimenti

I riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII della presente direttiva sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI, VII, VIII, IX, X e XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.»;

- 10) l'allegato V è soppresso;

- 11) l'allegato VI è modificato come segue:

- a) ai punti 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 e 9.5 del presente allegato, le parole «allegato V» e «allegato V della presente direttiva» sono sostituite dalle parole «regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006»;

b) il punto 1.6.1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate negli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura è contenuta nel "fascicolo di base". Tale classificazione ed etichettatura verranno rivedute, se necessario, quando saranno disponibili nuove informazioni [allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006];»

c) al punto 5.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I criteri descritti in appresso derivano direttamente dai metodi di prova stabiliti nel regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per quanto ivi citati. I metodi di prova richiesti per il "fascicolo di base" di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono limitati, pertanto le informazioni che forniscono possono risultare insufficienti per una classificazione adeguata, per la quale sarebbe invece necessario disporre di ulteriori dati ottenuti dagli allegati IX o X del regolamento (CE) n. 1907/2006 o da altri studi equivalenti. Inoltre, le sostanze classificate possono essere oggetto di revisione alla luce di nuovi dati.»;

d) al punto 5.2.1.2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali ulteriori prove scientifiche dovrebbero normalmente basarsi sugli studi di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006, o su studi di equivalente valore e possono comprendere tra l'altro:»;

12) gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2008.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

M. VANHANEN

DIRETTIVA 2006/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006**

che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorooctano sulfonati)

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle informazioni disponibili al luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluorooctano sulfonati (di seguito «PFOS») sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza, rappresentano una fonte di preoccupazione.
- (2) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾. La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.
- (3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (di seguito «SCHER»). Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS hanno inoltre un potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma ⁽⁴⁾. Lo SCHER, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si

riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva sarebbe opportuno valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria di placcatura, se non sono disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre a un livello significativamente inferiore le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.

- (4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La presente direttiva è diretta a coprire la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Si dovrebbe peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi applicando le migliori tecnologie disponibili (di seguito «BAT»), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) ⁽⁵⁾. Gli Stati membri dovrebbero inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.
- (5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni anche per i prodotti semifiniti e articoli contenenti PFOS ai fini della tutela dell'ambiente. Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, tenendo conto del fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessuti. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. Tuttavia è opportuno identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni derivanti dall'utilizzo di tali prodotti.

⁽¹⁾ GU C 195 del 18.8.2006, pag. 10.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

- (6) Per garantire l'abbandono graduale dell'utilizzo dei PFOS, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da nuove informazioni relative agli utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. La deroga dovrebbe essere confermata solo per usi essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie più sicure che siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e che per limitare al massimo le emissioni di PFOS vengano applicate le BAT.
- (7) Poiché si sospetta che l'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi sali abbiano un profilo di rischio analogo ai PFOS, occorre monitorare le attività in corso in materia di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure nonché definire quali tipi di misure di riduzione del rischio, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, dovrebbero essere eventualmente applicate all'interno dell'Unione europea.
- (8) È opportuno pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE ⁽¹⁾.
- (9) L'obiettivo della presente direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda i PFOS, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente, secondo quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato.
- (10) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾, e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ⁽³⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e le disposizioni della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 27 giugno 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva..

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽³⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

«52. Perfluorooctano sulfonati (PFOS) $C_8F_{17}SO_2X$ (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)	1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005 % della massa. 2) Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1 % della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessuti o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 µg/m² del materiale rivestito. 3) A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e preparati necessari per produrli: a) ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b) ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa; c) agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi della direttiva '96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*); d) ai fluidi idraulici per l'aviazione. 4) A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011. 5) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (**). 6) Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un inventario contenente le seguenti informazioni: a) processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c), e la quantità di PFOS in essi utilizzata e da essi rilasciata; b) le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS. 7) Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che: a) l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile; b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative; c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili. 8) La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluorooctanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.»
---	--

(*) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(**) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****relativa ai servizi nel mercato interno**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente

ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

- (2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.
- (3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.
- (4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di

⁽¹⁾ GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.

⁽²⁾ GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

- (5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.
- (6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.
- (7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di
- (8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.
- (9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.
- (10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.
- (11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

- (12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
- (13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
- (14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
- (15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.
- (16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.
- (17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.
- (18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽¹⁾.
- (19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽²⁾, 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽³⁾, 2002/21/CE del Parlamento europeo
- ⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

- e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽²⁾ e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽³⁾ si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.
- (21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (22) L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.
- (23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾.
- (24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.
- (25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.
- (26) La presente direttiva non osta all'applicazione dell'articolo 45 del trattato.
- (27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.
- (28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.
- (29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

- (31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾ e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.
- (32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») ⁽³⁾.
- (33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.
- (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «servizio», caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisca un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di «servizio» di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.
- (35) Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (36) La nozione di prestatore dovrebbe comprendere qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi terzi che beneficino già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽⁴⁾, il

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ⁽¹⁾ e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ⁽²⁾. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

(37) Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(40) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.

(38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(41) Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica.

(39) La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o

(42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

- (43) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.
- (45) Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppi, dei costi, della chiarezza e dell'accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.
- (46) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppi.
- (47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.
- (48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.
- (49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.
- (50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco.

- (51) L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.
- (52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.
- (53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione. In questi casi, l'espletamento delle formalità per via elettronica potrebbe non essere appropriato.
- (54) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾ o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ⁽²⁾. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.
- (55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.
- (56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
- (57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme.
- (58) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (59) L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.
- (60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.
- (61) La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti, nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.
- (62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.
- (63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'autorità competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti.
- (64) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.
- (65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.
- (66) L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul territorio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del diritto della concorrenza.

- (67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un'istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.
- (68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.
- (69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.
- (70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.
- (71) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro.
- (72) I servizi d'interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento.
- (73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un determinato status giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, un'organizzazione azionaria in una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.
- (74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame («screening») della loro legislazione per determinare l'eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l'anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.
- (75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiudicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

- (76) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.
- (77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'attività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l'operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.
- (78) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
- (79) La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.
- (80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l'attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.
- (81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integrante di un oggetto materiale in esito all'attività di servizi, come i materiali edili o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.
- (82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.
- (83) Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.

- (85) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.
- (86) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.
- (87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.
- (88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati.
- (89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
- (90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.
- (91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria.
- (92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle proprie autorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

- (93) La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia di concorrenza, né all'assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.
- (94) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.
- (95) Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima.
- (96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l'obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.
- (97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino in particolare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all'interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nessun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requisiti di qualità supplementari o diversi.
- (98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.
- (99) L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione adeguata. Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di fornire una copertura assicurativa.
- (100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

- (101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipendenza e l'integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l'indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.
- (102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾, affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.
- (103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.
- (104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.
- (105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione.
- (106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei fatti, la soluzione di problemi, l'esecuzione e l'irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.
- (107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l'autorità competente.
- (108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.
- (109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.
- (110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
- (112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.
- (113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.
- (114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.
- (115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.
- (116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario

per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (117) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,
- (118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.
3. La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

- a) i servizi non economici d'interesse generale;
- b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
- c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;
- d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
- e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
- f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

- g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
- h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
- i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;
- j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;
- k) i servizi privati di sicurezza;
- l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

- a) la direttiva 96/71/CE;
- b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;
- c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾;
- d) la direttiva 2005/36/CE.

2. La presente direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori beneficino della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 48 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;
- 2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- 3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferiti da atti comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
- 4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- 5) «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;
- 6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- 7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;
- 8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei

consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

- 9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- 10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
- 11) «professione regolamentata»: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
- 12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
 - a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
 - b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.

2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.

3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ⁽²⁾, la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ⁽³⁾ e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ⁽⁴⁾.

Articolo 6

Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

- a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
- e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE I

Autorizzazioni

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
- b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2. Nella relazione prevista all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

- a) non discriminatori;
- b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;
- d) chiari e inequivocabili;
- e) oggettivi;
- f) resi pubblici preventivamente;
- g) trasparenti e accessibili.

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppiopione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

4. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

5. L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte.

6. Salvo nel caso del rilascio di un'autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.

7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.

Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;
- b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

o

- c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi.

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

- a) il termine di cui al paragrafo 3;
- b) i mezzi di ricorso previsti;

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3.

7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.

SEZIONE 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Articolo 15

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

- d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
- e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
- f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
- h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

- a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
- b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:

- a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
- b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

CAPO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:
 - a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾;
 - b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾;
 - c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽³⁾;
 - d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
 - e) il trattamento dei rifiuti;
- 2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;
- 3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾;
- 4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ⁽⁵⁾;
- 5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;

7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾, o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽²⁾;

11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ⁽³⁾ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ⁽⁴⁾ nonché ai diritti di proprietà industriale;

12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ⁽⁵⁾;

14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
- b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

SEZIONE 2

Diritti dei destinatari di servizi

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

- b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

Articolo 21

Assistenza ai destinatari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

- a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa. Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associazioni di consumatori o i centri Euro Info.

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano le modalità pratiche necessarie all'attuazione del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione, tenendo conto delle norme comuni.

CAPO V

QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

- a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
 - f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
 - g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;
 - h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
 - i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
 - j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
 - k) l'assicurazione o le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
- a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
 - b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
 - c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
 - d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:
- a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
 - b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
 - c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
 - d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
 - e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.
5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supplementari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pratiche di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un'assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5. Ai fini del presente articolo, per

- «rischio diretto e particolare» s'intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;
- «salute e sicurezza» s'intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;
- «sicurezza finanziaria» s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;
- «assicurazione di responsabilità professionale» s'intende l'assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

Articolo 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

- a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
- b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
- b) siano garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
- c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

Articolo 26

Politica in materia di qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:

- a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;
- b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.

3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.

5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

3. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾ in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ⁽²⁾.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Mutua assistenza - Obblighi generali

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

⁽¹⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.

3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale.

5. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all'articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.

Articolo 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le

autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 30

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1. Nei casi non contemplati dall'articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 31.

Articolo 31

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

- a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

- b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Articolo 32

Meccanismo di allerta

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta

assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore interessato.

Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori.

Articolo 34

Misure di accompagnamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

2. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.

3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

Articolo 35

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all'articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

- a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
- b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 18.

4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'assumere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Articolo 36

Misure di esecuzione

Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura di cui

all'articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

CAPO VII

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Articolo 37

Codici di condotta a livello comunitario

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

Articolo 38

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 dicembre 2010, la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

- a) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- b) i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.

Articolo 39

Valutazione reciproca

1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;
- b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;
- c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari.

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

Articolo 40

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41

Clausola di revisione

Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se

siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Articolo 42

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾, è aggiunto il seguente punto:

«13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).».

Articolo 43

Protezione dei dati personali

L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

DIRETTIVA 2006/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 45,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/55/CE non comprende tutti i generi e le specie di piante rientranti nell'ambito della direttiva 92/33/CEE. È opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE in modo che comprenda gli stessi generi e specie oggetto della direttiva 92/33/CEE.

(2) Le direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE non comprendono la *Zea mays* L. (popcorn o mais dolce), una pianta la cui coltura è ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri. È opportuno estendere il campo di applicazione delle due direttive alla *Zea mays* L. Sebbene il mais, compreso il popcorn e il mais dolce, sia classificato tra i cereali a norma della legislazione relativa alla politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere disciplinati dalla legislazione specifica relativa alla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli.

(3) Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità. Tali denominazioni vanno uniformate a quelle comunemente accettate a livello internazionale.

(4) Le direttive 92/33/CE e 2002/55/CE vanno modificate di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I generi e le specie indicati nell'allegato II della direttiva 92/33/CEE sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

1) i generi e le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva;

2) il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:

a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

« <i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65»
« <i>Allium sativum</i>	97	0,5	65»
« <i>Allium schoenoprasum</i>	97	0,5	65»
« <i>Rheum rhubarbarum</i>	97	0,5	70»
« <i>Zea mays</i>	98	0,1	85»;

b) «*Brassica oleracea* (altre sottospecie)» è sostituita da «*Brassica oleracea* (diversa dal cavolfiore)»;

c) «*Brassica pekinensis*» è sostituita da «*Brassica rapa* (cavolo cinese)»;

d) «*Brassica rapa*» è sostituita da «*Brassica rapa* (rapa)»;

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/55/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/11/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

e) «*Lycopersicon lycopersicum*» è sostituita da «*Lycopersicon esculentum*»;

rietà appartenenti ad *Allium cepa* L. (var. *aggregatum*), *Allium fistulosum* L., *Allium sativum* L., *Allium schoenoprasum* L., *Rheum rhabarbarum* L. e *Zea mays* L.

3) il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:

a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

« <i>Allium fistulosum</i>	15»
« <i>Allium sativum</i>	20»
« <i>Allium schoenoprasum</i>	15»
« <i>Rheum rhabarbarum</i>	135»
« <i>Zea mays</i>	1 000»;

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

b) «*Brassica pekinensis*» è soppressa;

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

c) «*Lycopersicon lycopersicum*» è sostituita da «*Lycopersicon esculentum*».

Articolo 5

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1° luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di va-

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

« <i>Allium cepa</i> L.	
— var. <i>cepa</i>	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
— var. <i>aggregatum</i>	scalogno
<i>Allium fistulosum</i> L.	cipolletta
<i>Allium porrum</i> L.	porro
<i>Allium sativum</i> L.	aglio
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	erba cipollina
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	sedano sedano rapa
<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparago
<i>Beta vulgaris</i> L.	barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) bietola da costa
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo laciniato cavolfiore broccoli asparagi o a getto cavolo di Bruxelles cavolo verza cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso cavolo rapa
<i>Brassica rapa</i> L.	cavolo cinese rapa
<i>Capsicum annuum</i> L.	peperoncino rosso o peperone
<i>Cichorium endivia</i> L.	indivia riccia indivia scarola
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga cicoria industriale
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	cocomero
<i>Cucumis melo</i> L.	melone
<i>Cucumis sativus</i> L.	cetriolo cetriolino
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	zucca
<i>Cucurbita pepo</i> L.	zucchini
<i>Cynara cardunculus</i> L.	carciofo cardo

<i>Daucus carota</i> L.	carota carota da foraggio
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	finocchio
<i>Lactuca sativa</i> L.	lattuga
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	pomodoro
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	prezzemolo
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	fagiolo nano fagiolo rampicante
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce
<i>Raphanus sativus</i> L.	ravanello ramolaccio
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	rabarbaro
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	scorzonera
<i>Solanum melongena</i> L.	melanzana
<i>Spinacia oleracea</i> L.	spinaci
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	valerianella o lattughella
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	fava
<i>Zea mays</i> L. (partim)	mais dolce popcorn»

DIRETTIVA 2006/125/CE DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2006****sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(Versione codificata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prodotti, vale a dire gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (6) Sebbene per la natura dei prodotti in oggetto sia necessario imporre alcuni requisiti obbligatori e altre restrizioni in materia di tenore di vitamine, minerali e altre sostanze nutrizionali, è opportuno permettere che tali sostanze siano aggiunte facoltativamente dal fabbricante, a condizione che vengano utilizzate unicamente determinate sostanze specificate dalla presente direttiva.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

- (7) L'uso dei prodotti cui sono stati volontariamente aggiunte tali sostanze nutrizionali, ai livelli attualmente registrati nella Comunità, non sembrano dar luogo ad un'assunzione eccessiva di tali nutrienti da parte dei lattanti e dei bambini. È necessario seguire attentamente l'evoluzione della situazione adottando, se necessario, opportune misure.

- (2) I prodotti di cui trattasi fanno parte di una dieta alimentare diversificata e non rappresentano l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini piccoli.

- (8) Le divergenze nelle norme sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri.

- (3) Vi è una grande varietà di questi prodotti che rispecchia la grande diversità delle diete alimentari dei lattanti in età di svezzamento e dei bambini piccoli dovuta alle differenti situazioni sociali e culturali esistenti nella Comunità.

- (9) Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, nella direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁵⁾, nella direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁶⁾, nonché nella direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁷⁾, fanno salve le disposizioni specifiche applicabili agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

- (4) La composizione essenziale dei prodotti di cui trattasi deve essere adeguata ai requisiti nutrizionali dei lattanti e dei bambini in buona salute, stabiliti sulla base di dati scientifici generalmente accettati e tenendo conto dei criteri summenzionati.

- (5) Devono essere determinati i requisiti nutrizionali essenziali per la composizione delle due principali categorie di

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

⁽³⁾ Cfr. allegato VIII, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Questa direttiva è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

- (10) Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo.
- (11) Sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) degli antiparassitari e dei residui antiparassitari ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Di conseguenza, per i prodotti alimentari utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari in attesa di un controllo scientifico caso per caso e della valutazione di tali sostanze. Tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari in generale al livello minimo rilevabile.
- (12) Devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari. Mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione cui sono sottoposti gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini durante la fabbricazione, è possibile fabbricare prodotti con livelli minimi di residui di antiparassitari. Tuttavia, per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, persino una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg, nelle peggiori circostanze, potrebbe comportare l'assunzione di una quantità di residui superiore alla DGA da parte di lattanti e bambini. Si tratta di antiparassitari o loro metaboliti con una DGA inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
- (13) La presente direttiva stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti non contengano gli antiparassitari, in quanto alcuni di essi contaminano l'ambiente, per cui si possono trovare i loro residui nei prodotti.
- (14) La salute dei lattanti e dei bambini può essere tutelata in modo più adeguato tramite l'applicazione di ulteriori disposizioni, eventualmente rafforzate da analisi che prescindano dall'origine del prodotto.
- (15) La maggior parte degli antiparassitari con valori della DGA inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già vietata a livello comunitario. Gli antiparassitari vietati non dovrebbero essere rilevabili negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, neppure con metodi analitici avanzati. Tuttavia, alcuni antiparassitari degradano lentamente e continuano a contaminare l'ambiente, per cui potrebbero essere presenti negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pur non essendo stati utilizzati. Ai fini del controllo è necessario seguire un approccio armonizzato.
- (16) Nell'attesa che la Commissione decida se gli antiparassitari autorizzati siano compatibili con le disposizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, il loro utilizzo continuato deve essere consentito a condizione che i residui di tali antiparassitari non superino le quantità massime di residui definite nella presente direttiva. Tali quantità devono essere fissate a livelli in grado di garantire che, nelle peggiori circostanze, l'assunzione da parte di lattanti e bambini non superi i rispettivi valori della DGA.
- (17) Il ricorso a nuove sostanze alimentari deve essere disciplinato separatamente e orizzontalmente per tutti i generi alimentari.
- (18) La presente direttiva rispecchia lo stato attuale delle conoscenze in materia. Pertanto ogni modificazione mirante ad ammettere innovazioni basate su progressi scientifici e tecnici è approvata secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/398/CEE.
- (19) Data la categoria di soggetti ai quali sono destinati questi alimenti, è necessario stabilire criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminati.
- (20) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle regole generali stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾.
- (21) La presente direttiva stabilisce e precisa, ove necessario, aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali.
- ⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005.
- ⁽²⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

- (22) In particolare, la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichetta nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso. Inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, e dell'articolo 11 della direttiva 2000/13/CE, nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possano pregiudicare la salute dei lattanti.
- (23) In linea generale, per i prodotti in oggetto sono ammesse indicazioni non espressamente vietate, a condizione che siano conformi alle norme relative a tutti i prodotti alimentari e che, ove necessario, tengano conto dei criteri di composizione specificati nella presente direttiva.
- (24) In conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, è stata eseguita una consultazione sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica.
- (25) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (26) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato VIII, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una «direttiva specifica» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE.

2. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono:

- a) «alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie:
- i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;
 - ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;

iii) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;

iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;

b) «alimenti per bambini», diversi dagli alimenti a base di cereali.

3. La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età;
- b) «bambini»: bambini di età compresa tra 1 e 3 anni;
- c) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

Articolo 3

Gli Stati membri si assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano messi in commercio nella Comunità soltanto se rispondono alle norme della presente direttiva.

Articolo 4

Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 5

1. Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.

2. Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell'allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.

Articolo 6

Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

Articolo 7

1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite.

2. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VI, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

3. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti.

Tuttavia, ai fini del controllo

a) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico;

b) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

4. Le quantità menzionate ai paragrafi 2 e 3 si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

5. Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VI, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VI e l'allegato VII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza.

6. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.

Articolo 8

1. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie:

a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi possono recare una dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell'alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell'infanzia;

b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

c) l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

d) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico specificato negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;

e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

2. L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti:

- a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, qualora tale dichiarazione non sia disciplinata dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;
- b) oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15 % del valore di riferimento.

Articolo 9

La direttiva 96/5/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. TENORE DI CEREALI

Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi.

La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25 % del miscuglio finale in peso di materia secca.

2. PROTEINE

2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. Per i biscotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto dell'efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70 % di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi deve essere consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

3. CARBOIDRATI

3.1. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

— la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

— la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

— la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

— la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. LIPIDI

4.1. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv), non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

— il tenore di acido laurico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi,

— il tenore di acido miristico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi,

— il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5. ELEMENTI MINERALI

5.1. **Sodio**

— I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico,

— il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. **Calcio**

5.2.1. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. VITAMINE

6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è il seguente:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg ER) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ⁽²⁾	0,25	0,75	1	3

⁽¹⁾ ER: Equivalente retinolo trans.

⁽²⁾ Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 u.i. di vitamina D.

Detti limiti devono rimanere d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

7. LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo	Massimo per 100 kcal
Vitamina A (µg RE)	180
Vitamina E (mg α-TE) ⁽¹⁾	3
Vitamina D (µg)	3
Vitamina C (mg)	12,5/25 ⁽²⁾
Tiamina (mg)	0,5
Riboflavina (mg)	0,4
Niacina (mg NE) ⁽³⁾	4,5
Vitamina B6 (mg)	0,35
Acido folico (µg)	50
Vitamina B12 (µg)	0,35

Elemento nutritivo	Massimo per 100 kcal
Acido pantotenico (mg)	1,5
Biotina (µg)	10
Potassio (mg)	160
Calcio (mg)	80/180 ⁽⁴⁾ /100 ⁽⁵⁾
Magnesio (mg)	40
Ferro (mg)	3
Zinco (mg)	2
Rame (µg)	40
Iodio (µg)	35
Manganese (mg)	0,6

⁽¹⁾ α-TE: d-α-equivalente del tocoferolo.

⁽²⁾ Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro.

⁽³⁾ EN = equivalenti della niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60.

⁽⁴⁾ Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

⁽⁵⁾ Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv).

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. PROTEINE

1.1. Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:

- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40 % in peso del prodotto totale,
- ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate,
- le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne:

- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10 % in peso del prodotto totale,
- ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso delle fonti proteiche totali indicate,
- le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:

- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8 % in peso del prodotto totale,
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate,
- le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),
- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

- le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),
- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5. Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto, ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.5 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

1.7. Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.5 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.

1.8. L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

2. CARBOIDRATI

Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a:

— 10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi,

— 15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi,

— 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta,

— 25 g/100 g per i dolci o budini,

— 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

3. GRASSI

3.1. Per i prodotti di cui al punto 1.1:

se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. Per tutti gli altri prodotti il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. SODIO

4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

5. VITAMINE

Vitamina C

Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

Vitamina A

Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal).

È vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti.

Vitamina D

È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti.

6. LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo	Massimo per 100 kcal
Vitamina A (µg RE)	180 ⁽¹⁾
Vitamina E (mg α-TE)	3
Vitamina C (mg)	12,5/25 ⁽²⁾ /125 ⁽³⁾
Tiamina (mg)	0,25
Riboflavina (mg)	0,4
Niacina (mg NE)	4,5
Vitamina B6 (mg)	0,35
Acido folico (µg)	50
Vitamina B12 (µg)	0,35
Acido pantotenico (mg)	1,5
Biotina (µg)	10
Potassio (mg)	160
Calcio (mg)	80
Magnesio (mg)	40
Ferro (mg)	3
Zinco (mg)	2
Rame (µg)	40
Iodio (µg)	35
Manganese (mg)	0,6

⁽¹⁾ In conformità alle disposizioni del punto 5.

⁽²⁾ Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro.

⁽³⁾ Limite applicabile agli alimenti a base di frutta, ai succhi di frutta, ai nettari e ai succhi di verdura.

ALLEGATO III

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA

(in g/100 g di proteine)	
Arginino	3,7
Cistina	0,3
Istidina	2,9
Isoleucina	5,4
Leucina	9,5
Lisina	8,1
Metionina	2,8
Fenilalanina	5,2
Treonina	4,7
Triptofano	1,6
Tiroxina	5,8
Valina	6,7

ALLEGATO IV

ELEMENTI NUTRITIVI

1. VITAMINE	<i>Vitamina C</i>
<i>Vitamina A</i>	Acido L-ascorbico
Retinolo	L-ascorbato di sodio
Acetato di retinile	L-ascorbato di calcio
Palmitato di retinile	Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)
Beta-carotene	Ascorbato di potassio
<i>Vitamina D</i>	<i>Vitamina K</i>
Vitamina D2 (= ergocalciferolo)	Fillochinone (Fitomenadione)
Vitamina D3 (= colecalciferolo)	<i>Vitamina E</i>
<i>Vitamina B1</i>	D-alfa tocoferolo
Tiamina cloridrato	DL-alfa tocoferolo
Tiamina mononitrato	D-alfa-tocoferolo acetato
<i>Vitamina B2</i>	DL-alfa-tocoferol acetato
Riboflavina	
Riboflavina-5'-fosfato sodio	2. AMMINOACIDI
<i>Niacina</i>	L-arginina
Nicotinamide	L-cistina
Acido nicotinico	L-istidina
	L-isoleucina
	L-leucina
	L-lisina
	L-cisteina
<i>Vitamina B6</i>	L-metionina
Piridossina cloridrato	L-fenilalanina
Piridossina-5-fosfato	L-treonina
Piridossina dipalmitato	L-triptofano
<i>Acido pantotenico</i>	L-tirosina
D-pantotenato calcio	L-valina
D-pantotenato sodio	
Dexpantenolo	3. ALTRI
<i>Folato</i>	Colina
Acido folico	Cloruro di colina
<i>Vitamina B12</i>	Citrato di colina
Cianocobalamina	Bitartrato di colina
Idrossocobalamina	Inositolo
<i>Biotina</i>	L-carnitina
D-biotina	Cloridrato di L-carnitina

4. SALI MINERALI E ELEMENTI IN TRACCE

Calcio

Carbonato di calcio

Cloruro di calcio

Sali di calcio dell'acido citrico

Gluconato di calcio

Glicerofosfato di calcio

Lattato di calcio

Ossido di calcio

Idrossido di calcio

Sali di calcio dell'acido ortofosforico

Magnesio

Carbonato di magnesio

Cloruro di magnesio

Sali di magnesio dell'acido citrico

Gluconato di magnesio

Ossido di magnesio

Idrossido di magnesio

Sali di magnesio dell'acido ortofosforico

Solfato di magnesio

Lattato di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Potassio

Cloruro di potassio

Sali di potassio dell'acido citrico

Gluconato di potassio

Lattato di potassio

Glicerofosfato di potassio

Ferro

Citrato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Gluconato ferroso

Lattato ferroso

Solfato ferroso

Fumarato ferroso

Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)

Saccarato ferrico

Difosfato ferrico di sodio

Carbonato ferroso

Rame

Complesso rame-lisina

Carbonato rameico

Citrato rameico

Gluconato rameico

Solfato rameico

Zinco

Acetato di zinco

Cloruro di zinco

Citrato di zinco

Lattato di zinco

Solfato di zinco

Ossido di zinco

Gluconato di zinco

Manganese

Carbonato di manganese

Cloruro di manganese

Citrato di manganese

Gluconato di manganese

Solfato di manganese

Glicerofosfato di manganese

Iodio

Ioduro di sodio

Ioduro di potassio

Iodato di potassio

Iodato di sodio.

ALLEGATO V

**VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI
DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI**

Nutrienti	Valore di riferimento per l'etichettatura
Vitamina A	(µg) 400
Vitamina D	(µg) 10
Vitamina C	(mg) 25
Tiamina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,8
Equivalenti della niacina	(mg) 9
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(µg) 100
Vitamina B12	(µg) 0,7
Calcio	(mg) 400
Ferro	(mg) 6
Zinco	(mg) 4
Iodio	(µg) 70
Selenio	(µg) 10
Rame	(mg) 0,4

ALLEGATO VI

QUANTITÀ MASSIME SPECIFICHE DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI O DEI METABOLITI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E NEGLI ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massime dei residui (mg/kg)
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)	0,004
Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)	0,006

ALLEGATO VII

ANTIPARASSITARI CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E DEGLI ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacoloro e trans-eptacoloro epossido, espressi in eptacoloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin

ALLEGATO VIII

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 9)

Direttiva 96/5/CE della Commissione	(GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17)
Direttiva 98/36/CE della Commissione	(GU L 167 del 12.6.1998, pag. 23)
Direttiva 1999/39/CE della Commissione	(GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8)
Direttiva 2003/13/CE della Commissione	(GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33)

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di recepimento	Ammissione al commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Divieto di commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva
96/5/CE	30 settembre 1997	1° ottobre 1997	31 marzo 1999
98/36/CE	31 dicembre 1998	1° gennaio 1999	1° gennaio 2000
1999/39/CE	30 giugno 2000	30 giugno 2000	1° luglio 2002
2003/13/CE	6 marzo 2004	6 marzo 2004	6 marzo 2005

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/5/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 4, alinea	Articolo 2, alinea
Articolo 1, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea	Articolo 7, paragrafo 3, alinea
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto i)	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto ii)	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), secondo comma	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	—
—	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Allegato I, alinea	Allegato I, alinea
Allegato I, punti 1, 2 e 3	Allegato I, punti 1, 2 e 3
Allegato I, punto 4	Allegato I, punto 4
Allegato I, punto 4.1	Allegato I, punto 4.1
Allegato I, punto 4.2	Allegato I, punto 4.2
Allegato I, punto 4.2, lettera a)	Allegato I, punto 4.2, primo trattino

Allegato I, punto 4.2, lettera b)	Allegato I, punto 4.2, secondo trattino
Allegato I, punto 4.2, lettera c)	Allegato I, punto 4.2, terzo trattino
Allegato I, punti 5 e 6	Allegato I, punti 5 e 6
Allegato II, alinea	Allegato II, alinea
Allegato II, punto 1	Allegato II, punto 1
Allegato II, punti 1.1-1.3	Allegato II, punti 1.1-1.3
Allegato II, punto 1.3, lettera a)	Allegato II, punto 1.4
Allegato II, punto 1.4	Allegato II, punto 1.5
Allegato II, punto 1.4, lettera a)	Allegato II, punto 1.6
Allegato II, punto 1.4, lettera b)	Allegato II, punto 1.7
Allegato II, punto 1.5	Allegato II, punto 1.8
Allegato II, punti 2-5	Allegato II, punti 2-5
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6
Allegato VII	Allegato VI
Allegato VIII	Allegato VII
—	Allegato VIII
—	Allegato IX

DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2006****concernente la patente di guida (Rifusione)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli

(3) La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4) Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.

(6) Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.

(7) L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E del 1º.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.
- (9) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.
- (10) È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.
- (11) Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.
- (12) Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.
- (13) L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.
- (14) Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.
- (15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
- (16) Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.
- (17) L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.
- (18) Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.
- (19) È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (21) In particolare la Commissione ha il potere di stabilire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- ⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(22) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previo consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie, definizioni e età minima

1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

2. Ciclomotori

— l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.

Categoria AM

— veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾ (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;

— l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:

— per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

— per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;

a) categoria A1:

— motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

— tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

— l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;

b) categoria A2:

— motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

— l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;

c) categoria A:

i) motocicli

— l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;

ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW;

4. Autoveicoli:

— per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

— per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;

a) categoria B1:

— quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

— l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

— la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;

b) categoria B:

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

— il completamento di una formazione, oppure

— il superamento di una prova di capacità e comportamento.

⁽¹⁾ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.

L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

c) categoria BE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

— l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;

d) categoria C1:

autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

e) categoria C1E:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrando nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrando nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

— l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri ⁽¹⁾;

f) categoria C:

⁽¹⁾ GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

g) categoria CE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrando nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

— l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

h) categoria D1:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

i) categoria D1E:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrando nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

— l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

j) categoria D:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

k) categoria DE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrando nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;

— l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE.

5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.

6. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

- a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
- b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
- c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,

— se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e

— se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);

- d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

- a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 5

Condizioni e limitazioni

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 6

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

- a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
- b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
- c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
- d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;
- e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

- a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
- b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.

4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

- a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
- b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

Articolo 7

Rilascio, validità e rinnovo

1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:

- a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
- b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;

d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;

e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

- 2. a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illeggibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.

3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

- a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e
- b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.

4 Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di guida;

b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida;

d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

Articolo 8

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Esaminatori

A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Articolo 11

Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.

Articolo 12

Residenza normale

Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima

condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 13

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previo consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.

Articolo 15

Reciproca assistenza

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

Articolo 16

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2009

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio 2009.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

- a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

- b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

- inchiostri a variazione cromatica *,
- inchiostro termocromatico *,
- ologrammi su misura *,
- immagini variabili incise al laser *,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

- c) Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B:: Belgio
CZ:: Repubblica ceca
DK:: Danimarca
D:: Germania
EST:: Estonia
GR:: Grecia
E:: Spagna
F:: Francia
IRL:: Irlanda
I:: Italia
CY:: Cipro
LV:: Lettonia
LT:: Lituania
L:: Lussemburgo
H:: Ungheria
M:: Malta
NL:: Paesi Bassi
A:: Austria
PL:: Polonia
P:: Portogallo
SLO:: Slovenia
SK:: Slovacchia
FIN:: Finlandia
S:: Svezia
UK:: Regno Unito;

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

- 1) cognome del titolare;
- 2) nome/i del titolare;
- 3) data e luogo di nascita del titolare;
- 4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
- 5) numero della patente;
- 6) fotografia del titolare;
- 7) firma del titolare;
- 8) residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);
- 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

- e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Ličenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort;

- f) colori di riferimento:

— blu: Pantone Reflex Blue,

— giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

- a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
- 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
- 11) la data di scadenza per ciascuna categoria;
- 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

— Codici da 01 a 99:: codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
 - 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
 - 02.02 Apparecchi acustici binauricolari
- 03. Protesi/ortosi per gli arti
 - 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
 - 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
- 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
 - 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
 - 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
 - 05.03 Guida senza passeggeri
 - 05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
 - 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
 - 05.06 Guida senza rimorchio
 - 05.07 Guida non autorizzata in autostrada
 - 05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
 - 10.01 Cambio manuale
 - 10.02 Cambio automatico
 - 10.03 Cambio elettronico
 - 10.04 Leva del cambio adattata
 - 10.05 Senza cambio marce secondario
- 15. Frizione modificata
 - 15.01 Pedale della frizione adattato
 - 15.02 Frizione manuale
 - 15.03 Frizione automatica
 - 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
 - 20.01 Pedale del freno modificato
 - 20.02 Pedale del freno allargato
 - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
 - 20.04 Pedale del freno ad asola
 - 20.05 Pedale del freno basculante
 - 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
 - 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
 - 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
 - 20.09 Freno di stazionamento modificato
 - 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
 - 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
 - 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
 - 20.13 Freno a ginocchio
 - 20.14 Freno di servizio a comando elettrico

- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
 - 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
 - 25.02 Acceleratore ad asola
 - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04 Acceleratore manuale
 - 25.05 Acceleratore a ginocchio
 - 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
 - 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
 - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
 - 30.01 Pedali paralleli
 - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 30.03 Acceleratore e freno a slitta
 - 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
 - 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
 - 30.06 Fondo rialzato
 - 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
 - 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
 - 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
 - 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
 - 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

 - 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
 - 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sterzo modificato
 - 40.01 Servosterzo standard
 - 40.02 Servosterzo rinforzato
 - 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
 - 40.04 Piantone del volante prolungato
 - 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
 - 40.06 Volante inclinabile
 - 40.07 Volante verticale
 - 40.08 Volante orizzontale
 - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
 - 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
 - 40.11 Volante con impugnatura a manovella
 - 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
 - 40.13 Con ortosi collegata al tendine

- 42. Retrovisore/i modificato/i
 - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
 - 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
 - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
 - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
 - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
 - 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01:: a sinistra

90.02: a destra

90.03:: sinistra

90.04:: destra

90.05:: mano

90.06:: piede

90.07:: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

— Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desidera redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

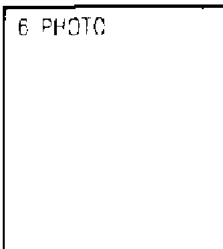
4. Disposizioni particolari

- a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
- b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

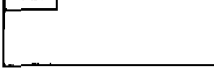
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1 PATENTE DI GUIDA [STATO MEMBRO]

	PERMIS DE CONDUIRE		ÉTAT MEMBRE
	1. 2. 3. 4a. 4c. 4b. (4d.) 5. 7. (8.)		
6 PHOTO 	9.		

Pagina 2: 1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria ⁽¹⁾ 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12. Restrizioni

13.	9.	10.	11.	12.
 (14.) 	A1 			
	A 			
	B1 			
	B 			
	C1 			
	C 			
	D1 			
	D 			
	BE 			
	C1E 			
	CE 			
	D1F 			
DE 				

1. Nome 2. Prenome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data e luogo di rilascio del permis de conduire
 4b. Date d'échéance administrative
 4c. Date de délivrance 5. Numéro de permis
 8. Domicile 9. Catégorie
 10. Date de délivrance par catégorie
 11. Date d'expiration par catégorie
 12. Restrictions

⁽¹⁾ Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.
 Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

PATENTE BELGA (a titolo indicativo)

	RIJBEWIJS	KONINKRIJK BELGIE
	1. Steven 2. Anne-Marie M.E. 3. 01.04.73 D-53170 Born 4a. 01.07.96 4c. B-9000 Gent 4b. 30.06.06 5. DA 003 360 7.	
6. FOTO		
	9. A B	

	PERMIS DE CONDUIRE ROYAUME DE BELGIQUE	
	1. Quentin 2. Maria N.E. 3. 01.04.73 B-7000 Mons 4a. 01.07.96 4c. B-1180 Uccle 4b. 30.06.06 5. DA 003 361 7.	
6 PHOTO		
	9. A B	

ALLEGATO II

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. **Modalità**

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. **Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli**

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenza e limiti di velocità;

2.1.2. il conducente:

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. la strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

- 2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
- 2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

- 3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
 - 3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
 - 3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
 - 3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
 - 3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

- 4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
 - 4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾;
 - 4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;
 - 4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
 - 4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
 - 4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
 - 4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
 - 4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
 - 4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);
 - 4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
 - 4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).
- 4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
 - 4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.

- 4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
- 4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
- 4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
- 4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);
- 4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
- 4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
- 4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. **Il veicolo e le sue dotazioni**

- 5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

- 5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm³ e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm³ e una potenza di almeno 40 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

Categoria C1E:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria DE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione ⁽¹⁾.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- 6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
- 6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- 6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
- 6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
- 6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiatesta.
- 6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
- 6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

- 6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
- 6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- 6.3.3. guida in curva;
- 6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- 6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- 6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- 6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- 6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
- 6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE**7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale**

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

- 7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- 7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
- 7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
- 7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- 7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
- 7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

- 7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
- 7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
- 7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
- 7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- 7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
- 7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
- 7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

- 7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- 7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- 7.4.3. guida in curva;
- 7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- 7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- 7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- 7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- 7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
- 7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E**8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale**

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

- 8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- 8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
- 8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- 8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- 8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
- 8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
- 8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
- 8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
- 8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- 8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
- 8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
- 8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture simili (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
- 8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

- 8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
- 8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- 8.3.3. guida in curva;
- 8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- 8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- 8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- 8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

- 8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
- 8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

- 9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

- 9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
- 9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
 - 9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
 - 9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
 - 9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
 - 9.3.4. precedenza: precedenza agli incroci ed ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
 - 9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
 - 9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
 - 9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
 - 9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
 - 9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
 - 9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandosi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
 - 1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.
 - 1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
 - 1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI

3. Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.
4. Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.
5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

- 6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.
- 6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monocolare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

- 6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

- 8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

- 8.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2

- 8.3. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

- 9.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

- 9.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

- 9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

- 9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

- 9.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

- 10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

- 12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

- 12.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

- 13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

- 13.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

- 14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

Gruppo 2

- 14.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15. Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

- 15.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

- 15.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

- 16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

- 16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

- 17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari.

Gruppo 2

- 17.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. **Competenze richieste all'esaminatore di guida**

- 1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.
- 1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
- 1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
 - teoria del comportamento al volante;
 - guida previdente e prevenzione degli incidenti;
 - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
 - requisiti dell'esame di guida;
 - pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;
 - teoria e tecniche di valutazione;
 - guida prudente.
- 1.4. Capacità di valutazione:
 - capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
 - il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
 - l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
 - il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;
 - l'uniformità e la coerenza della valutazione;
 - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
 - prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
 - fornire un feedback tempestivo e costruttivo.
- 1.5. Capacità personali di guida:
 - La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
- 1.6. Qualità del servizio:
 - stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
 - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;
 - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
 - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
- 1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
 - conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
 - sicurezza di carico;
 - conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
- 1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2. Condizioni generali

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

- a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
- b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
- c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
- d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee ⁽¹⁾;
- e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

- a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;
- b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
- c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore:
 - dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o
 - possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;
- d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;
- e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.3. Equivalenze

2.3.1. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.2. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.3. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3. Qualifica iniziale

3.1. Formazione iniziale

3.1.1. Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

3.1.2. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

⁽¹⁾ GUL 199 del 31.7.1985, pag. 56.

3.2. *Esami*

- 3.2.1. Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
- 3.2.2. Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.
- 3.2.3. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

4. **Garanzia di qualità e formazione continua**

4.1. *Garanzia di qualità*

- 4.1.1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
- 4.1.2. I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.
- 4.1.3. Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
- 4.1.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
- 4.1.5. La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

4.2. *Formazione continua*

- 4.2.1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
- una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:
 - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
 - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
 - garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
 - una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni;
 - al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
- 4.2.2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
- 4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

- 4.2.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.
- 4.2.5. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.
5. **Diritti acquisiti**
- 5.1. Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
- 5.2. Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.
-

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure
 - organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
 - 2.1 Durata della formazione del conducente
 - almeno 7 ore.
 3. Programma di formazione del conducente

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:

 - dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;

Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;

 - Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche;
 - Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
 4. Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.
- La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.
-

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o
 - organizzare la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
 2. Durata della formazione dei conducenti
 - almeno 7 ore.
 3. Programma di formazione dei conducenti
 - La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.
 - Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada.
 - I motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti.
 4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
- La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.
-

ALLEGATO VII

Parte A

DIRETTIVA ABROGATA CON LE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1)
Direttiva 94/72/CE del Consiglio	(GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86)
Direttiva 96/47/CE del Consiglio	(GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1)
Direttiva 97/26/CE del Consiglio	(GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41)
Direttiva 2000/56/CE della Commissione	(GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l'articolo 10, paragrafo 2	(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24	(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

⁽¹⁾ La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.

Parte B

TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE

(di cui all'articolo 17)

Direttiva	Termine ultimo per il recepimento	Data di applicazione
Direttiva 91/439/CEE	1° luglio 1994	1° luglio 1996
Direttiva 94/72/CE	-	1° gennaio 1995
Decisione 96/427/CE	-	16 luglio 1996
Direttiva 96/47/CE	1° luglio 1996	1° luglio 1996
Direttiva 97/26/CE	1° gennaio 1998	1° gennaio 1998
Direttiva 2000/56/CE	30 settembre 2003	30 settembre 2003, 30 settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II, punto 5.2)
Direttiva 2003/59/CE	10 settembre 2006	10 settembre 2008 (trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci)

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, prima frase	Articolo 1, paragrafo 1, prima frase
Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase	—
-	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1
	Articolo 3, paragrafo 2
	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	-
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, prima frase
-	Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino
-	Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera j
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	-
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino	-
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino	-

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE	Presente direttiva
Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva	-
Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, terza frase
Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma	Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino
Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma	-
Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino
Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino
Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino	Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino
-	Articolo 4, paragrafo 3,
Articolo 3, paragrafo 4	-
Articolo 3, paragrafo 5	-
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 5, prima frase
-	Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
-	Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
-	Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)
-	Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)
-	Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 5, paragrafo 3	-
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino
	Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, prima alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa	Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 6, primo comma
-	Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE	Presente direttiva
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 7, paragrafo 3	-
-	Articolo 7, paragrafo 2
-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)
-	Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)
-	Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)
-	Articolo 7, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 7 bis, paragrafo 1	-
Articolo 7 bis, paragrafo 2,	Articolo 8
Articolo 7 ter	Articolo 9
-	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 13, paragrafo 1
-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 1	-
Articolo 12, paragrafo 2	-
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15
-	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17, primo comma
-	Articolo 17, secondo comma
-	Articolo 18
Articolo 14	Articolo 19
Allegato I	-
Allegato I bis	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
-	Allegato IV
-	Allegato V
-	Allegato IV

DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Articolo 2

considerando quanto segue:

Per gli esami iniziati prima del 1º luglio 2007 gli Stati membri possono decidere di applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 3

(1) La direttiva 2003/91/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici definite dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

(2) L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo formulato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie ed hanno aggiornato quelle esistenti.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

(3) Il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE è stato esteso al fine di comprendere nuove specie.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(4) La direttiva 2003/91/CE va pertanto modificata di conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che risultano conformi ai protocolli sui test dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo dell'UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. Cepa)	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium cepa</i> L. (var. Aggregatum)	scalogno	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium porrum</i> L.	porro	TP 85/1 del 15.11.2001
<i>Allium sativum</i> L.	aglio	TP 162/1 del 25.3.2004
<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparago	TP 130/1 del 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolfiore	TP 45/1 del 15.11.2001
<i>Brassica oleracea</i> L.	broccoli asparagi o a getto	TP 151/1 del 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo di Bruxelles	TP 54/2 dell'1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo rapa	TP 65/1 del 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/2 dell'1.12.2005
<i>Capsicum annuum</i> L.	peperoncino rosso o peperone	TP 76/1 del 27.3.2002
<i>Cichorium endivia</i> L.	indivia riccia e indivia scarola	TP 118/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria di tipo Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004
<i>Cucumis melo</i> L.	melone	TP 104/1 del 27.3.2002
<i>Cucumis sativus</i> L.	cetrioli e cetriolini	TP 61/1 del 27.3.2002
<i>Cucurbita pepo</i> L.	zucchini	TP 119/1 del 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	carciofo e cardo	TP 184/1 del 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	carota e carota da foraggio	TP 49/2 dell'1.12.2005
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	lattuga	TP 13/2 dell'1.12.2005
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	pomodoro	TP 44/2 del 15.11.2001
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/2 dell'1.12.2005
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 07/1 del 6.11.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	ravanello	TP 64/1 del 27.3.2002
<i>Spinacia oleracea</i> L.	spinaci	TP 55/1 del 27.3.2002
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	valerianella o lattughella	TP 75/1 del 27.3.2002
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	mais dolce e popcorn	TP 2/2 del 15.11.2001

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell'UPOV

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Allium fistulosum</i> L.	cipollotta	TG/161/3 dell'1.4.1998
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	erba cipollina	TG/198/1 del 9.4.2003
<i>Apium graveolens</i> L.	sedano	TG/82/4 del 17.4.2002
<i>Apium graveolens</i> L.	sedano rapa	TG/74/4 corr. del 17.4.2002 + 5.4.2006
<i>Beta vulgaris</i> L.	bietola da costa	TG/106/4 del 31.3.2004
<i>Beta vulgaris</i> L.	barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)	TG/60/6 del 18.10.1996
<i>Brassica oleracea</i> L.	cavolo laciniato	TG/90/6 del 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	cavolo cinese	TG/105/4 del 9.4.2003
<i>Brassica rapa</i> L.	rapa	TG/37/10 del 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga	TG/154/3 del 18.10.1996
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	cocomero	TG/142/4 del 31.3.2004
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	zucca	TG/155/3 del 18.10.1996
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	prezzemolo	TG/136/5 del 6.4.2005
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	fagiolo di Spagna	TG/9/5 del 9.4.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	ramolaccio	TG/63/6 del 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	rabarbaro	TG/62/6 del 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	scorzonera	TG/116/3 del 21.10.1988
<i>Solanum melongena</i> L.	melanzana	TG/117/4 del 17.4.2002

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo aver consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti ⁽²⁾.
- (2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare ⁽³⁾, stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
- (3) È necessario adottare criteri specifici per l'E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare.
- (4) Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex

Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l'intero testo riguardante tali sostanze dev'essere sostituito.

- (5) L'EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l'E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione.
- (6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.

1) Il seguente testo riguardante l'E 968 eritritolo è inserito dopo E 967 xilitolo:

«E 968 ERITRITOLO

Sinonimi

Meso-eritritolo, tetraidrossibutano, eritrite

Definizione

Ottenuto dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, come *Moniliella pollinis* o *Trichosporonoides megachilensis*, seguita da purificazione ed essiccazione

Denominazione chimica

1,2,3,4-Butantetrolo

Einecs

205-737-3

Formula chimica

C₄H₁₀O₄

Peso molecolare

122,12

Tenore

Non meno del 99 % dopo essiccazione

Descrizione

Cristalli bianchi, inodori, non igroscopici e termostabili con un potere dolcificante pari al 60-80 % circa di quello del saccarosio

Identificazione

A. Solubilità

Facilmente solubile in acqua, leggermente solubile nell'etanolo, insolubile in etere dietilico

B. Intervallo di fusione

119-123 °C

Purezza

Perdita all'essiccazione

Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)

Cenere solfatata

Non oltre 0,1 %

Sostanze riduttrici

Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio

Ribitolo e glicerolo

Non oltre 0,1 %

Piombo

Non oltre 0,5 mg/kg*

2) Il testo riguardante l'E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca è sostituito dal seguente:

«E 954 SACCARINA E I SUOI SALI Na, K E Ca

(I) **SACCARINA****Definizioni**

Denominazione chimica

1,1-diossido di 3-oxo-2,3diidro-benzo(d)isotiazolo

Einecs

201-321-0

Formula chimica

C₇H₅NO₃S

Massa molecolare relativa

183,18

Tenore

Non meno del 99 % e non oltre il 101 % di C₇H₅NO₃S sulla sostanza secca

Descrizione

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore, aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante circa da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio

Identificazione	
Solubilità	Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)
Intervallo di fusione	226-230 °C
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,2 % espresso sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrino in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammidee	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(II) SALE SODICO DELLA SACCARINA

Sinonimi	Saccarina, sale di sodio della saccarina
Definizioni	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-osso-benzisosolfonazolo, sale di sodio diidrate del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
Einecs	204-886-1
Formula chimica	$C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$
Massa molecolare relativa	241,19
Tenore	Non meno del 99 % e non più 101 % di $C_7H_4NNaO_3S$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce, anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre il 15 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(III) SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA

Sinonimi	Saccarina, sale di calcio della saccarina
Definizione	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-ossobenzisolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazoline-3-one-1,1-diossido
Einecs	229-349-9
Formula chimica	$C_{14}H_8CaN_2O_6S_2 \cdot 3\frac{1}{2}H_2O$
Massa molecolare relativa	467,48
Tenore	Non meno del 95 % di $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre il 13,5 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(IV) SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA

Sinonimi	Saccarina, sale di potassio della saccarina
Definizioni	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 2,3-diidro-3-ossobenzisolfonazolo, sale di potassio monoidratato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
Einecs	
Formula chimica	$C_7H_4KNO_3S \cdot H_2O$

Massa molecolare relativa	239,77
Tenore	Non meno del 99 % e non più del 101 % di C ₇ H ₄ KNO ₃ S sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre l'8 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluenosulfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluenosulfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

3) La parte relativa all'E 955 sucralosio è sostituita dalla seguente:

«E 955 SUCRALOSIO

Sinonimi	4,1',6'-triclorogalattosucrosio
Definizioni	
Denominazione chimica	1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside
Einecs	259-952-2
Formula chimica	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₃ O ₈
Peso molecolare	397,64
Tenore	Contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di C ₁₂ H ₁₉ Cl ₃ O ₈ , calcolato sulla base della forma anidra
Descrizione	Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo Leggermente solubile nell'acetato d'etile

B. Assorbimento infrarosso	Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio
C. Cromatografia in strato sottile	La macchia principale della soluzione di test ha lo stesso valore R _f della macchia principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo
D. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20} = da + 84,0^\circ a + 87,5^\circ$, calcolato sulla base della forma anidra (soluzione al 10 % in peso/volume)
Purezza	
Acqua	Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer)
Cenere solfatata	Non più dello 0,7 %
Altri disaccaridi clorurati	Non più dello 0,5 %
Monosaccaridi clorurati	Non più dello 0,1 %
Ossido di trifenilfosfina	Non più di 150 mg/kg
Metanolo	Non più dello 0,1 %
Piombo	Non più di 1 mg/kg

4) Il testo riguardante l'E 962 sale di aspartame-acesulfame è sostituito dal seguente:

«E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

Sinonimi	Aspartame-acesulfame, sale di aspartame-acesulfame
Definizioni	Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) e lasciando prodursi la cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame
Denominazione chimica	Sale di 2,2-diossido di 6-metile-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one dell'acido aspartico L-fenilalanil-2-metil-L-α
Formula chimica	$C_{18}H_{23}O_9N_3S$
Peso molecolare	457,46
Tenore	Da 63,0 % a 66,0 % di aspartame (base secca) e da 34,0 % a 37,0 % di acesulfame (forma acida su base secca)
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina
Identificazione	
A. Solubilità	Scarsamente solubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo
B. Fattore di trasmissione	Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1 % nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022
C. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20} = + 14,5^\circ a + 16,5^\circ$ Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15N) entro un termine di 30 minuti dalla preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame

Purezza

Perdita all'essiccazione	Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore)
Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico	Non più dello 0,5 %
Piombo	Non più di 1 mg/kg*

5) Il testo riguardante l'E 965 (i) maltitolo è sostituito dal seguente:

«E 965 (i) MALTITOLO**Sinonimi**

D-maltitolo, maltosio idrogenato

Definizioni

Denominazione chimica	(α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo
Einecs	209-567-0
Formula chimica	C ₁₂ H ₂₄ O ₁₁
Peso molecolare	344,31
Tenore	Non meno del 98 % di D-maltitolo C ₁₂ H ₂₄ O ₁₁ calcolato sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca cristallina, di sapore dolce
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Intervallo di fusione	148-151 °C
C. Potere rotatorio specifico	[α] _D ²⁰ = da + 105,5° a + 108,5° (soluzione 5 % peso/volume)

Purezza

Acqua	Non oltre l'1 % (metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca
Cloruri	Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati	Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Nickel	Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca*

6) Il testo riguardante l'E 965 (ii) sciroppo di maltitolo è sostituito dal seguente:

«E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO**Sinonimi**

Sciroppo di glucosio idrogenato ad alto contenuto di maltosio, sciroppo di glucosio idrogenato

Definizioni

Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e polisaccaridi idrogenati. Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio o mediante idrogenazione dei suoi singoli componenti, seguita da miscelazione. Il prodotto in commercio è fornito sia come sciroppo che come prodotto solido

Tenore	Non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali sulla base anidra e non inferiore al 50 % di maltitolo sulla base anidra
--------	---

Descrizione	Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Cromatografia in strato sottile	Supera il test
Purezza	
Acqua	Non più del 31 % (Karl Fischer)
Zuccheri riducenti	Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio)
Cenere solfatata	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 50 mg/kg
Solfati	Non oltre 100 mg/kg
Nickel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg»

7) Il testo riguardante l'E 966 lactitolo è sostituito dal seguente:

«E 966 LACTITOLO

Sinonimi	Lactite, lactositol, lactobiosite
Definizioni	
Denominazione chimica	4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo
Einecs	209-566-5
Formula chimica	C ₁₂ H ₂₄ O ₁₁
Peso molecolare	344,32
Tenore	Non meno del 95 % sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere cristallina dolce o soluzione incolore. Esistono prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua
B. Potere rotatorio specifico	[α] _D ²⁰ = da + 13° a + 16°, calcolato sulla sostanza secca (soluzione acquosa al 10 % peso/volume)
Purezza	
Acqua	Prodotti cristallini; non più del 10,5 % (metodo Karl Fischer)
Altri polioli	Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca
Cloruri	Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati	Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca
Nickel	Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca»

DIRETTIVA 2006/129/CE DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2006****recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l'intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito.

(1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾, stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾.

(2) È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l'E 216 p-idrossibenzoato di propile e l'E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari.

(3) Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA).

(4) Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l'E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati.

(5) È necessario garantire che l'E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caoliniche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell'argilla caolinica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile.

(6) Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrocchinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio.

(7) È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

- 1) I testi riguardanti gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio sono eliminati.
- 2) Il testo riguardante l'E 307 alfa-tocoferolo è sostituito dal seguente:

«E 307 ALFA-TOCOFEROLO

Sinonimi	DL- α -tocoferolo
Definizione	
Denominazione chimica:	DL-5,7,8-Trimetiltocolo DL-2,5,7,8-Tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-cromanolo
Einecs	233-466-0
Formula chimica	C ₂₉ H ₅₀ O ₂
Peso molecolare	430,71
Tenore	Non meno del 96 %
Descrizione	Olio da leggermente giallo ad ambra, quasi inodore, trasparente, viscoso che si ossida ed imbrunisce per esposizione all'aria o alla luce
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile in acqua, solubile in etanolo, miscibile in etere
B. Spettrofotometria	In etanolo assoluto l'assorbimento massimo è circa 292 nm
Purezza	
Indice di rifrazione	n _D ²⁰ 1,503-1,507
Assorbimento specifico E ¹ % _{1 cm} in etanolo	E ¹ % _{1 cm} (292 nm) 72-76 (0,01 g in 200 ml di etanolo assoluto)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 %
Potere rotatorio specifico	[α] _D ²⁵ 0° $\pm$ 0,05° (1 su 10 in soluzione di cloroformio)
Piombo	Non più di 2 mg/kg»

- 3) Il testo riguardante l'E 315 acido eritorbico è sostituito dal seguente:

«E 315 ACIDO ERITORBICO

Sinonimi	Acido isoascorbico Acido D-araboascorbico
Definizione	
Denominazione chimica	Acido D-eritro-esa-2-enoico γ -lattone Acido isoascorbico Acido D-isoascorbico

Einecs	201-928-0
Formula chimica	$C_6H_8O_6$
Peso molecolare	176,13
Tenore	Non meno del 98 % sulla sostanza anidra
Descrizione	Solido cristallino, da bianco a leggermente giallo, scurisce gradualmente al contatto della luce
Identificazione	
A. Intervallo di fusione	Circa 164 °C-172 °C con decomposizione
B. Saggio positivo per acido ascorbico con reazione cromatica	
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più dello 0,4 % dopo l'essiccazione a pressione ridotta su gel di silice per 3 h
Ceneri solfatate	Non più dello 0,3 %
Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{25}_D$ soluzione acquosa al 10 % (p/v) tra -16,5° e -18,0°
Ossalati	Ad una soluzione di 1 g in 10 ml di acqua aggiungere 2 gocce di acido acetico glaciale e 5 ml di soluzione di acetato di calcio al 10 %. La soluzione deve rimanere trasparente
Piombo	Non più di 2 mg/kg*

- 4) Il seguente testo riguardante l'E 319 butilidrochinone-terziario (TBHQ) viene inserito dopo l'E 316 eritorbato di sodio:

«E 319 BUTILIDROCHINONE TERZIARIO (TBHQ)

Sinonimi	TBHQ
Definizione	
Denominazione chimica	Terz-butyl-1,4-benzendiolo 2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzendiolo
Einecs	217-752-2
Formula chimica	$C_{10}H_{14}O_2$
Peso molecolare	166,22
Tenore	Contenuto non inferiore al 99 % di $C_{10}H_{14}O_2$
Descrizione	Solido cristallino bianco con un odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua; solubile in etanolo.
B. Punto di fusione	Non inferiore a 126,5 °C
C. Fenoli	Dissolvere circa 5 mg del campione in 10 ml di metanolo e aggiungere 10,5 ml di soluzione di dimetilammina (1/4). Si produce una colorazione da rossa a rosa

Purezza

Butil- <i>p</i> -benzochinone- <i>terziario</i>	non più dello 0,2 %
2,5-Di- -butilidrochinone- <i>terziario</i>	non più dello 0,2 %
Idrossichinone	non più dello 0,1 %
Toluene	non più di 25 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg»

5) Il testo riguardante l'E 415 gomma di xantano è sostituito dal seguente:

«E 415 GOMMA DI XANTANO**Definizione**

La gomma di xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in coltura pura di un idrato di carbonio con ceppi naturali di *Xanthomonas campestris*, purificato per estrazione con etanolo oppure propan-2-olo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e D-mannosio, nonché gli acidi D-glucuronico e piruvico e viene preparata sotto forma di sali di sodio, potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre

Peso molecolare Circa 1 000 000

Einecs 234-394-2

Tenore La gomma di xantano libera, su base anidra, non meno del 4,2 % e non più del 5 % di anidride carbonica (CO₂), corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 108 % di gomma xantano

Descrizione

Polvere colore crema

Identificazione

A. Solubilità Solubile in acqua, insolubile in etanolo

Purezza

Perdita all'essiccamento non più del 15 % (105 °C, 2½ ore)

Ceneri totali non più del 16 % rispetto al peso secco determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore

Acido piruvico non meno dell'1,5 %

Azoto non più dell'1,5 %

Etanolo e propan-2-olo non più di 500 mg/kg separatamente o combinati

Piombo non più di 2 mg/kg

Conteggio totale su piastra non più di 5 000 colonie per grammo

Lieviti e muffe non più di 300 colonie per grammo

E. coli assenza in 5 g

Salmonella spp. assenza in 10 g

Xanthomonas campestris assenza di cellule vitali in 1 g»

6) Il seguente testo riguardante l'E 426 emicellulosa di soia è inserito dopo l'E 425(ii) glucomannano di konjac

«E 426 EMICELLULOSA DI SOIA

Sinonimi

Definizione

Denominazione chimica

L'emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua, ottenuto da ceppi naturali di fibra di soia mediante estrazione con acqua calda

Tenore

Polisaccaridi di soia solubili in acqua

Fibra di soia solubile in acqua

Non inferiore al 74 % di carboidrati

Descrizione

Polvere bianca sciolta essiccata mediante nebulizzazione

Identificazione

A. Solubilità

Solubile in acqua calda e fredda senza formazione di gel

pH di una soluzione all'1 %

5,5 ± 1,5

B. Viscosità di una soluzione al 10 %

Non più di 200 mPa.s

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più del 7 % (105 °C, 4 h)

Proteine

Non più del 14 %

Ceneri totali

Non più dello 9,5 % (600 °C, 4 h)

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Conteggio su piastra standard

Non più di 3 000 colonie per grammo

Lieviti e muffe

Non più di 100 colonie per grammo

E. Coli

Negativo in 10 g»

7) Il seguente testo riguardante l'E 462 etilcellulosa è inserito dopo l'E 461 metilcellulosa:

«E 462 ETILCELLULOSA

Sinonimi

Etere etilico di cellulosa

Definizione

L'etilcellulosa è cellulosa ottenuta direttamente da materiale vegetale fibroso e parzialmente eterificato con gruppi etili

Denominazione chimica

Etere etilico di cellulosa

Formula chimica

I polimeri contengono unità di anidroglucosio sostituite con la seguente formula generale:

$C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)$ in cui R_1 e R_2 possono essere:

— H

— CH_2CH_3

Tenore	Contenuto non inferiore al 44 % e non superiore al 50 % di gruppi etossilici (-OC ₂ H ₅) sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossili per unità di anidroglicosio)
Descrizione	Polvere poco igroscopica, di colore da bianco a biancastro, inodore e insapore
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua, in glicerolo e in propano-1,2-diolo ma solubile in proporzioni variabili in taluni solventi organici a seconda del contenuto etossilico. L'etilcellulosa contenente meno del 46-48 % di gruppi etossilici è facilmente solubile in tetraidrofurano, in acetato di metile, in cloroformio ed in miscele di idrocarburi aromatici ed etanolo. L'etilcellulosa contenente 46-48 % o più di gruppi etossilici è liberamente solubile in etanolo, in metanolo, in toluene, in cloroformio e in acetato di etile.
B. Test di formazione di pellicola	Dissolvere 5 g del campione in 95 g di una miscela di toluene ed etanolo 80:20 (p/p). Si forma una soluzione limpida, stabile, leggermente giallastra. Versare alcuni millilitri della soluzione su una piastra di vetro e lasciare evaporare il solvente. Rimane una pellicola, spessa, rigida, continua e limpida. La pellicola è infiammabile.
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 3 % (105 °C, 2 h)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,4 %
pH di una soluzione colloidale all'1 %	Neutro al tornasole
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg»

8) Il testo riguardante E 472c esteri di acido citrico di mono- e digliceridi di acidi grassi è sostituito dal seguente:

«E 472 c ESTERI DI ACIDO CITRICO DI MONO- E DIGLICERIDI DI ACIDI GRASSI

Sinonimi	Citrem Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi Citrogliceridi Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acido citrico
Definizione	Esteri del glicerolo con acido citrico ed acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Essi possono contenere allo stato libero piccole quantità di glicerolo, acidi grassi, acido citrico e gliceridi. Possono essere parzialmente o totalmente neutralizzati con idrossido di sodio o di potassio
Descrizione	Liquidi oppure solidi o semisolidi di consistenza cerosa, di colore giallastro o marrone chiaro
Identificazione	
A. Test positivo per il glicerolo, per gli acidi grassi e per l'acido citrico	
B. Solubilità	insolubili in acqua fredda disperdibile in acqua calda solubile negli oli e nei grassi insolubile in etanolo freddo

Purezza

Altri acidi oltre all'acido citrico e agli acidi grassi	non rilevabili
Glicerolo libero	non più del 2 %
Glicerolo totale	non meno dell'8 % e non più del 33 %
Tenore totale di acido citrico	non meno del 13 % e non più del 50 %
Ceneri solfatate	Prodotti non neutralizzati: non più dello 0,5 % determinate a 800 ± 25 °C Prodotti parzialmente o interamente neutralizzati: non più del 10 %
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Acidi grassi liberi	Non più del 3 % espresso in acido oleico

I requisiti di purezza si applicano all'additivo esente da sali di sodio, potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze possono tuttavia essere presenti sino ad un livello massimo del 6 % (espresso in oleato di sodio).»

9) Il testo relativo all'E 559 silicato di alluminio (caolino) è sostituito dal seguente:

«E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)»**Sinonimi**

Caolino, leggero o pesante

Definizione

L'idrosilicato di alluminio (caolino) è un'argilla plastica bianca depurata composta da caolinite, silicato di potassio e alluminio, feldspato e quarzo. Il trattamento non prevede la calcinazione. Il livello di diossina presente nell'argilla caolinitica grezza utilizzata per la produzione di silicato di alluminio non deve renderlo nocivo alla salute o inadatto al consumo umano

Einecs	215-286-4 (caolinite)
Formula chimica	$\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ (caolinite)
Peso molecolare	264
Tenore	Tenore non inferiore al 90 % (somma di silice e ossido di alluminio, dopo la combustione) Silice (SiO_2) fra 45 % e il 55 % Ossido di alluminio (Al_2O_3) fra 30 % e 39 %

Descrizione

Polvere untuosa fine, bianca o grigiastra. Il caolino è costituito da libere aggregazioni di colonne a orientamento aleatorio di fiocchi di caolinite o di fiocchi individuali esagonali

Identificazione

A. Test positivi per l'ossido di alluminio e per il silicato	
B. Diffrazione dei raggi X:	Picchi caratteristici a 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. Assorbimento IR:	Picchi a 3 700 e 3 620 cm^{-1}

Purezza

Perdita per combustione	Tra il 10 e il 14 % (1 000 °C, a peso costante)
Sostanze solubili in acqua	Non più dello 0,3 %
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2 %
Ferro	Non più del 5 %
Ossido di potassio (K_2O)	Non più del 5 %
Carbonio	Non più dello 0,5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg

Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg»

10) Il seguente testo riguardante l'E 586 4-exilresorcinolo è inserito dopo l'E 578 gluconato di calcio:

«E 586 4-ESILRESORCINOLO

Sinonimi	4-Esil-1,3-benzendiolo 4-Esilresorcinolo
Definizione	
Denominazione chimica	4-Esilresorcinolo
Einecs	205-257-4
Formula chimica	C ₁₂ H ₁₈ O ₂
Peso molecolare	197,24
Tenore	Non meno del 98 % sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca
Identificazione	
A. Solubilità	Facilmente solubile in etere e acetone; poco solubile in acqua
B. Test all'acido nitrico	Aggiungere 1 ml di acido nitrico ad 1 ml di soluzione satura del campione. Appare una colorazione rossa chiara
C. Test al bromo	Aggiungere 1 ml di bromo TS ad 1 ml di soluzione satura del campione. Un precipitato giallo, flocculante si dissolve producendo una soluzione gialla
D. Intervallo di fusione	62-67 °C
Purezza	
Acidità	Non più dello 0,05 %
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 %
Resorcinolo ed altri fenoli	Scuotere circa 1 g del campione con 50 ml di acqua per alcuni minuti, filtrare e alla sostanza filtrata aggiungere 3 gocce di cloruro ferrico TS. Non si produce alcuna colorazione rossa o blu
Nickel	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 3 mg/kg»

11) Il seguente testo riguardante l'E 1204 pullulan è inserito dopo l'E 1200 polidestrosio:

«1204 PULLULAN

Definizione	Glucano lineare, neutro consistente soprattutto in unità di maltotriosio collegate da legami glicosidici -1,6. Prodotto mediante fermentazione di un amido alimentare idrolizzato utilizzando un ceppo non tossinogeno di <i>Aureobasidium pullulans</i> . Dopo la fermentazione, le cellule fungine sono rimosse mediante microfiltrazione, il filtrato è sterilizzato a caldo ed i pigmenti ed altre impurità sono rimosse mediante assorbimento e cromatografia attraverso scambio ionico
--------------------	--

Einecs	232-945-1
Formula chimica	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _x
Tenore	Non meno del 90 % di glucano sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere inodore da bianco a biancastro
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo
B. pH di una soluzione al 10 %	5,0-7,0
C. Precipitazione con polietilenglicole 600	Aggiungere 2 ml di polietilenglicole 600 a 10 ml di una soluzione acquosa al 2 % di pullulan. Si forma un precipitato bianco
D. Depolimerizzazione con pullulanasi	Preparare due provette da 10 ml ciascuna di una soluzione di pullulan al 10 %. Aggiungere 0,1 ml di soluzione di pullulanase (10 unità/g) in una delle provette e 0,1 ml di acqua nell'altra. Dopo incubazione a circa 25 °C per 20 minuti, la viscosità della soluzione trattata con pullulanase è visibilmente inferiore a quella della soluzione non trattata
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 6 % (90 °C, pressione non superiore a 50 mm Hg, 6 h)
Mono-, di- e oligosaccaridi	Non più del 10 % espresso in glucosio
Viscosità	100-180 mm ² /s (soluzione acquosa al 10 % p/p a 30 °C)
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Lieviti e muffe	Non più di 100 colonie per grammo
Coliformi	Assenza in 25 g
Salmonella	Assenza in 25 g»

- 12) Il seguente testo riguardante l'E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido è inserito dopo l'E 1451 di amido acetilato ossidato:

«E 1452 OTTENILSUCCINATO DI ALLUMINIO E AMIDO

Sinonimi	SAOS
Definizione	L'ottenilsuccinato di alluminio e amido è un amido esterificato con anidride ottenilsuccinica e trattato con solfato di alluminio
Descrizione	Polvere, granuli o (qualora pregelatinizzati) fiocchi, polvere amorfa o particelle grossolane, di colore bianco o quasi bianco
Identificazione	
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione al microscopio	
B. Test positivo di colorazione allo iodio (colore da blu scuro a rosso chiaro)	

Purezza

(tutti i valori espressi su una base anidra
tranne la perdita all'essiccamento)

Perdita all'essiccamento	Non più del 21 %
Gruppi ottenilsuccinici	Non più del 3 %
Residuo d'acido ottenilsuccinico	Non più dello 0,3 %
Diossido di zolfo	Non più di 50 mg/kg per gli amidi modificati di cereali Non più di 10 mg/kg per gli altri amidi modificati se non specificato altrimenti
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non oltre 0,1 mg/kg
Alluminio	Non più dello 0,3 %*

DIRETTIVA 2006/130/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2006****che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dere l'esenzione per i medicinali la cui qualità, sicurezza ed efficacia possono essere garantite solo se sono conservati in condizioni particolari.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, primo comma, lettera a bis),

- (5) I medicinali veterinari esentati devono inoltre contenere unicamente sostanze attive che non presentano alcun rischio per la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda i residui nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati e non devono presentare, in caso di utilizzo scorretto, alcun rischio potenziale per la salute umana o animale derivante dallo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antelmintiche.

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 67 della direttiva 2001/82/CE, nei casi previsti al primo e terzo comma di detto articolo i medicinali veterinari possono essere forniti al pubblico solo dietro presentazione di una prescrizione. Tuttavia, poiché certe sostanze contenute nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare non presentano rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente, possono essere concesse esenzioni da quest'obbligo generale a norma dell'articolo 67, primo comma, lettera a bis). Tali esenzioni non pregiudicano l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel primo e terzo comma di detto articolo.

- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere, a norma dell'articolo 67, primo comma, lettera a bis) della direttiva 2001/82/CE, esenzioni dall'obbligo di prescrizione veterinaria vigente per la fornitura al pubblico di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.

Articolo 2

Le esenzioni dall'obbligo di prescrizione veterinaria vigente per la fornitura al pubblico di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare possono essere concesse se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- (2) Occorre pertanto stabilire criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere deroghe alla norma generale prevista all'articolo 67, primo comma, lettera a bis) della direttiva 2001/82/CE, che prevede la prescrizione veterinaria per la fornitura al pubblico dei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare.
- (3) I medicinali veterinari possono essere forniti senza prescrizione veterinaria se sono di facile somministrazione e se, anche qualora non siano somministrati correttamente, non presentano rischi per l'animale trattato o la persona che li somministra. Non deve invece essere possibile concedere un'esenzione per i medicinali che hanno un profilo di farmacovigilanza sfavorevole o che danneggiano l'ambiente.
- (4) Condizioni di conservazione inadeguate possono compromettere gravemente la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali veterinari. Non è quindi opportuno conce-

- a) la somministrazione dei medicinali veterinari è limitata a preparati che non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l'utilizzo;

- b) il medicinale veterinario, anche se non somministrato correttamente, non presenta alcun rischio diretto o indiretto per l'animale o gli animali trattati, la persona che lo somministra o l'ambiente;

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

- c) il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario non contiene alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali derivanti dall'utilizzo corretto;
- d) il medicinale veterinario o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non sono stati, in precedenza, oggetto di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali;
- e) il riassunto delle caratteristiche del medicinale non contiene controindicazioni connesse con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione;
- f) il medicinale veterinario non richiede condizioni di conservazione particolari;
- g) non esiste alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari;
- h) non esiste alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antelmintiche, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari contenenti tali sostanze.

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di concedere le esenzioni previste nella presente direttiva.
2. Se la notifica di cui al paragrafo 1 non è effettuata entro il 31 marzo 2007, le disposizioni derogatorie nazionali di cui all'articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE cessano di essere applicabili.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 6 mesi dalla notifica di cui all'articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

DIRETTIVA 2006/131/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metamidofos.
- (2) Gli effetti del metamidofos sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, l'Italia è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 l'Italia ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Dall'esame del metamidofos è emersa una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fito-

sanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Al gruppo di esperti è stato chiesto di definire un valore per il grado di assorbimento cutaneo, scientificamente basato sui diversi risultati degli studi presentati dal notificante, da utilizzare nella valutazione dei rischi per l'uomo derivanti da un'esposizione per via cutanea. Inoltre, al gruppo di esperti è stato chiesto di esaminare le stime riguardanti la tendenza degli animali ad evitare le colture trattate, il tempo che essi passano a cibarsi nelle zone trattate e la percentuale di dieta contaminata che si determina nelle zone trattate, e di esprimere un parere sulle implicazioni per le stime dell'esposizione acuta, a breve termine ed a lungo termine degli uccelli e dei mammiferi all'insetticida metamidofos. Nel parere sulla prima domanda ⁽⁴⁾ il gruppo PPR ha concluso che, sulla base dei dati disponibili, la stima migliore dell'assorbimento cutaneo del preparato diluito è del 5 % circa. Per quanto riguarda la seconda domanda, il gruppo PPR ha concentrato la sua valutazione sulla cutrettola e sul topo selvatico, specie prese in considerazione dal notificante e dallo Stato membro relatore in quanto si nutrono in misura notevole delle colture esaminate con riferimento al metamidofos. Il gruppo PPR ha dichiarato di non condividere ⁽⁵⁾ i valori proposti dal notificante e dallo Stato membro relatore per quanto riguarda la proporzione di dieta contaminata stabilita per le cutrettole, né le stime relative alla composizione della dieta delle cutrettole e dei topi selvatici. Il gruppo PPR ha rilevato che questi valori sottostimerebbero l'esposizione acuta dei singoli animali. Il gruppo PPR ha sviluppato un metodo alternativo per valutare il ruolo potenziale svolto dalla tendenza degli animali ad evitare le fonti di cibo contaminate. I meccanismi di cui si tratta sono complessi, ma sembra plausibile ritenere che la cutrettola e il topo selvatico possano nutrirsi con una velocità tale da ingerire quantità di metamidofos sufficienti a causare mortalità in condizioni di campo. Il gruppo PPR ha individuato diverse opzioni per studi in laboratorio o in campo che dovrebbero consentire di valutare i rischi con maggiore certezza.

- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta della Commissione relativa alla valutazione del metamidofos in tossicologia nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*The EFSA Journal*, 2004, 95, 1-15), adottato il 14 settembre 2004.

⁽⁵⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta della Commissione relativa alla valutazione del metamidofos in ecotossicologia nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*The EFSA Journal*, 2004, 144, 1-50), adottato il 14 dicembre 2004.

colture su cui l'impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del metamidofos che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del metamidofos, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

- (6) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del metamidofos è una questione di gestione del rischio.
- (7) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tener correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.
- (8) Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.

- (9) Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che il metamidofos venga sottoposto a ulteriori esami, al fine di avere conferma della valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, e che tali studi siano presentati dai notificanti. Inoltre, gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del metamidofos, anche in merito all'incidenza sulla salute degli operatori.
- (10) Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del metamidofos può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce di nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada ad una certa data non significa che l'iscrizione non possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.
- (11) Le esperienze ottenute da precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono sorgere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.
- (12) È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.

- (13) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle pertinenti condizioni indicate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del metamidofos, non dovrebbe essere superiore ai diciotto mesi il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI.
- (14) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.
- (15) Le misure di cui alla presente direttiva non sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione, pertanto, ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Qualora necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il metamidofos.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il metamidofos, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il metamidofos è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva riguardante il metamidofos. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti metamidofos.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«145	Metamidofos CAS n. 10265-92-6 CIPAC n. 355	Tiofosforamidato di O,S-dimetile	≥ 680 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come insetticida sulle patate. Devono essere rispettate le seguenti condizioni di uso: — dosaggi non superiori a 0,5 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applica- zione, — massimo tre applicazioni per stagione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenua- zione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali nonché i margini delle colture. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche per la riduzione dell'effetto deriva, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma e apparecchi di protezione delle vie respiratorie durante la miscelazione e il carico, guanti, tute, stivali di gomma e schermi per il viso o occhiali di protezione durante l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura. Le suddette precau- zioni devono essere applicate a meno che la progettazione e la costruzione dell'at- trezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamidofos, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno in merito a qualunque effetto sulla salute degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos. Gli Stati membri chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il metamidofos è stato inserito nel presente allegato presentino alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

DIRETTIVA 2006/132/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2006****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il procimidone.
- (2) Gli effetti del procimidone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, la Francia è stata designata Stato membro relatore. Il 15 gennaio 2001 la Francia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) La relazione di valutazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e

b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, purché siano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi. Dato che il procimidone è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, in particolare la possibilità che interferisca con il sistema endocrino. Attualmente non vi è consenso tra gli scienziati sulla portata esatta del rischio. Applicando il principio di precauzione e considerando lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l'elevato livello di protezione della salute dell'uomo, della salute degli animali e dell'ambiente scelto dalla Comunità.

- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del procimidone che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del procimidone, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.
- (6) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del procimidone è una questione di gestione del rischio.

- (7) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tener correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.
- (8) Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.
- (9) Ferma restando la conclusione secondo cui si può ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino sono stati valutati nell'ambito di prove che seguono la migliore prassi esistente. La Commissione è consapevole del fatto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta elaborando orientamenti sulle prove allo scopo di affinare ulteriormente la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È dunque opportuno disporre che il procimidone debba essere sottoposto a tale esame ulteriore non appena saranno convenuti gli orientamenti OCSE sulle prove e che tali studi debbano essere presentati dal notificante. Inoltre, gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del procimidone, anche in merito all'incidenza sulla salute degli operatori.
- (10) Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del procimidone può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada ad una certa data non significa che l'iscrizione non possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.
- (11) Le esperienze ottenute da precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valu-

tate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno dimostrato che possono sorgere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di tale direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.

- (12) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.
- (13) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del procimidone, non dovrebbe essere superiore ai diciotto mesi il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti procimidone come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI.
- (14) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.
- (15) Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti il procimidone come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il procimidone, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa acce-

dere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il procimidone è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva riguardante il procimidone. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione riguardante i prodotti contenenti procimidone.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«146	Procimidone N: CAS 32809-16-8 N: CIPAC 383	N-(3,5-diclorofenil)-1,2-di- metilciclopropano-1,2-di- carbossimide	985 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cetrioli in serra (sistemi idroponici chiusi), — prugne (destinate alla trasformazione), in dosaggi non superiori a: — 0,75 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — dei consumatori, di cui occorre controllare l'esposizione alimentare acuta, — delle falde acquifere, quando la sostanza attiva viene usata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, — degli operatori, che dovranno indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						— dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procimdone, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del procimdone. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori dati di conferma per provare l'accettabilità dell'impiego della sostanza attiva in situazioni in cui è probabile che vi sia un'esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici; essi chiedono altresì informazioni sul metodo di depurazione delle acque reflue usato in caso di applicazione della sostanza attiva nelle serre. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi riguardanti i possibili effetti nocivi del procimdone sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione, da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino. Gli Stati membri fanno sì che il notificante che ha chiesto l'iscrizione del procimdone nel presente allegato fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall'adozione dei suddetti orientamenti sulle prove.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

DIRETTIVA 2006/133/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2006****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flusilazolo.
- (2) Gli effetti del flusilazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, l'Irlanda è stata designata Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 l'Irlanda ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Al comitato scientifico delle piante («comitato scientifico») sono stati sottoposti due quesiti sul flusilazolo. Il primo riguardava l'idoneità della proposta concentrazione che non produce effetti osservabili (NOEC) a garantire una protezione sufficiente dagli effetti nocivi sulla riproduzione e più in generale la sensibilità comparata dei test nelle prime fasi dello sviluppo rispetto allo studio dell'intero ciclo vitale dei pesci. Il secondo quesito riguardava il potenziale impatto sulla decomposizione del materiale organico. In entrambi i casi si è tenuto conto delle raccomandazioni del comitato scientifico ⁽⁴⁾ nell'elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.

(5) In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, purché siano applicate idonee misure di attenuazione dei rischi. Dato che il flusilazolo è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni, in particolare, per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, compresi i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. Attualmente gli scienziati non sono concordi circa la portata esatta del rischio. In applicazione del principio di precauzione e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l'elevato livello di tutela della salute dell'uomo, della salute degli animali e dell'ambiente scelto dalla Comunità.

(6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del comitato scientifico delle piante su quesiti specifici della Commissione riguardanti la valutazione del flusilazolo nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 18 luglio 2002).

agli impieghi del flusilazolo che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del flusilazolo, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione a livello comunitario di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

- (7) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del flusilazolo è una questione di gestione del rischio.
- (8) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti nella Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 6, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.
- (9) Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.
- (10) Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino sono stati valutati con test che rispondono alle migliori prassi attualmente disponibili. La Commissione è consapevole del fatto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta sviluppando linee direttrici per i test, al fine di perfezionare la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È pertanto opportuno prescrivere che il flusila-

zolo sia sottoposto a questi ulteriori esami non appena saranno state concordate le linee direttrici dell'OCSE per i test e che tali studi siano presentati dal notificante. Inoltre è opportuno che gli Stati membri richiedano ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del flusilazolo, compresi quelli relativi all'incidenza sulla salute degli operatori.

- (11) Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del flusilazolo può essere riesaminata in virtù dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada a una certa data non impedisce che l'iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.
- (12) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.
- (13) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (14) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del flusilazolo, il periodo a disposizione degli Stati membri per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti il flusilazolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive autorizzate siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi.

- (15) È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.
- (16) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giu-

gno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flusilazolo. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flusilazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il flusilazolo è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«147	Flusilazolo N. CAS 85509-19-9 N. CIPAC 435	Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano	925 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cereali diversi dal riso, — granturco, — semi di colza, — barbabietola da zucchero, in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

DIRETTIVA 2006/134/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenarimol.
- (2) Gli effetti del fenarimol sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 il Regno Unito ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Due quesiti relativi al fenarimol sono stati posti al comitato scientifico delle piante («comitato scientifico»). Esso è stato invitato a formulare osservazioni sull'interpretazione degli studi multigenerazionali e ad esaminare gli effetti di inibizione dell'aromatasi da parte del fenarimol. È stato richiesto il suo parere anche per determinare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) ⁽⁴⁾. Il comitato scientifico ha concluso che gli effetti del fenarimol sulla fertilità maschile osservati nei ratti dovevano essere considerati pertinenti ai fini della valutazione del rischio per l'uomo, benché quest'ultimo sia meno sensibile dei ratti agli effetti di inibizione dell'aromatasi. Ha ritenuto inoltre che gli effetti del fenarimol sul parto nei ratti potevano essere considerati non pertinenti ai fini della valutazione del rischio per l'uomo. Un'ulteriore conclusione riguarda il fatto che, al di là della riduzione della fertilità maschile e agli effetti connessi al parto ritardato, non esistono prove convincenti di altri effetti nocivi sulla riproduzione connessi all'inibizione dell'aromatasi da parte del fenarimol. Il comitato scientifico ha infine convenuto che gli studi tossicologici presentati consentissero di stabilire una DGA e un LAEO affidabili. Un secondo parere ⁽⁵⁾ ha riguardato l'adeguatezza del metodo adottato per il calcolo della concentrazione ambientale prevista (PEC) nel suolo. Il comitato ha proposto di associare i dati sulla dissipazione in campo aperto e sulla degradazione in laboratorio per il calcolo della PEC cumulativa nel suolo. Tale parere è stato esaminato dallo Stato membro relatore, che ha tuttavia ritenuto che tale procedimento non avesse una fondatezza scientifica superiore rispetto al ricorso esclusivo ai dati della dissipazione in campo aperto. Si è pertanto deciso di attendere l'esito degli studi in corso sulla dissipazione in campo aperto. I risultati provvisori di questi studi sono coerenti con i risultati del modello di calcolo e di conseguenza si è ritenuto che la questione fosse stata adeguatamente affrontata. La conclusione è che in ogni caso le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.
- (5) In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del comitato scientifico delle piante sulla possibilità di iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/FENARI/005 — def.) (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 18 maggio 1999).

⁽⁵⁾ Parere del comitato scientifico delle piante su un quesito specifico della Commissione riguardante la valutazione del fenarimol nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (parere adottato dal comitato scientifico delle piante l'8 novembre 2001).

- b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione. Dato che il fenarimol è una sostanza pericolosa, il suo impiego non dovrebbe essere esente da restrizioni. Esistono preoccupazioni, in particolare, per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, compresi i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. Attualmente gli scienziati non sono concordi circa la portata esatta del rischio. In applicazione del principio di precauzione e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, è opportuno imporre misure di attenuazione dei rischi per conseguire l'elevato livello di tutela della salute dell'uomo, della salute degli animali e dell'ambiente scelto dalla Comunità.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il fenarimol già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del fenarimol che fossero stati effettivamente considerati nel quadro della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del fenarimol, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione a livello comunitario di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.
- (7) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del fenarimol è una questione di gestione del rischio.
- (8) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 6, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette anni a diciotto mesi. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.
- (9) Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.
- (10) Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. I possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino sono stati valutati con test che rispondono alle migliori prassi attualmente disponibili. La Commissione è consapevole del fatto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta sviluppando linee direttrici per i test, al fine di perfezionare la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. È pertanto opportuno prescrivere che il fenarimol sia sottoposto a questi ulteriori esami non appena saranno state concordate le linee direttrici dell'OCSE per i test e che tali studi siano presentati dal notificante. Inoltre è opportuno che gli Stati membri richiedano ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del fenarimol, compresi quelli relativi all'incidenza sulla salute degli operatori.
- (11) Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del fenarimol può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada a una certa data non impedisce che l'iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.
- (12) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.

- (13) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (14) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti il fenarimol in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del fenarimol, il periodo a disposizione degli Stati membri per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive autorizzate siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi.
- (15) È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.
- (16) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di

tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il fenarimol. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fenarimol, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il fenarimol è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti fenarimol.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«148	Fenarimol N. CAS 60168-88-9 (stereochimica non stabilità) N. CIPAC 380	(±)-alcol 2,4'-dicloro-α- (pirimidin-5-il)benzidrilico	980 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — pomodori, — peperoni in serra, — melanzane, — cetrioli in serra, — meloni, — piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni, in dosaggi non superiori a — 0,058 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei pomodori in campo aperto e 0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei pomodori in serra, — 0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei peperoni, — 0,038 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle melanzane, — 0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei cetrioli, — 0,024 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei meloni in campo aperto e 0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei meloni in serra, — 0,054 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso di piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni in campo aperto e 0,042 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso delle piante ornamentali in serra. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superficie trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						— dei lombrichi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la protezione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza, — dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenarimol, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del fenarimol. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il fenarimol è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

DIRETTIVA 2006/135/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbendazim.
- (2) Gli effetti del carbendazim sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 10 febbraio 1998 la Germania ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Dal riesame del carbendazim è emersa una serie di questioni aperte, che sono state affrontate dal comitato scientifico delle piante. Il comitato scientifico è stato invitato ad esprimersi sull'opportunità di fissare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) con particolare attenzione ai risultati degli studi sulla mutagenicità, sulla carcinogenicità e sulla riproduzione relativi al benomil, al carbendazim e al tiofanato-metile. Il comitato ⁽⁴⁾ ha rilevato che il carbendazim è la sostanza biologicamente attiva comune a queste tre sostanze. In particolare il benomil, ma anche il tiofanato-metile, vengono metabolizzati in carbendazim e tutte e tre le sostanze producono aberrazioni cromosomiche numeriche (aneuploidia) nelle cellule dei mammiferi esposte in vivo. Non esistono prove di qualsiasi altra forma di danno al materiale genetico indotto da tali sostanze. La carcinogenicità di tali sostanze non desta preoccupazione. Gli effetti noti di questi fungicidi sulla riproduzione sono ricollegabili all'interazione con i microtubuli dell'apparato del fuso. Il meccanismo di induzione dell'aneuploidia è ben conosciuto e consiste nell'inibizione della polimerizzazione della tubulina, proteina fondamentale per la segregazione dei cromosomi all'atto della divisione cellulare: non implica alcuna interazione con il DNA. Dato che nelle cellule in proliferazione sono presenti copie multiple di molecole di tubulina, in presenza di una bassa concentrazione di fungicidi il numero di molecole di tubulina interessate sarà limitato e quindi non vi saranno effetti tossicologici nocivi. Di conseguenza è chiaramente riconoscibile un livello al quale non sono presenti effetti nocivi e si può procedere a fissare sia una DGA sia un LAEO.

(5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso vengono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato. Le misure originariamente presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedevano di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, in modo che gli Stati membri accordassero la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all'elevato livello di protezione perseguito, l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del carbendazim che fossero stati effettivamente

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del comitato scientifico delle piante (SCP/BENOMY/002 — def., SCP/CARBEN/002 — def., SCP/THIOPHAN/002 — def. 002) del 23 marzo 2001 sulla valutazione del benomil, del carbendazim e del tiofanato-metile nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (parere adottato dal comitato scientifico delle piante il 7 marzo 2001).

- oggetto della valutazione comunitaria e fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del carbendazim, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di talune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.
- (6) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, spetta alla Commissione l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione delle misure di gestione del rischio. Agli Stati membri incombe attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio a un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l'elevato livello di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e protezione in relazione alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del carbendazim è una questione di gestione del rischio.
- (7) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha riesaminato la sua posizione. Per tenere correttamente conto dell'elevato livello di protezione della salute umana e animale e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla Comunità, la Commissione, oltre ai principi di cui al considerando 5, ha ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il periodo di iscrizione da sette a tre anni. Ciò riduce ulteriormente i rischi garantendo una nuova valutazione prioritaria della sostanza.
- (8) Per quanto attiene agli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione è lecito presumere che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano anche applicate le necessarie misure di attenuazione dei rischi.
- (9) Ferma restando la conclusione secondo cui è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. Gli Stati membri devono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di fornire dati sull'impiego del carbendazim, anche in merito all'incidenza sulla salute degli operatori.
- (10) Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del carbendazim può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. Parimenti, il fatto che l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I scada a una certa data non impedisce che l'iscrizione possa essere rinnovata secondo le procedure previste nella direttiva.
- (11) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.
- (12) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (13) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. Date le caratteristiche di pericolosità del carbendazim, non dovrebbe essere superiore ai tre anni il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell'allegato VI.

- (14) È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.
- (15) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giu-

gno 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il carbendazim. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il carbendazim, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il carbendazim è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva riguardante il carbendazim. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri se necessario modificano o revocano entro il 31 dicembre 2009 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti carbendazim.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«149	Carbendazim (stereochimica non stabilita) N: CAS 10605-21-7 N: CIPAC 263	Metil benzimidazol-2-il-car- bammato	980 g/kg	1° gennaio 2007	31 dicembre 2009	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cereali, — semi di colza, — barbabietola da zucchero, — granturco, in dosaggi non superiori a — 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza, — 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di barbabietola da zucchero, — 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di mais. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate,

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						— degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del carbendazim.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 del 10 novembre 1979)

La rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 190 del 12 luglio 2006 è soppressa.

—————

Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 26 settembre 2006)

A pagina 7, articolo 12, paragrafo 4:

anziché: «...entro il 26 settembre 2010.»,

leggi: «...entro il 26 settembre 2011.»

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-015) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	LIBRERIA L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 2 2 2 *

€ 27,00